IX edizione 2022

I Tascabili Maggioli

Massimo Ancillotti - Giuseppe Carmagnini

Con la collaborazione di Gianni Ferri

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

e alle leggi sulla circolazione dei veicoli

Aggiornamento settembre 2022

Gli argomenti e gli articoli che seguono sostituiscono quelli presenti nel prontuario.

Con App
e Sito Internet

MAGGIOLI EDITORE

IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL CODICE DELLA STRADA

1. Premessa

Tutti i procedimenti sanzionatori destinati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie possono essere idealmente suddivisi in due parti: la prima, definita di applicazione della sanzione, è dedicata all'accertamento della violazione e alla sua legale irrogazione con superamento, eventuale, di tutte le sottofasi difensive. Obiettivo mediato di tale segmento procedurale è quello di ottenere, in mancanza di pagamento spontaneo o di interruzione patologica e non satisfattoria del procedimento, un atto amministrativo, cioè un titolo esecutivo, non più contestabile sul piano sostanziale e dei contenuti oggettivi, che legittimi l'attivazione della seconda parte del procedimento sanzionatorio, ossia la fase esecutiva. Questa inizia con l'ottenimento del titolo esecutivo e termina con il controllo dell'attività posta in essere dal soggetto incaricato di curare l'attività di riscossione.

Il procedimento sanzionatorio del codice della strada è disciplinato nel Titolo VI, interamente dedicato all'illustrazione del sistema di applicazione ed esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, nonché di quelle penali.

2. Illeciti amministrativi ed illeciti penali

Come noto il codice della strada prevede illeciti amministrativi ed illeciti penali. Dopo i numerosi interventi di depenalizzazione il terreno della protezione penale è ormai marginalizzato a poche ipotesi. La stragrande maggioranza delle violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, se del caso corredate da un sostanzioso apparato di sanzioni accessorie.

L'individuazione della tipologia di illecito, ovviamente intuitiva dalla semplice lettura delle sanzioni collegate alla violazione, condiziona la scelta degli atti da redigere nella immediatezza della violazione.

In presenza di una violazione amministrativa l'organo di polizia stradale procedente ha il principale obbligo di **contestare la violazione e redigere il verbale di contestazione**, dando poi origine a un complesso procedimento sanzionatorio che proviamo a sintetizzare nel prosieguo.

Nella immediatezza, quindi, il verbalizzante deve:

1) individuare la violazione commessa;
2) collegare ad essa il corretto apparato sanzionatorio previsto dal legislatore e riprodotto in ogni ipotesi sanzionatoria nel prontuario;
3) porre in essere i comportamenti operativi richiesti nella immediatezza dal caso, secondo le indicazioni riportate nel prontuario e nelle relative note;
4) identificare il trasgressore e, se presente, ogni altro obbligato in solido, tramite la lettura dei documenti di guida e circolazione o di eventuali documenti sostitutivi;
5) redigere il verbale di contestazione seguendo le indicazioni di cui nel prosieguo;
6) adottare le sanzioni accessorie previste e porre in essere le misure cautelari, interdittive o precautelari previste dal caso concreto.

Ove invece il fatto commesso sia punito con sanzioni penali deve essere seguita la traccia descritta dal codice di procedura penale, sinteticamente riprodotta e richiamata nel capo II del Titolo VI del codice della strada, che assume una valenza del tutto indipendente e diversa rispetto alla procedura prevista per l'accertamento delle sanzioni amministrative.

In termini operativi la differenza sostanziale consiste nel fatto che in queste ipotesi **non deve essere effettuata alcuna contestazione dell'illecito, né deve essere redatto uno specifico verbale di contestazione. Né, quindi, deve essere effettuata alcuna notificazione al trasgressore o all'obbligato in solido di atti di contestazione o di accertamento.**

Peraltro nella prassi comune si è soliti redigere anche in questi casi un verbale di contestazione per l'immediata rappresentazione della violazione, poi utilizzato come atto di accertamento da trasmettere alla autorità giudiziaria, ma, soprattutto, per soddisfare le indicazioni del codice della strada nella parte in cui richiede l'indicazione delle sanzioni accessorie, del ritiro dei documenti e della decurtazione dei punti nel verbale di contestazione.

In queste ipotesi, ferma rimanendo l'adozione degli atti di polizia giudiziaria richiesti dal caso e l'immediata esecuzione di sanzioni accessorie collegate a ipotesi di reato o altri provvedimenti precautelari, interdittivi relativi al veicolo o ai documenti di circolazione e guida, l'agente verbalizzante segue la procedura descritta nell'articolo 220 del codice della strada che rinvia integralmente all'articolo 347 c.p.p. provvedendo a redigere la **comunicazione di notizia di reato**, da trasmettere al pubblico ministero senza ritardo.

Nella immediatezza l'operatore di polizia stradale che accerta un illecito previsto dal codice della strada punito con sanzioni penali deve, quindi, redigere:

- verbale di identificazione dell'indagato con contestuale elezione di domicilio per le notificazioni ed eventuale nomina di avvocato difensore ai sensi dell'articolo 349 c.p.p. (atto obbligato);
- verbale di ricezione di dichiarazioni spontanee nell'ipotesi che l'indagato voglia rilasciare dichiarazioni in relazione al fatto ai sensi dell'articolo 350 c.p.p. (atto eventuale);
- verbale di assunzione di sommarie informazioni assunte da persone in grado di riferire circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti ai sensi dell'articolo 351 c.p.p. (atto eventuale);
- verbale di accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone ai sensi dell'articolo 354 c.p.p. ove si tratti, per esempio, di rappresentare un accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro ovvero descrivere le operazioni eseguite per la rilevazione di un incidente stradale che abbia provocato lesioni a persone (atto obbligato);
- annotazione di attività di polizia giudiziaria, ove si debbano documentare attività non diversamente descrivibili con specifica verbalizzazione. In genere si tratta della relazione di servizio descrittiva del complesso delle operazioni svolte (atto obbligato);
- verbale di sequestro di cose, atti o documenti, ovvero di veicoli ai sensi dell'articolo 354, comma 2 c.p.p. o, in casi particolari, dell'articolo 321 c.p.p. – sequestro preventivo – (atti eventuali);
- infine, adottare di tutti gli atti conseguenti alla applicazione delle sanzioni accessorie collegate ad ipotesi di reato di cui agli articoli 224 e 224-*ter* del codice della strada.

Dopo la redazione degli atti sopra indicati l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale procedente provvede alla redazione della comunicazione di notizia di reato, atto riassuntivo delle operazioni eseguite recante la rappresentazione dei fatti e delle norme ritenute violate e la trasmette unitamente agli altri atti di polizia giudiziaria predisposti nell'immediatezza al pubblico ministero competente per territorio senza ritardo.
Si tenga presente che nel codice della strada non sono più presenti reati affidati alla competenza del giudice di pace. Per questi motivi gli atti devono essere trasmessi senza ritardo (ovvero entro 48 ore se si è proceduto con sequestro probatorio o preventivo, ovvero atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) con comunicazione di notizia di reato.

2.1. Reati previsti dal codice della strada

Attualmente i reati contenuti nel codice della strada sono i seguenti:

1. **Art. 7, comma 15-*bis*:** impiego di minori nell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo ovvero ripetizione della medesima violazione da parte dello stesso soggetto (introdotto dall'art. 21-*sexies* del d.l. 113/2018 convertito in l. 132/2018);
2. **Art. 9-*bis*, comma 1:** organizzazione e partecipazione di competizioni sportive con veicoli a motore in velocità senza autorizzazione;
3. **Art. 9-*bis*, comma 4:** scommesse clandestine su competizioni con veicoli a motore in velocità non autorizzate
4. **Art. 9-*ter*, comma 3:** gareggiare in velocità con veicoli a motore;
5. **Art. 100, comma 14:** falsificazione, alterazione od uso di targhe;
6. **Art. 116, comma 15:** guida di ciclomotori, autoveicoli e motoveicoli senza patente ed ipotesi equiparate (*);
7. **Art. 124, comma 4:** guida di macchine agricole e macchine operatrici senza patente (*);
8. **Art. 135, comma 7:** guida di veicolo da parte di conducente non UE attinto da provvedimento di inibizione alla guida emesso in luogo della revoca della patente (*);
9. **Art. 135, comma 11:** guida di veicolo da parte di conducente non SEE o UE con patente scaduta e residenza anagrafica da oltre un anno in Italia (*);
10. **Art. 136-*ter*, comma 3:** guida di veicolo da parte di conducente UE attinto da provvedimento di inibizione alla guida emesso in luogo della revoca della patente (*);
11. **Art. 186, comma 2, lettera b):** guida in stato di ebbrezza media (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l);
12. **Art. 186, comma 2, lettera c):** guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l);
13. **Art. 186, comma 7:** rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza;
14. **Art. 187, comma 1:** guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

(*) Ipotesi di reato depenalizzata dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67". In caso di recidiva (reiterazione) nel biennio le fattispecie mantengono rilevanza penale e sono punite con le sanzioni previste nell'articolo 116, commi 15, secondo periodo e 17 codice della strada.

15. **Art. 187, comma 8:** rifiuto dell'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti;
16. **Art. 189, comma 6:** fuga in caso di incidente con lesioni personali;
17. **Art. 189, comma 7:** omessa assistenza alle persone in caso di incidente con lesioni personali;
18. **Art. 212, comma 4:** inosservanza dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

3. I principi generali: rapporti tra codice della strada e legge 24 novembre 1981, n. 689

Tra le disposizioni ed i principi contenuti nella legge n. 689/1981, sicuramente applicabili all'illecito stradale si ricordano:

- **principio di legalità** (articolo 1), secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, ricordandosi, a tal proposito, che, per giurisprudenza assolutamente prevalente, nel campo dell'illecito amministrativo non si può fare applicazione retroattiva della legge più favorevole al trasgressore, tant'è che il secondo comma della norma in rubrica espressamente dispone che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;
- **capacità di intendere e di volere** (articolo 2), secondo cui, anche per le violazioni contenute nel codice della strada, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se al momento del fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri del codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato e che, ad eccezione della situazione di incapacità voluta, della violazione risponde chi era, per legge, tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. In tema di violazioni stradali ciò comporta principalmente la impossibilità di contestare al minore trasgressore la violazione con consegna del relativo verbale, dovendo l'intera procedura essere attivata nei confronti del soggetto maggiorenne tenuto alla sorveglianza (nell'ipotesi del minore, il genitore). La questione dell'assoggettabilità del minore a trattamenti sanzionatori invero oggetto in passato di mai definite dispute dottrinali è stata ripresa, per la verità in modo non convincente, dal legislatore del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante la riforma del sistema patenti, che ha provveduto a riscrivere l'articolo 219-*bis* del codice della strada, cui dedicheremo spazio specifico nel prosieguo;
- **elemento soggettivo** (articolo 3), secondo cui nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nell'applicazione delle sanzioni stradali, come del resto per le contravvenzioni nel diritto penale, non si fa distinzione tra colpa e dolo, essendo solamente necessario il possesso di una volontà cosciente e volontaria. È cioè sufficiente la mera colpa, ossia un atteggiamento negligente o imprudente;
- **cause di esclusione della responsabilità** (articolo 4), con cui si elenca una serie di situazioni in presenza delle quali un fatto che altrimenti integrerebbe perfettamente l'ipote-

si sanzionatoria prevista astrattamente dalla norma non è punibile per una particolare condizione soggettiva del suo autore;

- **il concorso di persone, la solidarietà, il cumulo di sanzioni, la reiterazione delle violazioni, il principio di specialità, la intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione e la prescrizione**, con le variazioni presenti nelle speculari disposizioni contenute nel Titolo VI.

  Altri principi sono contenuti nella prima parte del Titolo VI con disciplina derogatoria rispetto a quella contenuta nella legge n. 689/1981 di depenalizzazione.

  Negli articoli 195-199, solo parzialmente interessanti aspetti di natura procedurale ed applicativa, il legislatore disciplina:

  - ✓ ***i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie*** ed il sistema di aggiornamento biennale delle sanzioni (articolo 195);
  - ✓ ***il delicato rapporto tra responsabilità solidale e responsabilità a titolo di concorso negli illeciti amministrativi*** (articoli 196 e 197 codice della strada, articoli 5 e 6 legge 689/1981). Gli articoli 196 del codice della strada e 6 della legge 689/1981 disciplinano il vincolo di solidarietà nell'adempimento di una obbligazione, rendendo di fatto più agevole, con la moltiplicazione dei debitori, la soddisfazione del credito. In tal modo il creditore può rivolgersi, a sua discrezione, al debitore solidale che preferisce per esigere la soddisfazione dell'intera prestazione, senza che quest'ultimo possa proporre l'esistenza di fatti che, tra i condebitori solidali, ripartiscano tra costoro l'obbligazione in modo diverso. In questi casi la sanzione amministrativa può essere coattivamente riscossa agendo sul patrimonio di uno qualunque dei soggetti obbligati anche diverso dalla persona che ha commesso materialmente la trasgressione. I contenuti dei due articoli si offrono in modo quasi speculare e si completano a vicenda, atteso che l'articolo 6 della legge 689/1981, riferendosi essenzialmente al proprietario (usufruttuario ecc.) di "cose", soccorre la previsione dell'articolo 196 codice della strada, destinato a disciplinare violazioni che presuppongono l'utilizzo di un veicolo.

Nel testo dei due articoli compaiono con **elencazione tassativa** le categorie di soggetti che potranno assumere la qualificazione di obbligati in solido. Accanto alle tradizionali figure del proprietario e dell'usufruttuario (o del titolare di un diritto personale di godimento) figurano quelle dell'acquirente con patto di riservato dominio (colui che acquista un bene a rate), dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (la figura del c.d. leasing), dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotore (figura ormai superata, con decorrenza finale dal 14 febbraio 2014, dalla definitiva attuazione del d.P.R. 6 marzo 2006, n. 253), e del proprietario del rimorchio, nel caso di complessi di veicoli. L'elenco dei soggetti obbligati in solido è stato integrato dall'art. 29 del d.l. 113/2018, convertito in l. 132/2018, con l'aggiunta, nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 4-*bis*, dell'intestatario temporaneo del veicolo e, nei casi indicati dagli articoli 93, commi 1-*bis* e 1-*ter* e 132, della persona residente in Italia che abbia, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. L'elencazione dei soggetti obbligati in solido è tassativa e non si presta ad

essere estesa a piacimento dell'agente accertatore operante che di conseguenza non è autorizzato a individuare figure aggiuntive di soggetti obbligati in solido. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 – locazione senza conducente – in un recente passato la giurisprudenza della Corte di Cassazione si era consolidata nel ritenere anche le società di noleggio obbligate in solido insieme al locatario, realizzandosi, di fatto, una sorta di doppia figura di obbligato in solido, società locatrice e locatario e potendo, in questo modo, l'ente creditore rivolgersi in fase esecutiva ad entrambi i soggetti o, più correttamente, a quello che avesse ritenuto più solvibile.

Superando l'interpretazione fornita dalla Cassazione, l'articolo 1 del d.l. 10 settembre 2021, n. 121 convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156 ha stabilito che dal 10 novembre 2021 è obbligato in solido il solo locatario, con esclusione della società di noleggio.

In presenza di obbligato in solido la sanzione è unica e si registra solamente una moltiplicazione dei soggetti tenuti al pagamento. Laddove invece il soggetto autore della violazione non compaia nell'elenco di cui si discute ed abbia con il suo comportamento integrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, si applica l'articolo 197 secondo cui "*quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria,* ***ciascuno*** *soggiace alla sanzione per la violazione prevista".* In tal caso si procede ancora alla redazione di tanti verbali quanti sono gli obbligati, ma ciascuno deve corrispondere in proprio, autonomamente e per intero, la sanzione indicata.

In altre parole, mentre nel caso dell'obbligazione solidale ci sono più soggetti tenuti al pagamento di una sola sanzione, nel concorso di persone ci sono tante sanzioni quanti sono i soggetti che concorrono nella violazione. È ovvio che anche in capo ai vari soggetti concorrenti nella violazione, deve essere possibile ricostruire tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che integrano la violazione, svolgendo l'art. 197 del codice della strada e l'articolo 5 della legge 689/1981 la sola funzione di tipizzare – così come fa l'art. 110 nel codice penale – la fattispecie astratta di concorso nelle violazioni amministrative che però necessita, per ogni singola violazione, della integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che la compongono;

- ✓ ***il concorso formale omogeneo ed eterogeneo di illeciti amministrativi*** (articolo 198 codice della strada e articolo 8 legge 689/1981). Le norme dispongono che se più sono le violazioni commesse con una sola azione ed omissione, la sanzione da irrogare è quella più grave aumentata fino al triplo. La regola non si applica nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove vige l'opposto principio del cumulo materiale e le singole infrazioni commesse rimangono punite con singole sanzioni, sommate aritmeticamente. Si noti come la norma, nell'adeguarsi testualmente ai contenuti dell'art. 8 della legge 689/1981, analogamente dimentichi il cosiddetto cumulo materiale che sussiste quando la pluralità di violazioni sia conseguente ad una pluralità di azioni (che poi resta l'ipotesi di maggiore verificabilità pratica). In altri termini laddove siano commesse più violazioni con più azioni od omissioni, ancorché in tempi ravvicinati o addirittura contestualmente, la regola contenuta nell'articolo in osservazione non può

essere utilizzata giacché per la sua attivazione è necessaria la commissione di più infrazioni come conseguenza di una sola azione od omissione. La norma non si dirige agli agenti verbalizzanti, bensì al prefetto o al giudice di pace, chiamati ad irrogare la sanzione con proprio provvedimento. Gli agenti operanti hanno l'unico compito in questi casi di contestare tutte le violazioni accertate senza tenere in alcun conto i contenuti dell'articolo 198 in commento;

- ✓ ***la continuazione nell'illecito amministrativo stradale (articolo 198-bis).*** L'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108 ha introdotto nel codice della strada l'articolo 198-*bis*.

  L'obiettivo era quello di inserire nel procedimento sanzionatorio del codice della strada la procedura di applicazione del concorso materiale (più azioni od omissioni) omogeneo (violazione della medesima disposizione) ed eterogeneo (violazione di plurime disposizioni) di violazioni amministrative, non presente nel titolo VI del codice della strada, ove al contrario figura, nell'articolo 198, la sola regolamentazione del contiguo istituto del concorso formale (una sola azione od omissione). Si è tentato, cioè, di inserire nel meccanismo applicativo delle sanzioni stradali la regolamentazione del c.d. illecito amministrativo stradale continuato. Ne è venuta fuori, però una disciplina parziale, limitata cioè solo ad alcune tipologie di violazioni e soggetto a regole procedurali affatto semplici da comprendere ed ancor meno da applicare.

  La modifica è stata illustrata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione con circolare prot. n. 300/strad/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022, ai cui contenuti esplicativi ci adeguiamo.

  È previsto che la violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo **non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge** è considerata come un'unica infrazione.

  Il primo e più delicato aspetto attiene proprio alla individuazione delle violazioni riconducibili alla espressione *non avente i requisiti tecnici ed amministrativi richiesti dalla legge*.

  In armonia con l'orientamento ministeriale per **requisiti tecnici** si intendono tutte quelle violazioni relative a disposizioni contenute nel Titolo III, con riferimento particolare agli articoli 71, 72, 74, 78, 79 e 80, mentre sono ricomprese nell'espressione **requisiti amministrativi** le disposizioni che riguardano i presupposti giuridici per l'idoneità alla circolazione su tutte le strade quali, a titolo esemplificativo, l'omologazione (articoli 74 e 75), l'immatricolazione ed il possesso di carta di circolazione (articoli 97 e 100) ovvero le violazioni di cui agli articoli 94-*bis* e 96 nelle ipotesi di circolazione di veicoli radiati, ma ancora muniti delle targhe, quelle sull'assicurazione obbligatoria (articolo 193), nonché tutte le altre disposizioni contenenti limitazioni alla possibilità di circolazione per la pregressa applicazione di sanzioni accessorie (articoli 213, 215, 216 e 217).

  Altre ipotesi di irregolarità amministrativa possono riguardare l'aggiornamento del documento di circolazione, ai sensi dell'articolo 94 del codice della strada,

dove è possibile che si accerti indirettamente l'omessa annotazione del trasferimento di proprietà, ovvero di sede o della variazione dell'intestazione, ovvero, con maggiori difficoltà, della disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni in capo a soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione.
Va precisato che il processo di unificazione degli illeciti potrà trovare concreta applicazione, per ovvie motivazioni oggettive, solo in presenza di violazioni accertate tramite strumenti di rilevazione automatica, debitamente omologati per quelle specifiche violazioni, quali quella relativa alla mancata copertura assicurativa o all'omessa revisione del veicolo o alla circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per cui è sempre possibile l'accertamento (strumentale) senza contestazione immediata, mentre al momento non sembra ipotizzabile l'attivazione dell'istituto in commento in mancanza di contestazione immediata.
La circolare ministeriale del 7 settembre 2022 pone al di fuori dell'ambito di operatività dell'istituto le violazioni degli articoli 6 e 7 riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione all'interno di aree pedonali, zone a traffico limitato o altre aree di rilevanza urbanistica. Ritiene il Ministero che l'istituto non possa applicarsi a quelle violazioni che attengono, non tanto al rispetto di oggettivi requisiti tecnici od amministrativi, ma quanto al comportamento del conducente che acceda a determinati tratti di strada senza averne legittimo diritto. La conclusione non convince granché, ma, ad essa ci adeguiamo.

In termini procedurali, in ipotesi di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati. In caso invece di contestazione immediata della violazione l'illecito amministrativo assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate.
Le violazioni devono riguardare la medesima violazione, ma, nel rispetto dei termini e delle condizioni di legge possono essere commesse in tempi e luoghi diversi.
Ricorrendo tutte queste condizioni il trasgressore può avanzare istanza di archiviazione all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha accertato ciascuna violazione assorbita, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata.
L'istanza deve essere corredata da copia dell'attestazione del pagamento pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole rispetto alla sommatoria delle somme inerenti ad ogni singola violazione, da effettuarsi entro 100 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata.
Il richiamo operato all'articolo 202 codice della strada consente di applicare all'istituto le regole per il pagamento scontato nei cinque giorni, cosicché alla somma così determinata, se il pagamento avviene nei cinque giorni dalla notificazione o contestazione del-

la violazione, si potrà applicare la riduzione del 30%. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, delle violazioni assorbite.

Una volta ricevuta l'istanza corredata di copia dei pagamenti previsti (sanzione edittale rideterminata come sopra e pagamento delle spese di notificazione ed accertamento relative ad ogni singola violazione assorbita) il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente accertatore dispone l'archiviazione, ovvero il rigetto della domanda;

- ✓ ***la non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative*** (articoli 199 codice della strada e 7 legge 689/1981). L'**articolo 199**, secondo cui *l'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi,* ripete, con qualche aggiustamento terminologico, i contenuti dell'articolo 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In evidente analogia con la personalità della responsabilità penale, anche nel campo dell'illecito amministrativo si afferma che l'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi. In linea generale deve ritenersi che la morte dell'autore della violazione comporti l'estinzione dell'obbligazione a suo carico, dal momento che l'obbligazione, pur avente contenuto patrimoniale, è legata inscindibilmente alla persona del debitore. L'effetto estintivo non si estende ad altri coautori del fatto ma, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (*Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501, Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064*), si estende ai responsabili solidali e determina l'impossibilità di agire esecutivamente nei confronti degli eredi dell'autore della trasgressione. Lo stesso effetto estintivo si verifica allorché destinatario del verbale di contestazione e della obbligazione di pagamento non sia il diretto trasgressore della violazione, bensì il solo obbligato in solido ed anche in questi casi la sua morte non produce effetti nei confronti di altri eventuali obbligati in solido. Proceduralmente la morte dell'autore della violazione determina l'archiviazione degli atti, sia se verificatasi nella fase amministrativa di accertamento e determinazione della violazione, sia se si realizza nella fase dell'eventuale giudizio di opposizione o di verifica amministrativa davanti al prefetto, sia infine nella successiva fase di esecuzione della sanzione. In questo ultimo caso la morte dell'obbligato determina, incontrovertibilmente, un caso di estinzione del procedimento non satisfattorio che il responsabile del procedimento deve senza indugio trasformare in atto di autotutela dell'intera procedura. Collegata al principio d'intrasmis-

sibilità dell'obbligazione agli eredi si pone, per le sanzioni accessorie, la disposizione contenuta nell'articolo 210, comma 4, secondo cui dall'intrasmissibilità dell'obbligazione pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria irrogata. Alla morte dell'obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

4. La fase dinamica del procedimento sanzionatorio

Con l'articolo 200 del codice della strada si apre la sezione del procedimento sanzionatorio destinata all'applicazione ed esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta di una fase "dinamica", destinata all'illustrazione degli adempimenti procedurali, che può essere ulteriormente suddivisa in due distinte fasi. Nella prima, definita di applicazione della sanzione, si procede all'accertamento della violazione, alla contestazione e/o notificazione del relativo verbale, con possibilità di estinzione anticipata del procedimento con pagamento in misura scontata o ridotta e alla definizione dei rimedi difensivi. Il procedimento applicativo si chiude o con l'anticipata estinzione del procedimento per "cause naturali e fisiologiche" (per intendersi: pagamento in misura ridotta, anche a rate, o morte del trasgressore) o "patologiche" (dichiarazione di illegittimità del verbale da parte del prefetto o del giudice di pace, intervenuta prescrizione o decadenza, autonoma decisione di autoannullamento dello stesso organo procedente in casi tassativi previsti in formali provvedimenti di disciplina di tale potere), ovvero, in mancanza, si chiude con l'ottenimento di un titolo esecutivo (verbale di contestazione, ordinanza-ingiunzione prefettizia o sentenza del giudice di pace), con cui si potrà attivare la seconda fase del procedimento sanzionatorio, ossia quella più propriamente esecutiva, finalizzata all'aggressione del patrimonio del debitore sino alla materiale liquidazione dei suoi beni.

4.1. La contestazione della violazione

Occorre preliminarmente comprendere cosa sia in concreto la contestazione di una violazione e con quali modalità operative essa si realizzi, sottolineando le diversità tra legge 689/1981 e codice della strada.

In generale essa consiste nella oggettiva integrazione del contraddittorio dialettico tra verbalizzante e trasgressore all'esito del quale il primo mette a conoscenza il secondo del tenore della violazione commessa, delle norme violate e delle conseguenze sanzionatorie previste.

In termini più tecnici l'articolo 200 del codice della strada contiene l'articolazione dell'iter di realizzazione della contestazione del verbale di violazione, rimasto ancorato a quattro diversi momenti cronologicamente ed idealmente distinti.

La norma prevede:

1) la contestazione della violazione (comma 1);
2) la redazione del verbale recante, fra le altre cose, la precisazione dell'avvenuta contestazione (comma 2);
3) la consegna di copia del verbale (comma 3);
4) il deposito dell'originale del verbale di contestazione presso l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale procedente (comma 4).

La contestazione si perfeziona con l'enunciazione orale dell'addebito al trasgressore, il quale è posto in grado di apprezzare la violazione che gli è stata attribuita e di far valere le proprie ragioni, partecipando al procedimento, mentre la verbalizzazione della contestazione è un procedimento materiale successivo, la cui omissione non determina un vizio insanabile, se corretto con la successiva notificazione del verbale nei termini previsti.
Tale orientamento è stato confermato da Cassazione 26 novembre 2009, n. 24944 e, più recentemente, da Cassazione 15 marzo 2018, n. 22500.

4.2. Obbligo e facoltatività della contestazione della violazione

Gli articoli in osservazione impongono l'obbligo della contestazione personale della violazione tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido, ma con diverse conseguenze.
L'articolo 14 della legge 689/1981, che rappresenta la norma speculare all'articolo 200, valevole per violazioni non stradali, si limita a ribadire la mera opportunità della contestazione, ma non ricollega ad essa, in caso di omissione, alcuna conseguenza sanzionatoria. La sanzione della decadenza consegue solo alla mancata notifica del verbale nel termine di novanta giorni dall'accertamento e non anche alla mancata contestazione della violazione, quand'anche essa fosse risultata possibile. L'articolo 200 del codice della strada, invece, pone in termini di maggiore rigore l'obbligo della contestazione, prevedendo la sanzione della annullabilità dell'accertamento e del relativo verbale laddove la contestazione, non diversamente indicata come non necessaria o oggettivamente impossibile, non sia avvenuta.
Occorre però chiarire. Il primo comma della norma in esame dispone che *fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis,* la violazione, *quando è possibile,* deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto alla persona obbligata in solido. La norma individua, dunque, due deroghe: una legislativa contenuta nell'articolo 201, comma 1-*bis*, che, vedremo, contiene casi tassativi di facoltatività della contestazione, ed un'altra oggettiva legata alla concreta impossibilità di addivenire alla contestazione della violazione.
Al di fuori di tali ipotesi, che per la verità rappresentano la quasi totalità degli accadimenti sanzionatori, la contestazione è obbligatoria e la sua mancanza determina vizio di annullabilità censurabile innanzi al giudice ordinario o con ricorso amministrativo al prefetto.
Provando a sintetizzare e schematizzare una materia che invero si presta ben poco a riduzioni, può dirsi che tutto il rapporto tra contestazione e notificazione dei verbali di contestazione nel codice della strada può essere riassunto in questi pochi principi:
a) la contestazione immediata delle violazioni è *obbligatoria;*
b) la contestazione immediata delle violazioni non è obbligatoria:

- *se vi sono oggettive impossibilità da indicare precisamente nel verbale di contestazione e possibile futuro oggetto di sindacato da parte del giudice;*
- *nei casi indicati nell'articolo 201, comma 1-bis, in presenza dei quali la contestazione diventa facoltativa*. In questi casi non vi è obbligo di indicare nel verbale il motivo della mancata contestazione, attesa la sua previsione legislativa, né è possibile da parte del giudice un sindacato di merito, potendo questi, al massimo, verificare se la fat-

tispecie concreta portata alla sua attenzione combacia perfettamente con una di quelle astrattamente contenute nell'articolo 201, comma 1-*bis*.

A livello operativo, laddove ci si trovi in presenza di uno di quei casi tassativi indicati nell'articolo 201, comma 1-*bis* ove la contestazione non è necessaria, pur non essendo affatto richiesto indicare il motivo della mancata contestazione, si consiglia di inserire nel verbale di contestazione la seguente dicitura: *contestazione immediata non effettuata perché non necessaria ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis n. ... (con l'indicazione del caso che ricorre).*

L'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g), è stato recentemente modificato dal d.lgs. 50/2017 con l'aggiunta, dopo le parole "alle aree pedonali," delle seguenti: "*alle piazzole di carico e scarico di merci*,".

Per effetto di tale modifica il rilevamento delle infrazioni per sosta irregolare sulle piazzole riservate al carico e allo scarico delle merci può essere ora rilevato anche da remoto attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127; tale condizione consente quindi di derogare la regola generale dell'obbligo di contestazione immediata. La modifica, coordinandosi con quella dell'articolo 158, comma 2, lettera o-*bis*), consente il rilevamento in automatico da remoto delle violazioni all'utilizzo di piazzole di sosta da parte di veicoli non classificati N.

5. Gli atti di accertamento

Soffermiamoci adesso sui poteri e sugli strumenti utilizzabili dagli organi di vigilanza per accertare una violazione. Il codice della strada, al di là di alcune imperfezioni terminologiche, quando parla di verbale si riferisce sempre e soltanto al verbale di contestazione, unico atto previsto dal legislatore per dar conto ad un dato soggetto trasgressore della commessa violazione. Il termine "verbale di accertamento" in realtà non esiste, ma di fatto è destinato a riassumere il complesso di strumenti operativi che l'agente verbalizzante può utilizzare per accertare la violazione e di essi – ma sotto il più adeguato termine di "atti di accertamento" – l'articolo 13 della legge n. 689/1981 offre una elencazione sufficientemente esauriente, cui devono aggiungersi altri strumenti operativi ed accertativi sparsi qua e là nel codice della strada stesso.

È, pertanto, da escludersi che l'unico modo per accertare una violazione sia quello di assistere al suo prodursi. Questo sarà probabilmente il metodo statisticamente più ricorrente, ma non l'unico.

Tra gli altri atti di accertamento richiamati dall'articolo 13 della legge n. 689/1981 a titolo esemplificativo si ricorda: *assumere informazioni; procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora; procedere a sequestro e, in determinate condizioni, anche a perquisizione; procedere a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.*

Nel codice della strada si rinvengono poi gli strumenti per l'accertamento della velocità (cronotachigrafo, riscontri dei pedaggi autostradali e misuratori di velocità), etilometro, bascule pesa veicoli, strumenti per accertamenti qualitativi, ecc.

Tanto sommariamente precisato, torniamo al verbale di contestazione precisandone l'efficacia giuridica, la valenza probatoria e i contenuti essenziali ed offrendo all'operatore alcune utili indicazioni per la sua redazione.

6. Il verbale di contestazione

Con il verbale di contestazione si avvia il procedimento sanzionatorio consentendo l'esplicazione di tutte le procedure

con esso connesse. La verbalizzazione rappresenta il punto di partenza dell'intero procedimento senza il quale alcun meccanismo applicativo di sanzione amministrativa può essere neanche pensato. Il mancato pagamento nei termini di legge determina la sua formale trasformazione in titolo esecutivo, consentendo la successiva attivazione della fase esecutiva sino alla vendita coattiva dei beni del trasgressore.

6.1. Struttura e tecnica di redazione

Sul piano della configurazione grafica e di contenuto l'art. 383 del Regolamento di esecuzione contiene un'elencazione assolutamente indicativa degli elementi che il verbale deve contenere.

Riteniamo opportuno sintetizzare in pochi passaggi alcuni consigli per la redazione materiale del verbale di contestazione, soprattutto perché in tanti anni di servizio è emersa chiarissima la difficoltà che gli operatori incontrano; difficoltà che spesso rende il verbale poco chiaro, difficilmente comprensibile, spesso privo di elementi oggettivi e facilmente aggredibile in sede giudiziale.

Non è nostro obiettivo quello di insegnare a redigere quello che, in buona sostanza, dovrebbe rappresentare l'atto principe della nostra professione, ma tanti anni di lavoro concreto ed effettivo su strada, nonché altrettanti in ruoli di coordinamento e insegnamento, ci consentono di proporvi i consigli che seguono.

1) *Le indicazioni di tempo e luogo.* Sembrerebbe ovvio, ma ancora oggi molte contestazioni ruotano intorno ad una errata o non perfetta indicazione dei riferimenti temporali e/o spaziali. L'importante, come sempre, è scrivere ciò che accade nel momento e nel luogo in cui accade. Se la verbalizzazione è effettuata in tempo successivo, è sufficiente dare atto che oggi si redige un verbale per una violazione commessa in epoca precedente coincidente con l'accertamento del fatto concreto, relativo alla violazione. Quanto al luogo, è importante essere estremamente precisi indicando il nome della via e il civico (o la chilometrica) ovvero, in caso di mancanza, un riferimento oggettivo certo, ancorando la misurazione ad un caposaldo (un negozio, un semaforo, un'insegna ecc.). Luogo di accertamento e luogo del fatto, così come la data del fatto e la data dell'accertamento, possono, quindi, non coincidere.
2) *Le indicazioni sull'organo procedente.* Il verbalizzante deve essere indicato in modo certo e, soprattutto, leggibile. Altrettanto chiara deve essere la riconducibilità a un organo di polizia stradale (o ad altra struttura individuata per legge) legittimato all'accertamento di violazioni stradali. Se si è autorizzati a indicare il solo numero di matricola, esso deve comparire in modo chiaro, tale cioè da consentire al trasgressore l'identificabilità del verbalizzante.
3) *L'indicazione della norma violata.* Per quanto riguarda la rappresentazione oggettiva della violazione commessa, è assolutamente indispensabile che il verbalizzante, facendo uso del prontuario in dotazione, indichi con chiarezza gli estremi della norma violata, precisando legge, articolo, comma e, eventualmente, numero. Tutto ciò per esigenze di chiarezza e per consentire al trasgressore la più agevole individuazione e comprensione dell'addebito mosso e della norma violata, al fine di consentirgli il necessario esercizio dei diritti di difesa.
4) *La descrizione del fatto.* Particolare attenzione deve essere prestata alla descrizione della fattispecie concreta che, fin dalla prima lettura del verbale di conte-

stazione, deve consentire l'immediata sovrapponibilità con quella astratta descritta nella norma incriminatrice e nel contempo rappresentare il fatto concreto. Sul punto è commendevole ritenere che, come si dice, *meno si scrive, meglio è.* È vero esattamente il contrario. A parte la necessaria chiarezza, che già di per sé imporrebbe l'inserimento nel verbale del massimo livello di riferimenti oggettivi, vale la considerazione che, come vedremo nel prosieguo, tutto ciò che è inserito nel verbale come rilevazione oggettiva degli elementi di fatto della violazione è coperto da fede privilegiata e può essere aggredito giudizialmente solo con specifica querela di falso.
Sul punto gli Autori, come ampiamente osservabile dalla lettura dei vari CASI di ogni violazione, hanno ritenuto che il modo più semplice, chiaro e strategicamente corretto di redigere un verbale sia quello di indicare per prima cosa il comportamento commissivo o omissivo posto in essere dal trasgressore, il più possibile ripetitivo della norma che descrive l'illecito e poi, preceduto da un "*Si dà atto che...*", indicare, quasi ad elenco, tutti gli elementi oggettivi rilevati che rappresentano la sostanza oggettiva della violazione, spesso suggeriti a titolo di esempio, a fianco della descrizione, ovvero in nota, o nelle apposite Note introduttive.

5) *Indicazione della sanzione pecuniaria.* Sul punto sarà sufficiente seguire pedissequamente le indicazioni riportate nel prontuario per individuare e riportare sul verbale la somma per cui è ammesso pagamento del minimo edittale ridotto del 30%, quella per cui è consentito il pagamento in misura ridotta ordinario, e quella che si determina oltre il 60° giorno, ovvero per indicare se, per determinate violazioni, il pagamento in misura ridotta non è affatto consentito. Ovviamente, se la sanzione pecuniaria ha natura penale, questa è riportata per completezza, ma non deve essere assolutamente indicata nell'eventuale verbale che si va a compilare.
6) *Indicazione delle sanzioni accessorie*. Nel prontuario sono riportate in modo analitico quali e quante sanzioni accessorie conseguono alla violazione commessa. Per ogni sanzione accessoria, come annotazione sul verbale, ovvero in nota o nelle Note introduttive (ove presenti) sono riprodotte le espressioni da indicare nel verbale per rappresentare, nella immediatezza, l'applicazione delle misure cautelari o delle sanzioni. Si ricordi che il principale adempimento, ai fini di una corretta redazione del verbale di contestazione, è di farne menzione nell'apposita voce del verbale, cui, ovviamente, seguiranno gli altri adempimenti esecutivi previsti per ogni singola sanzione accessoria e che sono riprodotti in sintesi nelle note e per schemi nella sezione "Sanzioni accessorie".
7) *Indicazione delle modalità di esercizio dei diritti di difesa.* Gli articoli 2 della legge 241/1990 e 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione richiedono che il verbale contenga l'indicazione delle autorità e dei termini per proporre azione difensiva.
8) *Altre indicazioni.* Nel verbale è opportuno che siano riportate altre avvertenze sulle conseguenze derivanti da un mancato pagamento e sull'ulteriore corso del procedimento.
9) *La motivazione della mancata contestazione.* Abbiamo visto a commento dell'articolo 200 del codice della strada

che il verbale, nei casi in cui sia oggettivamente possibile e laddove non si tratti di violazioni per cui la contestazione non è necessaria, deve essere immediatamente contestato al trasgressore. Quando ciò non avvenga occorre indicare la motivazione nel corpo del verbale stesso.

10) *Punti decurtati.* Nel prontuario sono indicati per ogni violazione i punti di decurtazione che conseguono ad ogni violazione. Per le indicazioni da inserire nel verbale di contestazione e per quant'altro si veda lo specifico paragrafo.

11) *La copia conforme all'originale.* Atteso che la quasi totalità dei comandi di polizia provvede a stampare i verbali di contestazione utilizzando strumenti informatici, al di fuori di ipotesi di contestazione immediata della violazione con consegna diretta del verbale al trasgressore, gli atti prodotti dal sistema informativo devono recare l'indicazione, prima della firma del responsabile, che essi costituiscono copia conforme all'originale presente in atti.

12) *La sottoscrizione dell'agente operante.* È necessario che il verbale rechi la firma autografa del pubblico ufficiale verbalizzante e del resto la mancanza di firma, salva l'ipotesi di produzione dell'atto da parte del sistema informativo, determina la nullità radicale dell'accertamento e del verbale stesso.

13) *Il responsabile del procedimento di immissione dei dati.* L'art. 3 della legge 39/1993 dispone che in caso di documento prodotto da un sistema informativo, "*ove per la sua validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso il documento fa fede fino a querela di falso*". L'indicazione a stampa del soggetto responsabile del procedimento di immissione dei dati garantisce la genuinità del documento, sostituisce la mancanza di firma autografa ed assolve la funzione di garantire al trasgressore l'esistenza di un originale provvisto di firma autografa del verbalizzante. Il responsabile risponde della piena legittimità delle operazioni di immissione dei dati del verbale nel sistema informativo che ha prodotto un documento informatico, copia conforme all'originale depositato presso il comando di appartenenza dell'agente accertatore.

14) *La firma e le dichiarazioni del trasgressore.* Nei verbali direttamente contestati la firma del trasgressore non assolve ad alcuna funzione specifica. Se un verbale è stato contestato o consegnato direttamente al trasgressore ciò che conta, e anzi fa fede fino a querela di falso, è unicamente la dichiarazione sottoscritta dall'agente verbalizzante, senza che l'assenza di firma del trasgressore possa influire minimamente sulla legittimità del verbale o senza, in direzione opposta, che una sottoscrizione del trasgressore valga come accettazione dell'addebito. L'unica residuale funzione che può assolvere è quella della sottoscrizione di dichiarazioni che il trasgressore o l'obbligato chiedono di inserire nel verbale, che devono essere brevi, concise ed attinenti al fatto e che comunque valgono anche senza la sottoscrizione, in quanto rese davanti al pubblico ufficiale che le documenta e ne attesta la provenienza e la corrispondenza a quanto dichiarato. Ovviamente, ma vale la pena ripeterlo, le dichiarazioni sono trascritte sul verbale dall'agente e non dal trasgressore o dall'obbligato. Altre dichiarazioni potranno essere rese fuori dal verbale in altri modi.

15) *Indicazione del responsabile del procedimento amministrativo e del responsabile del trattamento dei dati personali.* Dopo il responsabile del procedimento d'immissione dati deve essere inserita l'indicazione sia del responsabile del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 241/1990 – ossia di colui che fisicamente rappresenta la pubblica amministrazione in quel determinato procedimento e ne possiede tutti i poteri di gestione e cura – sia del responsabile del trattamento dei dati personali – incaricato, *ex* decreto legislativo 163/2003, di garantire che i dati personali in possesso dell'Amministrazione siano utilizzati esclusivamente per quel particolare procedimento sanzionatorio e nei ristretti limiti previsti dalla legge.
16) *Correzioni od abrasioni sul verbale.* Qualsiasi abrasione, correzione, alterazione sul contenuto del verbale, non riconducibile a meri errori materiali ben riconoscibili come tali, può esporre l'autore a gravissime conseguenze penali, amministrative, contabili e disciplinari. Pertanto, è buona regola procedere alla correzione formale di piccoli errori incasellando il dato errato in modo che resti leggibile e scrivendo accanto il dato corretto, validato dalla firma del pubblico ufficiale che ha provveduto alla correzione. Se l'errore è troppo esteso per consentire una correzione leggibile, si consiglia di barrare il verbale, scrivendo su di esso "*il presente verbale è annullato e sostituito dal verbale n. ...*" e sul verbale redatto in sostituzione, annotare "*il presente verbale annulla e sostituisce il verbale n. ...*". La correzione deve avvenire su tutte le copie con la stessa modalità. Se si tratta del c.d. preavviso lasciato sul veicolo, del quale non è più possibile correggere la copia lasciata sul veicolo, la correzione è comunque possibile, perché si tratta di atto endoprocedimentale, per cui si provvede alla correzione o integrazione formale, utilizzando uno stampato separato dal preavviso, nel quale si dà conto del motivo della correzione; lo stampato sarà conservato unitamente al preavviso e si provvederà in base a questi atti a inserire i dati corretti nel sistema informativo per la produzione del verbale da notificare, nella massima trasparenza del procedimento. Infine, se si tratta di verbale già notificato, ovvero contestato e non si ha la disponibilità di tutte le copie dei verbali, se non è ancora stato proposto ricorso, è possibile notificare o un'integrazione/correzione, ovvero un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente. Se è già stato proposto ricorso si potrà valutare la necessità, non sempre sussistente se l'errore è meramente materiale e non inficia il diritto di difesa, di annullare il verbale opposto e procedere alla notifica di un nuovo verbale, ove ciò sia possibile e opportuno, nel rispetto dei termini per la notificazione dei verbali.

6.2. L'efficacia probatoria

Da un punto di vista probatorio, dopo lunghe discussioni dottrinali e ondivaghi orientamenti giurisprudenziali, si è ormai concluso che il verbale di contestazione fa fede fino a querela di falso della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e di ciò che lo stesso pubblico ufficiale dichiara essere avvenuto in sua presenza e da questi direttamente controllato senza margini di discrezionalità o di dubbio. Il più moderno approdo della giurisprudenza di

legittimità spinge l'efficacia probatoria del verbale sino a comprendervi tutto ciò che attiene "al fatto" oggetto della violazione, ancorché percepito con margini di ragionevole e probabile incertezza. In questo senso la più recente giurisprudenza ha precisato che l'efficacia di fede privilegiata del verbale di contestazione si estende a tutte le circostanze di fatto, ancorché percepite dall'operatore con modalità dinamiche (utilizzo delle cinture, violazioni semaforiche, cellulare, ecc.). Il verbale non fa fede fino a querela di falso ovviamente di tutto ciò che il pubblico ufficiale non possa aver osservato direttamente o che rappresenta il frutto di un ragionamento logico-deduttivo. Affermare che in relazione a talune circostanze il verbale fa fede fino a querela di falso comporta l'impossibilità per il trasgressore di impugnare tali circostanze con formale ricorso, dovendo invece formalizzare una querela di falso con azione processuale davanti al Tribunale, proponendosi di dimostrare la falsità materiale od ideologica del documento, anche senza che queste abbiano necessariamente una rilevanza penale ove manchi il dolo, con tutto ciò che ne consegue.

6.3. I tagliandi-avviso

L'articolo 384 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada dispone che qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo (o, si ripete, quando sia espressamente non necessaria), l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione (ove necessaria) immediata e lo trasmette al comando da cui dipende. Questo verbale assume, nel gergo quotidiano degli organi di polizia stradale, la denominazione di tagliando-avviso, vero e proprio atto amministrativo propedeutico all'avvio del procedimento amministrativo; anzi, costituisce l'originale del verbale depositato al comando i cui dati, dopo l'abbinamento con quelli del proprietario del veicolo contravvenzionato, sono immessi nel sistema informativo. La copia, conforme all'originale, prodotta dal sistema è notificata al trasgressore ed agli atti rimane il verbale originario (ossia il così detto tagliando-avviso) che deve essere conservato per garantirne la conformità al verbale prodotto dal sistema automatizzato di gestione del procedimento sanzionatorio.

Pertanto, il tagliando-avviso altro non è che il vero e proprio originale del verbale di contestazione e l'affermazione, da più parti ancora sostenuta, che il tagliando-avviso costituisca atto interno della procedura privo di rilievo giuridico e di effetti pratici, è assolutamente errata e commendevole. Né ha significato continuare a distinguere tra verbale di accertamento e verbale di contestazione, atteso che il secondo rappresenta semplicemente una specializzazione del più ampio genere dei verbali di accertamento di cui costituisce applicazione specifica in ambito di violazioni del codice della strada. L'unica distinzione degna di nota a fini operativi dovrebbe essere posta, come visto, tra verbale di contestazione non ancora notificato (quello che è comunemente denominato tagliando-avviso) e verbale di contestazione notificato ai trasgressori e obbligati in solido, senza che al primo possa, in ogni caso, essere tolta valenza piena di originale dell'accertamento sanzionatorio. Semmai, come peraltro confermato dal Ministero dell'interno, il c.d. tagliando-avviso può essere oggetto di annullamento diret-

tamente da parte dell'organo accertatore, con le dovute formalità e con la necessaria trasparenza, a fronte di errori oggettivi dei quali non è possibile la correzione e che per questo comportano la necessità di interrompere il procedimento sanzionatorio.

7. La notificazione delle violazioni

Se non è possibile o non è necessario procedere alla contestazione immediata della violazione, il verbale, ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada, deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di una violazione commessa da un conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti obbligati in solido di cui all'articolo 196 entro 90 giorni (100 se vi è stata identificazione di soggetto diverso dal proprietario del veicolo) dall'accertamento. Analogamente, per violazioni diverse dal codice della strada, provvede l'articolo 14, comma 2, della legge 689/1981.

7.1. Il procedimento di notificazione

L'articolo 201 ha subito negli ultimi anni numerose modifiche. Oltre a descrivere l'intricato rapporto tra contestazione e notificazione dei verbali condensato nel comma 1-*bis*, riproducente i casi tassativi di contestazione non necessaria, per cui si rimanda al punto 4, l'articolo 201 contiene altre non trascurabili disposizioni.

In sintesi:

- il verbale non contestato immediatamente deve essere notificato entro 90 giorni (100 se nella immediatezza si è identificato il trasgressore diverso dall'obbligato in solido) all'effettivo trasgressore o all'obbligato in solido;
- l'obbligo della notificazione nel termine di 90 giorni decorre dalla data di accertamento della violazione, ovvero da quando la pubblica amministrazione è posta in grado di conoscere i dati del soggetto cui notificare il verbale; quindi, dal momento in cui presso i pubblici registri risultino iscritti i dati dell'effettivo proprietario. La possibilità di una rinotificazione del verbale con decorrenza dalla data di effettiva identificazione del proprietario sussiste solo in caso di omesso adempimento delle formalità relative alle trascrizioni del passaggio di proprietà, residenza o sede presso i pubblici registri, ascrivibile a colpa del destinatario dell'atto. Si tratta della trasposizione legislativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1998;
- alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada (ovviamente per violazioni di questo testo normativo) o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, secondo le modalità procedurali previste dal codice di procedura civile. In alternativa può essere utilizzata la notificazione utilizzando le forme del servizio postale stabilite dalla legge 890/1982. L'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione dei servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni al codice della strada, ha provveduto a modificare la legge 20 novembre 1982, n. 890, relativa alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta. L'intervento correttivo si è reso necessario per armonizzare il testo della legge 890/82 alle nuove disposizioni contenute nella legge 124/2017 che ha stabilito, con decorrenza dal 10 settembre 2017, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva

alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e di violazioni al codice della strada.
La definitiva entrata in vigore della riforma della disciplina della notificazione postale è stata rimessa alla pubblicazione delle necessarie norme attuative, avvenuta con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/7/2018; tra le novità in vigore dal 22 settembre 2018, si segnala **l'abrogazione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)**, prevista dall'articolo 7, ultimo comma della legge 890/82 che però è stata reintrodotta dall'articolo 1, comma 813, della legge 145/2018 (Legge di bilancio) con effetto dal 1° gennaio 2019 e la modifica dell'articolo 9 della medesima legge, per il caso di destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente e che fa salvo quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada.
Con la pubblicazione del d.m. 18 dicembre 2017, entrato concretamente in vigore in data 31 gennaio 2018, è divenuta definitivamente obbligatoria la **notificazione dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada tramite posta elettronica certificata**. L'obbligo riguarda verbali per cui il relativo trasgressore od obbligato in solido risulti obbligatoriamente iscritto in uno dei registri che detengono i domicili digitali e cioè imprese individuali e societarie, soggetti iscritti in albi professionali, pubbliche amministrazioni e società da queste controllate. L'obbligo della notificazione via PEC sussiste altresì nei confronti di chi, in relazione ad un singolo procedimento sanzionatorio, abbia eletto domicilio digitale. Dalla data indicata è quindi fatto obbligo di acquisire i domicili digitali di tutti coloro che già per effetto di altre disposizioni di legge sono obbligati a dotarsi di domicilio digitale e per coloro che abbiano provveduto ad una elezione di domicilio digitale.
La notifica via PEC esclude l'addebito delle spese di notificazione ma lascia residuare eventuali costi legati alla consultazione ed estrazione dei dati dalle banche dati che detengono gli elenchi dei domicili digitali (INI-PEC, IPA e REGINDE). Le tecniche di notificazione sono indicate nel d.m. 18 dicembre 2018 e nel Codice della Amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) anch'esso sottoposto a massiccia operazione di novellazione all'inizio del 2018.
La data di notificazione per il notificante coincide con la ricezione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica contenente il verbale di violazione da parte del gestore della casella postale del destinatario e per il destinatario con la ricezione della ricevuta di consegna del messaggio all'effettivo destinatario, ripetendosi così la scissione temporale dei tempi di perfezionamento della notificazione tra soggetto mittente e soggetto destinatario già operativa nelle forme ordinarie di notificazione.
Nel caso di notificazione via PEC non andata a buon fine è necessario procedere alla notificazione nelle forme ordinarie.
In attesa di più precisi pronunciamenti si ritiene che il perfezionamento di una notificazione nei modi ordinari, laddove fosse stata invece necessaria quella tramite

posta elettronica certificata non comporti profili di illegittimità, salvo il diritto del destinatario di non corrispondere le spese di notificazione con tutto quello che ciò può comportare in termini di responsabilità contabile.
L'avvio del sistema di notificazione impone a tutti gli organi di polizia stradale una trasformazione di mentalità che consenta il più rapido passaggio possibile da una modalità analogica ad una digitale di intendere i verbali. Ciò che infatti si notifica con la posta elettronica certificata è in realtà un file informatico, duplicato o copia informatica (o copia per immagine) del verbale originale che deve essere sottoscritto con firma digitale dall'agente verbalizzante o dal responsabile dell'organo di polizia stradale cui appartiene l'agente accertatore. Si ritiene peraltro che, nelle more della necessaria organizzazione del nuovo servizio di notificazione, sia ancora consentito sottoscrivere il verbale con l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento di immissione dati ai sensi dell'articolo 3 della legge 39/93, fino ad oggi utilizzato per i c.d. verbali meccanizzati.

- La notificazione può essere eseguita da qualsiasi organo di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, dai messi comunali o da altro funzionario che ha accertato la violazione e in ogni caso le notificazioni si intendono validamente eseguite, oltre che con la consegna diretta o a persone legittimate a riceverla per conto del destinatario, se sono correttamente formalizzate con la procedura dell'articolo 140 (o 143, rito degli irreperibili) del codice di procedura civile all'indirizzo risultante dalla carta di circolazione, dalla patente o tratto dai pubblici registri. Si ribadisce, in questa ipotesi, la necessità di una formalizzazione effettiva del momento di perfezionamento della notificazione, essendo del tutto irrilevante la mera prova della tentata notifica per la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del trasgressore. Si tenga peraltro presente che dal 22 settembre 2018 è operativa la nuova versione dell'articolo 9 della legge 890/82 in virtù del quale in queste circostanze l'operatore postale non può restituire al mittente il verbale, ma deve procedere a formalizzare la notifica con la tecnica dell'articolo 8 della legge 890/82, ossia con la c.d. compiuta giacenza;
- le spese di notificazione, comprese le spese della seconda raccomandata (oggi nella sola ipotesi di compiuta giacenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 890/82 – CAD, atteso che, dopo la modifica della legge 890/82, in caso di notifica a soggetto diverso dal destinatario, dal 22 settembre 2018 non è più prevista la comunicazione di avvenuta notificazione) e quelle di accertamento (preventivamente quantificate da ogni organo di polizia stradale) inserite nel verbale di contestazione, si aggiungono a quanto dovuto a titolo di sanzione amministrativa e sono poste a carico di chi è tenuto a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria. Si ribadisce che in caso di notificazione tramite PEC non sono dovute le spese di notificazione;
- l'obbligo di pagare la somma complessiva inserita nel verbale si estingue nei confronti del soggetto cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto;
- in tema di notificazione dei verbali di contestazione sono certamente operanti gli effetti prodotti dalle sentenze della Corte Costituzionale 477/2002 e 28/2004, poi

codificati all'interno del codice di procedura civile e della legge 890/1982, relativi alla scissione dei termini di perfezionamento della notifica tra soggetto notificante e destinatario dell'atto, per cui, in estrema sintesi, la notifica dell'atto, per l'ente procedente, è da intendersi perfezionata al momento di completamento di tutte le attività oggettivamente attribuibili alla competenza operativa di tale organo (per intendersi la notifica si intende eseguita per il notificante al momento di consegna del plico all'ufficio postale o di consegna all'organo che dovrà procedere alla notificazione ai sensi del codice di procedura civile, che, ovviamente, non sia inquadrato nella stessa struttura procedente), mentre per il destinatario la notificazione si perfeziona al momento della effettiva o convenzionale consegna del documento. Tale principio è stato ribadito e confermato anche all'interno del sistema di notificazione via PEC, distinguendosi tra ricevuta di accettazione (equivalente alla notifica per il notificante) e ricevuta di consegna (coincidente con la notifica all'effettivo destinatario).

8. Pagamento in misura ridotta e scontata

L'articolo 202 si interessa del pagamento in misura ridotta, precisando che l'estinzione in modo satisfattorio della violazione e della sanzione amministrativa pecuniaria avviene effettuando il pagamento di quanto indicato nel verbale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del verbale, ovviamente, se il pagamento in misura ridotta è ammesso. L'articolo 202 non consente il pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore. L'unica eccezione era costituita, fino a poco tempo fa, dall'articolo 207 in tema di violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. L'articolo 37 della legge 120/2010 ha introdotto una ulteriore deroga alla regola generale. Per talune violazioni commesse dai conducenti titolari di patente di guida di categoria C, CE, D o DE nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, quando si tratta di violazioni degli articoli 142, commi 9 e 9-*bis*, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, il pagamento della sanzione deve avvenire immediatamente a mani dell'agente, il quale fa menzione del pagamento nel verbale e consegna la somma al comando o ufficio di appartenenza. È altresì possibile, ove i verbalizzanti dispongano di adeguati supporti tecnici, ricevere pagamenti anche con strumenti informatici, alternativi al denaro. Il pagamento a mani è esteso anche a talune violazioni in materia di autotrasporto di cose, previste dalla legge 298/1974.

Quanto alle tecniche operative rimane inteso che ogni comando può diversamente organizzare il sistema di riscossione delle sanzioni. In questo modo il pagamento può avvenire direttamente al comando o tramite conto corrente bancario o postale, ovvero l'intero sistema di riscossione può essere realizzato tramite altri sistemi (lottomatica, affidamento ad istituti di credito, bancomat interattivi, ecc.).

L'articolo 202 del codice della strada elenca poi casi in cui il pagamento in misura ridotta non è consentito: in tali ipotesi, cui va aggiunto quello contenuto nell'articolo 210, comma 3 (violazioni che prevedono la confisca del veicolo, con l'eccezione dell'articolo 193 quando la confisca può essere evi-

tata effettuando il pagamento in misura ridotta), il verbale di contestazione è trasmesso entro 10 giorni al prefetto per l'irrogazione della sanzione mediante ordinanza-ingiunzione.
Dal 21 agosto 2013 è ammesso anche un pagamento scontato del 30% nei primi cinque giorni successivi alla contestazione, ovvero notificazione del verbale. La novità riguarda, quindi, le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ovvero da altre disposizioni complementari alle quali si applica il Titolo VI del codice.
In aggiunta, dunque, alla possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta nei sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ora previsto che tale somma (ossia quella corrispondente al minimo edittale) è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contestazione.
La riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210 o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Va precisato che la riduzione si applica anche a quelle violazioni per le quali la sospensione della patente o la confisca è prevista in caso di reiterazione, o violazioni plurime nell'arco di un determinato periodo, di norma un biennio, laddove si tratti della violazione che non determina in concreto l'applicazione di tali sanzioni accessorie. Allo stesso modo, se la violazione non prevede l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, ma questa è comminata perché l'illecito contestato ha determinato un incidente dal quale sono derivati danni a persone (art. 223, comma 2), il beneficio trova comunque applicazione. Al contrario, non trova applicazione nel pagamento rateale previsto dall'articolo 202-*bis*, e nemmeno nella misura per determinare la cauzione prevista dagli articoli 202 e 207.
La riduzione del 30% riguarda, dunque, il pagamento in misura ridotta già disposto in via generale dal primo comma dell'articolo 202, per tutte le violazioni non escluse dall'originario beneficio o collegate alle quali siano previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo, in ossequio all'articolo 210, comma 3, o della sospensione della patente. La riduzione del 30% è ancorata a un termine di 5 giorni che decorre dalla data in cui è avvenuta la contestazione immediata, ovvero da quella in cui si è perfezionata nei modi di legge la notificazione del verbale al destinatario. Non vi sono dubbi, almeno da ciò che risulta dalla lettura del primo periodo aggiunto al comma 1 dell'articolo 202, che predetto termine di 5 giorni riguardi tutti i destinatari del verbale. Ancorché non espressamente previsto dalla norma, questioni di ordine pratico, peraltro non in contraddizione con le finalità della nuova disposizione, portano a concludere che tale beneficio è applicabile anche al pagamento del c.d. tagliando-avviso e sul punto si è espresso concordemente il Ministero dell'interno, per cui la questione pare chiusa.
Si segnala la circolare n. 300/A/227/16/127/34 del 16 gennaio 2016, nella quale il Ministero dell'interno ha concluso che il pagamento in misura ridotta va considerato come estintivo dell'obbligazione alla data dell'accredito della somma e non alla data in cui è stato disposto l'ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario. Diversamente, il pagamento in contanti o a mezzo bollettino di conto corrente postale si considera immediatamente accreditato e quindi estingue l'obbligazione nel momento in cui è effettuato.
In seguito, con circolare del 15 aprile 2016, prot. 300/A/2734/16/127/34, il Ministero dell'interno ha poi reso noto che l'articolo 17-*quinquies* – *strumenti bancari di pagamento* – della legge 8 aprile

2016, n. 49, di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo del codice della strada, stabilendo che "... *per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento*". Ciò significa che, fermi rimanendo i termini per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta o scontata, l'effetto liberatorio del pagamento avvenuto con conti correnti bancari o postali o tramite carte di credito si realizzerà anche se la data di accredito dell'importo sul conto corrente dell'organo accertatore ricadrà entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine. Rimanendo in ambito pagamento di sanzioni si segnala infine che con circolare del Ministero dell'interno 21 aprile 2016, prot. 300/A/2881/16/127/34 è stato comunicato che l'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione del 18 aprile 2016, n. 25/E, nel trattare un quesito concernente l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo da parte del soggetto che riceve una quietanza, per valori di importo superiore ad € 77,47, relativa alla corresponsione di denaro per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie al c.d.s., ha espresso il parere che le stesse non siano soggette ad alcun trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo. È stato, in particolare osservato "che l'art. 5 comma 4 della tabella annessa al d.P.R. 642/1972 esenta in maniera assoluta dall'imposta di bollo «... entrate extra tributarie dello Stato», e l'Agenzia delle Entrate fa rientrare tra queste ultime le somme pagate per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Pertanto, quanto meno dalla data della risoluzione, non dovrà più procedersi a riscossione dell'imposta di bollo in occasione dei pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli articoli 202, comma 2-*bis* e 207 codice della strada effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie contemplate dal codice della strada, se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l'Ufficio di appartenenza dell'agente accertatore, in contanti o con strumenti elettronici".

9. L'esercizio dei diritti di difesa

Gli articoli 203, 204, 204-*bis* e 205 disciplinano i metodi di esercizio del diritto di difesa, diversamente articolato tra *ricorso al prefetto, ricorso al giudice di pace e opposizione all'autorità giudiziaria*.
Tali articoli, quindi, disciplinano l'articolazione di controllo della procedura sanzionatoria attivabile ad istanza di parte, prevedendo modalità automatiche di formazione del titolo esecutivo e metodi di esercizio del diritto di difesa, diversamente articolati tra ricorso al prefetto, ricorso al giudice di pace e opposizione all'autorità giudiziaria.

9.1. Il ricorso al prefetto

L'articolo 203 disciplina il ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, rimedio amministrativo esperibile in alternativa ad azioni difensive giurisdizionali. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale dal trasgressore o da altro soggetto obbligato in solido di cui all'articolo 196, direttamente presso il comando o ufficio cui appartiene l'organo accertatore, ovvero inviandolo per posta con raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'articolo 1 del d.l. 10 settembre 2021, n. 121 convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156 ha previsto la possibilità di presentare il ricorso anche a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elet-

tronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In questo caso il prefetto, per la necessaria istruttoria, trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il comando di polizia stradale interessato è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. Analogamente deve trasmettere gli atti di causa entro 60 giorni della richiesta nei casi in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al prefetto. Gli atti, con la prova dell'avvenuta notifica, devono essere corredati delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso, potendosi inoltrare controdeduzioni finalizzate a confermare la fondatezza del ricorso. La Corte di Cassazione, con plurime concordi pronunce, ha stabilito che il pagamento in misura ridotta effettuato da parte di colui che risulta destinatario del verbale di contestazione ed indicato come autore della violazione o comunque come obbligato al pagamento, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento della legittimità della violazione cui consegue l'inammissibilità della proposizione sia del ricorso al prefetto e al giudice di pace, sia di qualsiasi altra azione riconducibile all'avvenuta contestazione della violazione. Come ribadito dalle sezioni unite della Cassazione, atteso che il pagamento in misura ridotta non influenza l'applicazione delle sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento non preclude invece il ricorso al prefetto o al giudice di pace avverso dette sanzioni accessorie, anche se le doglianze devono riferirsi solo ad aspetti formali legati alla loro irrogazione non potendosi estendere al merito della violazione reso ormai inaccessibile dall'avvenuto pagamento in misura ridotta.

Veniamo ai provvedimenti del prefetto. L'articolo 204, comma 1 prevede che il prefetto, in caso di ritenuta fondatezza dell'accertamento, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore adotta ordinanza motivata ingiungendo il pagamento pari alla metà del massimo edittale oltre alle spese. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento è notificata all'interessato. Ove invece il prefetto accolga il ricorso la successiva ordinanza di archiviazione è solo comunicata integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore che ha poi il successivo obbligo di darne notizia (con qualsiasi modalità, anche telefonica) al ricorrente. Da notare che mentre il legislatore si sofferma con dovizia di particolari sui meccanismi di difesa del cittadino, niente dice in merito alla mai chiarita impugnabilità delle ordinanze di archiviazione non ammessa secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 204, relativo ai termini del procedimento, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabilisce che il termine assegnato per emettere, anzi adottare, l'ordinanza-ingiunzione non è né meramente ordinatorio, né perentorio, ma si colloca all'interno del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990. Per questo motivo il semplice mancato rispetto del termine in sé non dice niente. Ciò che deve essere valutato è l'inosservanza del termine finale di adozione del provvedimento che conclude il procedimento "ricorso al prefetto" rispetto alla sua iniziale attivazione, e non tanto dal momento in cui il prefetto riceve gli atti dal comando accertatore, ma da quando, nei modi consentiti, l'interessato ha inoltrato, depositato o inviato il ricorso, a niente valendo l'inosservanza di termini subprocedimentali.

Così, se il comando ha 60 giorni per trasmettere gli atti al

prefetto e questi 120 giorni per decidere, il procedimento avrà avuto il suo naturale decorso se l'ordinanza-ingiunzione sia stata adottata entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso stesso (il termine diventa di 210 giorni se il ricorso è stato presentato al prefetto).
In caso di mancato rispetto di tale termine finale (la norma dice: "decorsi detti termini", confermando la loro necessaria cumulabilità) senza che sia stata adottata l'ordinanza-ingiunzione, il ricorso si intende accolto.
Il comma 2 prevede poi che l'ordinanza-ingiunzione, adottata entro 180 o 210 giorni dall'avvio della procedura, deve essere notificata agli interessati entro 150 giorni dalla sua adozione. Il mancato rispetto di tale termine è riconducibile ad un vizio di annullabilità da far valere con formale opposizione all'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 205 del codice della strada.
In conclusione, l'interessato, per verificare il rispetto di tutta la procedura, riceverà (o dovrà ricevere) il provvedimento, nel primo caso entro 330 giorni e nel secondo entro 360 giorni dalla presentazione del ricorso.
L'ordinanza-ingiunzione del prefetto, conseguente invece a violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, deve essere emessa nel termine prescrizionale di cinque anni decorrente dalla data di contestazione o notificazione della violazione (*Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2006, n. 9591*).

9.2. Ricorso al giudice di pace

L'articolo 204-*bis* del codice della strada, nella versione introdotta dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150/2011, dispone che, alternativamente al ricorso al prefetto, il trasgressore o gli altri obbligati in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le regole procedurali contenute nell'articolo 7 del d.lgs. n. 150/2011.
Viene confermata anche in questo caso l'impossibilità di proporre opposizione ove vi sia stato pregresso pagamento in misura ridotta. L'articolo 204-*bis* non contiene altre indicazioni. La restante procedura è ora contenuta nell'articolo 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel cui comma 1 si precisa che l'intera gamma delle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di cui all'articolo 204-*bis* è ricondotta al modello processuale del rito del lavoro.
Il ricorso:

- si propone davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione;
- è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero);
- può essere depositato anche tramite servizio postale. In questo caso, recente giurisprudenza ha confermato che ciò che conta è la data della consegna del plico all'ufficio postale essendo poi irrilevante la data di effettivo deposito in cancelleria;
- è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al prefetto;
- si estende di diritto alle sanzioni accessorie.

È inoltre previsto che:

- l'eventuale sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è disciplinata dall'articolo 5 del d.lgs. 150/2011;
- le parti, nel giudizio di primo grado, possono stare in giudizio personalmente e l'autorità resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Le regole procedurali applicabili sono contenute nel libro II, titolo IV, capo I sezione II del codice di procedura civile, salve le esclusioni espresse indicate nell'articolo 2 del d.lgs. 150/2011 (articoli 413-441).
L'opposizione si propone con ricorso nel rispetto delle forme e dei contenuti indicati nell'articolo 414 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria disposta dal giudice sulla base delle richieste avanzate dalle parti, il giudice decide leggendo il dispositivo in udienza o fissando altro termine per il deposito delle motivazioni.
Il giudice:
- con la sentenza che accoglie l'opposizione può annullare in tutto od in parte il provvedimento opposto;
- non può giudicare secondo equità;
- può accogliere il ricorso anche quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente;
- con la sentenza di rigetto dell'opposizione determina l'importo della sanzione nell'ambito dei limiti edittali, anche aumentando l'importo indicato nel verbale impugnato e non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente di guida.

In caso di rigetto del ricorso, il pagamento della sanzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (da eseguirsi a cura dell'amministrazione opposta) e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
Il legislatore del d.lgs. 150/2011 niente ha detto in ordine alle modalità di notificazione della sentenza su cui insistono problemi di non poco conto. Nella prassi si è optato per una notificazione della sentenza secondo le modalità tipiche della notificazione dei verbali di contestazione, ossia tramite servizio postale o secondo la disciplina dettata dal codice di procedura civile. In ogni caso, in assenza di notifica non potrà essere attivata alcuna procedura esecutiva. Infatti la presentazione del ricorso, con o senza istanza di sospensione, diversamente da ciò che accadeva in passato, impedisce al verbale di divenire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3 e ciò accadrà solo al 31° giorno successivo alla notificazione della sentenza che abbia determinato in concreto l'importo dovuto.
L'appello si propone al Tribunale nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle sentenza o di sei mesi dal deposito della sentenza in cancelleria ed è regolato dagli articoli 434 e ss. del c.p.c.
Per completezza si ricorda che anche l'opposizione alla cartella di pagamento ancorata a motivazioni attinenti la mancata notificazione del provvedimento (verbale o ordinanza-ingiunzione) all'origine dell'iscrizione a ruolo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 150/2011.
Si ricorda che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 per effetto di una modifica inserita nell'art. 10, comma 6-*bis*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) ha decisamente complicato l'accesso al giudizio di opposizione subordinando la presentazione del ricorso al pagamento di un contributo detto contributo unificato.

9.3. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

L'articolo 205 del codice della strada tratta del rimedio difensivo avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa all'esito del procedimento attivato con il ricorso al prefetto o da questi adottata nell'ipotesi in cui l'originaria violazione non consentisse il pagamento in misura ridotta.
L'articolo 34 del d.lgs. 150/2011 ha riscritto il primo (ed unico) comma dell'articolo 205, confermando che avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione am-

ministrativa pecuniaria o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del d.lgs. 150/2011 che, come visto, ora contiene le disposizioni procedurali per la regolazione di tutte le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In sostanza ad oggi tutte le opposizioni a ordinanza-ingiunzione recanti (in applicazione di qualsiasi legge o regolamento) l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria o l'irrogazione della sanzione accessoria della confisca sono regolate dal citato articolo 6 d.lgs. 150/2011.
Del resto gli articoli 22-*bis* e 23 della legge 689/1981 sono stati abrogati e dell'articolo 22 è rimasto un solo ed unico comma che rinvia appunto all'articolo 6.
L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione salvo i casi indicati nei commi 4 e 5 (identici a quelli prima contenuti nell'articolo 22-*bis* legge 689/81) per cui è invece proposta al tribunale.
Il ricorso è proposto a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (sessanta se il ricorrente è residente all'estero).
Per quanto riguarda le restanti regole procedurali, l'articolo 6 è strutturato in modo speculare e quasi coincidente con l'omologo articolo 7 per cui si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo precedente.
Come unica variante si precisa che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 codice della strada, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo codice della strada.
Avverso le sentenze emesse dal giudice di pace (o dal tribunale) è possibile proporre appello. Si ricorda che anche in questo caso il soccombente può farlo entro 30 giorni dalla notifica della sentenza ovvero entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.

9.4. L'annullamento in autotutela

Nel novero dei diritti di difesa esperibili avverso un verbale di contestazione rientra anche il procedimento di annullamento in autotutela, non previsto da alcuna norma del codice della strada, ma largamente utilizzato e regolamentato a livello locale da ogni singolo comando di polizia stradale.
Più precisamente si è soliti parlare di annullamento in autotutela, sia in relazione a verbali di contestazione, sia in ordine a cartelle di pagamento e/o ingiunzioni fiscali, sdoppiando quindi lo stesso concetto a seconda che ci si trovi nella fase di applicazione della sanzione, ovvero si discuta della regolarità, in fase di esecuzione e riscossione, di una cartella di pagamento o di una ingiunzione fiscale.
Il codice della strada, per la verità, contiene una scarna regolamentazione del solo potere di autotutela in sede esecutiva, disciplinando, con ampio rinvio a normative interne, il procedimento di cancellazione dal ruolo in caso di erronea iscrizione, in ogni caso ancorata e marginalizzata ad ipotesi oggettive (pagamento, morte, decadenza, prescrizione, mancanza oggettiva di titolo esecutivo), prive di qualsiasi valutazione discrezionale.
In fase di applicazione della sanzione, seppur in modo marginale e non del tutto esauriente, provvede l'articolo 386 del regolamento di esecuzione di attuazione del codice della strada, ove, in estrema sintesi, è disciplinato un istituto che consente, nei tassativi casi di notifica del verbale a soggetto estraneo alla violazione, di rinotificare la violazione all'effettivo

trasgressore, senza alcuna altra formalità, ovvero, in caso di impossibilità di rinotifica, di trasmettere il verbale al prefetto con richiesta di archiviazione.
A livello di inquadramento generale, oggi l'autotutela ha una sua consacrazione normativa nell'articolo 21-*nonies* della l. 241/1990, concernente l'annullamento d'ufficio di un provvedimento viziato per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza e come tale illegittimo secondo i canoni tradizionali del diritto amministrativo.
Sintetizzando ed esclusa ogni possibilità di annullamento per motivi attinenti al merito del fatto o ad altri aspetti formali su cui operano evidenti margini di discrezionalità e per cui occorrerà rivolgersi senza indugio al prefetto o all'autorità giudiziaria, resta quindi possibile che ogni ufficio, ancorandosi alle disposizioni della legge 241/1990 e all'articolo 386 del Regolamento di esecuzione, si precostituisca una procedura che, individuata una tassativa casistica di ipotesi oggettive ed incontrovertibili e del tutto prive di valutazioni discrezionali, addivenga all'annullamento formale, formalizzato e "tracciabile" di verbali di contestazione per violazioni al codice della strada. Sul punto si ricorda che la giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti sembra confermare tale riassuntiva impostazione, imponendo la necessaria preventiva formalizzazione della procedura, atteso che interrompere il procedimento sanzionatorio, se non ve ne sono gli estremi, equivale a privare la pubblica amministrazione di un gettito corrispondente agli introiti degli stessi ed è pertanto chiaro che se ciò non risponde ad un preciso obbligo giuridico, necessariamente descritto in chiari atti normativi di riferimento, il responsabile è esposto a profili di danno erariale tutt'altro che trascurabili.

10. Rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

L'articolo 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120 ha introdotto l'articolo 202-*bis* interamente dedicato alla rateazione delle sanzioni pecuniarie, disegnando un istituto dalla struttura abbastanza complessa. Nonostante l'espressa previsione di una specifica normativa di attuazione, ancora non approvata, il Ministero dell'interno, con circolare 22 aprile 2011, n. 6535, ha ritenuto che in attesa del decreto interministeriale previsto dall'articolo 202-*bis* la disposizione potesse essere interamente e direttamente applicata. Vediamo, quindi, in sintesi come funziona l'istituto.
La somma minima rateizzabile è di 200,00 euro, ma occorre che si tratti di una o più violazioni accertate contestualmente in uno stesso verbale. Quindi, se sono state accertate due o più violazioni, affinché l'interessato possa chiedere l'applicazione del pagamento a rate, dovrà essere redatto un solo verbale che determini una sanzione cumulata superiore a 200,00 euro. Inoltre, se le violazioni sono molteplici, ma commesse in tempi diversi, è sufficiente che siano accertate con un solo verbale.
Se, quindi, sono redatti più verbali per importi inferiori a € 200,00, l'istituto della rateazione non può essere attivato.
La rateazione può essere chiesta dai "*soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria".*
L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale ed implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto o al giudice di pace. È la semplice presentazione dell'istanza che determina automatica rinuncia al successivo esercizio dei diritti di difesa; e così la comunicazione espressa di un diniego di rateazione ancora in tempo utile per la presentazione di un ricorso non consentirà comunque la successiva presentazione di ulteriori istanze difensive.

• • •

L'istanza è trasmessa all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore che entro novanta giorni adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto; decorso detto termine l'istanza si intende respinta. Ricevuta l'istanza, l'autorità, competente a decidere sulla concessione della rateazione, deve comunicare, sempre con i mezzi previsti per la notifica del verbale, la decorrenza dei termini per il computo dei 90 giorni per l'adozione o il rigetto del provvedimento, che potrà avvenire anche con il silenzio da parte dell'autorità. L'accoglimento o il diniego dell'istanza è notificato nei modi previsti dall'articolo 201 e contiene anche le modalità per il pagamento rateale. In tali casi l'organo di polizia stradale procedente è tenuto a verificare il pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, applicandosi le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203, la sanzione è iscritta a ruolo per la metà del massimo, oltre alle spese di procedimento e notifica, detratte le somme eventualmente già versate in fase di rateazione.
È appena poi il caso di ricordare che, laddove la rateazione sia chiesta in relazione ad una cartella di pagamento o in una ingiunzione fiscale, rimangono invariate le procedure pregresse che attribuiscono direttamente ad Equitalia s.p.a. o al diverso ente incaricato di curare la fase di riscossione per conto del comune il potere-dovere di disporre la rateazione. Come precisato al paragrafo precedente, la rateazione non consente l'applicazione della riduzione del 30%, nemmeno se l'istanza viene presentata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale e nemmeno se è concessa entro il medesimo termine.

11. Riscossione dei proventi delle sanzioni

L'articolo 206 del codice della strada disciplina, con ampio rinvio ad altre normative, il meccanismo di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per cui non sia avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta (o scontato) ovvero siano scaduti i termini per l'attivazione di rimedi difensivi, ovvero siano ormai definite le procedure difensive attivate dall'interessato. In tutti questi casi, infatti, avremo a disposizione un verbale di contestazione, una ordinanza-ingiunzione o una sentenza del giudice di pace che costituiranno titolo esecutivo, strumento indispensabile per la formalizzazione della successiva fase di esecuzione della sanzione. A tal proposito si ricorda che l'articolo 203, comma 3, del codice della strada espressamente prevede che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale. Quindi, i titoli esecutivi necessari per l'attivazione della fase esecutiva sono:

- il verbale di contestazione avverso cui non sia stato attivato ricorso nei termini e non sia avvenuto pagamento in misura ridotta;
- l'ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa a seguito di ricorso avverso il verbale di contestazione per la quale non sia stata proposta opposizione e non sia avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni;
- la sentenza del giudice di pace (o del tribunale) nell'ipotesi in cui, in sede di decisione, abbia diversificato (in aumento o diminuzione) l'entità della sanzione dovuta dal ricorrente od abbia imposto il pagamento delle spese processuali, atteso che quando la sentenza è di mero rigetto il titolo esecutivo continua ad essere rappresentato dal verbale o dalla ordinanza-ingiunzione impugnata. La procedura richiamata è quella regolata dall'articolo 27 della legge 689/1981 che attribuisce al prefetto la competenza di procedere alla for-

mazione del ruolo per tutti i proventi spettanti allo Stato e rimette ai singoli enti di appartenenza degli accertatori la predisposizione di quelli restanti.

I passaggi essenziali del procedimento esecutivo, alla luce delle disposizioni attualmente vigenti, prevedono l'utilizzo alternativo o dello strumento del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910. Nella **procedura tramite ruolo**, ottenuto un titolo esecutivo (verbale di contestazione, ordinanza-ingiunzione o sentenza del giudice di pace) l'ente creditore procede ancora alla formazione del ruolo, atto a formazione automatica composto da un elenco di soggetti tenuti al pagamento di somme di denaro in relazione ad un dato periodo di tempo di riferimento. Il ruolo è formato dalla sanzione edittale dovuta, dalle spese di procedimento (spese di notificazione e di accertamento) e dalle maggiorazioni calcolate nella misura del 10% per ogni semestre integralmente compiuto. Relativamente alle maggiorazioni si segnala un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le ultime, Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2016, n. 21259) di cui ha preso atto anche il Ministero dell'interno con circolare 676-2014 del 23 settembre 2016 facendo riferimento alla sentenza della VI sezione della Cassazione civile 22 luglio 2016, n. 15158. Il ruolo così formato (formalmente approvato con determinazione del dirigente della struttura incaricata della gestione della entrata) sarà consegnato alle strutture operative del nuovo Ente secondo scansioni operative e procedurali che dovranno essere definite, ma che attualmente si ritiene ancora siano disciplinate dal d.m. 321/1999. L'erede di Equitalia Servizi s.p.a. formerà le cartelle di pagamento che dovranno essere notificate al debitore entro il termine di 12 mesi dalla data di consegna del ruolo. Dopo la notifica ogni contribuente dispone di ulteriori 60 giorni per pagare senza incorrere in ulteriori aggravi di spese, oppure per rivolgere all'ente creditore istanza di cancellazione parziale o totale dal ruolo nei casi di erronea iscrizione, ovvero istanza di sospensione della procedura, ovvero ancora per proporre azione difensiva rappresentata da un ricorso al giudice di pace – ove si eccepiscano motivi attinenti ad una mancata od irregolare notifica del verbale all'origine della procedura esecutiva –, al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 2 c.p.c. per vizi propri del procedimento di esecuzione (tempestivo pagamento in misura ridotta, ricorso al prefetto o al giudice di pace non debitamente contabilizzato dal comando) – ovvero ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. ove si eccepiscano vizi formali della cartella di pagamento o del singolo atto esecutivo, se del caso posto in essere. Il contribuente, ove invece decida di effettuare pagamento rateale, deve rivolgersi direttamente all'agente della riscossione. Inutilmente decorso il termine, l'agente della riscossione attiva la fase espropriativa vera e propria con pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi e con l'efficace strumento del fermo fiscale del veicolo. All'esito di tali procedure – che non devono protrarsi per più di tre anni – i vari concessionari restituiscono all'ente creditore una sorta di conto della gestione, denominato comunicazione di inesigibilità, recante i dati dei contribuenti nei confronti dei quali le procedure esecutive non sono andate completamente a buon fine e chiedono il visto di discarica definitiva dal ruolo, versando ciò che hanno riscosso e trattenendo quanto a loro spettante a titolo di remunerazione. A questo punto inizia, o quantomeno dovrebbe iniziare, la fase di verifica e di controllo di merito e legittimità dell'attività posta in essere dai concessionari, di esclusiva competenza dell'ente creditore, seguendo le indicazioni contenute negli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n. 112/1999. Ad ogni buon conto, decorsi ulteriori tre anni dall'invio della comunicazione di inesigibilità senza che l'ente creditore abbia eseguito controlli, il ruolo si intende automaticamente e definitivamente discaricato. Ove

invece l'organo di polizia stradale abbia attivato la **procedura esecutiva con ingiunzione fiscale**, le regole da seguire sono quelle di cui al r.d. 639/1910 e quelle, se del caso inserite in apposite norme regolamentari interne all'ente, con cui, preferibilmente, si sia realizzata una totale duplicazione delle stesse disposizioni regolanti la procedura tramite ruolo.

11.1. La riscossione coattiva per violazioni commesse con veicoli esteri

L'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108 ha inserito nel contesto dell'articolo 203 del codice della strada, il nuovo comma 3-*bis* con cui si è tentato di porre un rimedio alla difficoltà di applicare i metodi di riscossione coattiva per le violazioni commesse con i veicoli immatricolati all'estero.

È concretamente previsto che quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207.

In tali casi, se oggettivamente non è possibile avviare procedimenti di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, secondo il legislatore questa può essere attivata, nei cinque anni successivi alla commissione della violazione che ha dato origine al titolo esecutivo, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso, applicando le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada.

La norma non è affatto chiara e sembra ipotizzare, pur nella concreta ricorrenza dei citati presupposti di irreperibilità, attività di riscossione a carico di chi sia trovato, anche occasionalmente, alla guida di un veicolo con cui siano state commesse, anche da soggetti diversi, violazioni del codice della strada, fra l'altro senza la preventiva attivazione a suo carico di alcun procedimento di accertamento della violazione. In questo senso l'istituto non può non aprirsi a considerazioni di illegittimità costituzionale per violazione del principio di personalità della violazione, ma al momento è così.

Inoltre c'è da capire come un organo di polizia diverso da quello destinatario dei proventi possa essere a conoscenza dell'esistenza di un credito oggetto di riscossione coattiva; quindi, l'ipotesi, pur nella sua difficoltà di attribuirne piena legittimità, pare relegata ai casi in cui il veicolo sia oggetto di un controllo da parte del medesimo organo di polizia dipendente dell'amministrazione che vanta il credito per le violazioni commesse con il veicolo immatricolato all'estero, salvo ipotizzare la creazione di una banca dati nazionale accessibile da parte di tutti gli organi di polizia stradale, popolata con le informazioni relative alle obbligazioni pendenti sui veicoli esteri (in maniera analoga alla banca dati dei conducenti titolari di patenti rilasciate all'estero, istituita presso il MIMS per l'annotazione dei punti ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto legge 151/2003).

La norma non è al momento ancora operativa e rimanda ad un futuro provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero

dell'interno, per determinare le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.
La circolare dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione prot. n. 300/strad/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022 non contiene particolari chiarimenti.

12. Prescrizione e decadenza
L'articolo 209 tratta della prescrizione con contenuti coincidenti all'omologo articolo 28 della legge 689/1981. La prescrizione è un istituto di diritto civile che sancisce l'estinzione di un diritto soggettivo per effetto del decorso del tempo e della contestuale inerzia del titolare che non lo esercita e non ne fa uso. Per gli illeciti di natura amministrativa il termine è fissato in cinque anni decorrenti dall'accertamento della violazione. Per espressa previsione di legge sono applicabili i correlati istituti della sospensione e della interruzione della prescrizione. L'effetto della interruzione della prescrizione è quello di far decorrere, per intero, un nuovo periodo di prescrizione da data successiva a quella dell'atto interruttivo, mentre la sospensione determina solo un periodo di momentanea paralisi della decorrenza dei termini finché dura la situazione di sospensione. All'interno del procedimento sanzionatorio sono rinvenibili i seguenti atti interruttivi:

- la notifica del verbale di contestazione;
- la notifica di una eventuale ordinanza-ingiunzione prefettizia;
- la notifica della cartella di pagamento (notifica del ruolo) o ingiunzione fiscale;
- la notifica all'interessato dall'amministrazione procedente delle sentenze del giudice di pace;
- qualsiasi comunicazione notificata all'interessato che abbia l'effetto di costituire in mora il trasgressore.

A titolo di esempio, per poter legittimamente invocare la prescrizione, occorre che tra la data di notificazione o contestazione del verbale e la data di notificazione dalla cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale sia frapposto – in mancanza di altri atti interruttivi – un termine superiore a cinque anni.
Per quanto riguarda il computo dei termini si ribadisce che tutti i termini processuali o paraprocessuali richiamati nelle articolazioni procedurali di cui si discute sono computati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2963 codice civile, secondo cui "*dies a quo non computatur in termine, dies ad quem computatur in termine*". Il termine iniziale non si conta, mentre è conteggiato quello finale di scadenza. Se il giorno finale cade in un giorno festivo la data di scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

13. Il trattamento sanzionatorio da riservare ai minori di anni 18
Il problema del corretto inquadramento del trattamento sanzionatorio da adottare in presenza di violazioni commesse da minori necessita di essere analizzato da più angoli di osservazione, distinguendo tra sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie o relative ad altri analoghi provvedimenti para-sanzionatori.

13.1. Minori e sanzioni amministrative pecuniarie
Secondo le indicazioni fornite dall'articolo 2 della legge 689/81 il minore di anni diciotto non è assoggettabile a sanzioni amministrative.
Pertanto, quando trasgressore è un minorenne (ovvero un incapace di intendere e di volere) della violazione risponde il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza (in caso di persona incapace).

La responsabilità del genitore è una responsabilità diretta per fatto proprio e non solidale o di garanzia.
Nel verbale di contestazione deve, quindi, essere correttamente riportato il nominativo del minore come autore della violazione, ossia come responsabile della commissione del fatto, atteso che, a suo carico, come vedremo, potranno essere attivate, quantomeno, procedure di revisione della patente e nello apposito spazio le generalità del genitore che risponde (in proprio) della violazione ed è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Pur assumendo la veste formale di trasgressore, il genitore (od il tutore) non subisce decurtazione di punti per le violazioni commesse dal minore (o dall'incapace). Il verbale, quindi, ancorché sia stato consegnato per mera conoscenza anche al minore autore materiale della violazione, deve essere necessariamente notificato al genitore.

13.2. Minori e sanzioni amministrative accessorie

L'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha sostituito integralmente l'articolo 219-*bis* del codice della strada interessandosi per la prima volta di disciplinare l'applicabilità o meno al minore delle sanzioni accessorie della sospensione, del ritiro e della revoca della patente di guida (e della decurtazione di punti).
L'articolo 219-*bis* si compone, nella sua versione attuale, di un solo articolo interamente dedicato al trattamento sanzionatorio riservato al minore di anni 18.
È precisato che nelle ipotesi in cui è prevista, da disposizioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida** e la violazione è commessa da **un conducente minorenne, in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-*ter* e 2.**
L'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 59/2011, precisa poi che le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore conseguito prima del 19 gennaio 2013.
In concreto la norma dispone che in presenza di violazioni commesse da minore che prevedono la sanzione accessoria del ritiro, sospensione o revoca della patente, in luogo di predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-*ter* e 2, che prevedono, appunto, l'obbligo di revisione singola della patente.
Da tali premesse si deduce che il minore rimane pienamente assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie diverse da ritiro, sospensione, revoca della patente non disciplinate separatamente e specificamente nell'articolo 219-*bis*.
Inoltre, rimanendo all'interno dell'articolo 219-*bis* è di tutta evidenza che ove si accerti la circolazione con patente scaduta la patente del minore vada comunque ritirata e che in presenza di circolazione con patente revocata la sanzione non potrà essere certamente quella della revisione della patente attesa la necessità di ottenere un nuovo titolo abilitativo e non certamente una semplice revisione.
Combinando l'articolo 219-*bis* del codice della strada con l'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 derivano le seguenti conclusioni:

- *sanzioni amministrative pecuniarie*: non applicabili al minore per effetto della previsione di cui all'articolo 2 della legge 689/81. Verbale e sanzioni al genitore esercente la potestà genitoriale;
- *sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida:* non applicabili al minore per effetto del nuovo contenuto dell'articolo 219-*bis*. In luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-*ter* e 2. Si tratta dell'obbligo di revi-

sione singola della patente. Nonostante la previsione legislativa, gli Autori ritengono che le sanzioni accessorie del ritiro e della revoca siano comunque applicabili anche al minore;

- *provvedimenti previsti dall'articolo 223 codice della strada (ritiro patente su strada in caso di incidente su strada e sospensione provvisoria del prefetto):* provvedimenti non applicabili al minore. Anche in questo caso, quindi, revisione della patente *ex* articolo 128;
- *sanzioni amministrative accessorie diverse dal ritiro, sospensione e revoca della patente di guida (obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, obbligo di sospendere una determinata attività, rimozione, ritiro della targa, fermo, confisca del veicolo):* è da ritenere che, proprio per la espressa previsione della inapplicabilità al minore delle sole sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca della patente, le altre sanzioni accessorie previste dal codice siano invece applicabili a carico del minore e del resto tale conclusione si appalesa del tutto logica.

13.3. Minori e decurtazione punti

La disposizione contenuta nell'articolo 21, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59, secondo cui al trasgressore "... *si applica altresì la decurtazione dei punti"* non avrebbe dovuto consentire dubbi circa la sicura applicabilità al minorenne del sistema di decurtazione dei punti. La norma, infatti, seppur dettata per estendere anche ai titolari di certificato di idoneità alla guida maggiorenni le sanzioni ora previste per i titolari di patente AM, era (anzi è) chiarissima nell'estendere a tutti i titolari, maggiorenni o minorenni, in possesso di CIGC l'istituto della decurtazione punti di cui all'articolo 126-*bis*. Ogni altra interpretazione sarebbe inaccettabile sul piano della logica e porterebbe a conseguenze incompatibili con la volontà del legislatore. Ciononostante il Ministero dell'interno con circolare 25 gennaio 2013, n. 300/A/744/13/101/3/3/9, continua a ritenere non applicabile la decurtazione punti al minore di anni 18, rimanendo ostinatamente ancorato alla rigorosa interpretazione offerta dall'articolo 2 della legge 689/1981 che vieta l'applicazione al minore di sanzioni amministrative, ma dimenticandosi grossolanamente di una specifica regolamentazione per ciò che riguarda sanzioni accessorie e decurtazione punti.
Peraltro, in attesa di una futura revisione legislativa, gli Autori non possono che proporre l'interpretazione ministeriale secondo cui, quindi, i minori di anni 18 non sono assoggettabili a decurtazione punti, pur ritenendo che la norma sia chiara in senso contrario.

14. Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

Il Capo II, interamente dedicato alla disciplina degli illeciti penali e relative sanzioni accessorie, può essere suddiviso in due diverse sezioni: la prima relativa all'accertamento delle violazioni di natura penale e la seconda attinente alla disciplina delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente pertinenti ipotesi di reato.

14.1. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal codice della strada

L'articolo 220 del codice della strada dispone che per gli illeciti penali si procede ordinariamente come per qualsiasi altra specie di reato.
Anche per le violazioni di natura penale sopravvissute nel nuovo codice, le modalità operative sono dunque da rintracciarsi nell'articolo 347 del codice di procedura penale, relativo alla comunicazione della notizia di reato.
Pertanto, come visto al punto 2, di fronte ad illeciti di natura penale prefigurati dal nuovo testo delle norme sulla circolazione, l'agente accertatore non solo non è tenuto ad operare la contestazione prevista per gli illeciti amministrativi dall'ar-

ticolo 200, in quanto agli organi di polizia non è consentito, secondo l'orientamento attuale, rilasciare all'indagato copia degli atti compiuti, al di fuori di quelli tipici indicati dal codice di rito.
Il verbale di accertamento, ancorché redatto sul modello omologato, assume, infatti, in materia penale la natura del verbale di accertamenti urgenti su cose, luoghi e persone previsto dall'articolo 354 del codice di procedura penale.

14.2. Connessione obiettiva con un reato

L'articolo 221 del codice della strada regola la connessione obiettiva con un reato in termini sostanzialmente analoghi all'articolo 24 della legge 689/1981.
È disposto che qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa e per questa non sia stato effettuato pagamento in misura ridotta, il giudice penale è competente a decidere anche della violazione amministrativa connessa con il reato e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Sul piano sostanziale l'ipotesi ricorre allorché un reato – per esempio il reato di lesioni colpose in un incidente stradale – sussiste solo se è ulteriormente ipotizzabile in capo al soggetto attivo altra violazione amministrativa – nel nostro esempio, l'inosservanza di un segnale di precedenza – senza la quale nessun giudizio di rimproverabilità può essergli mosso.
Proceduralmente, l'agente accertatore deve ugualmente contestare la violazione al trasgressore e solo ove non sia avvenuto pagamento in misura ridotta ne darà comunicazione alla locale procura cui avrà già trasmesso la notizia di reato relativa, nel nostro esempio, alle lesioni colpose patite nell'incidente stradale. In questo caso la sanzione è irrogata direttamente dal giudice penale in sede di sentenza di condanna.

15. Comportamento operativo da adottare in conseguenza della depenalizzazione dei reati di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

Il decreto legislativo citato in rubrica, in attuazione della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, ha dato luogo all'ennesima depenalizzazione di alcuni reati. Ai fini del prontuario interessa soprattutto la depenalizzazione dell'articolo 116, comma 15, primo periodo, relativo alla guida senza patente (e ai casi con rinvio alle sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17). A commento degli articoli del prontuario interessati dall'intervento di depenalizzazione occorre dare conto degli adempimenti operativi da seguire.
Per quanto concerne il procedimento da applicare si è dell'avviso, conformemente all'orientamento del Ministero dell'interno che debbano essere seguite, per la specialità della materia trattata e per effetto del combinato disposto degli articoli 9, comma 5, del d.lgs. 8/2016 e 194 codice della strada, le disposizioni procedurali del Titolo VI del codice della strada stesso, in luogo del procedimento sanzionatorio delineato in termini generali dalla legge 689/1981, alla quale rinvia, peraltro, lo stesso d.lgs. 8/2016.
In questa sede occorre poi soffermarsi sugli adempimenti da porre in essere durante il periodo transitorio.
L'articolo 8 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, espressamente ed opportunamente prevede che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (**6 febbraio 2016**), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
A sua volta, l'articolo 9, comma 1, del d.lgs., dispone poi che in questi casi l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dal 6 febbraio 2016, dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. È poi previsto che l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dalla ricezione degli atti.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio da seguire per le violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 ed oggetto di depenalizzazione, la circolare del Ministero dell'interno 21 marzo 2016, n. 0004953 ritiene debba applicarsi la legge 689/1981, con passaggio attraverso l'emissione di ordinanza-ingiunzione prefettizia. In ordine alla somma da indicare nei verbali di contestazione, l'articolo 9, comma 5, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che in questi casi il pagamento è previsto in misura pari alla metà della sanzione (oltre alle spese procedimentali), diversamente ed in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981 che, come noto, prevede l'inserimento della somma più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo. In mancanza di indicazioni legislative attendibili, secondo l'orientamento del Ministero dell'interno, attesa la ratio del d.lgs. di depenalizzazione, occorre risolvere l'apparente contrasto applicando il criterio di specialità e ritenendo che il parametro da assumere ai fini del calcolo della metà della sanzione sia costituito dalla sanzione irrogata nel caso concreto. Pur condividendo la linea di fondo del percorso ermeneutico, non si comprende bene però quale sia la somma "in concreto irrogata" cui fa riferimento la circolare ministeriale, atteso che in sede di redazione del verbale di contestazione non è data facoltà all'organo accertatore di determinare in concreto la sanzione, ma solo indicare una somma per cui è ammesso pagamento in misura ridotta. Nel dubbio si ritiene che la riduzione alla metà debba essere applicata alla sanzione edittale complessiva e che quindi la somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta debba coincidere con la metà del minimo edittale. In ogni caso, competente alla riattivazione del procedimento sanzionatorio per violazioni depenalizzate è direttamente la Prefettura competente per territorio che dovrà curare sia la fase della contestazione e verbalizzazione sia quella successiva dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/1981.

➨ **Per le sanzioni accessorie vedi la specifica sezione.**

Pagamenti di sanzioni amministrative a decorrere dal 1° gennaio 2018

Per effetto dell'articolo 13-*quater* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. In conseguenza di tale disposizione quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino. Ciò, significa che, fermi rimanendo gli importi delle sanzioni, che non vengono affatto ritoccati, arrotondati o modificati, allorché si debba procedere alla ricezione di somme di denaro ad estinzione di sanzioni amministrative pecuniarie che rechino importo dell'ultima cifra compreso tra 1 e 4 o tra 6 e 9 centesimi **ed inoltre se il pagamento è effettuato in contanti**, il pagamento ha valore estintivo della violazione con arrotondamento, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
Laddove invece si proceda a pagamenti con altre modalità (bollettini, bancomat ecc.) l'importo da pagare rimane quello completo senza arrotondamenti.

ART. 7 REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI

➨ **Articolo 7, commi 1 e 13**

1. Circolare nel periodo di sospensione della circolazione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Il conducente di veicolo indicato circolava nel periodo di sospensione della circolazione disposto … > *vedi* **Casi** come da relativa segnaletica (con ordinanza numero ….).

Casi

1.1 per motivi di tutela della salute
1.2 per motivi di sicurezza pubblica
1.3 per motivi di sicurezza della circolazione
1.4 per motivi di carattere militare

Note

(1) **Comportamento operativo.** Non sono previste specifiche intimazioni; tuttavia è evidente che la circolazione non può proseguire nelle medesime condizioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione. Pertanto, sarà l'agente accertatore, valutando la finalità dell'ordinanza, a intimare al conducente di non proseguire il viaggio sino a che è spirato il termine della sospensione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, ovvero di allontanarsi, seguendo il tragitto più breve nel tempo strettamente necessario, dalla zona interessata dall'ordinanza. Dell'intimazione deve essere dato atto nel verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.

(2) **Ambito di applicazione.** Secondo la nota del Ministero dell'interno prot. M/2413/34 del 23 dicembre 1999 la presente ipotesi riguarda anche il semplice divieto di transito (fig. II 46). Ad avviso degli Autori, invece, si ritiene che la violazione del divieto di transito generale (fig. II 46) o specifico per categorie di veicoli (figg. II 53, II 54, II 55 ecc.) sia sanzionabile ai sensi del comma 14 dell'articolo 7 come la violazione di un divieto ordinario.

(3) Deroghe per disabili. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili vengono consentite, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

➨ Articolo 7, commi 1 e 14

2. Condurre greggi o armenti in violazione dei provvedimenti

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Conduceva in centro abitato … > *vedi* **Casi** non osservando le prescrizioni ivi previste.

Casi

2.1 armenti in violazione dei provvedimenti
2.2 greggi in violazione dei provvedimenti

Note

(4) Definizioni. Per gregge si intende un raggruppamento di pecore o capre; per armenti si intende, in via residuale, un raggruppamento di grossi animali, come cavalli, bovini in genere, ecc.
(5) Descrizione violazione. Specificare quale prescrizione non è stata osservata (ad esempio in relazione agli itinerari consentiti, all'intervallo di tempo, ecc.).
(6) Ordinanze cani. Le disposizioni delle ordinanze contingibili ed urgenti del Ministero della salute concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani non si applicano di norma ai cani per conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.
(7) Età conduttore. Il conduttore del gregge o degli armenti deve aver compiuto 14 anni (vedi articolo 115 del codice della strada).
(8) Rinvio. Per le prescrizioni relative alla circolazione degli animali si vedano i casi relativi all'articolo 184 del codice della strada.
(9) Disposizioni locali. Deve essere verificata l'esistenza di eventuali provvedimenti a livello locale (regolamenti, ordinanze) di

competenza delle regioni, delle province e dei comuni, anche in tema di zooprofilassi. In particolare è necessario verificare il rispetto del Titolo I - Capo VIII del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); ai sensi dell'articolo 41 della citata norma chiunque intende trasferire bestiame si trova. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria. Vedi anche l'articolo 43 della citata norma per il libretto che viene rilasciato ai pastori per il pascolo vagante.

➨ Articolo 7, commi 1 e 14

3. Circolare senza pneumatici invernali o catene

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Il conducente di veicolo indicato circolava all'interno del centro abitato … > *vedi* **Casi** come prescritto dalla segnaletica stradale.

Casi

3.1 senza avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

3.2 senza aver installato i mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

Note

(10) Ordine di fermarsi. Ai sensi dell'articolo 192, comma 3, c.d.s., i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

(11) Circolazione invernale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada, ha emanato la direttiva 16 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2013, n. 25, per disciplinare la circolazione nel periodo invernale. Secondo la direttiva, gli enti proprietari o concessionari di strade, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi

antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Tuttavia, nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. In via generale il periodo di vigenza della prescrizione è fissato dal 15 ottobre al 15 aprile. Tuttavia è ammesso mantenere gli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto dal documento di circolazione sino al 15 maggio, per dare modo agli utenti di effettuare la sostituzione; se il codice di velocità è uguale o superiore non vi è alcun obbligo di sostituire gli pneumatici invernali.

(12) **Pneumatici invernali.** Quanto al fatto che gli pneumatici invernali costituiscono un mezzo antisdrucciolevole alternativo alle catene, occorre ricordare che più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che le catene da neve, ove prescritte dall'apposito segnale di cui all'articolo 122, comma 8 del regolamento, possono essere sostituite dagli pneumatici invernali (nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2005, prot. n. 612/2005).

(13) **Omologazione catene.** Dal 1° maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene.

(14) **Caratteristiche catene.** Le catene sono individuate dalle misure degli pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell'elenco fornito dal costruttore. In ogni caso, i dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti CUNA e UNI 11313. Per i veicoli pesanti la norma di riferimento è ÖNORM V5119.

(15) **Lo pneumatico invernale.** È riconoscibile per la sigla M+S, ovvero, in alternativa, M-S, M&S o MS, stampata nel fianco, a significare l'idoneità dello pneumatico alla marcia su neve o su fango (Mud and Snow). La velocità massima riportata sullo pneumatico invernale deve essere uguale o superiore a quella dichiarata dal costruttore per il veicolo; nel periodo in cui vige l'obbligo di montare gli pneumatici invernali l'indice di velocità può essere inferiore a quello indicato nella carta di circolazione come velocità massima del veicolo in sede di omologazione, ma non può comunque essere inferiore a "Q" (160 km/h).

(16) Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione "Appendici".

➨ **Articolo 7, commi 1 e 13-*bis***

4. Circolare nel periodo di limitazione della circolazione per provvedimenti antinquinamento

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 168,00	**€ 117,60 (20)**	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni alla seconda violazione nel biennio (Caso 4.2) **(18)**

Da € 168,00 a € 678,00	Metà del massimo: € 339,00	Doppio del minimo: € 336,00

Casi

4.1 alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato nel periodo di limitazione della circolazione per motivi di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale con veicolo per emissioni inquinanti di categoria inferiore a quelle prescritte (ordinanza numero ….)

4.2 per la seconda volta nel biennio circolava alla guida del veicolo indicato, all'interno del centro abitato, nel periodo di limitazione della circolazione per motivi di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale con veicolo per emissioni inquinanti di categoria inferiore a quelle prescritte (ordinanza numero ….) **(18) (20)**

Annotazione sul verbale (Caso 4.2). *Si procede al ritiro della patente ai fini della sospensione. Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in ……*

Note

(17) Classe Euro. Per individuare la classe Euro di appartenenza del veicolo si può controllare il documento di circolazione, dove però, spesso, è indicata con richiamo alle direttive dell'Unione Europea (codice armonizzato V.9 sul documento di circolazione modello comunitario, ovvero nel riquadro 2 delle carte di circolazione vecchio modello), oppure si può effettuare una ricerca in maniera più semplice e immediata inserendo la targa del veicolo sul Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).

(18) Sanzione accessoria. L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione, annotando sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più

breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questo indicato. Se ricorre l'ipotesi 4.1 si procede alla sola segnalazione alla prefettura. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(19) Comportamento operativo. Non sono previste specifiche intimazioni; tuttavia è evidente che la circolazione non può proseguire nelle medesime condizioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione. Pertanto, sarà l'agente accertatore, valutando la finalità dell'ordinanza, a intimare al conducente di non proseguire il viaggio sino a che è spirato il termine della sospensione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, c.d.s., ovvero di allontanarsi, seguendo il tragitto più breve nel tempo strettamente necessario, dalla zona interessata dall'ordinanza. Dell'intimazione deve essere dato atto nel verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.

(20) Pagamento scontato. Il pagamento ridotto del 30% non è consentito nel caso 4.2 (seconda violazione commessa con veicolo per cui è prescritto il possesso della patente di guida), essendo prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

➨ Articolo 7, comma 13-*bis*

5. Zona scolastica – omesso rispetto delle specifiche prescrizioni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 168,00	**€ 117,60**	0	non previste

Da € 168,00 a € 678,00	Metà del massimo: € 339,00	Doppio del minimo: € 336,00

Nel luogo sopra indicato, all'interno della zona scolastica, non rispettava la prescrizione stabilita con ordinanza ai sensi dell'articolo 7, comma 11-*bis* del codice della strada (*specificare quale specifica prescrizione relativa alla circolazione, sosta o fermata è stata violata*).

Note

(21) Definizione. Si tratta di una zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

(22) Ambito di applicazione. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili. A prescindere dalla formale istituzione di una zona scolastica, al cui interno possono essere disposte specifiche prescrizioni relative alla sosta, l'articolo 7, comma 1, numero 7 consente comunque ai comuni con ordinanza del Sindaco di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo od anche solo per determinati periodi, giorni ed orari dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

A livello sanzionatorio occorre distinguere: se lo stallo di sosta riservato a tale categoria di veicoli è collocato al di fuori della zona scolastica si applica la violazione dell'articolo 158, comma 2, lettera d-*bis*) e 6, mentre ove lo stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto scolastico sia ubicato all'interno di una zona scolastica formalmente istituita con ordinanza del Sindaco si applica la violazione dell'articolo 7, commi 11-*bis* e 13-*bis* qui rubricata, in applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

➨ **Articolo 7, commi 1 e 14**

6. Non rispettare i segnali di obbligo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato, non rispettando le prescrizioni imposte dalla segnaletica. Nella circostanza … > *vedi* **Casi.**

Casi

6.1 non rispettava l'obbligo di procedere diritto (fig. II 80/a)
6.2 non rispettava l'obbligo di svoltare a sinistra (fig. II 80/b)
6.3 non rispettava l'obbligo di svoltare a destra (fig. II 80/c)
6.4 proseguiva a diritto nonostante il segnale di direzioni consentite a destra e sinistra (fig. II 81/a)
6.5 svoltava a sinistra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e destra (fig. II 81/b)
6.6 svoltava a destra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e sinistra (fig. II 81/c)
6.7 non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a destra (fig. II 82/a)
6.8 non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a sinistra (fig. II 82/b)
6.9 non rispettava i passaggi consentiti a destra e sinistra (fig. II 83)
6.10 non rispettava il senso di marcia della rotatoria (fig. II 84)
6.11 circolava nel percorso pedonale pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. II 88)

6.12 circolava nella pista ciclabile pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. II 90)
6.13 circolava nella pista ciclabile contigua al marciapiede pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. II 92/a)
6.14 circolava nel percorso pedonale e ciclabile pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. II 92/b)
6.15 circolava alla guida del suddetto veicolo nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
6.16 circolava a piedi nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
6.17 non si fermava al varco doganale in presenza dell'apposito segnale (fig. II 96)

➨ **Articolo 7, commi 1 e 14**

7. Non rispettare i segnali di divieto in genere			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste
Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	

Alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato, non rispettando i divieti imposti dalla segnaletica. Nella circostanza … > *vedi* **Casi.**

Casi
7.1 non concedeva la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nel senso unico alternato in presenza dell'apposito segnale (fig. II 41)
7.2 circolava in una strada dove è vietata la circolazione nei due sensi (fig. II 46)
7.3 circolava contro il senso di marcia stabilito dal segnale (fig. II 47)
7.4 effettuava il sorpasso nonostante il segnale di divieto (fig. II 48) **(23) (24)**
7.5 seguiva un veicolo a una distanza inferiore da quella indicata sul segnale (fig. II 49) **(25)**
7.6 utilizzava gli avvisatori acustici nonostante il divieto e in assenza di un pericolo immediato (fig. II 51) **(26)**
7.7 circolava alla guida di un veicolo a trazione animale nonostante il divieto (fig. II 53)
7.8 quale pedone transitava nonostante il divieto (fig. II 54)
7.9 quale ciclista transitava nonostante il divieto (fig. II 55)
7.10 quale conducente di motociclo transitava nonostante il divieto (fig. II 56)

7.11 quale conducente del veicolo a braccia transitava nonostante il divieto (fig. II 57)
7.12 quale conducente dell'autoveicolo transitava nonostante il divieto (fig. II 58)
7.13 quale conducente del motoveicolo a tre ruote transitava nonostante lo specifico divieto (fig. II 58)
7.14 quale conducente del quadriciclo a motore transitava nonostante il divieto (fig. II 58)
7.15 quale conducente dell'autobus transitava nonostante il divieto (fig. II 59)
7.16 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibito al trasporto di persone transitava nonostante il divieto (fig. II 60/a)
7.17 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a quello indicato nel segnale transitava nonostante il divieto (fig. II 60/b)
7.18 quale conducente del veicolo trainante un rimorchio transitava nonostante il divieto (fig. II 61)
7.19 quale conducente della macchina agricola transitava nonostante il divieto (fig. II 62)
7.20 transitava nonostante il divieto per i veicoli che trasportano merce pericolosa (fig. II 63)
7.21 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili (fig. II 64/a)
7.22 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua (fig. II 64/b)
7.23 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una larghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 65)
7.24 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno un'altezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 66)
7.25 transitava nonostante il divieto ai veicoli o complessi di veicoli che hanno una lunghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 67)
7.26 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 68)
7.27 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa sull'asse più caricato superiore a quella indicata nel segnale (fig. II 69)

Note

(23) Ambito di applicazione del divieto. Il divieto vale anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata, con o senza striscia continua. Non si applica se i veicoli da sorpassare sono ciclomotori e motocicli. Tale eccezione, stante l'assenza di ulteriori precisazioni, si estende anche ai ciclomotori a 3 o 4 ruote, ma non anche ai motoveicoli a 3 o 4 ruote.
(24) Veicoli pesanti. Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, vedi caso relativo all'articolo 148, comma 14, del codice della strada.
(25) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella dell'articolo 149 del codice della strada.
(26) Concorso di violazioni. La violazione può concorrere con quella dell'articolo 156 del codice della strada.

➨ **Articolo 7, commi 1 e 14**

8. Divieto di sosta, di fermata e spazi riservati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione se prevista da pannello integrativo o nei casi di grave intralcio e pericolo per la circolazione **(27)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Il conducente del veicolo indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

8.1 lo lasciava in sosta nonostante il divieto di sosta (fig. II 74) **(29)**
8.2 lo lasciava in sosta nonostante il divieto di fermata (fig. II 75) **(30)**
8.3 effettuava la fermata nonostante il divieto (fig. II 75) **(30)**
8.4 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli adibiti al pronto soccorso (fig. II 79/b) **(31)**
8.5 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli delle Forze Armate (fig. II 79/c) **(31)**
8.6 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli della Polizia di Stato (fig. II 79/c) **(31)**
8.7 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli dei Vigili del fuoco (fig. II 79/c) **(31)**
8.8 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli della Polizia Municipale (fig. II 79/c) **(31)**
8.9 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli di pubblico interesse indicati nel segnale (fig. II 79/c) **(31)**
8.10 lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli di pubblico soccorso indicati nel segnale (fig. II 79/c) **(31)**
8.11 lo lasciava in sosta negli spazi riservati ad altre categorie di veicoli indicati nel pannello integrativo (fig. II 76) **(31)**
8.12 lo lasciava in sosta negli spazi riservati ad altre categorie di utenti indicati nel pannello integrativo (fig. II 76) **(31)**
8.13 lo lasciava in sosta negli spazi di sosta riservati ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea
8.14 lo lasciava in sosta in un'area riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan

Note

(27) Rimozione. Può essere prevista la rimozione con l'apposito pannello integrativo. In questo caso la rimozione è disposta ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. a), c.d.s. È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività

• • •

di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (artt. 354, comma 4 e 355, comma 5, del Regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di ovviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, è possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo.

(27-*bis*) La riserva di spazi di sosta. L'articolo 7, comma 1, lettera d) stabilisce che i comuni con ordinanza del sindaco possono riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa". Con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021 il Ministero dell'Interno ha precisato che il permesso *potrà essere utilizzato su qualsiasi veicolo nella disponibilità di uno dei genitori, anche temporanea ovvero occasionale, purché il bambino sia presente a bordo del veicolo ovvero sia stato accompagnato poco prima o stia per essere preso a bordo. Il richiamo specifico ai "genitori" esclude che il permesso rosa possa essere utilizzato per accompagnare il bambino per il quale il permesso è stato richiesto, anche da persona diversa da uno dei genitori dello stesso. La norma in questione per essere pienamente applicata necessita di una norma regolamentare che definisca le caratteristiche e le modalità di rilascio del permesso rosa;*
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite

Per l'ipotesi di cui al n. 3) e per il relativo trattamento sanzionatorio si veda l'articolo 188-*bis* specificamente destinato a disciplinare la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

A livello sanzionatorio, nel rapporto tra le sanzioni contenute nell'articolo 7 e quelle contenute nell'articolo 158, al fine di dirimere eventuali concorsi di violazione, si tenga presente che si procede ad applicare le sanzioni di cui all'articolo 158 in presenza di espressa previsione, mentre in mancanza si ricorre residualmente alle sanzioni dell'articolo 7.

In ordine alle violazioni relative alla sosta su spazi riservati ad autobus si registra l'ipotetico concorso di più disposizioni da risolvere nel modo che segue:

- la generica sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus è sanzionata dall'articolo 158 commi 2, lettera d) e 5;
- la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus adibiti al trasporto scolastico è sanzionata dall'articolo 158 commi 2, lettera d-*bis*) e 6;
- la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus adibiti al trasporto scolastico all'interno di zone scolastiche formalmente istituite è sanzionata dall'articolo 7, commi 11-*bis* e 13-*bis*;
- la sosta negli spazi riservati ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea è sanzionata ai sensi dell'articolo 7, commi 1-14.

(28) Sosta prolungata oltre 60 giorni. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.

(29) Estensione temporale del divieto. Il divieto, salva diversa indicazione da rendere nota con i pannelli integrativi, nei centri abitati vale dalle 8,00 alle 20,00. Indicare nel verbale la presenza dell'eventuale pannello integrativo se con questo viene estesa la vigenza del segnale oltre l'orario 8,00-20,00. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore.

(30) Estensione del divieto e rimozione. Il divieto di sosta e di fermata è comunque permanente e vieta anche l'arresto momentaneo del veicolo; è sempre disposta la rimozione coattiva del veicolo anche in assenza dell'apposito pannello integrativo quando ricorre il caso di grave intralcio o pericolo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) del codice della strada. Ovviamente, nel caso di fermata, stante la presenza del conducente, non sarà necessario disporre la rimozione del veicolo, che verrà fatto spostare dal luogo dove vige il divieto.

(31) Prolungamento della sosta. Non trattandosi propriamente di un divieto ma di una limitazione alla sosta, si ritiene che la prescrizione sia valida permanentemente, salvo diversa indicazione, e che si applichi un'unica sanzione anche se la sosta si prolunga oltre le 24 ore.

(32) Disabili. Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili vengono consentite, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (art. 11 del d.P.R. 503/96).

➨ Articolo 7, commi 1 e 14

9. Divieto temporaneo di sosta per esigenze di carattere tecnico o di pulizia

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo (Caso 9.1) **(34)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Il conducente del veicolo sostava … > *vedi* **Casi**.

Casi

9.1 nonostante il divieto di sosta temporaneo per la pulizia del fondo stradale **(34)**

9.2 nonostante il divieto di sosta temporaneo per esigenze di carattere tecnico **(35)**

Note

(33) Segnaletica temporanea. La segnaletica temporanea deve essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.

(34) Pannello integrativo rimozione. Spesso viene aggiunto il pannello integrativo che indica la rimozione forzata, anche se in realtà si deve ritenere sufficiente il segnale che indica la pulizia della strada, in quanto la rimozione è disposta ai sensi

dell'articolo 159, comma 1, lett. d) c.d.s.; alcune amministrazioni hanno inteso diversificare le zone dove si applica la rimozione forzata da quelle dove invece viene applicata la sola sanzione amministrativa. Non resta quindi che prendere atto delle disposizioni locali.

(35) Rimozione veicolo. Si ritiene che in questo caso sia necessario il pannello integrativo se l'ente proprietario della strada intende disporre la rimozione forzata del veicolo, ovvero questa è sempre consentita se la sosta vietata reca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) c.d.s.

(36) Disabili. Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili viene consentita, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando siano state vietate o limitate la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (articolo 11 del d.P.R. 503/96).

➨ Articolo 7, commi 1, lett. f) e 14

10. Sosta o parcheggio a pagamento a tempo illimitato

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Il conducente del veicolo sostava senza effettuare il pagamento della tariffa prescritta in un'area dove la sosta è consentita **a pagamento, senza limitazioni di tempo**.

Note

(37) Pannelli aggiuntivi. I pannelli aggiuntivi possono limitare la vigenza del divieto a particolari orari e/o in particolari giorni ed escludere dall'obbligo del pagamento i soggetti autorizzati alla sosta libera. Il segnale PARCHEGGIO (fig. II 76) può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse.

(38) Sosta oltre il periodo di corresponsione del corrispettivo. La stessa sanzione si applica se il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento è scaduto o se l'abbonamento o il permesso di sosta gratuita non sono stati rinnovati. Se la sosta è consentita per un tempo limitato, vedi caso successivo. Questi Autori conoscono le posizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le quali la protrazione della sosta oltre il periodo per il quale è stata pagata la tariffa non darebbe luogo alla sanzione, ma consentirebbe unicamente il recupero delle somme non pagate e delle eventuali penali e spese;

tuttavia non si condivide tale conclusione e tale convincimento è avallato dalle seguenti sentenze: *Corte di Cassazione civile, sez. II, 5/11/2009 n. 23543, Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/6/2006 n. 14736, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 19/9/2012 n. 888*. Tuttavia, di recente, il Ministero dell'interno con circolare del 23 settembre 2016, n. 676-2014 ha preso atto e ha segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sentenza della *II sezione civile della Corte di Cassazione del 3/8/2016, n. 16258*, con la quale è stato dato seguito alle precedenti pronunce.

(39) Sosta prolungata oltre 60 giorni. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.

(40) Reiterazione temporale violazioni. La sanzione si applica ogni 24 ore dalla data di inizio o di accertamento della precedente violazione.

(41) Recupero corrispettivo non pagato. Sono attivabili anche le procedure per il recupero della somma non pagata quale corrispettivo della sosta per i periodi durante i quali si è protratta, dal momento dell'accertamento della violazione sino alla successiva verifica.

(42) Segnaletica stalli di sosta. Gli stalli di sosta a pagamento sono delimitati da strisce di colore blu; la sosta al loro interno impone al conducente di accertarsi delle modalità di pagamento controllando l'apposita segnaletica verticale o i dispositivi di pagamento posti nelle vicinanze (vedi didascalia alla fig. II 444 del Regolamento di attuazione del codice della strada). Nel caso in cui la sosta avvenga completamente al di fuori degli stalli, se non espressamente vietato da altre norme o dalla segnaletica, non c'è obbligo di pagamento e non si ravvisano violazioni. La *sezione VI della Cassazione con sentenza n. 24999 del 6/12/2016* ha concluso che la segnaletica verticale che impone il pagamento della tariffa per la sosta è efficace anche in assenza degli stalli blu.

(43) Veicoli al servizio di invalidi. Nonostante la dottrina e la prassi nel tempo abbiano concluso diversamente, la Cassazione ha ritenuto che i veicoli al servizio delle persone disabili, ancorché espongano l'apposito contrassegno, non sono esonerati di per sé dal pagamento della tariffa richiesta a chi sosta negli stalli delimitati da strisce blu. Conviene quindi prevedere l'esenzione nel provvedimento che istituisce le aree di sosta a pagamento e ciò in piena armonia con quanto previsto dall'articolo 188 del codice della strada e dall'articolo 11 del d.P.R. 503/96.

Vedi testo **Attenzione!** riportato dopo la nota **(43)** a pag. 69.

➨ Articolo 7, commi 1, lett. f) e 15

11. Sosta o parcheggio a pagamento a tempo limitato

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Il conducente del veicolo indicato lo lasciava in sosta … > *vedi* **Casi**.

Casi

11.1 oltre il periodo consentito in un'area dove la sosta è consentita a pagamento per una determinata durata non prorogabile

11.2 oltre il periodo consentito in un'area dove la sosta è consentita gratuitamente per una determinata durata non prorogabile

Note

(44) Vedi note caso precedente.

(45) **Reiterazione violazione.** La sanzione si applica per ogni periodo di sosta abusiva oltre il termine concesso. La Corte Costituzionale, con la sentenza 111 del 2018, ha concluso che è ragionevole riferire il *"periodo"* di cui al comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Non è, pertanto, la concreta specifica limitazione del disco orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente a determinare il periodo oltre il quale deve essere irrogata la sanzione, bensì la protrazione oltre la fascia oraria della sosta limitata o regolamentata, cioè oltre il complessivo periodo fissato dai regolamenti comunali per l'operatività di tali limitazioni.

(46) **Omessa attivazione sistema di controllo.** Per l'omessa attivazione del sistema di controllo di durata della sosta (disco orario, parcometro, ecc.), gratuita o a pagamento, vedasi articolo 157, comma 6, c.d.s.

(47) **Veicoli al servizio di invalidi.** I veicoli al servizio delle persone disabili che espongono l'apposito contrassegno non sono soggetti alla limitazione temporale della sosta (art. 188 c.d.s.).

➨ Articolo 7, commi 1 e 14

12. Circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 83,00	**€ 58,10**	0	non previste

Da € 83,00 a € 332,00	Metà del massimo: € 166,00	Doppio del minimo: € 166,00

Il conducente del veicolo indicato circolava in una corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto.

Note

(48) **Circolazione nelle corsie riservate.** Si ritiene che la sanzione più elevata possa riguardare anche la circolazione nelle strade riservate, in quanto, ancorché l'articolo 7, comma 14 disponga sanzioni per il transito nelle corsie riservate e non parli delle strade riservate, comunque, la strada è sempre composta almeno da una corsia.

(49) Ausiliari del traffico. La violazione può essere accertata dal personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ai sensi dell'articolo 12-*bis*, del codice della strada, previ nomina da parte del sindaco. In verità l'articolo 12-*bis* del codice della strada individua una competenza per l'accertamento della circolazione abusiva nelle strade riservate, ma il Ministero dell'interno ha ritenuto che la competenza possa intendersi estesa anche alle singole corsie riservate che fanno parte della carreggiata a circolazione promiscua.

(50) Sosta. Per la sosta si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.

(51) Segnaletica per le corsie riservate e deroghe per i velocipedi. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II 427/a). La circolazione può essere consentita anche ai conducenti dei veicoli e dei veicoli ad essi assimilati, ma il Ministero dell'interno ha chiarito che la novità non introduce una deroga generalizzata, ma prevede che tali conducenti, in presenza di specifica ordinanza del sindaco (che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica), possano impegnare tali corsie solo ove sia presente idonea segnaletica che lo consenta. In tutti gli altri casi, anche per questi veicoli, resta il divieto.

(52) Segnaletica per corsie. L'uso delle corsie può essere reso più evidente dal segnale fig. II 339 del regolamento, con funzione di indicazione utile per la guida.

(53) Veicoli al servizio di invalidi. Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, nei percorsi preferenziali o nelle corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno.

(54) Deroghe per NCC. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (art. 11, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

➨ **Articolo 7, commi 1, 9 e 14**

13. Circolazione in APU o ZTL

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 83,00	**€ 58,10**	0	non previste

Da € 83,00 a € 332,00	Metà del massimo: € 166,00	Doppio del minimo: € 166,00

Il conducente del veicolo indicato circolava … > *vedi* **Casi**.

Casi

13.1 nell'area pedonale urbana senza essere autorizzato
13.2 nella zona a traffico limitato senza essere autorizzato

Note

(55) **Sosta.** Per la sosta si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.

(56) **Segnaletica.** I segnali rappresentati dalle figure II 320 (Area pedonale) e II 322/a (Zona a traffico limitato) sono posti agli accessi delle aree e le zone dove l'accesso e la circolazione sono soggetti a divieti e limitazioni; le aree e le zone sono delimitate mediante i segnali di fine area pedonale (fig. II 321) e fine zona a traffico limitato (fig. II 322/b).

(57) **Autorizzazioni in deroga.** Possono essere concesse specifiche autorizzazioni in deroga, secondo le indicazioni contenute nella delibera di Giunta prevista dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada, per delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-*bis*, del codice della strada, aggiunto dalla legge di bilancio per il 2019 con effetto dal 1° gennaio 2019, nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

(58) **Disabili.** Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

(59) **Mezzi di controllo a distanza.** La violazione può essere accertata anche mediante sistemi di controllo a distanza, debitamente approvati e autorizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 133-*bis* della legge 15 maggio 1997, n. 127 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Per effetto dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g) del codice della strada, in tal caso la contestazione immediata non è necessaria.

(60) L'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella legge 5 agosto 2022, n. 108 ha modificato l'articolo 7, comma 9 del codice della strada precisando che le tipologie di comuni che possono subordinare l'ingresso nelle zone a traffico limitato al pagamento di una somma di denaro dovranno essere individuate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili non ancora emesso. Con lettera di chiarimenti 25 agosto 2022, prot. n. 10797 il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili ha precisato che nelle more dell'emanazione di tale decreto ministeriale da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge 108/2022 restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni comunali in materia di tariffazione degli accessi nelle ZTL, disposti in attuazione della direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 21 luglio 1977, n. 3816, con la conseguenza che nel periodo transitorio non dovranno essere modificate le tariffe già stabilite. È inoltre precisato che nel medesimo periodo transitorio non potranno essere istituite nuove ZTL a pagamento né assoggettate a pagamento ZTL esistenti.

➨ Articolo 7, comma 15-*bis*, primo periodo

14. Parcheggiatori o guardiamacchine abusivi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 769,00	**€ 538,30**	0	Confisca dell'incasso derivante dall'attività illecita **(64) (65)**

Da € 769,00 a € 3.095,00	Metà del massimo: € 1.547,50	Doppio del minimo: € 1.538,00

Ipotesi

14.1 esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore
14.2 esercitava senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine
14.3 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore
14.4 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine

Note

(61) Applicabilità. Salvo che il fatto costituisca reato (es. violenza privata, riduzione in schiavitù, estorsione, truffa, ecc.).

(62) Comportamento operativo. Identificare le persone impiegate nell'esercizio abusivo di parcheggiatore o guardiamacchine.

(63) Guardiamacchine o parcheggiatore. Per guardiamacchine si può intendere l'attività di controllo e custodia dei veicoli; il parcheggiatore invece facilita la ricerca del posto, eventualmente vi parcheggia il veicolo, ecc. Le due attività possono essere svolte congiuntamente e in tal caso si applica una sola sanzione.

(64) Destinazione somme sequestrate. Il Ministero dell'interno ha fornito opportune indicazioni in merito alla destinazione delle somme sequestrate, disponendo che queste devono essere versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675, gestito dalla Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici - Ufficio Affari Amministrativo Contabili. Trattandosi pertanto di una competenza del Ministero, si provvederà ad informare la prefettura dell'avvenuto sequestro delle somme illegalmente riscosse dai parcheggiatori abusivi, in modo da prendere opportuni accordi per il trasferimento dell'oggetto del sequestro amministrativo direttamente all'Ufficio territoriale del Governo, il quale provvederà al versamento della somma sequestrata nel capitolo di entrata del Ministero dell'interno, "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(65) Ordine di allontanamento. È disposto l'ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando la violazione è commessa in infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ovvero nelle

relative pertinenze, oppure in area urbana sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana che la individua come zona dove le predette violazioni comportano l'applicazione delle citate norme e la condotta illecita limita la libera accessibilità e la fruizione di detti luoghi, ovvero è lesiva della vivibilità e del decoro della città. Si dà espresso avviso che l'ordine cessa la propria efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, in caso di violazione reiterata dell'ordine di allontanamento, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi (o due anni in caso di ipotesi aggravata dalla presenza di soggetto già condannato per reati contro il patrimonio negli ultimi cinque anni) il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nell'ordine, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il d.l. 113/1998 ha modificato gli articoli 9 e 10 del d.l. 14/2017 relativi all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso. La validità del divieto di accesso passa da sei a dodici mesi e vengono introdotte ipotesi di reato specifiche per la sua inosservanza. Nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2 (divieto di accesso semplice) l'inosservanza è punita con la sanzione penale dell'arresto da sei mesi ad un anno, mentre nei casi di cui al successivo comma 3 (divieto di accesso emesso nei confronti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio) per l'inosservanza si applica la pena dell'arresto da uno a due anni.

(66) **Sanzione.** Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 113/2018 le due ipotesi sanzionatorie contenute nel comma 15-*bis*, originariamente entrambe recanti sanzioni amministrative, sono state separate; quella sopra rubricata conserva rilevanza amministrativa, mentre quella di cui alla casistica successiva, relativa all'impiego di minori nell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore non autorizzato ovvero alla ripetizione del comportamento illecito, è punita con sanzioni penali.

➨ Articolo 7, comma 15-*bis*, secondo periodo

15. Impiego di minori nella attività di parcheggiatore o guardiamacchine non autorizzati (ovvero ripetizione della violazione 13 con provvedimento definitivo)

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Illecito di natura penale	0	Confisca dell'incasso derivante dall'attività illecita **(64) (65)**

Ipotesi

15.1 esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore impiegando minori di anni 18

15.2 esercitava senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine impiegando minori di anni 18

15.3 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore servendosi di minori di anni 18

15.4 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine servendosi di minori di anni 18

15.5 esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (seconda violazione. Soggetto già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo)

15.6 determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (seconda violazione. Soggetto già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo)

Annotazione sul verbale. *Si procede al sequestro delle somme di denaro incassate per l'attività illecita, come da separato verbale.*

Note

(67) Guardiamacchine e parcheggiatore non autorizzato. Per la definizione di guardiamacchine e parcheggiatore si veda nota 63.

(68) Sanzione penale. La violazione, originariamente punita con sanzioni amministrative, costituisce ora illecito penale per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 21-*sexies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Per effetto di tali modifiche le due ipotesi sanzionatorie contenute nel comma 15-*bis* sono state separate; quella rubricata al n. 13 conserva rilevanza amministrativa, ma la sanzione viene ridotta rispetto al suo originario importo, mentre quella di cui alla casistica in osservazione, relativa all'impiego di minori nell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore non autorizzato ovvero alla ripetizione del comportamento illecito, è punita con sanzioni penali.

(69) Impiego di minori. In questo caso il reato sussiste laddove vi sia utilizzo anche occasionale di minori, a prescindere da precedenti commissioni di identiche o simili violazioni. Salvo si tratti di soggetto in evidente minore età, è opportuno cercare di identificare il minore al fine di assicurare l'elemento di prova scriminante tra sanzione penale ed amministrativa.

(70) Ripetizione della violazione. Si ripropongono qui le stesse difficoltà già affrontate a proposito della penalizzazione del reato di guida senza patente reiterato nel biennio, ma in questo caso non si fa riferimento all'omologo istituto della reiterazione della violazione e pertanto un eventuale pagamento in misura ridotta della prima violazione non esclude la configurabilità del reato, atteso che il legislatore sembra riferirsi alla mera ripetizione, opportunamente sanzionata, del comportamento illecito.

(71) Comportamento operativo. Le fattispecie assumono rilevanza penale e deve procedersi alla trasmissione di formale comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 220 codice della strada. Nella oggettiva difficoltà di avere conoscenza certa di identiche violazioni commesse in precedenza si consiglia di contestare la violazione amministrativa semplice di cui al n. 14 (laddove non siano coinvolti minori) e di svolgere attività di indagine per accertare eventuali precedenti. In caso di esito positivo delle verifiche si procederà all'annullamento del verbale e a trasmettere gli atti in Procura con comunicazione di notizia di reato attendendo istruzioni. In questa ipotesi, trattandosi di reato si segue il

codice di procedura penale quanto alla trasmissione della notizia di reato, all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio. La competenza per il reato è affidata al Tribunale in composizione monocratica.

(72) Destinazione somme sequestrate. Per la destinazione delle somme eventualmente sequestrate ai fini della confisca si veda nota 64.

(73) Ordine di allontanamento. È disposto l'ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Si vedano le indicazioni contenute in nota 65.

ART. 10 VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

➨ **Articolo 10, commi 18, 23, 24 e 25**

1. Trasporti in condizione di eccezionalità o veicoli eccezionali senza autorizzazione o in violazione di determinate prescrizioni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 794,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni (solo al conducente) **(8)** Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione **(8)**

Da € 794,00 a € 3.206,00	Metà del massimo: € 1.603,00	Doppio del minimo: € 1.588,00

1.1 Quale **conducente** eseguiva un trasporto eccezionale … > *vedi* **Casi**.
1.2 Quale **proprietario** del veicolo consentiva che fosse effettuato un trasporto eccezionale … > *vedi* **Casi**.
1.3 Quale **committente esclusivo** disponeva un trasporto eccezionale … > *vedi* **Casi**.

Casi
1 senza autorizzazione
2 senza rispettare il percorso stabilito indicato nell'autorizzazione **(3)**
3 senza rispettare i periodi temporali **(3)**
4 senza la scorta tecnica prescritta
5 che superava i limiti dimensionali indicati nell'autorizzazione (anche uno solo)
6 che superava i limiti di massa indicati nell'autorizzazione (anche uno solo)

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di*

sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Note

(1) Ambito di applicazione. Il codice della strada distingue il veicolo eccezionale dal trasporto in condizioni di eccezionalità, sottoponendoli, salvo eccezioni, a un regime autorizzatorio. La disciplina dei trasporti eccezionali non si applica ai motoveicoli, che, pertanto non possono ottenere l'autorizzazione, nè sono soggetti alle sanzioni dell'articolo 10, ma unicamente a quelle previste per l'eccesso di sagoma o di massa, ovvero a quelle relative alla sistemazione del carico. Un veicolo è eccezionale quando nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o di massa stabiliti in via generale per tutti i veicoli e previsti negli articoli 61 e 62. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità, il trasporto di cose indivisibili che determina eccedenza dei limiti di sagoma ma nel rispetto dei limiti di massa *(se il superamento dei limiti di sagoma avviene mediante il trasporto di cose divisibili l'articolo di riferimento è il 61 c. 7 del codice).* Sono altresì considerati in condizioni di eccezionalità (ma in alcuni casi sono esenti da autorizzazione – vedi nota successiva):

– i trasporti che eccedono congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguiti con veicoli eccezionali, che possono essere effettuati integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a 6 unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva,

il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi, con il decreto di cui al comma 10-*bis* sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-*bis*, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;

– il trasporto effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
– il trasporto effettuato con veicoli che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
– il trasporto effettuato con veicoli il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
– il trasporto effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
– il trasporto effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
– il trasporto effettuato con veicoli mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
– il trasporto effettuato con veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
– il trasporto effettuato con veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
– il trasporto effettuato con veicoli isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

(2) **Esenzione dall'autorizzazione.** Non sono soggetti all'autorizzazione:
a) il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina; *b*) l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61; *c*) i veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo; *d*) i veicoli eccezionali quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento; *e*) i mezzi d'opera, quando ricorrono le condizioni

dell'articolo 10, comma 7; *f*) i veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; i veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi, ovvero i veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno e i veicoli isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; *g*) i veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12% i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

(3) **Deroghe.** Al di fuori di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati.

(4) **Macchine agricole e operatrici.** Le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (vedi prontuario articoli 104, 110 e 114).

(5) **Sanzioni amministrative pecuniarie.** Si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al titolo V (norme di comportamento) che restano a carico del solo conducente del veicolo.

(6) **Franchigia di sagoma.** Ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, c.d.s., ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2%, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

(7) **Franchigia di massa.** Ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, c.d.s., ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di

sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5% ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4, c.d.s. Si ritiene che in sede di controllo del peso, si applichino le tolleranze previste dall'articolo 167 del codice della strada (il 5% per i sistemi statici di pesatura o il 10% per i sistemi dinamici di pesatura).

(8) **Sanzioni accessorie e prescrizioni.** L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono altri motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità; l'organo di polizia, se necessario, scorterà il veicolo a tutela della sicurezza della circolazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.

➨ Articolo 10, commi 19 e 25-*bis*

2. Inosservanza delle altre prescrizioni dell'autorizzazione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 159,00	**111,30**	0	non previste **(12)**

Da € 159,00 a € 641,00	Metà del massimo: € 320,50	Doppio del minimo: € 318,00

2.1 Quale **conducente** eseguiva un trasporto eccezionale senza rispettare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, diverse da quelle dell'articolo 10, comma 18 (*specificare*).

2.2 Quale **proprietario** del veicolo consentiva che fosse effettuato un trasporto eccezionale che non rispettava le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, diverse da quelle dell'articolo 10, comma 18 (*specificare*).

2.3 Quale **committente esclusivo** disponeva un trasporto eccezionale che non rispettava le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, diverse da quelle dell'articolo 10, comma 18 (*specificare*).

Annotazione sul verbale. *Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. Si procede al ritiro immediato della carta di circolazione, e si dispone che il veicolo sia condotto con tutte le cautele in luogo idoneo per la sistemazione del carico. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti saranno restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.*

Note

(9) **Autorizzazioni e prescrizioni.** Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare (vedi ipotesi precedente), i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-*bis*, del codice (vedi ipotesi precedente), gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni (vedi ipotesi precedente), le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'art. 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile (vedi anche gli obblighi del capo-scorta – ipotesi 6).

• • •

(10) Ambito di applicazione. Il caso riguarda chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18 (vedi ipotesi precedente), ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
(11) Vedi nota 5.
(12) Obbligo di sistemazione del carico. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

➨ Articolo 10, comma 20

3. Mancanza al seguito dell'autorizzazione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Circolava con il veicolo indicato eseguendo un trasporto eccezionale (o in condizioni di eccezionalità o con veicolo eccezionale) senza avere con sé l'autorizzazione.

Annotazione sul verbale. *Si intima al conducente di non riprendere il trasporto prima di aver esibito l'autorizzazione.*

Note
(13) Esibizione autorizzazione. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; l'esibizione non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
(14) Scorta tecnica. Se è presente la scorta tecnica, il capo-scorta deve aver controllato la disponibilità dell'autorizzazione, pena l'applicazione a suo carico della sanzione prevista dall'articolo 10, comma 25-*ter* (vedi caso 6).

(15) Individuazione sanzioni. Ovviamente, se poi si accerta che l'autorizzazione non era stata rilasciata si applica la specifica sanzione dell'ipotesi 1. Se invece l'autorizzazione è stata rilasciata, ma non sono state rispettate le prescrizioni, si applicano le sanzioni dell'ipotesi 1, ovvero 2, secondo la prescrizione omessa.

➨ Articolo 10, commi 21, 23, 24 e 25

4. Mezzi d'opera – Trasporto di cose diverse

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni (solo conducente) **(19)** Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione **(19)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

4.1 Quale **conducente** del mezzo d'opera trasportava cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice della strada.
4.2 Quale **proprietario** del mezzo d'opera consentiva che fosse utilizzato per trasportare cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice della strada.
4.3 Quale **committente esclusivo** disponeva un trasporto con un mezzo d'opera di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice della strada.

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni*

come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Note

(16) **Clausola di riserva.** La violazione si applica salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose.

(17) **Mezzi d'opera.** I mezzi d'opera sono destinati al trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero al completamento, durante la marcia, del ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera, nonché quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.

(18) Vedi nota 5.

(19) **Sanzioni accessorie e prescrizioni.** L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono altri motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità; l'organo di polizia, se necessario, scorterà il veicolo a tutela della sicurezza della circolazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.

(20) Revoca. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

➨ Articolo 10, commi 22, 23, 24 e 25

5. Mezzo d'opera in eccedenza di massa su strade non percorribili

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni (solo conducente) **(21)** Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione **(21)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

5.1 Quale **conducente** del mezzo d'opera effettuava un trasporto in eccedenza di massa rispetto all'articolo 62 del codice della strada su strada non percorribile (*indicare la massa riscontrata*).

5.2 Quale **proprietario** del mezzo d'opera consentiva che fosse effettuato un trasporto in eccedenza di massa rispetto all'articolo 62 del codice della strada su strada non percorribile (*indicare la massa riscontrata*).

5.3 Quale **committente esclusivo** disponeva un trasporto in eccedenza di massa rispetto all'articolo 62 del codice della strada su strada non percorribile mediante un mezzo d'opera (*indicare la massa riscontrata*).

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite,*

il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Note

(21) Vedi nota 19.

(22) Vedi nota 5.

(23) **Mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa.** In assenza degli elenchi previsti dall'art. 226, comma 4 del nuovo codice della strada, i mezzi d'opera che circolano in eccedenza ai limiti di massa di cui all'articolo 62, devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada ove sono indicate le strade percorribili o non percorribili in parte dai suddetti mezzi.

(24) **Autorizzazione per i mezzi d'opera.** I mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, c.d.s., non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61, c.d.s.;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226, c.d.s. risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34, c.d.s.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

➨ Articolo 10, comma 25-*ter*

6. Violazioni del personale di scorta

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 340,00	**€ 238,00**	0	Sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi all'ultima violazione nel biennio **(3)**

Da € 340,00 a € 1.362,00	Metà del massimo: € 681,00	Doppio del minimo: € 680,00

Quale incaricato della scorta tecnica non rispettava il regolamento. Nella fattispecie … > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non aveva con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica

6.2 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non aveva con sé un documento della impresa che effettua il servizio di scorta tecnica dal quale risultasse la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto

6.3 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non era in grado di comunicare costantemente con il conducente del veicolo scortato

6.4 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non era in grado di comunicare costantemente con gli altri membri della scorta che si trovavano su altri veicoli

6.5 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta fossero presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti

6.6 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica avesse con sé la patente di guida in corso di validità e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta

6.7 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare non fossero superiori a quelle autorizzate **(27)**

6.8 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva fossero efficienti

6.9 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che i pneumatici avessero il battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito

6.10 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva prescritti fossero efficienti ed installati correttamente

6.11 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che le autorizzazioni alla circolazione fossero valide e le relative prescrizioni fossero rispettate

6.12 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che, in quanto richiesto dal titolo autorizzativo, fosse stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada

• • •

6.13 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità fosse provvisto di valida patente

6.14 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità fosse in regola con la prescritta revisione periodica

6.15 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver controllato che a bordo del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità si trovassero tutti i documenti richiesti dall'art. 180 c.d.s.

6.16 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale iniziava il servizio di scorta senza aver provveduto a dare comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del codice della strada **(28)** (*specificare*)

6.17 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale, in presenza di una situazione di inefficienza del veicolo non interrompeva la scorta e provvedeva a far ricoverare il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità nel più vicino posto idoneo per la sosta

6.18 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale, pur essendo venute meno le condizioni di sicurezza, non interrompeva la scorta e provvedeva a far ricoverare il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità nel più vicino posto idoneo per la sosta

6.19 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non curava l'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità

6.20 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale non curava l'esatto adempimento delle prescrizioni relative alle prescritte modalità di marcia e di sosta dello stesso

6.21 quale capo-scorta del trasporto o del veicolo eccezionale, in assenza di organi di polizia stradale, non coordinava gli interventi di regolazione del traffico in modo che fossero, costantemente garantite la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico

6.22 non rispettava le prescrizioni dell'art. 16 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 luglio 1997 (***specificare*** – **nota 29**)

6.23 effettuava gli interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico in violazione dell'articolo 16-*bis* del decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 luglio 1997 (***specificare*** – **nota 30**)

Note

(25) Sanzioni accessorie. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi. In verità non esiste nel titolo VI una sanzione accessoria della sospensione dell'abilitazione alla scorta tecnica, per cui si ritiene che, in analogia con quanto previsto dall'articolo 218 c.d.s., l'abilitazione debba essere ritirata, facendone menzione nel verbale, e inviata, entro 10 giorni, al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa.

(26) Scorta tecnica. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del capo-scorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.

(27) Verifica masse. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale.

(28) Obblighi del capo-scorta. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma 4, del regolamento c.d.s., il capo-scorta deve effettuare la comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del c.d.s., competente per territorio rispetto al luogo di partenza. La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del viaggio, le generalità del capo-scorta designato ed il suo recapito telefonico. La comunicazione può essere effettuata anche con strumenti telematici. La comunicazione deve essere effettuata:

a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;

b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;

c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

(29) Art. 16. 1. Qualora, a causa dell'ingombro o della limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.

1-*bis.* Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di Polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità polizia stradale della polizia di Stato o al più vicino comando della stessa.

• • •

1-*ter.* Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.

1-*quater*. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'art. 16-*bis* per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo.

2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità. In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di Polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2-*bis*. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità, la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.

3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

(30) Art. 16-*bis*. 1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art. 5. L'attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del

trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.
3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:
a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione;
c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;
d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi.
4. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.
5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.
6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare

e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all'assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.
8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

ART. 24 PERTINENZE DELLE STRADE

➨ **Articolo 24, commi 6 e 8**

1. Installazione o messa in esercizio di pertinenze stradali senza autorizzazione o concessione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 866,00	**€ 606,20**	0	Obbligo di rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente **(6)**

Da € 866,00 a € 3.464,00	Metà del massimo: € 1.732,00	Doppio del minimo: € 1.732,00

Senza munirsi di preventiva autorizzazione o concessione prevista dagli articoli 24 e 26 del d.lgs. n. 285/92 ... > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 installava l'impianto finalizzato alla realizzazione di una pertinenza stradale

1.2 installava l'opera finalizzata alla realizzazione di una pertinenza stradale

Annotazione sul verbale. *La violazione comporta l'obbligo della rimozione delle opere abusive realizzate. Il presente verbale costituisce titolo per l'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria* **(6)**.

Note

(1) **Descrizione.** Individuare la posizione dell'opera o dell'impianto realizzato in funzione della pertinenza, specificando se quest'ultima è di esercizio o di servizio (vedi nota successiva).

(2) **Definizioni.** Le pertinenze della strada si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. Le pertinenze di esercizio sono quelle che costituiscono parte integrante della strada o che ineriscono permanentemente alla sede stradale. Le pertinenze di servizio sono le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio e di fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo modalità fissate dal regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.

(3) **Regolamento.** Gli articoli 60-64 del Regolamento di esecuzione contengono disposizioni di dettaglio per la realizzazione delle pertinenze e per il rilascio del titolo autorizzativo. L'inosservanza di tali articoli non è sanzionata ma può costituire fonte di altri profili di eventuali responsabilità.

(4) **Concessione/autorizzazione.** Il codice parla di concessione o di autorizzazione. Si parla d autorizzazione quando la strada, ancorché destinata all'uso pubblico, è di proprietà privata, mentre si parla di concessione in presenza di proprietà pubbliche concesse, appunto, in uso al privato.

(5) **Aree di servizio.** Per quanto concerne le **aree di servizio destinate al rifornimento e alla ricarica dei veicoli ed al ristoro degli utenti**, l'articolo 61, comma 3 del Regolamento dispone che sulle strade di tipo E od F gli impianti di distribuzione di carburante devono corrispondere per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili di cui all'articolo 46 del Regolamento medesimo. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata.

(6) **Sanzione accessoria.** Per l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi si segue la procedura dell'articolo 211 codice della strada. Si ritiene opportuno l'invio del rapporto all'ente proprietario della strada per l'avvio di eventuali procedure ripristinatorie di propria competenza. Si ricorda che l'articolo 211, comma 6 del codice della strada dispone che nei casi di immediato pericolo per la circolazione e ove sia accertata l'impossibilità per il trasgressore di provvedere, l'agente accertatore trasmette senza indugio al prefetto il verbale di contestazione. In questo caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari. Per maggiori dettagli vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(7) **Concorso di violazioni.** La violazione può concorrere con quelle previste dalla vigente normativa urbanistico-edilizia di cui al d.P.R. 380/2001 e relativa legislazione regionale, attesa la diversità degli interessi tutelati.

➨ Articolo 24, commi 6 e 8

2. Trasformazione o variazione dell'uso di pertinenze stradali senza autorizzazione o concessione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 866,00	**€ 606,20**	0	Obbligo di rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente **(6)**

Da € 866,00 a € 3.464,00	Metà del massimo: € 1.732,00	Doppio del minimo: € 1.732,00

In possesso di autorizzazione o concessione per la realizzazione della pertinenza stradale indicata ... > *vedi* **Casi**.

Casi
2.1 ne variava l'uso rispetto a quello stabilito nel titolo **(9)**
2.2 ne operava la trasformazione rispetto a quanto stabilito nel titolo **(9)**

Annotazione sul verbale. *La violazione comporta l'obbligo della rimozione delle opere abusive realizzate. Il presente verbale costituisce titolo per l'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria* **(6)**.

Note
(8) Vedi note 1-7.
(9) **Descrizione.** A titolo di esempio. In possesso di autorizzazione o concessione per la realizzazione della pertinenza stradale ne operava la trasformazione rispetto a quanto stabilito nel titolo. Si dà atto che la trasformazione avveniva attraverso la realizzazione di un impianto per l'autolavaggio non previsto nell'autorizzazione n. …. del …… rilasciata dalla provincia di …..

➨ Articolo 24, comma 7

3. Impianti od opere su pertinenze stradali. Inosservanza prescrizioni di autorizzazione o concessione			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	Obbligo di sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni omesse **(11)**
Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00	

In possesso di autorizzazione o concessione per la realizzazione della pertinenza stradale indicata non osservava la prescrizione inserita nel provvedimento autorizzativo (*precisare prescrizione omessa e descrivere violazione*).

Annotazione sul verbale. *La violazione comporta l'obbligo della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni omesse. Vista l'esigenza di tutela della sicurezza della circolazione, la sospensione dell'attività deve essere adempiuta immediatamente (oppure, in assenza di urgenza, l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale). Il presente verbale costituisce*

titolo per l'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria; in caso di inadempienza nel termine indicato si procederà alla contestazione del reato di cui all'articolo 650 del codice penale **(11)**.

Note

(10) Vedi note 1, 2, 3, 4 e 6.

(11) **Sanzione accessoria.** Per l'esecuzione della sanzione accessoria si seguono le disposizioni dell'articolo 212 del codice della strada. Il verbale costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria che, nei limiti dell'oggettivamente possibile e laddove sussistano precise esigenze di garanzia della sicurezza della circolazione, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione.

Qualora il trasgressore (titolare dell'autorizzazione o concessione) non esegua l'obbligo di sospensione e non rispetti la prescrizione omessa, ai sensi dell'articolo 212, comma 4, l'ufficio o comando cui appartiene l'agente operante (o gli stessi agenti verbalizzanti) provvede a trasmettere alla locale Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato per la violazione dell'articolo 650 c.p. e, previa notifica al trasgressore di un apposito atto scritto (con il quale si comunica l'avvio dell'esecuzione d'ufficio), ovvero con notifica anche orale da formalizzarsi con successiva relazione di servizio, provvede, ove oggettivamente o tecnicamente possibile con propri agenti, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. In questi casi deve essere redatto successivo verbale nel quale sono descritte le attività poste materialmente in essere per l'esecuzione d'ufficio dell'ordine finalizzato all'attuazione della prescrizione omessa. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore. Per la riscossione provvede il prefetto con propria ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Ove, come accadrà nella maggior parte dei casi, l'esecuzione d'ufficio non sarà tecnicamente possibile, l'agente operante provvederà a trasmettere relazione di servizio al prefetto e all'ente proprietario della strada. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

ART. 50 VELOCIPEDI

Per le violazioni dell'articolo 50, comma 2-*bis*, vedi articolo 97, casi 14 e 15.

➨ **Articolo 50, comma 2-*ter*, primo periodo**

1. Fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di velocipedi a pedalata assistita che sviluppano velocità superiore a quella consentita

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.084,00	**€ 758,80**	0	non previste

Da € 1.084,00 a € 4.339,00	Metà del massimo: € 2.169,50	Doppio del minimo: € 2.168,00

Casi

1.1 Fabbricava …
1.2 Produceva …
1.3 Poneva in commercio …
1.4 Vendeva …

(a) velocipedi a pedalata assistita in grado di sviluppare una velocità superiore a 25 km/h
(b) velocipedi a pedalata assistita dotati di un pulsante per l'attivazione del motore anche a pedali fermi che consentiva al veicolo di superare i 6 km/h in tale modalità di funzionamento

Note

(1) **Ambito di applicazione**. Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del codice della strada, i velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Altresì, sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata

assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. La condotta sanzionata prescinde dalla circolazione su strada, pertanto, non riguarda il conducente che circola con il veicolo con tali caratteristiche, il quale, in questo caso, risponderà della violazione di cui all'articolo 97 (Ministero dell'interno, circolare prot. n. 300/STRAD/2/22588/U/2022 del 6 luglio 2022).

(2) **Potenza**. La potenza nominale continua del motore (indicata anche come Rated Power) è la potenza che il motore è in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cioè di normale utilizzo. La potenza massima (indicata anche come Max Power), che può essere erogata per un tempo limitato, in genere, è significativamente più elevata della potenza nominale continua (può essere anche 50%-100% in più). Ai fini dell'applicazione delle sanzioni sopra rubricate occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato (Rated power), eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore (la cui mancanza non integra alcuna violazione).

(3) **Velocipedi a pedalata assistita per il trasporto di merci**. I velocipedi a pedalata assistita adibiti al trasporto di merci possono avere una potenza nominale continua massima di 0,5 kW; i velocipedi devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo. Tale disposizione è stata introdotta con effetto dal 16 giugno 2022 dal decreto legge n. 68, approvato e pubblicato lo stesso giorno.

(4) **Conseguenze dell'irregolarità**. Secondo l'articolo 50, comma 2-*bis*, del codice della strada, i velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97. Tale disposizione è stata introdotta con effetto dal 16 giugno 2022 dal decreto legge n. 68, approvato e pubblicato lo stesso giorno. Il Ministero dell'interno, con circolare prot. n. 300/STRAD/2/22588/U/2022 del 6 luglio 2022, ha fornito una particolare interpretazione circa le conseguenze delle irregolarità riscontrate su un velocipede a pedalata assistita. In sostanza, il Ministero ha ritenuto che lo specifico richiamo alla disciplina dell'articolo 97 porti a ritenere che, contrariamente a quanto si era indicato sino ad oggi, la circolazione con un velocipede a pedalata assistita non rispondente alle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1, possa essere sanzionato ***solo*** ai sensi dello stesso articolo 97. Tuttavia, secondo la formulazione del comma 1 dell'articolo 50, le caratteristiche e le prescrizioni da rispettare sono riferite all'ipotesi in cui il motore abbia potenza superiore a quella prevista, o in cui il motore, pur continuando ad essere di ausilio alla pedala, non riduce progressivamente l'alimentazione o non si interrompe quando si superano i 25 km/h o quando si smette di pedalare. Invece, nel caso di velocipede a pedalata assistita con motore elettrico che non sia ausiliario alla pedalata, cioè che sia capace di funzionare autonomamente facendo muovere la bicicletta anche senza pedalare, il Ministero ha disposto che non troverà applicazione solo l'articolo 97, ma anche gli articoli 116, 171 e 193 del codice della strada, in quanto applicabili. Vedi nota 1.

➨ Articolo 50, comma 2-*ter*, secondo periodo

2. Alterazioni per aumentare la potenza nominale continua massima o la velocità dei velocipedi a pedalata assistita

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 845,00	**€ 591,50**	0	non previste

Da € 845,00 a € 3.382,00	Metà del massimo: € 1.691,00	Doppio del minimo: € 1.690,00

Effettuava modifiche del velocipede a pedalata assistita in modo da … > *vedi* **Casi**.

2.1 aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico oltre 0,25 kW (veicolo non adibito al trasporto merci)

2.2 aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico oltre 0,5 kW (veicolo adibito al trasporto merci)

2.3 consentire al veicolo di sviluppare una velocità superiore a 25 km/h

2.4 consentire al veicolo di sviluppare una velocità superiore a 6 km/h azionando il pulsante per l'attivazione del motore a pedali fermi

Note

(5) Ambito di applicazione. Vedi note caso precedente.

(6) Ambito soggettivo. Si tratta di violazioni che possono essere applicate a chiunque esegua le modifiche, quindi, non solo al conducente o al proprietario ma anche, ad esempio, al meccanico che esegue le operazioni di modifica. Anche per questa ipotesi, l'applicazione della sanzione prescinde dalla circolazione del veicolo su strada essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della stessa, la sola operazione di modifica. In caso di circolazione, la violazione può concorrere con quella di cui all'articolo 97 nei confronti del conducente (Ministero dell'interno, circolare prot. n. 300/STRAD/2/22588/U/2022 del 6 luglio 2022).

ART. 61 SAGOMA LIMITE

➨ **Articolo 61, comma 7**

1. Eccesso di sagoma limite

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	**(3)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

Circolava eccedendo la sagoma limite stabilita per la categoria del veicolo indicato (*specificare la misura dell'eccesso*).

Annotazione sul verbale (ripristino differito). *Si intima di interrompere il viaggio fino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico nei limiti di sagoma. Si procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Si dispone, altresì, che il conducente provveda a condurre il veicolo in luogo idoneo per la detta sistemazione. I documenti saranno restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato nei limiti di sagoma stabiliti. La restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore* **(3)**.
Annotazione sul verbale (ripristino immediato). *Si intima di interrompere il viaggio fino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico nei limiti di sagoma. Si procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Si dispone, altresì, che il conducente provveda a condurre il veicolo in luogo idoneo per la detta sistemazione, che il conducente ha dichiarato di poter effettuare immediatamente.*
➢ *Constatato l'immediato ripristino della sagoma si provvede alla restituzione della patente e della carta di circolazione appena ritirate* **(3)**.

Note
(1) Limiti di sagoma e di massa. Per i veicoli sono stabiliti limiti massimi di sagoma, come previsto all'articolo 61 del codice ed agli articoli 216 e 217 del Regolamento, nonché dei limiti di massa, come previsto dall'articolo 62 del codice ed all'articolo

218 del Regolamento. La prescrizione riguarda il veicolo o il complesso di veicoli compreso il carico, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale.

(2) **Carico indivisibile.** Se il carico che determina l'eccedenza di sagoma è indivisibile, ovvero rientra nei casi di cui all'articolo 10, si tratta di trasporto in condizioni di eccezionalità soggetto ad autorizzazione e si applicano le sanzioni del predetto articolo.

(3) **Divieto di proseguire il viaggio.** Il veicolo non può proseguire il viaggio fino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico nei limiti di sagoma. Perciò l'organo accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato nei limiti di sagoma. Qualora la sagoma venga ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

(4) **Responsabilità del caricatore.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 286/2005 (trasporto di cose in conto di terzi), il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata "*la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo*".

(5) **Dimensioni massime.** La larghezza massima non può eccedere 2,55 m (non compresa la sporgenza dei retrovisori, purché mobili). Fanno eccezione i veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) che possono raggiungere il valore di 2,60 m.

- L'altezza massima non può eccedere 4 m, eccetto quanto riguarda gli autobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti, per i quali è consentita un'altezza di 4,30 m.
- La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non può eccedere:
  - *a*) 12 m per i veicoli isolati (gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente);
  - *b*) 18,75 m per gli autoarticolati e autosnodati, compresi gli organi di traino sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento e ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare;

c) 18 m per gli autosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari stabiliti;
d) 18,75 m per gli autotreni conformi alle prescrizioni dell'articolo 216 del regolamento (se le prescrizioni non sono rispettate la lunghezza totale non può superare i 18 m);
e) 24 m per autosnodati e filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa su itinerari autorizzati in sede riservata dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

- Le caratteristiche costruttive e funzionali degli autocaravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti: la loro lunghezza non può superare 8 m; la larghezza 2,30 m; la carreggiata minima (distanza fra le ruote dello stesso asse) non deve essere inferiore a 1,8 m.
- Per quanto riguarda i rimorchi, la loro lunghezza non può superare 12 m e la loro larghezza 2,55 m (l'articolo 216 del Regolamento prevede per i semirimorchi che l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, non può superare 12 m rispetto alla parte posteriore e 2,04 m rispetto alla parte anteriore).
- I caravan ad un asse non possono avere lunghezza superiore a 6,50 m e larghezza superiore a 2,30 m (quelli a più assi non possono avere lunghezza superiore a 8 m; in questo caso la carreggiata minima deve essere di almeno 1,8 m).
- I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dall'articolo 61, nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5 del medesimo articolo. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi.
- Il Ministero dell'interno con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000028964 del 7 settembre 2022 ha precisato che per quanto riguarda le cabine allungate, l'aumento delle dimensioni è compreso nei requisiti di omologazione riferiti ai veicoli stessi e sono indicati sulla carta di circolazione. Per i dispositivi aerodinamici, invece, non occorre l'aggiornamento della carta di circolazione/DU e gli stessi possono essere installati sui veicoli a condizione che rispettino le prescrizioni previste dalle norme europee. Inoltre, ha chiarito che se i dispositivi non sono piegati, ritratti o rimossi quando è previsto trova ugualmente applicazione la sanzione prevista dal comma 7 dello stesso articolo 61. Ha poi precisato, infine, che sullo stesso veicolo possono essere contemporaneamente installate sia una cabina allungata che i dispositivi aerodinamici.

ART. 62 MASSA LIMITE

➨ **Articolo 62, comma 7**

1. Eccesso di massa limite

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 682,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni **(4)** Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione **(4)**

Da € 682,00 a € 2.728,00	Metà del massimo: € 1.364,00	Doppio del minimo: € 1.364,00

Circolava eccedendo la massa limite stabilita per la categoria del veicolo indicato (*specificare l'eccedenza*).

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi* **(4)**.

Note

(1) Limiti di sagoma e di massa. Per i veicoli sono stabiliti limiti massimi di sagoma, come previsto all'articolo 61 del codice ed agli articoli 216 e 217 del Regolamento, nonché dei limiti di massa, come previsto dall'articolo 62 del codice ed all'articolo 218 del Regolamento. La prescrizione riguarda il veicolo o il complesso di veicoli compreso il carico, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale.

(2) Carico indivisibile. Se il carico che determina l'eccedenza di massa è indivisibile, ovvero rientra nei casi di cui all'articolo 10, si tratta di trasporto in condizioni di eccezionalità soggetto ad autorizzazione e si applicano direttamente le sanzioni del predetto articolo.

(3) Concorso di persone. Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

(4) Sanzioni accessorie e prescrizioni. L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono altri motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta dove il veicolo dovrà essere ricondotto a una situazione di regolarità; l'organo di polizia, se necessario, scorterà il veicolo a tutela della sicurezza della circolazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.

Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.

(5) Responsabilità del caricatore. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 286/2005, il **caricatore** è in ogni caso responsabile laddove venga accertata "*la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo*".

(6) Limiti di massa. La **massa limite complessiva a pieno carico** di un veicolo è costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico e non può eccedere:

- 5 t per i veicoli ad un asse
- 8 t per quelli a due assi
- 10 t per quelli a tre o più assi.

• • •

I veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm^2 (equivalente a 8 kg/cm^2) ed i veicoli a tre o più assi aventi gli assi contigui a distanza non inferiore ad un metro, non possono avere m.c.p.c. superiore a:

- 18 t se a due assi
- 25 t se a tre o più assi
- 26 t se a tre assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
- 32 t se a quattro assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
- 19.5 t per autobus o filobus a due assi.

I rimorchi non possono superare:

- 6 t se ad un asse
- 22 t se a due assi
- 26 t se a tre o più assi.

Relativamente ai veicoli composti, la massa complessiva non può superare:

- 24 t per un autotreno a tre assi
- 30 t per un autoarticolato o autosnodato a tre assi
- 40 t per un autotreno, autoarticolato o autosnodato a quattro assi
- 44 t per un autotreno, autoarticolato o autosnodato a cinque o più assi.

Per tutti i tipi di veicoli la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

La somma delle masse di due assi contigui non deve superare:

- 12 t se la distanza fra gli assi è inferiore a 1 m
- 16 t se la distanza fra gli assi è superiore a 1 m e inferiore a 1,3 m
- 20 t se la distanza fra gli assi è superiore a 1,3 m e inferiore a 2 m.

(7) **Tolleranze.** Si ritiene che in sede di controllo del peso, si applichino le tolleranze previste dall'articolo 167 del codice della strada (il 5% per i sistemi statici di pesatura o il 10% per i sistemi dinamici di pesatura).

ART. 63 TRAINO VEICOLI

➨ Articolo 63, commi 1 e 5

1. Traino di più veicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste **(3)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

1.1 Alla guida del suddetto veicolo trainava contemporaneamente più veicoli al di fuori dei casi consentiti.
1.2 Alla guida del suddetto veicolo concorreva, insieme al conducente di un altro veicolo sanzionato con separato verbale, a trainare un terzo veicolo, al di fuori dei casi consentiti.

Note
(1) **Condizioni di traino.** Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali o si tratti di macchine agricole che trainano fino a due macchine operatrici agricole munite di dispositivi di frenatura, comandati dalla trattrice, ovvero di trenini turistici.
(2) **Specialità.** Se il veicolo trainato non è un rimorchio e non è un veicolo in avaria, vedi caso successivo.
(3) **Divieto di proseguire il traino irregolare.** Non sono previste sanzioni accessorie, ma è chiaro che la condotta illecita non può proseguire, per cui si deve ordinare di interrompere il traino irregolare.

➨ Articolo 63, commi 2 e 5

2. Traino vietato mediante autoveicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste **(3)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Alla guida del suddetto autoveicolo trainava un veicolo diverso da un rimorchio al di fuori dei casi consentiti.

Note

(4) **Contenuto della violazione.** Questa specifica violazione ricorre solo se la motrice è un autoveicolo di cui all'articolo 54 c.d.s. Non si applica, ad esempio, alle macchine agricole od operatrici.

(5) **Condizioni di legittimità del traino.** Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero salvo che il traino sia effettuato per l'applicazione di sanzioni accessorie o provvedimenti di sequestro giudiziario.

(6) **Individuazione responsabili.** Se sul veicolo trainato è presente un conducente che partecipa alle operazioni di traino, a questo si applicano le medesime sanzioni a titolo di concorso.

(7) **Condizioni di sicurezza del traino.** La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione (vedi caso successivo e art. 165 c.d.s.).

(8) **Traino di veicoli non considerati rimorchi.** Il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

(9) **Divieto di proseguire il traino irregolare.** Non sono previste sanzioni accessorie, ma è chiaro che la condotta illecita non può proseguire, per cui si deve ordinare di interrompere il traino irregolare.

➨ Articolo 63, commi 2 e 5

3. Traino irregolare mediante autoveicoli			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste **(12)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Alla guida del suddetto autoveicolo trainava un veicolo non rispettando le esigenze di sicurezza della circolazione. Precisamente, … > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 il veicolo trainato superava la massa trainabile riportata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo trainante **(13)**

3.2 l'attacco tra il veicolo trainato e l'autoveicolo trainante non era solido (*specificare*) **(14)**

3.3 la guida del complesso non era sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione (*specificare*) **(15)**
3.4 non adottava tutte le cautele necessarie (*specificare*) **(16)**

Note

(10) Vedi note 4, 5 e 6.

(11) **Condizioni di sicurezza del traino.** La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione (vedi art. 165 c.d.s. per ipotesi specifiche).

(12) **Divieto di proseguire il traino irregolare.** Non sono previste sanzioni accessorie, ma è chiaro che la condotta illecita non può proseguire, per cui si deve ordinare di interrompere il traino irregolare.

(13) **Franchigie.** Nonostante non sia espressamente previsto, il Ministero dell'interno con circolare prot. n. 300/A/1/55253/108/5/1 del 14 novembre 2002, ha ritenuto applicabile la franchigia del 5% sulla massa trainabile indicata nella carta di circolazione. Tale interpretazione era fondata con rinvio all'articolo 167 del codice della strada, per cui dopo la modifica di tale articolo operata dal decreto legge 68/2022, si ritiene non applicabile la predetta franchigia. Tuttavia, si ritiene che in sede di controllo del peso, si applichino le tolleranze previste dall'articolo 167 del codice della strada (il 5% per i sistemi statici di pesatura o il 10% per i sistemi dinamici di pesatura). La massa di riferimento del rimorchio o del complesso ai fini dell'accertamento è quella effettiva risultante dalla pesa pubblica o dai documenti di circolazione e di accompagnamento delle eventuali merci trasportate. La dottrina è concorde sul fatto che si debba considerare la "massa rimorchiabile" come la massa effettiva del rimorchio in ordine di marcia al momento dell'accertamento. Tale considerazione è avallata dalla direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, secondo la quale per "massa rimorchiabile" si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con "dolly" agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore, mentre si definisce "massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile" la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore.

(14) **Specificazioni.** Perché l'aggancio è stato realizzato su una parte del veicolo poco solida, come il paraurti di plastica.

(15) **Specificazioni.** Perché il conducente dell'autoveicolo trainava mediante una corda un'autovettura senza conducente a bordo in grado di intervenire, ovvero perché nonostante la situazione eccezionale, violava norme di comportamento (separatamente sanzionate) in modo tale da costituire un maggior pericolo.

(16) **Specificazioni.** Perché il veicolo trainato aveva l'impianto frenante, gli pneumatici, ecc. non efficienti o perché il traino avveniva in una situazione meteorologica particolarmente avversa.

ART. 72 DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

NOTE INTRODUTTIVE

Dispositivi obbligatori previsti dall'articolo 72 del codice della strada	
Ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli	*a*) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; *b*) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; *c*) dispositivi di segnalazione acustica; *d*) dispositivi retrovisori; *e*) pneumatici o sistemi equivalenti.
Autoveicoli e motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t	Dispositivo per la retromarcia.
Autoveicoli	*a*) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti; *b*) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; *c*) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t	Strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t	Dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.

(*segue*)

Filoveicoli (in quanto applicabili)	*a*) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; *b*) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; *c*) dispositivi di segnalazione acustica; *d*) dispositivi retrovisori; *e*) pneumatici o sistemi equivalenti; *f*) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti; *g*) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; *h*) contachilometri aventi le caratteristiche stabilite nel regolamento; *i*) dispositivo per la retromarcia.
Rimorchi	*a*) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; *e*) pneumatici o sistemi equivalenti.

L'articolo 72 sanziona la mancanza o la non conformità dei dispositivi obbligatori per categoria di veicolo, secondo la tabella sopra riportata. La non efficienza o la non corretta installazione è sanzionata dall'articolo 79. Se si tratta di altri dispositivi mancanti o non conformi, si veda l'articolo 71.

➨ Articolo 72, comma 13

1. Circolare senza i prescritti dispositivi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Alla guida del veicolo indicato (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, filoveicolo, rimorchio) … > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 circolava sprovvisto del dispositivo di illuminazione (C, M, A, F, R)
1.2 circolava sprovvisto del dispositivo di segnalazione luminosa (C, M, A, F, R)
1.3 circolava sprovvisto del dispositivo silenziatore (C, M, A)
1.4 circolava sprovvisto del dispositivo di segnalazione acustica (C, M, A, F)
1.5 circolava sprovvisto del dispositivo retrovisore prescritto (C, M, A, F) **(6)**
1.6 circolava sprovvisto degli pneumatici (C, M, A, F, R)
1.7 di massa complessiva a pieno carico superiore a 0,35 t senza essere munito del dispositivo della retromarcia (M, A)
1.8 circolava predisposto fin dall'origine di specifici punti di attacco senza i dispositivi di ritenuta e protezione (A, F)
1.9 circolava senza essere munito del segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162 del codice della strada (A, F)
1.10 circolava senza essere munito del contachilometri (A, F)
1.11 circolava con veicolo trasporto cose con m.c. a pieno carico > 3,5 t senza essere equipaggiato con strisce post. e lat. retroriflettenti (autoveicoli per trasporto cose, per uso speciale o trasporti specifici) **(4)**
1.12 per il trasporto cose con m.c. a pieno carico > 7,5 t circolava senza essere equipaggiato con i dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni (A, R nuovi immatricolati in Italia dal 1° gennaio 2007) **(5)**
1.13 circolava sprovvisto dei pannelli retroriflettenti di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2003, n. 40 **(7)**

Note

(1) **Ambito di applicazione.** L'inefficienza dei dispositivi o la loro non corretta installazione è sanzionata dall'articolo 79 c.d.s. Per la mancanza o non conformità di altri dispositivi vedi articolo 71.

(2) **Casi.** La mancanza o non conformità di più dispositivi diversi (es. la mancanza dei retrovisori e del dispositivo silenziatore) comporta l'applicazione della sanzione per ogni violazione relativa al dispositivo mancante o non conforme. Se mancano o non sono conformi più dispositivi dello stesso tipo (es. i dispositivi di illuminazione posteriore) si applica un'unica sanzione.

(3) **Segnalazione.** È necessario effettuare la segnalazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente in ragione della provincia in cui è stata commessa la violazione, qualora da questa sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, affinché il veicolo sia sottoposto a revisione singola.

(4) **Evidenziatori retroriflettenti.** I veicoli di nuova immatricolazione nazionale devono essere equipaggiati con i dispositivi suddetti dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007. La conformità degli evidenziatori retroriflettenti è attestata dalla presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto nell'allegato 3 al regolamento ECE/

ONU n. 104. In deroga possono essere accettati evidenziatori retroriflettenti, provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, nonché dai Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, il cui livello di sicurezza è equivalente a quello assicurato dal regolamento ECE/ONU n. 104. Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione "Appendici".

(5) I **dispositivi antispruzzi** di cui all'art. 72, comma 2-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994. Lo stesso decreto dispone le modalità di installazione e le deroghe. Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione "Appendici".

(6) Il **retrovisore interno** non è obbligatorio se per le caratteristiche costruttive del veicolo omologato non consentirebbe la visione posteriore.

(7) **Pannelli.** Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categoria internazionale N2 e N3 - Pannelli di identificazione posteriore per veicoli a motore pesanti con strisce alternate retro riflettenti gialle e rosso fluorescenti), i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categoria internazionale O3 e O4 - Pannelli di identificazione posteriore per veicoli lunghi con bordo rosso retro riflettente e centro giallo retro riflettente), devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti o retroriflettenti e fluorescenti di tipo approvato conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n. 70/01, con le modalità e le eccezioni previste dallo stesso decreto. La disposizione riguarda i veicoli suddetti immatricolati per la prima volta in Italia dal 15 marzo 2004. Per quelli immatricolati prima di tale data e a partire dal 6 gennaio 1990 la norma tecnica applicabile è costituita dall'abrogato decreto 30 giugno 1988, n. 388.

(8) **Estintori dugli autobus.** Con circolare prot. n. 300/A/2436/18/113/31 (prot. n. 6575/RU) del 23 marzo 2018 è stato confermato che la dotazione minima prevista dal d.m. 18 aprile 1977 è costituita da almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg, per gli autobus con meno di 30 posti; almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure due a neve carbonica da 2 kg, per gli autobus con più di 30 posti. Riguardo agli estintori equivalenti che possono essere utilizzati in sostituzione di quelli sopra indicati: unicamente gli estintori a base d'acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri, per la sostituzione degli estintori a schiuma da 5 litri; gli estintori ad anidride carbonica (CO_2), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg, per sostituire gli estintori a neve carbonica da 2 kg. I veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 2 luglio 2018, devono essere dotati di estintori preferibilmente a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), ovvero, in alternativa, a neve carbonica; i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell'agente estinguente (operazione che per gli estintori a polvere deve essere effettuata almeno entro 36 mesi) e, comunque, entro il 23 marzo 2021.

(9) **Ordine di non proseguire la marcia.** Ai sensi dell'articolo 192, comma 3, lett. b) del codice della strada, l'agente accertatore può ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o gli pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la sicurezza delle persone, tenuto conto anche delle condizioni atmosferiche o della strada.

➨ **Articolo 72, comma 13**

2. Circolare con i prescritti dispositivi non conformi alle disposizioni vigenti

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Alla guida del veicolo indicato (ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, filoveicolo, rimorchio) … > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 circolava con dispositivo di illuminazione non conforme (C, M, A, F, R)
2.2 circolava con dispositivo di segnalazione luminosa non conforme (C, M, A, F, R)
2.3 circolava con dispositivo silenziatore non conforme (C, M, A)
2.4 circolava con dispositivo di segnalazione acustica non conforme (C, M, A, F)
2.5 circolava con dispositivo retrovisore prescritto non conforme (C, M, A, F) **(6)**
2.6 circolava con pneumatici non conformi (C, M, A, F, R)
2.7 di massa complessiva a pieno carico superiore a 0,35 t con dispositivo della retromarcia non conforme (M, A)
2.8 circolava predisposto fin dall'origine di specifici punti di attacco con dispositivi di ritenuta e protezione non conformi (A, F)
2.9 circolava con segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162 del codice della strada non conforme (A, F)
2.10 circolava con il contachilometri non conforme (A, F)
2.11 circolava con veicolo trasporto cose con m.c. a pieno carico >3,5 t equipaggiato con strisce post. e lat. retroriflettenti non conformi (autoveicoli per trasporto cose, per uso speciale o trasporti specifici) **(4)**
2.12 per il trasporto cose con m.c. a pieno carico >7,5 t circolava equipaggiato con i dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni non conformi (A, R nuovi immatricolati in Italia dal 1° gennaio 2007) **(5)**
2.13 circolava con pannelli retroriflettenti di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2003, n. 40 non conformi **(7)**

Note

(10) Vedi note caso precedente.

(11) Segnale mobile di pericolo. Con decreto 11 agosto 2022, n. 354, sono state disciplinate le caratteristiche tecniche di idoneità indicate dagli articoli 230 e 231 del Regolamento di esecuzione del codice della strada per il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui al comma 3 dell'art. 72 del codice della strada. Per ogni segnale mobile plurifunzionale di soccorso, prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore appone il numero di omologazione in maniera indelebile e rilascia un certificato di conformità. In particolare il primo carattere del primo campo è "N", trattandosi di un'omologazione nazionale, mentre il primo carattere del secondo campo è "S". Un esempio di possibile numero di omologazione, rilasciato nell'anno 2022, dal CPA di Milano è il seguente: NCSXxxx (con "x" carattere numerico da 001 a 999). I segnali equivalenti, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto.

ART. 78 MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

➨ **Articolo 78, commi 1, 4 e 5**

1. Circolare con veicolo modificato senza aggiornamento della carta di circolazione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	Ritiro della carta di circolazione **(1)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

Circolava con veicolo al quale erano state apportate modifiche … > *vedi* **Casi** senza aver sostenuto con esito favorevole la visita e prova.

Casi

1.1 ai dispositivi di segnalazione visiva
1.2 ai dispositivi di illuminazione
1.3 ai cerchi delle ruote
1.4 agli pneumatici
1.5 alle sospensioni
1.6 al paraurti
1.7 ai parafanghi
1.8 all'alloggiamento della targa
1.9 al serbatoio
1.10 al dispositivo silenziatore
1.11 al dispositivo di protezione posteriore anti incuneamento

1.12 al dispositivo di protezione laterale
1.13 allo sterzo
1.14 al dispositivo di scarico
1.15 al dispositivo retrovisore
1.16 ai dispositivi di ritenuta
1.17 alla massa in ordine di marcia (tara)
1.18 alle dimensioni massime di ingombro
1.19 agli sbalzi massimi
1.20 alla carrozzeria
1.21 aggiungendo attrezzature particolari
1.22 al telaio
1.23 sostituendo il telaio
1.24 al motore
1.25 ai pedali di comando
1.26 aggiungendo il gancio di traino
1.27 trainando un carrello appendice non inscritto nella carta di circolazione

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC della provincia di ..... Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in ..... con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada* **(1)**.

Note

(1) **Sanzione accessoria.** Per l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione si applicano le disposizioni dell'art. 216 c.d.s. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questi indicato.

(2) **Eccezioni.** Esistono eccezioni alla regola, come nel caso di pneumatici equivalenti, montaggio della terza luce di stop, portapacchi e portabiciclette, smontaggio dei sedili passeggeri, secondo le direttive del Ministero dei trasporti. Con l'articolo 49, comma 5-*ter*, lettera g) del decreto legge n. 76/2020 è stato modificato l'articolo 78, comma 1, del codice

della strada, per cui sarà stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali siano le tipologie di modifiche per le quali non sarà necessario far sottoporre il veicolo a visita e prova con conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

(3) **Ambito di applicazione.** In realtà l'articolo 78 del c.d.s. presenta dubbi operativi anche in relazione alla mancanza di un preciso coordinamento tra il precetto, la sanzione e il regolamento. Da un lato il comma 1 imporrebbe che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio, dall'altro lato il comma 3 sanziona chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche **indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione** e l'articolo 236 del regolamento disporrebbe che ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V del Titolo III del regolamento ed individuate con decreto del MIT, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova. Letteralmente, in assenza del decreto, si dovrebbe ritenere che ben poche siano le caratteristiche che contemporaneamente siano indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione e siano anche previste dal decreto del MIT. Ad esempio il colore delle lampade, la posizione dei pedali di comando, il tipo di paraurti, ecc. non sono indicati nella carta di circolazione, né è previsto da un decreto che rientrino tra quelle caratteristiche che comportano l'aggiornamento della carta di circolazione. La prassi e la pratica operativa hanno risolto la questione nel senso che ogni modifica, non espressamente esclusa dall'obbligo di visita e prova, rientra nelle prescrizioni dell'articolo 78.

(4) **Casi specifici.** Con la **circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2003, n. 5619.060.0** è stato precisato che:

a) **Le luci blu o di altri colori sostituite alle originali:** sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art. 151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art. 78 del c.d.s., mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art. 153, comma 9. Le luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art. 151 sono sanzionabili ai sensi dell'art. 72, anche se non vengono usate. Stesso dicasi delle luci anteriori scorrevoli.

b) **Gli alettoni, gli spoiler, le minigonne**, non essendo elencati tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (art. 227 del Regolamento), non sono soggetti ad aggiornamento della carta di circolazione; possono essere installati (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, portasci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorati, non presentino bordi appuntiti o taglienti. Sul punto però gli autori osservano che comunque essi determinano una variazione di sagoma e di massa, oltre che di assetto aerodinamico, per cui si dubita anche di questa conclusione.

• • •

c) **Per il finale delle marmitte**, le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

d) **Ribassamento dell'autovettura.** Le direttive comunitarie non prevedono un'altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi. Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni. In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) che trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.

e) **Vetri scuri.** Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi. Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza. Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.

(5) Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo. Con circolare 6 maggio 1999, prot. 1906/4120(0) - MOT B041 il MIT ha chiarito che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. Con circolare del 27 novembre 1998, prot. 2522/4332-D.C. IV n. B103 il MIT ha precisato che per l'applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Infine ha chiarito che per ragioni di sicurezza non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
Con circolare 8 marzo 2016, prot. 5887, il MIT ha ribadito le precedenti interpretazioni, confermando l'obbligo di corretta installazione delle strutture, il divieto di oscurare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché le targhe, considerando anche che non possono essere utilizzate targhe ripetitrici, ammesse solo per i carrelli appendice.

(6) Strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan. La circolare del 1999, di cui al punto precedente, ha chiarito che è consentita la installazione, fin dall'origine da parte del

costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan e in tal caso si procede all'aggiornamento della carta di circolazione previa apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

(7) **Installazione impianto GPL o metano (CNG).** Con circolare MIT del 13 febbraio 2009, prot. 14998/23.30 è stata ritenuta consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata;

b) il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i;

c) sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).

Conseguentemente, durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti:

a) la dichiarazione della ditta installatrice dell'impianto riportante in calce la seguente annotazione: "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo;

b) "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

Secondo il MIT, il mancato rispetto di una delle condizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78 c.d.s.

(8) **Misure pneumatici.** Possono essere montati **pneumatici** delle misure indicate nella carta di circolazione, con l'indice di carico ivi indicato (o superiore) e nel rispetto dell'indice di velocità (o superiore); per il periodo invernale determinato dal Ministero dal 15 ottobre al 15 aprile è possibile però utilizzare **pneumatici invernali** con codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento di circolazione e comunque non inferiore a Q; tale possibilità è stata estesa al di fuori del periodo invernale sino al 15 maggio per consentire il cambio degli pneumatici invernali. Oltre tale periodo non è vietato circolare con pneumatici invernali che, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di carico indicate nel documento di circolazione, hanno un indice di velocità pari o superiore a quello indicato nella carta di circolazione; se invece il

codice è inferiore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 78 del codice della strada in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 maggio.

(9) **Sistemi ruote.** Per effetto del decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 (in vigore dal 1° gennaio 2015 e rinviato per alcuni costruttori al 1° ottobre 2015), per i veicoli M1 e M1G (fuoristrada) è stata prevista l'omologazione nazionale per i cerchi delle ruote contraddistinta dalla sigla NAD, seguita da una lettera che indica l'anno (progressivamente dal 2013, D, sino al 2030, Y) e da tre cifre che indicano l'omologazione base. L'installazione del sistema ruote deve essere effettuato da un'autofficina autorizzata, che rilascia una dichiarazione di corretta installazione conforme all'allegato E del decreto, che deve accompagnare il veicolo durante la circolazione insieme al certificato di conformità del sistema ruote, per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di polizia. La loro mancanza al seguito comporta l'applicazione della sanzione dell'articolo 180, comma 7, prevista dallo stesso decreto (art. 7, comma 3). Solo se sono stati montati pneumatici di misure diverse da quelle previste dalla carta di circolazione è necessario sottoporre il veicolo a visita e prova, con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione mediante apposita etichetta autoadesiva recante la dicitura "pneumatici in alternativa ... (misura) ... con sistema ruota omologato con n. ...".

(10) **Smontaggio dei sedili.** È ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997).

(11) **Paratie divisorie sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea.** Con circolare MIT 14 aprile 2020 prot. n. 10830, nell'ambito delle strategie per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, il Ministero ha ritenuto opportuno consentire l'uso di vetrature di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43, recanti il relativo marchio di omologazione e la marcatura aggiuntiva "IX", la quale indica che trattasi di plastica flessibile. Ai fini dell'installazione il MIT ha ritenuto che non sia necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 c.d.s. Ai fini delle successive verifiche, anche su strada, l'installatore rilascierà apposita dichiarazione che deve essere tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo. Con successiva circolare MIT prot. n. 11169 del 20 aprile 2020 sono state ammesse soluzioni provvisorie in ragione dell'emergenza sanitaria, dando atto della difficoltà di reperire le paratie omologate. In sostanza è concessa l'installazione temporanea di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente. L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina") e per il loro fissaggio si deve evitare l'uso di materiali che possano

rappresentare rischio di lesioni in caso di urto. Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del codice della strada. La loro installazione deve essere comunque effettuata da un'officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il facsimile riportato in allegato. La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

(12) Modifiche senza visita e prova. Con il decreto ministeriale 8 gennaio 2021- all. A - modificato dal decreto 5 novembre 2021 sono state individuate le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova, quali:

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:

5.1. Pomello al volante;
5.2. Centralina comandi servizi;
5.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
5.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.);
5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Con circolare n. 300/STRAD/3809.U/2022 del 4 febbraio 2022 il Ministero ha precisato che in caso di controllo stradale in cui sia accertata una delle modifiche suindicate, nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, l'interessato può esibire la dichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, rilasciata dall'officina accreditata che attesta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

La formulazione del decreto ministeriale induce a ritenere che le violazioni agli obblighi connessi alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali ivi indicate non possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 78, comma 3, del codice dalla strada, che punisce chi circola con un veicolo che non sia sottoposto a visita e prova quando ciò è richiesto dalla norma stessa. Ciò in quanto, il citato decreto non prevede più l'obbligo di visita e prova cui si collegava la sanzione prevista dallo stesso art. 78, comma 3, del codice della strada. Di conseguenza, il mancato aggiornamento della carta di circolazione richiesto per completare l'iter previsto dal decreto ministeriale integra una mera irregolarità amministrativa che, al momento, è priva di specifica sanzione. Diversamente, quando la modifica di una delle caratteristiche costruttive elencate nel decreto non sia effettuata da un'officina autorizzata, in caso di circolazione, trova applicazione l'art. 71, comma 6, del codice della strada in quanto il veicolo modificato non è più conforme alle disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

• • •

ART. 80 REVISIONI

ATTENZIONE! A causa dell'emergenza Covid-19, sono state disposte nel tempo numerose proroghe delle scadenze di abilitazioni, autorizzazioni, certificati, controlli tecnici, ecc. Al momento della pubblicazione del presente prontuario, il MIMS ha emanato la circolare 27 dicembre 2021, prot. n. 39841, per riassumere il quadro delle proroghe vigenti a tale data (la circolare e la relativa tabella riepilogativa delle proroghe sono consultabili sul sito www.prontuariocodicedellastrada.it). Non sono escluse ulteriori future proroghe, stante anche la possibilità che queste siano previste direttamente dall'Unione Europea, come è già accaduto con i regolamenti (UE) n. 698/2020 e n. 267/2021. Si consiglia di verificare sempre la situazione delle proroghe al momento del controllo di polizia stradale.

➨ Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14

1. Circolare senza avere effettuato la prescritta revisione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	0	Sospensione dalla circolazione sino all'effettuazione della revisione **(1)**

Da € 173,00 a € 694,00	Metà del massimo: € 347,00	Doppio del minimo: € 346,00

Alla guida del veicolo indicato circolava senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione.

Annotazione sul verbale. *Vedi nota 1.*

Note
Veicoli sottoposti a revisione periodica

Tipo di veicolo	Prima scadenza	Successive	Prenotazione
• Autovetture • Autocarri di m.c.p.c. non superiore a 3,5 t • Autoveicoli uso promiscuo • Autocaravan (anche m.c.p.c. superiore a 3,5 t) • Autoveicoli per uso speciale o trasporto specifico • Motoveicoli uso speciale o trasporti specifici • Motocicli e quadricicli • Ciclomotori e quadricicli leggeri	4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione se trattasi di ciclomotori	Due anni dalla precedente, entro il mese in cui questa è stata effettuata	Anche se effettuata prima della scadenza non consente la circolazione se non il giorno in cui è stata fissata la revisione (salvo sia diversamente specificato sulla prenotazione stessa).

(*segue*)

Tipo di veicolo	Prima scadenza	Successive	Prenotazione
• Veicoli di interesse storico e collezionistico • Rimorchi di massa massima ammissibile non superiore a 3,5 t (cat. O1 e O2, dal 20 maggio 2018 - decreto MIT 19 maggio 2017, n. 214), secondo il calendario previsto dal d.d. 211/2018 di seguito riportato			Dal 20 maggio 2018 la prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione - decreto MIT 19 maggio 2017, n. 214

Tabella allegata alla circolare MIT 30 ottobre 2018, n. 26868

Calendario rimorchi 01-02 anno	Obbligo di revisione (possono circolare)		Revisione scaduta (non possono circolare)
	immatricolati nel	già revisionati	omessa revisione
2018	**1998-2000**	immatricolati entro il 31/12/1997 e revisionati entro il 31/12/2006	immatricolati entro il 31/12/1997 e mai revisionati
2019	**2001-2006**	revisionati nel 2017	immatricolati entro il 31/12/1997 e mai revisionati o revisionati prima del 2017
2020	**2007-2016**	immatricolati entro il 2000 e revisionati nel 2018	immatricolati entro il 31/12/2006 e mai revisionati o revisionati prima del 2018

Note alla tabella:

- Nel **2018** i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, hanno usufruito della finestra temporale intercorrente fra il **21 maggio 2018 e il 31 dicembre 2018**. Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del d.m. 214/2017. A partire dall'anno 2019, come d'uso, il termine ultimo per ottemperare al richiamo è il mese di immatricolazione o di revisione.
- Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'UMC.
- Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a revisione non possono circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle sanzioni previste.

Veicoli sottoposti a revisione annuale

Tipo di veicolo	Prima scadenza	Successive	Prenotazione
• Veicoli a motore con m.c.p.c. superiore a 3,5 t (escluse le autocaravan) • Rimorchi con m.c.p.c. superiore a 3,5 t • Autobus • Autoambulanze • Veicoli in servizio di piazza (anche motoveicoli) • Veicoli (anche motoveicoli) per noleggio con conducente • Veicoli atipici	1 anno dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione	Nell'anno successivo alla precedente, entro il mese in cui questa è stata effettuata	La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione

Veicoli sottoposti a revisione in base ad appositi decreti

Tipo di veicolo	Prima scadenza	Successive	Prenotazione
• Macchine agricole • Macchine operatrici	Secondo apposito decreto ministeriale - vedi in questo prontuario articoli 111 e 114	Secondo apposito decreto ministeriale - vedi in questo prontuario articoli 111 e 114	La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione (d.m. 20 maggio 2015)
Rimorchi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t fino al 19 maggio 2018; dal 20 maggio 2018 sottoposti a revisione periodica decreto MIT 19 maggio 2017, n. 214	Fissate dai singoli decreti	Fissate dai singoli decreti	La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione
Autoveicoli e motoveicoli d'epoca	Ogni 5 anni D.m. 29 luglio 1994, n. 546	Ogni 5 anni D.m. 29 luglio 1994, n. 546	Non specificato

(*segue*)

Tipo di veicolo	Prima scadenza	Successive	Prenotazione
Trenini turistici	Annuale D.m. 55/2007 e circ. 4 luglio 2007, prot. Div6 63717/23.40.08	Annuale D.m. 55/2007 e circ. 4 luglio 2007, prot. Div6 63717/23.40.08	La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione
Autovetture e autoveicoli uso promiscuo o trasporti specifici di persone utilizzati su specifica autorizzazione per servizio di linea	Annuale Art. 1, comma 2, del d.lgs. 22 giugno 2000, n. 215	Annuale Art. 1, comma 2, del d.lgs. 22 giugno 2000, n. 215	La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione
Motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza	Annuale Art. 4 d.d. 15 luglio 2022	Annuale Art. 4 d.d. 15 luglio 2022	La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione

(*) Per maggiori dettagli vedi sezione "Appendici". Si segnala che per effetto della modifica dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lett. g-*bis*), operata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) le violazioni dell'articolo 80 potranno essere accertate senza necessità di contestazione immediata a mezzo di appositi dispositivi e apparecchi debitamente approvati, secondo quanto previsto dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 201. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere che non si condivide, ha ritenuto che gli apparecchi da tempo commercializzati non possono essere utilizzati nemmeno in presenza degli accertatori, se la violazione non è immediatamente contestata (parere 3 giugno 2016, prot. 3311). Di parere opposto il Ministero dell'interno con nota del 5 ottobre 2016, n. 300/A/6822/16/127/9, ha ritenuto possibile l'utilizzo di apparecchi che consentono di acquisire in tempo reale la situazione della revisione in presenza di un servizio preordinato alla contestazione immediata, ove possibile. Con nuova circolare prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 il Ministero è tornato sull'argomento, confermando la precedente interpretazione. Gli Autori concordano con la posizione del Ministero dell'interno, precisando però che nonostante il Dicastero ritenga non necessario l'invito ai sensi dell'articolo 180, comma 8, a presentare i documenti che attestino la regolarità della circolazione, tale procedura non è vietata e consente di evitare possibili contenziosi dai quali potrebbero derivare spese per l'amministrazione. Infatti, tralasciando possibili errori od omissioni nelle banche dati, la circolazione del veicolo che risulta non assicurato o non revisionato potrebbe essere regolare, come nei casi di veicoli che si recano ad effettuare la revisione con una prenotazione richiesta prima della scadenza del termine, ovvero il giorno stesso in cui si recano ad effettuare la revisione dopo la sospensione dalla circolazione, oppure nei casi di contratti o pagamenti dei premi non ancora registrati. Attualmente non sono state rilasciate approvazioni per l'uso di tale tipo di strumento senza la presenza degli agenti.

(1) Annotazione sul documento di circolazione. "*D.lgs. n. 285/92 - Art. 80, comma 14 – il veicolo è sospeso dalla circolazione,*

dal …… / …… / ……. fino all'effettuazione della revisione. Può circolare solo per recarsi nel luogo scelto, non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per effettuare la revisione per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario. (indicare la denominazione del Corpo o Servizio) Verbale n. …… del …… / …… / ……. Firma dell'agente.". In attesa di individuare eventuali soluzioni alternative (come la dotazione di apposite etichette autoadesive), si ritiene opportuno effettuare l'annotazione sul retro del documento, nello spazio dedicato alle revisioni, vergando la prescrizione in modo da non poter essere coperta dal tagliando adesivo, dato che altrimenti potrebbero essere elusi i controlli in sede di presentazione del documento di circolazione, quando, alla richiesta, il conducente dichiari di non averlo con sé, al fine di nascondere che il veicolo è stato sospeso dalla circolazione, per poi esibire i documenti in ufficio con annotata la revisione mediante l'adesivo posto a coprire la sospensione dalla circolazione, per essere sottoposto alla sanzione più lieve per la sola omessa revisione.

(2) **Scadenza termine.** La prima revisione si effettua entro il mese di rilascio della carta di circolazione, mentre le successive entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Tale limite, secondo la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 1° dicembre 2010, n. 24375, risentirebbe delle regole generali previste dal codice civile per il computo dei termini. Pertanto, il principio secondo il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell'art. 1187 c.p.c., comma 3, è applicabile, salva l'esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l'adempimento delle obbligazioni. La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell'articolo 155 c.p.c., ha indotto a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative (cfr. *Consiglio di Stato n. 993/91, n. 8/83*). In verità tale interpretazione pare porsi in contrasto con un altro indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17359. In tale occasione i giudici hanno ritenuto che il fatto che l'ultimo giorno utile per effettuare la revisione cada di sabato, giornata di chiusura delle officine autorizzate allo scopo, non esime dall'obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, nei termini di cui all'articolo 80 del codice della strada, costituenti limite massimo non superabile (*v. Cass. n. 12332/99*), entro il quale quell'obbligo va adempiuto. Vista la novità della materia e ritenuto che nel dubbio si possa aderire alla prima interpretazione, pare consigliabile applicare le regole generali per il computo dei termini proposto dalla più recente giurisprudenza, anche al fine di non alimentare un incerto contenzioso, sorretto dall'ultima pronuncia della Cassazione.

(3) **Prenotazioni.** Dal 20 maggio 2018 il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 è sostituito dal decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, per effetto del quale per tutti i veicoli è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, se la prenotazione è stata richiesta prima della scadenza del termine presso un ufficio della Motorizzazione civile.

(4) **Targa prova e revisione.** Con il decreto legge 121 del 10 settembre 2021 è stato stabilito che a decorrere dall'11 settembre 2021 l'autorizzazione e la relativa targa per la circolazione di prova possono essere utilizzate per la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati, superando così l'interpretazione contraria che la Corte di Cassazione aveva proposto sulla base del precedente quadro normativo. Inoltre, da tale data è espressamente previsto che i veicoli in circolazione di prova possono

circolare in deroga all'obbligo dell'articolo 80 del codice della strada.
(5) Per le **macchine agricole** e le **macchine operatrici** vedi articoli 111 e 114 c.d.s.
(6) **Ambito di applicazione.** La stessa violazione è punita dall'articolo 176, comma 18 c.d.s., se commessa in autostrada.

➨ Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14

2. Circolare senza avere effettuato la prescritta revisione per più di un periodo			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 346,00	**€ 242,20**	0	Sospensione dalla circolazione sino all'effettuazione della revisione **(1)**
Da € 346,00 a € 1.388,00	Metà del massimo: € 694,00		Doppio del minimo: € 692,00

Alla guida del veicolo indicato circolava senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione per più di un periodo.

Annotazione sul verbale. *Vedi nota 1.*

Note
(7) Vedi note caso precedente.

➨ Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14

3. Circolare con veicolo sospeso dalla circolazione			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.998,00	**€ 1.398,60 (10)**	0	Fermo del veicolo per 90 giorni **(9)** In caso di reiterazione confisca del veicolo (in tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta) **(10)**
Da € 1.998,00 a € 7.993,00	Metà del massimo: € 3.996,50		Doppio del minimo: € 3.996,00

Circolava nel periodo in cui il veicolo indicato era sospeso dalla circolazione … > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 con annotazione dell'organo di polizia stradale per la precedente violazione dell'articolo 80, comma 14 del codice della strada

3.2 con annotazione dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile all'esito negativo della precedente revisione

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni. Non essendo evidenti motivi ostativi, il veicolo può circolare per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario sino a …… dove il veicolo sarà custodito, come da separato verbale* **(9) (10)**.

Note

(8) Vedi note caso 1.

(9) **Sanzione accessoria.** All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. Per la procedura di applicazione del fermo vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(10) **Reiterazione violazioni.** In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Per la procedura di applicazione del sequestro vedi sezione "Sanzioni accessorie". Nel caso in cui sia applicata la confisca non è ammessa la riduzione del 30%.

➨ Articolo 80, comma 15

4. Irregolarità commesse da parte delle imprese concessionarie del servizio di revisione dei veicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	Revoca della concessione alla terza violazione nel biennio **(11)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

Quale impresa concessionaria del servizio di revisione dei veicoli … > *vedi* **Casi**.

Casi

4.1 non rispettava i termini stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4.2 non rispettava le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4.3 per la terza volta dalla prima violazione non rispettava i termini stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4.4 per la terza volta dalla prima violazione non rispettava le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Note

(11) Competenza. La competenza per l'accertamento di questa violazione è degli Uffici provinciali della Motorizzazione civile ai quali devono essere comunicate le irregolarità eventualmente riscontrate nei controlli di polizia stradale.

➨ Articolo 80, comma 16

5. Rilascio di attestazione di revisione falsa da parte del concessionario del servizio di revisione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	Cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (si ritiene che la cancellazione determini anche la revoca della concessione per l'effettuazione della revisione) **(13)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

Quale impresa autorizzata a effettuare la revisione dei veicoli ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del codice della strada, rilasciava un'attestazione di revisione falsificata.

Note

(12) Concorso di violazioni. Si procede anche ai sensi dell'articolo 481 c.p. in quanto il concessionario del servizio si può qualificare come incaricato di servizio di pubblica utilità.

(13) Comunicazioni. Comunicare la violazione agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile e alla CCIAA competenti in ragione del luogo ove ha sede l'impresa al fine dell'applicazione dei provvedimenti accessori.

➨ **Articolo 80, comma 17**

6. Esibizione di attestazione di revisione falsa

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	Ritiro della carta di circolazione **(14)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

Esibiva un'attestazione di revisione falsificata per il veicolo indicato.

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC della provincia di … . Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in …….. con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada.*

Note

(14) Sanzione accessoria. Per l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione si seguono le disposizioni dell'art. 216. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questi indicato. Essendo ravvisabile ipotesi di natura penale (art. 482 c.p. - vedi nota 16), si procede anche al sequestro probatorio della carta di circolazione *ex* art. 354 c.p.p.

(15) Modalità di accertamento. La violazione può essere accertata sia in sede di controllo su strada, sia in sede di controllo in ufficio, a seguito della presentazione del documento di circolazione ai sensi dell'articolo 180, comma 8.

(16) Concorso di violazioni. Si procede anche ai sensi dell'articolo 482 c.p. se la falsità è commessa dal privato, ovvero dell'articolo 479 c.p. se l'autore del falso è un pubblico ufficiale o dell'articolo 481 c.p. se si tratta di un esercente un servizio di pubblica utilità.

(17) Comunicazioni UMC. Nel caso in cui la falsa attestazione sia stata rilasciata da un'impresa autorizzata, oltre a procedere penalmente, si effettua la comunicazione all'UMC, ai fini della cancellazione dal registro delle imprese autorizzate di cui all'articolo 80, comma 8, come disposto dal comma 16.

ART. 93-*BIS* FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO E CONDOTTI DA RESIDENTI IN ITALIA

➨ **Articolo 93-*bis*, commi 1 e 7**

1. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, oltre tre mesi dalla data di acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del proprietario

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 400,00	**€ 280,00**	0	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo **(4)**

Da € 400,00 a € 1.600,00	Metà del massimo: € 800,00	Doppio del minimo: € 800,00

1.1 Quale proprietario del suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero consentiva che lo stesso continuasse a circolare nonostante egli avesse acquisito la residenza anagrafica in Italia da oltre tre mesi, senza aver provveduto all'immatricolazione secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada.

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro del documento di circolazione per l'invio all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di ..... Al proprietario viene intimato di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada. È ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere l'autorizzazione all'organo accertatore per lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve* (*).

(*) *Tale autorizzazione, oltre che da parte dell'Ufficio al quale appartiene l'organo procedente, può essere rilasciata anche direttamente su strada in sede di accertamento e contestazione della violazione. In tale ultimo caso, il veicolo non dovrà*

essere sottoposto a sequestro ed il documento di circolazione non dovrà essere ritirato (Circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/STRAD/1/18199.U/2022 del 31 maggio 2022).

Note

(1) Ambito di applicazione e deroghe. Il nuovo articolo 93-*bis* è stato aggiunto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2021 n. 238 (G.U. 17 gennaio 2022, n. 12), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", che nel contempo ha abrogato e sostituito le disposizioni che disciplinavano la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. Sull'argomento il Ministero dell'interno ha emanato le circolari prot. n. 300/STRAD/1/9865.U/2022 del 23 marzo 2022 e prot. n. 300/STRAD/1/18199.U/2022 del 31 maggio 2022. L'articolo 93-*bis* riguarda le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti da residenti in Italia. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona fisica che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. La violazione si applica sia che alla guida si trovi lo stesso proprietario, sia quando alla guida si trovi altra persona. Il conducente diverso dal proprietario non sarà qualificabile come trasgressore e il verbale andrà notificato, o contestato se presente, solo al proprietario del veicolo quale autore della violazione per aver mantenuto in circolazione il veicolo senza nazionalizzarlo entro 3 mesi dall'acquisizione della residenza anagrafica; il conducente dovrà però dimostrare il titolo di disponibilità e la sua durata ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*. La disposizione non riguarda i veicoli intestati a persone giuridiche, per i quali trova applicazione, semmai, il comma 2 dell'articolo 93-*bis* se nella disponibilità di conducenti residenti in Italia, ovvero l'articolo 132, se condotti da residenti all'estero.

Quanto alle deroghe, la presente disposizione non si applica:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere *b*) e *c*);

e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo;

f) inoltre, ai sensi del combinato disposto dall'art. 93-*bis,* commi 1 e 3, del codice della strada, non si applica l'obbligo di nazionalizzazione ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno però obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Tali veicoli, una volta registrati ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis* possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia, senza alcun ulteriore obbligo. Vedi caso 5;

• • •

g) sono esclusi altresì i veicoli con targa temporanea per l'importazione o l'esportazione, i veicoli con targa prova estera (nei casi in cui ne è consentito l'uso in base ad accordi bilaterali. Hanno stipulato accordi con l'Italia, la Germania, l'Austria, la Svizzera e la Repubblica di San Marino). Sono altresì esclusi i veicoli con targa diplomatica (CD e CC), con targa per escursionisti esteri (EE) e i veicoli con targa AFI, rilasciata dal Comando delle Forze Alleate in Italia.

(2) Illeciti doganali. Laddove si tratti di veicoli immatricolati al di fuori del territorio doganale per i quali non siano stati corrisposti i dazi per l'importazione, ove dovuti, trova applicazione in concorso il d.P.R. 43/1973 (combinato disposto dell'art. 216 co. 2-2° e artt. 282, 292 e 295-*bis* T.U.L.D). La competenza è della Polizia Tributaria o dell'Amministrazione delle Dogane ed è disposto anche il sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981. In questi casi, seguendo le precedenti indicazioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'interno, relative all'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito sopra rubricato non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali. Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle Dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'articolo 93-*bis*, comma 7, del codice della strada. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi del citato articolo 93-*bis*, comma 7.

(3) Doppia residenza. Nel caso di doppia residenza si considera sempre la data in cui è stata acquisita la residenza in Italia. In ogni caso si tratta della residenza anagrafica e, quindi, solo della residenza registrata nell'anagrafe italiana. La residenza anagrafica sarà quindi controllata tramite i documenti di identità o di riconoscimento, ovvero tramite la consultazione anagrafica, oppure, nei casi in cui ciò non sia possibile, dovrà essere acquisita una dichiarazione da parte del conducente nelle forme dell'autocertificazione. Se il conducente dichiara di non essere residente in Italia, nella dichiarazione ovvero autocertificazione, dovrà essere indicata anche tale circostanza con attestazione da parte dell'interessato del luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia.

(4) Sanzioni accessorie. Non è prevista l'immediata applicazione della confisca, che conseguirà solo nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla data di contestazione o di perfezionamento della notifica al proprietario il veicolo non sia stato nazionalizzato o non sia stato condotto oltre confine, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale. Di conseguenza l'accertatore ritira il documento di circolazione e ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada. Secondo le indicazioni del Ministero, a richiesta dell'interessato, il documento di circolazione può essere trasmesso ad un diverso Ufficio dove egli intende richiedere la nazionalizzazione. Qualora l'interessato, in luogo dell'immatricolazione in Italia, decida di esportare il veicolo all'estero, a richiesta dello stesso, il documento può essere trattenuto presso l'ufficio di polizia procedente fino al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione. La cessazione dalla circolazione e l'immissione in un luogo di custodia non viene direttamente qualificata come sequestro

amministrativo, ma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili; inoltre, lo stesso comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 93-*bis*, qualifica il provvedimento come sequestro, punendo chiunque circola "durante il periodo di sequestro amministrativo"; si ritiene, quindi, che la cessazione sia disposta dall'organo di polizia stradale mediante la sottoposizione del veicolo al sequestro amministrativo con le modalità previste dall'articolo 213. Il veicolo può essere affidato al conducente, anche se diverso dal proprietario (se questo non è presente), quindi, non trasgressore, salvo esistano motivi ostativi alla nomina di custode e salvo si debba disporre contestualmente il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, caso in cui il veicolo va custodito in depositeria/custode acquirente. Il conducente diverso dal proprietario non è trasgressore per la presente violazione e, quindi, può legittimamente rifiutare l'affidamento del veicolo sottoposto a sequestro; in caso di rifiuto il verbale viene affidato al custode acquirente o alla depositeria.

(5) Obblighi e sanzioni successivi. Qualora, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia o non sia stato condotto oltre confine, per la via più breve, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada.Ciò determina, anche facendo riferimento alle precedenti disposizioni del Ministero dell'interno, l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta, con la conseguenza che l'eventuale somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta non avrà effetto estintivo dell'obbligazione e sarà trattenuta come acconto dell'eventuale maggiore somma determinata con l'ordinanza del Prefetto.

(6) Circolazione durante il sequestro o violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre confine. L'articolo 93-*bis*, comma 7, ultimo periodo, dispone che in questi casi trovino applicazione le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8 (vedi caso 7).

(7) Riscossione immediata. Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. In caso di omesso pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero di versamento della cauzione, il veicolo è sottoposto al fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione e comunque per non più di 60 giorni, con affidamento in custodia alla depositeria o al custode acquirente. Questa misura cautelare può concorrere con le sanzioni accessorie del fermo o della confisca e impedisce per tutta la sua durata, l'affidamento del veicolo al conducente o al proprietario. Attenzione perché l'articolo 207 prevede l'obbligo di pagamento immediato o del versamento della cauzione solo a carico del trasgressore e quindi non si applica nel caso in cui alla guida ci sia persona diversa dal proprietario del veicolo, quindi, non qualificabile come trasgressore. In tal caso il verbale deve essere notificato senza ritardo al proprietario del veicolo, comunicando alla Prefettura la data della notifica, dalla quale decorrerà il termine di trenta giorni per regolarizzare il veicolo o esportarlo, pena l'applicazione della confisca amministrativa. Tuttavia, il conducente deve dimostrare il motivo e la durata della disponibilità del veicolo; diversamente risponderà della violazione prevista dal comma 2 (vedi caso 2 o caso 3).

➨ **Articolo 93-*bis*, commi 2, primo periodo e 8**

2. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero – conducente residente anagraficamente in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo – mancanza del documento attestante il titolo e la durata della disponibilità

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 250,00	**€ 175,00**	0	Fermo amministrativo fino all'esibizione del documento e comunque per non oltre 60 giorni

Da € 250,00 a € 1.000,00	Metà del massimo: € 500,00	Doppio del minimo: € 500,00

Quale conducente con residenza anagrafica in Italia, diverso dall'intestatario del documento di circolazione, guidava il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero senza avere disponibile un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità (*acquisire e verbalizzare informazioni circa il titolo di disponibilità del veicolo*).

Annotazione sul verbale. *È fatto obbligo presentare, entro 30 giorni dalla data della presente intimazione, il documento sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo stesso, ai sensi dell'articolo 93-bis, comma 2, del codice della strada. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, del codice della strada con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo come separato verbale e sarà riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui è stata contestata la mancanza e, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.*

Note

(8) Ambito di applicazione e deroghe. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetti aventi residenza anagrafica in Italia non coincidenti con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo la disponibilità del veicolo si

considera in capo al conducente. Secondo il Ministero la documentazione, a seconda dei casi, può essere costituita anche da più documenti sottoscritti da soggetti diversi dall'intestatario, purché, nel complesso, sia idonea a consentire all'operatore di polizia di ricostruire tutte le vicende relative ai diversi passaggi di disponibilità temporanea del veicolo dall'intestatario fino al conducente che lo guida al momento del controllo, senza soluzione di continuità. Pertanto, la documentazione può essere rappresentata, ad esempio, da contratti di locazione e sub-locazione, affitto e sub-affitto, comodato e sub-comodato, ovvero da contratti di leasing e di comodato, di locazione e di cortesia. Va considerato valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana sottoscritto dall'intestatario e recante data certa dal quale risulti il titolo del possesso e la durata della disponibilità del veicolo. Se sono imposti dall'intestatario particolari limitazioni o divieti di utilizzo (es. divieto di sub-locazione), chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più un titolo legale a legittimare la disponibilità e la circolazione del veicolo. Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale, può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste e, in particolare, la presenza di attestazione della data certa che, pertanto, deve essere in originale e non in copia. L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale. In tali casi, l'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente. Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e la durata, come ad esempio in caso di leasing) essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero. In generale, la data certa può essere ricavata da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata (la data dell'autenticazione della sottoscrizione è data certa) ovvero dalla datazione di atto pubblico redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale, ovvero dalla registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro o dall'apposizione di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta, oppure dalla marcatura temporale elettronica apposta attraverso un prestatore di servizi fiduciari autorizzato con le modalità riportate nel "certificato di data certa" che deve essere esibito unitamente al documento. Se l'atto è sottoscritto digitalmente, si può fare riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale; se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservate in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori. Comunque, la prova della data certa può essere fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di polizia che visiona l'atto.

Se il veicolo è registrato nel ReVE non vi è alcun obbligo di esibizione del documento e il veicolo può essere guidato da chiunque. Nel caso di disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni vedi caso 3. Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità dello stesso, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-*bis*, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. La violazione potrebbe concorrere con quella del caso 1. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7. **Quanto alle deroghe**, la presente disposizione non si applica:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

...

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a*) e *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere *b)* e *c);*
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo;
f) ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa (art. 93-*bis* del codice della strada, comma 6.

Se il veicolo è registrato nel ReVE non vi è alcun obbligo di esibizione del documento e il veicolo può essere guidato da chiunque. Nel caso di disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni vedi caso 3.

(9) Lavoratori in Stati confinanti. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93-*bis* del codice della strada si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati; si ritiene che il documento a cui fa riferimento il comma 2, primo periodo, dell'articolo 93-*bis* del codice della strada possa coincidere con il documento di circolazione. Tali soggetti hanno comunque l'obbligo di registrazione nell'apposito elenco del PRA di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, del codice della strada, entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli così registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia, senza ulteriori obblighi. Vedi caso 5.

(10) Casistica e indicazioni ministeriali. Nel caso in cui la mancanza a bordo del veicolo del documento attestante la disponibilità configuri una mera dimenticanza e venga sanata attraverso l'esibizione di un documento recante data certa anteriore al controllo, fatta salva l'ipotesi in cui la disponibilità sia superiore a trenta giorni, il Ministero dell'interno ha ritenuto che il conducente non sia soggetto all'obbligo di registrazione nel ReVE. Il Ministero ha anche precisato che è consentito che il documento che attesta la disponibilità del veicolo a favore del conducente, esibito successivamente all'organo di polizia, rechi una data posteriore a quella dell'accertamento; in tal caso, la sanzione in commento è comunque legittima e il conducente avrà l'onere di provvedere alla registrazione nel ReVE della disponibilità del veicolo a proprio nome, con decorrenza dalla data dell'accertamento. Tale obbligo deve essere assolto anche nel caso in cui la durata complessiva della disponibilità, risultante dal documento esibito, sia inferiore a trenta giorni. Nell'ipotesi in cui il conducente non disponga di un documento che attesti la disponibilità a proprio nome né possa esibirne uno avente data successiva all'accertamento, la registrazione dovrà essere fatta a proprio nome esibendo al PRA il verbale di contestazione redatto su strada. Anche in questo caso la decorrenza della disponibilità dovrà coincidere con la data dell'accertamento e per un periodo indicato dal conducente. Per assolvere all'obbligo di esibizione ed evitare la sanzione di cui all'art. 94, comma 3, c.d.s. il conducente dovrà portare in visione all'ufficio di polizia, nel termine di 30 giorni, la ricevuta dell'avvenuta registrazione nel ReVE. Per maggiori dettagli e per l'esemplificazione dei possibili scenari, si rinvia alla circolare prot. n. 300/STRAD/1/9865.U/2022 del 23 marzo 2022.

➨ **Articolo 93-*bis*, commi 2, secondo periodo e 9**

3. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero – utilizzatore con residenza o sede in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo – disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni anche non continuativi nel corso dell'anno – omessa registrazione al PRA

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 712,00	**€ 498,40**	0	Ritiro del documento di circolazione

Da € 712,00 a € 3.558,00	Metà del massimo: € 1.779,00	Doppio del minimo: € 1.424,00

Quale soggetto residente anagraficamente o con sede in Italia, diverso dall'intestatario del documento di circolazione, aveva la disponibilità del suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero per oltre trenta giorni nell'anno, anche non continuativi, non avendo provveduto alla registrazione del titolo e della durata della disponibilità nell'apposita sezione della banca dati del PRA, istituita ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*ter*, del codice della strada.

Annotazione sul verbale. *Il documento di circolazione è ritirato immediatamente e sarà restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate* (*). *In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, del codice della strada* (*indicare gli elementi per cui è stata accertata la disponibilità del veicolo per oltre 30 giorni – es. esibizione del documento firmato con data certa dall'intestatario del veicolo*).

(*) *Il documento ritirato, a richiesta dell'interessato, può essere trattenuto presso l'Ufficio procedente fornendo all'interessato stesso copia autentica del documento per effettuare le operazioni di registrazione. Il documento sarà restituito dopo la dimostrazione della registrazione.*

Note

(11) Ambito di applicazione e deroghe. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del PRA di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Per disponibilità deve intendersi l'utilizzo del veicolo senza limitazioni. Per persone fisiche, perciò, non può considerarsi nella "disponibilità" il veicolo estero condotto in Italia dal lavoratore dipendente,

• • •

pur residente anagraficamente in Italia, in esecuzione di una prestazione lavorativa nella quale non ha autonomia nell'utilizzazione del mezzo. In tal caso, fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità del veicolo a favore dell'impresa, ai sensi dell'art. 93-*bis*, comma 2, c.d.s., il conducente dovrà documentare, altresì, la sua condizione di lavoratore dipendente (ad esempio, dipendente assunto come conducente da una società di autotrasporti con sede all'estero). Pertanto, in tali casi il lavoratore dipendente non è mai tenuto alla registrazione. Al contrario, è soggetto all'obbligo il lavoratore autonomo o con contratto di collaborazione che utilizza per più di trenta giorni il veicolo estero di proprietà o nella disponibilità dell'azienda con cui ha un rapporto professionale o di collaborazione e che può liberamente disporre del veicolo, ovvero il lavoratore subordinato in comodato a cui è concesso in uso il veicolo (a titolo di comodato, come fringe benefit, ecc.) anche per le proprie esigenze personali. In mancanza della registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Nel caso in cui per motivi tecnici il registro dei veicoli esterni non può essere aggiornato, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza rilascia un permesso provvisorio. La verifica dell'autenticità del permesso provvisorio è possibile attraverso la lettura del "QR Code" presente nel permesso stesso che rimanda al sito web di ACI, restituendo la copia del permesso provvisorio. Al richiedente viene rilasciata una specifica attestazione comprovante l'avvenuta registrazione, nella quale sono riportati la targa straniera, la nazionalità, il tipo di veicolo (autoveicolo, rimorchio o motoveicolo), il nome del soggetto che ha la disponibilità del veicolo e un codice identificativo univoco (ID) che ACI avrà attribuito al veicolo straniero, e che nella composizione corrisponde alle vecchie targhe italiane che riportavano la sigla della provincia. La verifica dell'autenticità dell'attestazione di registrazione è possibile attraverso la lettura del "QR Code" presente nell'attestazione stessa. La scansione del "QR Code" rimanda al sito web di ACI, restituendo la copia dello stesso attestato. La verifica è possibile anche direttamente sul sito web di ACI.
Nella banca dati del PRA, immettendo il codice identificativo attribuito da ACI nel campo della targa, si ottengono tutti i dati di registrazione al ReVE, con gli estremi della targa "estera" e del soggetto che ne ha chiesto la registrazione, il quale, risponde solidalmente delle violazioni commesse con il veicolo registrato.
Su sito web di ACI nella pagina "servizi online" è disponibile anche una pagina dedicata in cui è possibile verificare quale sia il codice identificativo del veicolo straniero. Cliccando sul link "Cerca ID Veicolo Estero" si apre una pagina in cui devono essere inseriti il tipo di veicolo la targa estera e la nazionalità del veicolo.
Attraverso tale sistema potrà essere verificata anche la registrazione di un veicolo straniero senza necessità di verificare i documenti, come nel caso in cui il veicolo non sia stato fermato, ovvero in caso di accertamento da remoto. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7. Per gli obblighi di aggiornamento della registrazione, vedi caso successivo. Per le deroghe vedi nota 8.

(12) Lavoratori in Stati confinanti o limitrofi. Vedi caso 5.

➨ **Articolo 93-*bis*, commi 2, terzo periodo e 9**

4. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero – utilizzatore con residenza o sede in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo – disponibilità del veicolo per oltre trenta giorni anche non continuativi nel corso dell'anno – omesso aggiornamento della registrazione al PRA

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 712,00	**€ 498,40**	0	Ritiro del documento di circolazione

Da € 712,00 a € 3.558,00	Metà del massimo: € 1.779,00	Doppio del minimo: € 1.424,00

4.1 Avendo ceduto la disponibilità del suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero non aveva provveduto entro 3 giorni all'aggiornamento della registrazione del titolo e della durata della disponibilità del veicolo nell'elenco del PRA istituito ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*ter*.

4.2 Avendo la disponibilità del suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero registrato al PRA, non aveva provveduto entro 3 giorni all'aggiornamento della registrazione del titolo e della durata della disponibilità del veicolo nell'elenco del PRA istituito ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*ter*, relativamente al trasferimento della ❑ residenza anagrafica ❑ sede.

Annotazione sul verbale. *Il documento di circolazione è ritirato immediatamente e sarà restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, del codice della strada*.

Note

(13) Ambito di applicazione. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. Per il pagamento in misura ridotta non trova applicazione l'articolo 207 del codice della strada, se il veicolo è effettivamente registrato a nome di colui che ne ha la disponibilità, perché ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 2, ultimo periodo, la registrazione determina l'applicazione di tutte le disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia e, pertanto, l'applicazione dell'articolo 202 è speciale rispetto a quella dell'articolo 207 del codice della strada. Il Ministero dell'interno ha chiarito che è tenuto all'aggiornamento il soggetto a nome del quale la disponibilità è stata registrata, la sanzione

• • •

relativa si applicherà in ogni caso a quest'ultimo, anche se il conducente, diverso da chi ha registrato, risulta aver acquisito legittimamente la disponibilità del veicolo, attraverso un documento avente le caratteristiche sopraindicate, per oltre 30 giorni nell'anno solare. Per le deroghe all'obbligo di registrazione vedi nota 8.

(14) Lavoratori in Stati confinanti o limitrofi. Vedi caso successivo.

➨**Articolo 93-*bis*, commi 3 e 7**

5. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero di proprietà di lavoratore in uno Stato confinante o limitrofo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 400,00	**€ 280,00**	0	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo **(4)**

Da € 400,00 a € 1.600,00	Metà del massimo: € 800,00	Doppio del minimo: € 800,00

5.1 Quale lavoratore (autonomo o subordinato) residente in Italia, che svolge la propria attività in uno Stato confinante o limitrofo (*specificare lo Stato*), proprietario del suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero, ❑ circolava ❑ consentiva che altri circolassero con lo stesso senza aver effettuato la registrazione al PRA entro 60 giorni dall'acquisto della proprietà del veicolo.

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro del documento di circolazione per l'invio all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di ..... Al proprietario viene intimato di registrare il veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 94, comma 4-ter, del codice della strada. È ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato registrato al PRA, ovvero immatricolato in Italia, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa alla registrazione o alla nazionalizzazione suddette, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere l'autorizzazione all'organo accertatore di lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve per condurre il veicolo oltre i transiti di confine.*

Note

(15) Lavoratori in Stati confinanti o limitrofi. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93-*bis* del codice della strada si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno comunque l'obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia; tuttavia la registrazione nel ReVE consente a chiunque di guidare il veicolo immatricolato all'estero, in quanto tale formalità permette l'individuazione di un obbligato in solido residente o avente sede in Italia. Quanto all'ambito di applicazione, il Ministero dell'interno ha ritenuto che tra gli Stati limitrofi all'Italia possano essere ricompresi quelli che, pur non essendo confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale, citando a titolo esemplificativo il Principato di Monaco, la Croazia, la Germania ed il Principato di Liechtenstein. I paesi confinanti, invece, sono quelli con i quali l'Italia condivide i confini: Austria, Stato Città del Vaticano, Francia, Repubblica di San Marino, Slovenia e Svizzera. Ha invece tralasciato i confini marittimi che collegano l'Italia con altri Stati al di là delle acque territoriali. In ogni caso, autore della violazione è solo l'intestatario del veicolo; se a condurlo è invece persona diversa, la presente violazione può concorrere con quella del comma 2 dell'articolo 93-*bis*.

(16) Sanzioni accessorie. Vedi nota 4.

(17) Obblighi e sanzioni successivi. Vedi nota 5.

(18) Circolazione durante il sequestro o violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre confine. Vedi nota 6.

(19) Riscossione immediata. Vedi nota 7.

➨ Articolo 93-*bis*, commi 4 e 100, commi 11 e 15

6. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da residenti in Italia – Irregolarità delle targhe

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Fermo del veicolo per tre mesi **(Caso 6.1)** Confisca del veicolo in caso di reiterazione **(Caso 6.2)**
(caso 6.2 pagamento in misura ridotta non consentito)	(caso 6.2 riduzione del 30% non consentita)		

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

6.1 Quale conducente residente in Italia circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*) ❑ non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli ❑ non chiaramente leggibile.

6.2 Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale conducente residente in Italia circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*) ❑ non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli ❑ non chiaramente leggibile.

Annotazione sul verbale (Caso 6.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale* **(21)**.
Annotazione sul verbale (Caso 6.2). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/1992* **(22)**.

Note

(20) Ambito di applicazione. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 93-*bis*, devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Il rinvio è all'articolo 339 del regolamento di attuazione. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla Convenzione firmata a Vienna l'8 novembre 1968, dove all'articolo 36 e in particolare nell'allegato 2, disciplina le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli; ai sensi del citato allegato, il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e di lettere. Le cifre devono essere in cifre arabe e le lettere devono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegate altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetuto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15. Analoga disposizione vale per i veicoli immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, del codice della strada. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7; non trova applicazione l'articolo 207 del codice della strada se il veicolo è effettivamente registrato a nome di colui che ne ha la disponibilità, perché ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 2, ultimo periodo, la registrazione determina l'applicazione di tutte le disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia e, pertanto, l'applicazione dell'articolo 202 è speciale rispetto a quella dell'articolo 207 del codice della strada.

(21) Sanzione accessoria del fermo. Per l'applicazione del fermo amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo devono essere apposti i sigilli. Se concorre il fermo previsto dall'articolo 207 del codice della strada, non è possibile l'affidamento al conducente o proprietario sino a che permane tale misura cautelare.

(22) Sanzione accessoria della confisca. Per l'applicazione del sequestro amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo deve essere apposto il cartello indicante lo stato di sequestro e possono essere apposti i sigilli. Vedi sezione "Sanzioni acces-sorie".

➨ Articolo 93-*bis*, comma 7, ultimo periodo e 213, comma 8

7. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, sottoposti a sequestro o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione *ex* articolo 93-*bis*, comma 7

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.984,00	**€ 1.388,80**	0	Revoca della patente

Da € 1.984,00 a € 7.937,00	Metà del massimo: € 3.968,50	Doppio del minimo: € 3.968,00

Circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero… > *vedi* **Casi**.

7.1 nonostante questo risultasse sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dall'articolo 93-*bis*, comma 7, del codice della strada. Si dà, infatti, atto che il predetto veicolo era stato sottoposto a sequestro con verbale n. .... del ... .

7.2 in violazione dell'autorizzazione concessa dall'organo di polizia stradale ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 7, del codice della strada, per condurre il veicolo oltre confine seguendo il tragitto più breve (*specificare il tipo di violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione*).

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di revoca. Il veicolo è immediatamente trasportato presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-bis.*

Note

(23) Ambito di applicazione. Si tratta di una specifica violazione con richiamo *quoad poenam* all'articolo 213, comma 8, per cui soggetto attivo non è solo la persona nominata custode come previsto dal citato comma 8, ma chiunque sia trovato alla guida del veicolo sottoposto al sequestro, ovvero in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione dell'organo di polizia per condurre il veicolo oltre i transiti di confine, ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 7.

(24) Doveri del custode. La violazione si pone in rapporto di concorso con la sanzione penale di cui all'articolo 334 del codice penale. Occorre pertanto distinguere procedendo in armonia con i pregressi orientamenti ministeriali. Ove la condotta sia rappresentata dalla mera azione specifica di guidare un veicolo sottoposto a sequestro la violazione rubricata si pone in rapporto di specialità con l'articolo 334 c.p. relativo all'omesso dovere di custodia di beni sottoposti a sequestro. Si procede invece ai sensi di tale disposizione penale ove l'omissione dei doveri di custodia si realizzi con azioni diverse dalla mera guida del veicolo. Infatti, la Corte di Cassazione penale, sez. un., 21/1/2011, n. 1963, ha confermato che affinché sussista il reato di cui all'articolo 334 c.p. deve trattarsi di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non soltanto alla disponibilità del bene, ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo esercitati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo ad un altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio di questi poteri, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro). A tali principi si è rifatta la Corte di Cassazione penale, sez. VI, 27/6/2014, n. 27999, la quale ha ribadito che lo spostamento del veicolo sottoposto a sequestro e poi a confisca senza darne comunicazione all'autorità competente integra il reato relativo all'omissione degli obblighi posti in capo al custode, ovvero solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita del bene pignorato, ovvero crei ostacoli o ritardi al suo reperimento.

(25) Cartello recante segnalazione dello stato di sequestro e sigillo. Il cartello recante lo stato di segnalazione del veicolo di cui all'articolo 394, comma 9, del Regolamento di esecuzione non è equiparabile a sigillo, come invece avviene nell'ipotesi del fermo. Non è, pertanto, ipotizzabile la violazione dell'articolo 349 c.p. consistente nella rimozione di sigilli se è rimosso detto cartello. Nel sequestro l'apposizione dei sigilli è facoltativa e si rende opportuna ove si appalesi necessaria per rendere più efficace il vincolo, mentre è obbligatoria nella speculare ipotesi della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, dove, peraltro, è proprio il cartello di veicolo sottoposto a fermo a costituire il sigillo a norma di legge.

(26) Procedura ed adempimenti operativi. Accertata la violazione l'organo di polizia procedente dispone l'immediata rimozione del veicolo ed il suo trasporto presso uno dei soggetti custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Trattasi non dell'esecuzione di un nuovo sequestro, ma della "prosecuzione" di quello già effettuato, con modifica del luogo di custodia originario. Competente all'adozione del provvedimento di confisca resta, pertanto, la prefettura territorialmente competente rispetto al luogo ove venne commessa la violazione che comportò il sequestro del veicolo. Seguendo le indicazioni ministeriali, il primo verbale di sequestro continuerà a produrre i suoi effetti sul veicolo, mentre l'agente accertatore provvederà a redigere il verbale di affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato) con contestuale trasferimento degli oneri giuridici ed economici della custodia amministrativa. Al conducente-trasgressore sarà rilasciata una copia del verbale di affidamento in custodia, contenente l'indicazione che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-acquirente ovvero, dove non istituito, sarà confiscato secondo le procedure ordinarie ovvero dell'articolo 215-*bis*, se ne ricorrono i presupposti. Dell'avvenuto accertamento della circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e degli atti redatti nell'occasione deve

essere data immediata comunicazione all'ufficio di polizia che aveva proceduto all'accertamento del primo illecito, da cui derivava il sequestro, per le conseguenti comunicazioni ed adempimenti alla prefettura competente. L'attuale versione dell'articolo 213, comma 8 ultimo periodo dispone che in questo caso il veicolo, apparentemente senza nessun'altra formalità, è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario. Appena ultimate le operazioni di trasporto è opportuno che l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale procedente provveda a effettuare le dovute annotazioni sul Si.Ve.S., e a notiziare formalmente la prefettura. Nell'ipotesi di assenza di custodi-acquirenti si provvede a trasportare il veicolo presso una depositeria inserita nell'elenco di cui all'articolo 8 del d.P.R. 571/1982, ove rimane in attesa dell'ordinanza di confisca di competenza della prefettura. Si veda sezione "Sanzioni accessorie".

(27) Sanzione accessoria della revoca della patente. Trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione, l'articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento. L'agente pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, non ritira il documento e l'U.O. di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione.

➨ Articolo 93-*bis*, comma 8, ultimo periodo e 94, comma 3

8. Omessa esibizione entro 30 giorni dall'intimazione del documento attestante il titolo e la durata della disponibilità dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 727,00	**€ 508,90**	0	non previste

Da € 727,00 a € 3.629,00	Metà del massimo: € 1.814,50	Doppio del minimo: € 1.454,00

8.1 Non ottemperava all'obbligo di presentare il documento sottoscritto con data certa dall'intestatario del suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero attestante il titolo di disponibilità del veicolo e la sua durata, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione dell'articolo 93-*bis*, comma 2, primo periodo, del codice della strada, come riportato nel verbale ..... del .....

Note

(28) Ambito di applicazione. Si tratta di una specifica violazione con richiamo *quoad poenam* all'articolo 94, comma 3, del codice della strada, per cui soggetto attivo è il residente in Italia che, sanzionato in precedenza per la violazione dell'articolo 93-*bis*, comma 2, primo periodo, non provvede a esibire il documento attestante il titolo di disponibilità

dell'autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero di cui, pur non essendone intestatario, è utilizzatore.

(29) Termini per la notifica. Di norma la violazione sarà accertata d'ufficio a seguito dell'inutile decorso del termine per esibire il documento; i termini per la notificazione del verbale decorrono dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione del documento.

➨ Articolo 93-*bis*, comma 9, ultimo periodo e 216, comma 6

9. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero, sottoposti a ritiro del documento di circolazione per omesso aggiornamento del documento attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito	non consentito	0	Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi **(31)** Confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) **(32)**
Da € 2.046,00 a € 8.186,00			

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta strada… > *vedi* **Casi**.

9.1 nonostante la carta di circolazione fosse stata ritirata in esecuzione della sanzione accessoria del ritiro ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 9, del codice della strada e al momento dell'accertamento non fosse ancora stata riconsegnata al proprietario.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale* **(31)**.
In caso di reiterazione: Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/1992* **(32)**.

Note.

(30) Ambito di applicazione. Si tratta di una specifica violazione con richiamo *quoad poenam* all'articolo 216, comma 6, del codice della strada. Soggetto attivo è chiunque circola con un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero al quale è stato ritirato il documento di circolazione ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 9, secondo periodo,

quando il documento attestante il titolo e la durata della disponibilità di cui al comma 2, secondo periodo, non è stato aggiornato relativamente alla disponibilità di un nuovo utilizzatore, ovvero nel caso di mutazione della residenza o della sede di colui che ha la disponibilità del veicolo.

(31) Fermo amministrativo. Per l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si seguono le disposizioni dell'articolo 214. Si procede con l'affidamento al proprietario, obbligato in solido o conducente ovvero, in caso di impossibilità, al deposito presso un custode-acquirente o in depositeria comunale. Se ne fa menzione nel verbale di contestazione. Per maggiori dettagli vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(32) Confisca del veicolo. Si applica in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 689/1981. Per l'esecuzione occorre avere certezza di una pregressa identica violazione. Se la notizia è certa al momento della verbalizzazione si procede direttamente al sequestro e per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca. In caso contrario si procede a segnalare la violazione al prefetto che, in presenza di una seconda violazione, procederà d'ufficio ad applicare la sanzione accessoria della confisca. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(33) Pagamento in misura ridotta. Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell'entità della sanzione da irrogare.

ART. 96 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

➨ **Articolo 96, comma 2-*bis***

1. Circolazione con veicolo radiato

SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito	0	Confisca del veicolo **(2)**

Da € 421,00 a € 1.691,00 **(3)**

Circolava con il suddetto veicolo cancellato d'ufficio dagli archivi del PRA ai sensi dell'articolo 96 del codice della strada.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in …… luogo idoneo per la custodia del veicolo per la durata del sequestro* **(2)**.

Note

(1) **Mancato pagamento delle tasse automobilistiche.** Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la regione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di un giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del PRA, per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.

(2) **Sanzione accessoria.** La Corte costituzionale, con la pronuncia 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato che è illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza la carta di circolazione, anche se tale veicolo sia già stato immatricolato. La Corte

di Cassazione, sez. II, con sentenza 10 aprile 1999, n. 3513, in base alla pronuncia di incostituzionalità ha confermato che la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella condizione di "cessazione dalla circolazione" (art. 103 c.d.s.) per esportazione. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(3) **Aggiornamento sanzioni.** Sanzione non oggetto dell'aggiornamento biennale 2011, per essere entrata in vigore il 13 agosto 2010.

(4) **Pagamento in misura ridotta.** Non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta il verbale deve essere inviato entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione alla locale prefettura.

ART. 98 CIRCOLAZIONE DI PROVA

➨ **Articolo 98, comma 3**

1. Circolazione di prova irregolare

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1.1 e 1.2			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	non previste
Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00		Doppio del minimo: € 174,00
Ipotesi 1.3 e 1.4			
P.M.R. non consentito **(1)**	non consentito	0	Confisca del veicolo **(1)**
Da € 173,00 a € 694,00			

1.1 Adibiva il veicolo indicato in circolazione di prova a un uso diverso da quello previsto dall'autorizzazione e dal d.P.R. 474/2001 (*specificare il tipo di uso*).
1.2 Circolava con il veicolo indicato munito della targa di prova e della relativa autorizzazione, senza che a bordo dello stesso vi fosse il titolare dell'autorizzazione o persona da questo delegata.
1.3 Per la quarta volta, adibiva un veicolo in circolazione di prova a un uso diverso da quello previsto dall'autorizzazione e dal d.P.R. 474/2001 (*specificare il tipo di uso*) **(1)**.
1.4 Per la quarta volta, circolava con un veicolo munito della targa di prova e della relativa autorizzazione, senza che a bordo dello stesso vi fosse il titolare dell'autorizzazione o persona da questo delegata **(1)**.

Annotazione sul verbale (Casi 1.3 e 1.4). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92* **(1)**.

Note

(1) **Sanzione accessoria (ipotesi 1.3 e 1.4).** Se le violazioni superano il numero di tre (non è previsto il periodo in cui dette violazioni si devono verificare perché trovino applicazione la sanzione accessoria e l'aumento di quella pecuniaria), la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 694,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta e il verbale deve essere inviato alla prefettura entro 10 giorni dalla notifica o contestazione. Non è prevista la revoca della targa prova come sanzione accessoria, nemmeno in caso di reiterate violazioni: se notiziato, l'UMC potrà "*esaminare se continua a sussistere la necessità dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata*" (circolare Ministero dei trasporti 2 dicembre 1999, prot.1907/DC).

(2) **Presupposti**. La disciplina della circolazione di prova è contenuta in un regolamento di semplificazione, adottato con d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è **tenuta a bordo dello stesso**. Sul veicolo è **presente il titolare dell'autorizzazione** medesima **o un suo dipendente** munito di apposita **delega** ovvero un soggetto in **rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione**, purché tale rapporto sia **attestato** da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di **delega**.

(3) **Circolazione di prova**. I veicoli in circolazione di prova possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi giorno della settimana. Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli, sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra. A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la seguente annotazione: "*Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica …….. e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione*".

(4) L'**autorizzazione**, che ha validità annuale ed è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consente di circolare con ciclomotori, autoveicoli, motoveicoli, macchine operatrici e agricole per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, a determinati soggetti che a tale scopo sono titolari della stessa.

(5) **Targa**. Il veicolo che circola su strada in circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa specifica che reca una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. **In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del codice della strada (vedi caso successivo)**.

(6) Targhe prova di altri Stati. In virtù di accordi bilaterali con l'Austria, la Germania, la Svizzera e la Repubblica di San Marino, le targhe prova rilasciate da questi Stati sono riconosciute in Italia.

(7) Revisione dei veicoli. Con il decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, il Governo ha di fatto consentito una deroga all'obbligo di revisione per la circolazione di prova, disponendo che l'autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzati anche per la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati. Tale deroga è in vigore dall'11 settembre 2021.

(8) Assicurazione. Con nota prot. 09.10.004622 del 13 marzo 2010, l'ISVAP (ora IVASS) ha confermato che se l'assicurazione abbinata alla targa prova installata sul veicolo è in corso di validità e l'autorizzazione è invece scaduta, il veicolo si considera comunque assicurato. In senso diametralmente opposto si è pronunciata la Corte di Cassazione (*ex multis*, con ordinanza n. 28433 del 14 dicembre 2020, sez. III civile).

(9) Copertura della targa prova. Cass. civ. n. 536/2000 ha stabilito che la configurabilità della c.d. "circolazione in prova" resta esclusa soltanto qualora risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre i requisiti richiesti e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo delegato), sia, infine, la provvista della "targa prova", anche se non apposta materialmente sul veicolo. La Cassazione civile, sez. II, con sentenza n. 19432 del 13 settembre 2010 ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta avverso verbali *ex* artt. 93 e 193 c.d.s., chiarendo che tanto l'autorizzazione, quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) e solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo garantisce la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto tale presenza esclude l'utilizzazione contemporanea su un altro veicolo. Di converso, la mancanza del documento d'autorizzazione e della targa prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione e/o l'assicurazione, non potendosi altrimenti invocare l'autorizzazione in deroga.

(10) Veicoli eccezionali. Per la circolazione di prova dei veicoli eccezionali vedi anche l'articolo 14, comma 10, del regolamento del codice della strada.

(11) Veicoli immatricolati. Il Ministero dell'interno con parere del 30 marzo 2018, prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3, ha ritenuto non consentito l'uso dell'autorizzazione per la circolazione di prova per i veicoli già immatricolati e perciò inoperante la copertura assicurativa della targa prova. Successivamente tale interpretazione è stata contraddetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare prot. n. 12978 del 30 maggio 2018 alla quale ha risposto il Ministero dell'interno con circolare prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 nella medesima data, di fatto sospendendo gli effetti del proprio precedente parere in attesa che sulla questione si pronunci il Consiglio di Stato. Fino a oggi il Consiglio di Stato non si è pronunciato, ma, in data 25 agosto 2020, è stata depositata la sentenza n. 17665 della terza sezione della Corte di Cassazione civile, con la quale il collegio ha ribadito che il quadro normativo attuale non consente di ritenere operante l'autorizzazione per la circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, anche se espongono la relativa targa di prova, "*atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di*

prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova". Va ricordato, tuttavia, che dal 1° gennaio 2020 viene rilasciato il documento unico di circolazione (DUC) e, nel caso di veicoli usati presi in carico dai commercianti con le minivolture, è ritirato il documento di circolazione e rilasciato un DUC non valido per la circolazione; il Ministero ha ritenuto che in questi casi, ove il veicolo sia da sottoporre a revisione, potrà circolare il solo giorno in cui è fissata la visita e prova, per cui appare scontato che debba utilizzare la targa prova in quanto non munito di carta di circolazione. Parimenti, il PRA ha fornito indicazione che i veicoli usati muniti di DUC non valido per la circolazione possono circolare solo nei casi previsti dal d.P.R. 474/2001, esponendo la targa prova. **Con il decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, il Governo ha di fatto consentito l'uso della l'autorizzazione e la relativa targa anche per la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati. Tale deroga è in vigore dall'11 settembre 2021.**

➨ Articolo 2, comma 2, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, (rinvio alle sanzioni dell'articolo 100, comma 13)

2. Circolazione con targa prova non esposta			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Circolava con il veicolo indicato munito dell'autorizzazione per la circolazione di prova, ma senza esporre la relativa targa.

Note

(12) **Circolazione di prova.** Corte di Cassazione civile, sez. II, 13 settembre 2010 n. 19432 - Perché il veicolo possa considerarsi in circolazione di prova, sul medesimo devono essere presenti l'autorizzazione e la targa (ancorché non esposta, caso in cui ricorre la specifica violazione punita con la sanzione dell'articolo 100, comma 13).

(13) Vedi note 5 e 9.

ART. 111 REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE IN CIRCOLAZIONE

➨ **Articolo 111, comma 6**

1. Circolare con macchina agricola non presentata alla revisione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica **(1)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Circolava su strada o area a questa equiparata senza aver sottoposto la macchina agricola alla prescritta revisione.

Annotazione sul verbale. *Il documento di circolazione è ritirato per l'invio all'UMC della provincia di .... Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in ..... con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada.*

Note

(1) **Sanzione accessoria.** Si applicano le disposizioni dell'art. 216. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'agente, che ne dà atto nel verbale, autorizzando il conducente con permesso provvisorio ai sensi dell'articolo 399 del regolamento a circolare sino al luogo da questo indicato, salvo ostino motivi di sicurezza. Il documento deve essere inviato entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa.

(2) **Norme attuative.** Dal 19 dicembre 2012, il comma 1 dell'articolo 111 è stato sostituito per effetto del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ai sensi delle nuove disposizioni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, avrebbe dovuto disporre la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110 del codice della strada, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto avrebbe dovuto essere disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Detti termini sono stati più volte prorogati; ai sensi della legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante la conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, l'emissione della norma di attuazione era stata fissata entro il 31 dicembre 2014 e l'avvio delle operazioni di revisione avrebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno 2015. Successivamente, per effetto del decreto "milleproroghe" per il 2015 (decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito nella legge n. 11 del 28 febbraio 2015) l'emissione del suddetto decreto è stata posticipata al 30 giugno 2015, e l'obbligo di revisione per i macchinari immatricolati è stato dapprima spostato al 31 dicembre 2015 e poi, per effetto della legge 25 febbraio 2016, n. 21, al 30 giugno 2016.

Per effetto di tali disposizioni è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 (G.U. 30 giugno 2015, n. 149), recante "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" che ha calendarizzato i termini per sottoporre a revisione le macchine agricole e le macchine operatrici (vedi note 3 e 4).

(3) **Veicoli soggetti a revisione:**

a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e i 2,00 metri di larghezza.

Restano quindi escluse le macchine agricole a un solo asse, nonché i rimorchi di m.c.p.c. non superiore a 1,5 tonnellate, se la sagoma non supera i 4 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza e le macchine agricole operatrici trainate.

(4) **Periodicità della revisione.** Il decreto 20 maggio 2015 ha disposto che la revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici dovrà avvenire ogni 5 anni. Ciò significa che la revisione dovrà avvenire entro 5 anni dalla prima immatricolazione o entro il medesimo termine decorrente dalla precedente revisione, ma è stato previsto un nuovo calendario specifico per la regolarizzazione della revisione nell'allegato I del decreto, modificato dal decreto 28 febbraio 2019, n. 80. È poi intervenuta la legge 15/2022 che ha disposto una ulteriore proroga, come segue:

Macchine operatrici e agricole	Tempi
Immatricolate entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Immatricolate dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2019	Revisione entro il 31 dicembre 2024
Immatricolate dopo il 1° gennaio 2020	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

(5) **Prenotazioni e circolazione.** Come avviene già per i veicoli a revisione annuale, la prenotazione richiesta prima della scadenza del termine consente di circolare sino alla data fissata per la revisione, anche dopo che il termine è scaduto (salvo che la carta di circolazione sia stata ritirata, revocata o sospesa e il provvedimento sia ancora operante); se la prenotazione è stata richiesta dopo la scadenza del termine, consente unicamente la circolazione il giorno fissato per la revisione, con le cautele necessarie.
Le modalità di esecuzione della revisione saranno fissate con successivo decreto interministeriale, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

(6) **Esiti della revisione.** Come per gli altri veicoli, anche per le macchine agricole o per le macchine operatrici la revisione potrà avere esito regolare, ovvero, ove vengano riscontrate inefficienze, esito ripetere con possibilità di circolare per un mese previo ripristino delle condizioni di efficienza, oppure ripetere-sospeso dalla circolazione, con la possibilità di recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

(7) **Revisione singola.** Nonostante l'articolo 111, comma 5, richiami solo il comma 7 dell'articolo 80 per la revisione in caso di sinistro stradale dal quale siano derivati danni così gravi da far ritenere pregiudicata la sicurezza della circolazione, gli autori ritengono consentita la segnalazione all'UMC anche qualora sorgano dubbi circa la persistenza dei requisiti di sicurezza o per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

ART. 114 CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE OPERATRICI

➨ **Articolo 114, commi 2 e 7**

1. Circolare con macchina operatrice senza documento di circolazione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
[€ 173,00] (1)(2)	**€ 121,10** (1)(2)	0	(2)

Da € 173,00 a € 694,00	Metà del massimo: € 347,00	Doppio del minimo: € 346,00

Circolava con la macchina operatrice indicata per la quale non era stata rilasciata la carta di circolazione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92* **(2)**.

Note

(1) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.

(2) **Sanzioni accessorie e pagamento in misura ridotta.** Nonostante la dottrina non abbia espressamente preso posizione su tale aspetto, gli Autori ritengono applicabile la confisca di cui all'articolo 93, comma 9 ultimo periodo, in quanto l'articolo 112 del codice della strada, la cui applicazione è richiamata espressamente dall'articolo 114, comma 3, dispone che alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili. Non essendovi alcun contrasto e, anzi, confermando quanto già previsto dall'articolo 21 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare evidente che la violazione comporti l'applicazione della confisca del veicolo non immatricolato. Si consiglia di acquisire disposizioni dalla locale prefettura. Ove ritenuta applicabile la confisca, il veicolo va posto sotto sequestro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Per l'applicazione vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(3) **Carrelli.** Con il decreto dirigenziale 14 gennaio 2014, prot. n. 752 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2014, n. 28, è stato reso applicabile il comma 2-*bis* dell'articolo 114, come introdotto dall'articolo 13, comma 12 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013. Il decreto ha disposto le nuove prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, previo rilascio di apposita autorizzazione da

parte del locale UMC, reiterando e aggiornando quelle previste dall'analogo decreto del 28 dicembre 1989. In sostanza, grazie alle nuove autorizzazioni i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, anche se non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione, potranno ancora effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite dal nuovo decreto, che ricalcano in parte quelle del decreto ministeriale del 28 dicembre 1989, per cui il carrello:

a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;

b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del codice della strada e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del regolamento;

c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;

d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;

e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;

f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);

g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;

h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

Inoltre, i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

Nel rispetto di tali condizioni l'UMC può rilasciare un'autorizzazione annuale, previo benestare dell'ente proprietario della strada. L'autorizzazione è prorogabile, sempre previo benestare dell'ente proprietario della strada.

Deve essere precisato che, a prescindere dall'autorizzazione e dal rispetto delle prescrizioni in essa contenute, il carrello, ancorché non immatricolato, quando circola su strada deve essere coperto da assicurazione RCA, secondo quanto previsto dall'articolo 193 del codice della strada.

➨ **Articolo 114, commi 4 e 7**

2. Circolare con macchina operatrice senza targa

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Fermo del veicolo per tre mesi (Caso 2.1) **(7)** Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Caso 2.2) **(8)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

2.1 Circolava con la macchina operatrice indicata priva della targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
2.2 Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con la macchina operatrice indicata priva della targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

Annotazione sul verbale (Caso 2.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi come da separato verbale.*
Annotazione sul verbale (Caso 2.2). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/1992* **(8)**.

Note
(4) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(5) **Veicolo non immatricolato.** Se la targa non è installata perché il veicolo non è stato immatricolato, vedi ipotesi precedente.
(6) **Norme di rinvio.** La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100, 101 e 102, in quanto applicabili (vedi se singole violazioni previste dagli articoli indicati), anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e le ipotesi penali relative alla falsificazione o alterazione delle targhe, che si applicano direttamente con richiamo alle disposizioni di rinvio contenute nell'articolo 113, al quale, a sua volta, rinvia in termini generali l'articolo 114, comma 7. I rinvii agli articoli che disciplinano la targatura degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, consentono anche di applicare le sanzioni per targa non leggibile, non correttamente installata, provvisoriamente riprodotta in caso di smarrimento, sottrazione, ecc.
(7) **Sanzione accessoria del fermo.** All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. Mancando la targa si ritiene che il veicolo non possa circolare su strada, salvo sia scortato dall'organo di polizia. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
(8) **Sanzione accessoria della confisca.** Per l'applicazione del sequestro amministrativo vedi sezione "Sanzioni accessorie".

Si ritiene che il veicolo non possa circolare su strada per la mancanza della targa, per cui dovrà essere di norma trasferito mediante carroattrezzi, salva la possibilità di scortarlo nel luogo di custodia, ove consentito.

➨ Articolo 114, commi 4 e 7

3. Circolare con macchina operatrice trainata senza targa			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Fermo del veicolo per tre mesi **(10)**
Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00		Doppio del minimo: € 174,00

Circolava con la macchina operatrice indicata priva della targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi come da separato verbale.*

Note

(9) Vedi note caso precedente.

(10) Sanzione accessoria. Per l'applicazione del fermo si seguono le disposizioni dell'articolo 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

➨ Articolo 114, commi 3 e 7 (rif. art. 108, comma 6)

4. Rilascio illegittimo della dichiarazione di conformità			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	non previste
Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50		Doppio del minimo: € 860,00

4.1 Quale costruttore rilasciava la dichiarazione di conformità per la macchina operatrice indicata, non conforme al tipo omologato.

4.2 Quale legale rappresentante del costruttore rilasciava la dichiarazione di conformità per una macchina operatrice indicata, non conforme al tipo omologato.

Note
(11) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(12) Vedi nota articolo 108, caso 1.

➨ Articolo 114, commi 3 e 7 (rif. art. 104, commi 8, 10 e 13)

5. Circolare con macchine operatrici in eccesso di massa o sagoma (senza autorizzazione)

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni **(15)** Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione **(15)**

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

Circolava su strada o area ad essa equiparata con la macchina operatrice indicata che superava … > *vedi* **Casi** senza la prescritta autorizzazione.

Casi
5.1 i limiti di massa
5.2 i limiti di sagoma

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.*

Note

(13) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.

(14) Presupposti. Per circolare su strada le macchine operatrici devono rispettare i limiti generali di massa e dimensione previsti negli articoli 61 e 62 (vedi i relativi articoli nel prontuario con le indicazioni delle sagome e masse massime), il superamento dei quali integra la definizione di macchina operatrice eccezionale, con conseguente rimando all'articolo 104, comma 8 del codice della strada. La macchina operatrice eccezionale dovrà essere quindi dotata di apposita autorizzazione, analoga a quella della macchina agricola eccezionale, salvo che avrà una durata massima di un anno.

(15) Sanzioni accessorie. Per l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della carta di circolazione si seguono, rispettivamente le disposizioni degli articoli 218 e 217. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Ritira altresì la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione; in conseguenza dispone il fermo amministrativo del veicolo senza indicare il termine che verrà stabilito dall'UMC con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono altri motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta dove il veicolo dovrà essere munito di autorizzazione o ricondotto a una situazione di regolarità; l'organo di polizia, se necessario, scorterà il veicolo a tutela della sicurezza della circolazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ottenuta l'autorizzazione o ripristinato il rispetto della sagoma e/o massa limite, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.

➨ **Articolo 114, comma 3 (rif. art. 104, commi 11 e 13)**

6. Circolazione irregolare con macchine operatrici eccezionali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00 (16)	non consentito	0	Sospensione della patente da 15 a 30 giorni **(17)** Sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi – conseguente fermo amministrativo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione **(17)**

Da € 173,00 a € 694,00	Metà del massimo: € 347,00	Doppio del minimo: € 346,00

Circolava su strada o area ad essa equiparata con la macchina operatrice eccezionale indicata … > *vedi* **Casi**.

Casi
6.1 in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi (*specificare la situazione*) **(18)**
6.2 in violazione delle norme sui dispositivi di segnalazione luminosa **(19)**
6.3 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione (*specificare quali*) **(20)**

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione e della patente di guida. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in un luogo idoneo per la sosta (indicare il luogo scelto) dove il veicolo dovrà essere ricondotto a una situazione di regolarità. Durante la sosta la responsabilità del veicolo rimangono a carico del proprietario. Se non già nel luogo di custodia per il fermo, ripristinato il rispetto delle condizioni di regolarità, il veicolo potrà essere trasferito nel luogo dove dovrà rimanere sino al termine del fermo. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.*

Note
(16) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(17) Sanzioni accessorie. Vedi nota 15 caso precedente.
(18) Blocco delle attrezzature. Ai sensi dell'articolo 306 del Regolamento del c.d.s., alle macchine operatrici si applica

l'articolo 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); pertanto, le attrezzature devono essere bloccate in modo da non consentirne l'oscillazione, a meno che si tratti di attrezzature semiportate dotate di ruote orientabili liberamente.

(19) Dispositivo supplementare di segnalazione visiva. Ai sensi dell'articolo 306 del Regolamento del c.d.s., alle macchine operatrici si applica l'articolo 266 (dispositivo supplementare). Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine operatrici eccezionali deve essere tenuto sempre in funzione, anche quando non è disposto l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Deve essere a luce lampeggiante, gialla od arancione, di tipo approvato dalla dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. oppure conforme alle direttive CEE o alle direttive ECE-ONU recepite dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il dispositivo può essere montato sulla macchina operatrice semovente o su quella trainata, posto di norma sulla parte più alta e comunque ad un'altezza, rispetto al cento ottico, non inferiore a due metri da terra e mai in posizione più bassa rispetto a quella degli indicatori di direzione, anche in modo da essere rimosso. La posizione deve permettere un campo di visibilità dell'indicatore non inferiore ad un angolo di 10 gradi rispetto al piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo su un arco di 360 gradi. In deroga a quanto prescritto, sono ammesse delle zone di mascheramento nell'arco di 360 gradi (a causa di caratteristiche costruttive e funzionali della macchina operatrice o per gli attrezzi da questa montati) non superiori a 60 gradi con un valore massimo di 30 gradi per ogni zona. L'angolo intercorrente tra due zone di mascheramento contigue non deve essere superiore a 20 gradi. Quando il valore totale di più zone di mascheramento non supera, compreso quello intercorrente tra di loro, i 30 gradi, possono essere considerate come un'unica zona (es. due zone di 10 gradi intervallate da un angolo di 5 gradi).

(20) Scorta tecnica. Rientra in tale ipotesi anche la prescrizione della scorta tecnica riportata, quando necessaria, nell'autorizzazione.

➨ Articolo 114, comma 3 (rif. art. 104, comma 12)

7. Circolazione con macchine operatrici eccezionali senza autorizzazione al seguito

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Circolava su strada o area ad essa equiparata con la macchina operatrice eccezionale indicata senza avere con sé l'autorizzazione.

Annotazione sul verbale. *La circolazione può riprendere solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione.*

Note
(21) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(22) **Intimazioni.** La circolazione può riprendere solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione, senza che questo sani l'obbligo di corrispondere la sanzione.
(23) **Concorso con articolo 180.** La violazione è speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 180, ma in ogni caso, ai fini dell'accertamento delle violazioni del codice della strada, può essere imposto l'obbligo di presentare l'autorizzazione entro un determinato termine, ai sensi dell'articolo 180, comma 8.
(24) **Autorizzazione mancante o scaduta.** Nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata rilasciata, ovvero sia scaduta, si applicano le sanzioni del caso 5. Per l'inosservanza delle prescrizioni vedi anche caso 6.

➨ Articolo 114, commi 3 e 7 (rif. art. 109, comma 4)

8. Produrre o mettere in vendita macchine operatrici o dispositivi non conformi al tipo omologato

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 430,00	**€ 301,00**	0	non previste

Da € 430,00 a € 1.731,00	Metà del massimo: € 865,50	Doppio del minimo: € 860,00

8.1 Produceva macchine operatrici non conformi al tipo omologato.
8.2 Metteva in commercio macchine operatrici non conformi al tipo omologato.
8.3 Produceva dispositivi per macchine operatrici non conformi al tipo omologato.
8.4 Metteva in commercio dispositivi per macchine operatrici non conformi al tipo omologato.

Note
(25) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(26) Vedi note articolo 109 c.d.s.

➨ **Articolo 114, commi 4 e 7 (rif. art. 109, comma 5)**

9. Produrre o mettere in vendita macchine operatrici senza i dati di identificazione sulla dichiarazione di conformità

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00 (27)	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

9.1 Produceva macchine operatrici con dichiarazione di conformità non recante dei dati di identificazione.
9.2 Metteva in commercio macchine operatrici con dichiarazione di conformità non recante dei dati di identificazione.

Note
(27) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(28) Vedi note articolo 109 c.d.s.

➨ **Articolo 114, commi 4 e 7 (rif. art. 111, comma 6)**

10. Circolare con macchina operatrice non presentata alla revisione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Ritiro della carta di circolazione **(30)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Circolava su strada o area a questa equiparata senza aver sottoposto la macchina operatrice indicata alla revisione.

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC della provincia di … Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in ……. con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada.*

Note

(29) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.

(30) **Sanzione accessoria.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 216. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'agente, che ne dà atto nel verbale, autorizzando il conducente con permesso provvisorio ai sensi dell'articolo 399 del Regolamento a circolare sino al luogo da questo indicato, salvo ostino motivi di sicurezza. Il documento deve essere inviato entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa.

(31) **Presupposti.** Come previsto dall'articolo 304 del Regolamento, il Ministro dei trasporti stabilisce le revisioni delle macchine operatrici con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 (G.U. 30 giugno 2015, n. 149), "Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" ha dato seguito a tale previsione normativa. L'obbligo di revisione riguarda le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; le macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili; i carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. Il decreto ha disposto che la revisione delle macchine operatrici dovrà avvenire ogni 5 anni. Ciò significa che la revisione dovrà avvenire entro 5 anni dalla prima immatricolazione o entro il medesimo termine decorrente dalla precedente revisione. Tuttavia, è stato previsto un calendario per la regolarizzazione della revisione nell'allegato I del decreto 20 maggio 2015, modificato dal decreto 28 febbraio 2019, n. 80. È poi intervenuta la legge 15/2022 che ha disposto una ulteriore proroga, come segue:

Macchine operatrici e agricole	**Tempi**
Immatricolate entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Immatricolate dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2019	Revisione entro il 31 dicembre 2024
Immatricolate dopo il 1° gennaio 2020	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

(32) **Revisione singola.** Nonostante che l'articolo 111, comma 5 (a cui rinvia l'articolo 114, comma 3), richiami solo il comma 7 dell'articolo 80 per la revisione in caso di sinistro stradale dal quale siano derivati danni così gravi da far ritenere pregiudicata la sicurezza della circolazione, gli Autori ritengono consentita la segnalazione all'UMC anche qualora sorgano dubbi circa la persistenza dei requisiti di sicurezza o per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

➨ **Articolo 114, commi 4 e 7 (rif. art. 112, commi 1 e 13)**

11. Circolare con macchina operatrice difforme alle caratteristiche o con dispositivi alterati o danneggiati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Ritiro della carta di circolazione **(36)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Circolava con macchina operatrice indicata … > *vedi* **Casi**.

Casi
11.1 difforme dalle caratteristiche indicate nella carta di circolazione
11.2 difforme dalle caratteristiche indicate nel certificato di circolazione
11.3 con i dispositivi previsti a norma di legge alterati
11.4 con i dispositivi previsti a norma di legge danneggiati
11.5 con i dispositivi previsti a norma di legge mancanti

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC di questa provincia. Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in ……. con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada.*

Note
(33) Clausola di riserva. Salvo che il fatto costituisca reato.
(34) Vedi nota 1 del caso 1 relativo all'articolo 113 c.d.s.
(35) Vedi note da 1 a 5 relative all'articolo 112 c.d.s.
(36) Sanzione accessoria. Vedi nota 30.
(37) Dispositivi obbligatori. Ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del c.d.s., alle macchine operatrici si applicano le norme espressamente richiamate dall'articolo 106 del codice della strada (che riguardano le macchine agricole); quindi per circolare su strada esse devono essere dotate di:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

• • •

b) dispositivi di frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo di segnalazione acustica;
e) dispositivo retrovisore;
f) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
g) dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose;
h) dispositivi di agganciamento se predisposti per il traino;
i) superfici trasparenti di sicurezza e tergivetro.

Valgono quindi le disposizioni regolamentari previste per i dispositivi analoghi delle macchine agricole. La mancanza, la non conformità o il mal funzionamento di uno di questi elementi è sanzionato ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice della strada, in quanto richiamato dall'articolo 114, comma 3, medesimo codice.

Inoltre, l'articolo 306 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 rimanda alle disposizioni previste per le macchine agricole dai seguenti articoli:

a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva);
b) articolo 266 (dispositivo supplementare);
c) articolo 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali);
d) articolo 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);
e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) articolo 278 (dispositivo di sterzo);
h) articolo 279 (fascia d'ingombro);
i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m) articolo 282 (dispositivo retrovisore);
n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) articolo 291, commi 1, 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) articolo 293, commi 1, 3 (carta di circolazione).

(38) Dispositivo antincastro. Quando le macchine operatrici siano assimilabili per caratteristiche costruttive ai veicoli di categoria N (trasporto merci su quattro ruote) oppure O (rimorchi) devono essere munite di dispositivo antincastro

in conformità a quello previsto per tali categorie di veicoli. Si può derogare da tale obbligo quando il dispositivo sia incompatibile con l'uso della macchina operatrice o quando possa essere sostituito efficacemente con un dispositivo funzionalmente analogo.

(39) Freni. Per quanto concerne le caratteristiche dei dispositivi di frenatura, queste seguono solo in minima parte quelle previste per le macchine agricole. I dispositivi di frenatura, tranne il caso si tratti di escavatori, pale caricatrici e carrelli (esclusi quelli di cui alla nota 9) o di macchine operatrici con massa inferiore od uguale a 18 tonnellate, che possono rispondere alle caratteristiche costruttive e di efficienza previste per le macchine agricole di cui all'articolo 274, commi 1 e 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, devono soddisfare alle prescrizioni dettate nella direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni per i veicoli di categoria N3. Si tratta di un accertamento dei requisiti minimi di efficienza dell'apparato frenante a freddo (tipo O) eseguito a motore disinnestato alla velocità massima per costruzione con una tolleranza del 10% in meno e di una prova di perdita di efficienza (tipo I) eseguita ad una velocità pari all'80% della velocità raggiunta nel primo accertamento. Le caratteristiche tecnico-funzionali del freno di stazionamento delle macchine operatrici sono analoghe a quelle previste per le macchine agricole all'articolo 274, comma 3.

Per quanto concerne le macchine operatrici trainate, si distinguono tre casi in relazione alla massa complessiva a pieno carico:

- inferiore o uguale a 3 tonnellate: non è previsto alcun sistema di frenatura;
- superiore a 3 tonnellate ed inferiore od uguale a 6 tonnellate: è necessario un sistema di frenatura di servizio che agisca sulle ruote di almeno un asse: se di tipo meccanico deve essere comandato dall'inerzia della stessa macchina e la sua azione, nelle macchine con più di un asse, può esplicarsi anche solamente sulle ruote dell'asse anteriore;
- superiore a 6 tonnellate: il dispositivo di frenatura deve agire contemporaneamente su tutte le ruote e deve utilizzare una fonte di energia diversa da quella cinetica della stessa macchina trainata.

È previsto inoltre un **sistema di frenatura di stazionamento** per le macchine operatrici trainate con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate; tale dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche previste per le macchine agricole all'articolo 276, comma 8, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

ART. 115 REQUISITI PER LA GUIDA DEI VEICOLI E LA CONDUZIONE DI ANIMALI

NOTE INTRODUTTIVE

Per rendere più facile la comprensione della nuova disciplina della patente di guida e dei requisiti di età (articoli 115 e 116), si propone lo schema sinottico che segue. Si tratta dei requisiti legati alle nuove regole in vigore dal 19 gennaio 2013. Per le patenti rilasciate prima di tale data sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alla normativa previgente (vedi sezione "Appendici").

Età anni	Tipo di veicolo e categoria di patente	Note
14	Veicoli a **trazione animale** (o **animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali**). Nessuna abilitazione alla guida o conduzione.	Salvo si tratti di **veicoli a trazione animale utilizzati nel servizio di piazza**, per svolgere il quale è necessario aver compiuto 18 anni.
14	1) **ciclomotori a due ruote** (categoria L1e) (**Categoria AM**); 2) **ciclomotori a tre ruote** (**Categoria AM**); 3) **ciclomotori a quattro ruote** (categoria L6e) (*): **quadricicli leggeri** (**Categoria AM**).	Casi 1), 2) e 3): In Italia il limite di età è fissato a 14 anni (o negli Stati che lo consentiranno); altrimenti il titolare di patente di categoria AM deve attendere di aver compiuto 16 anni per guidare ciclomotori all'estero (salvo che anche nello Stato SEE dove intende guidare un ciclomotore sia stata applicata la medesima deroga). **Sino al compimento del sedicesimo anno di età non è ammesso il trasporto di persone sul ciclomotore a due, tre o quattro ruote, anche se si tratta di veicoli idonei tecnicamente e giuridicamente.** Seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno, contenute nella circolare n. 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015, dal 18 agosto 2015, per effetto della legge 29 luglio 2015, n. 115, non trova applicazione l'articolo 115 al caso del minore di anni sedici che trasporta un passeggero sul ciclomotore, ma unicamente l'articolo 170, commi 2, 6 e 7.
16	1) **motocicli** di cilindrata massima di **125 cm³**, di potenza massima di **11 kW** e con un rapporto potenza/peso non superiore a **0,1 kW/kg** (**Categoria A1**); 2) **tricicli** di potenza **non superiore a 15 kW** (**Categoria A1**);	Casi 1), 2) e 3): dal 18 agosto 2015, per effetto delle modifiche degli articoli 115 e 170 del codice della strada, il conducente che ha compiuto 16 anni può trasportare passeggeri, se il veicolo lo consente. L'e-

(segue)

Età anni	Tipo di veicolo e categoria di patente	Note
	3) **quadricicli pesanti** (categoria L7e) (**Categoria B1**); 4) **macchine agricole** con i limiti di massa **(2,5 t)** e di sagoma (**lun. 4 m, lar. 1,6 m, h 2,5 m**) dei motoveicoli, con una velocità **non superiore a 40 km/h**) (**categoria A1**)	ventuale trasporto di un passeggero in sovrannumero sarà sanzionabile solo per la violazione prevista e punita dall'articolo 169, commi 2 e 7.
18	1) veicoli di cui ai punti precedenti **anche con passeggero (Categorie AM, A1 e B1);** 2) **motocicli** con cilindrata superiore a 50 cm^3 di potenza **non superiore a 35 kW** con un rapporto potenza/peso **non superiore a 0,2 kW/kg** e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima **(Categoria A2)**; 3) **autoveicoli** la cui massa massima autorizzata **non supera 3.500 kg** e progettati e costruiti per il trasporto di **non più di otto persone oltre al conducente**; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4.250 kg. Qualora tale combinazione superi 3.500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario (96), indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli (**Categoria B**); 4) **complessi di veicoli** composti di una **motrice della categoria B** e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg (**Categoria BE**); 5) **autoveicoli** diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è **superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg,** progettati e costruiti per il trasporto di **non più di otto passeggeri, oltre al conducente**; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg (**Categoria C1**);	

(segue)

Età anni	Tipo di veicolo e categoria di patente	Note
	6) **complessi** di veicoli composti di una motrice rientrante nella **categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio** la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del **complesso non superi 12.000 kg**; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella **categoria B** e di un **rimorchio o di un semirimorchio** la cui massa autorizzata è **superiore a 3.500 kg**, sempre che la massa autorizzata del **complesso non superi 12.000 kg** (**Categoria C1E**); 7) **macchine agricole** con i limiti di massa **(2,5 t)** e di sagoma (**lun. 4 m, lar. 1,6 m, h 2,5 m**) dei motoveicoli, con una velocità **non superiore a 40 km/h**) (**Categoria A2**); 8) **macchine agricole** di qualsiasi tipo, anche eccezionali (**Categoria B**); 9) **macchine operatrici non eccezionali** (**Categoria B**); 10) **macchine operatrici eccezionali** (**Categoria C1**); 11) **veicoli senza rimorchio** adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni. Tale disposizione non è direttamente applicabile perché l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 68/2022, ne ha subordinato l'efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità	

(segue)

Età anni	Tipo di veicolo e categoria di patente	Note
	sostenibili. I combustibili alternativi indicati nella Direttiva 96/53/CE sono l'elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici; l'idrogeno; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL); il gas di petrolio liquefatto (GPL); l'energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto.	
20	1) **motocicli**, senza limitazioni (**Categoria A – accesso graduale + esame**).	1) A condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni.
21	1) **tricicli di potenza superiore a 15 kW** (**Categoria A**); 2) **autoveicoli** diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è **superiore a 3.500** kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (**Categoria C**); 3) **complessi** di veicoli composti di una **motrice rientrante nella categoria C** e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg (**Categoria CE**); 4) **autoveicoli** progettati e costruiti per il trasporto di **non più di 16 persone**, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 m; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (**Categoria D1**); 5) **complessi** di veicoli composti **da una motrice rientrante nella categoria D1** e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg (**Categoria D1E**); 6) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo **KA o KB** nonché i veicoli che circolano in **servizio di emergenza**, di cui all'articolo 177. (**Patente delle categorie precedenti in base al tipo di veicolo**).	1) **In Italia anche patente di categoria B** 2) Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.). *Circolare del MIT, 9 gennaio 2013, prot. 636* 3) Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.). *Circolare del MIT, 9 gennaio 2013, prot. 636.*

(segue)

Età anni	Tipo di veicolo e categoria di patente	Note
24	1) **motocicli**, senza limitazioni (**Categoria A – accesso diretto**); 2) autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (**Categoria D**); 3) complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg (**Categoria DE**).	2) Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1,c.d.s.). *Circolare del MIT, 9 gennaio 2013, prot. 636* 3) Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1,c.d.s.). *Circolare del MIT, 9 gennaio 2013, prot. 636*

(*) Dal 1° gennaio 2016, per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 168/2013/UE, che ha sostituito la direttiva 2002/24/CE, sono mutate, tra l'altro, le caratteristiche tecniche dei quadricicli leggeri e sono state definite alcune sottocategorie. In particolare, per i quadricicli leggeri non cambia la classificazione internazionale (L6E), ma sono previste le sottocategorie "Quad da strada leggero" (L6E-A), con potenza nominale continua o netta massima ≤ 4kW e "Quadriciclo leggero" (L6E-B) con abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati e con potenza nominale continua o netta massima ≤ 6 kW. Resta ferma in ogni caso la velocità massima di 45 km/h e la cilindrata massima di 50cmc se ad accensione comandata, o cilindrata ≤ 500 cm^3 se un motore ad accensione spontanea (diesel) fa parte del sistema di propulsione del veicolo. Inoltre, mentre prima era previsto come riferimento la massa a vuoto, che non poteva superare i 350 kg, adesso il riferimento è alla massa in ordine di marcia, che non può superare i 425 kg (si veda anche circolare del MIT prot. n. 27747 del 9 dicembre 2016). In sostanza nulla cambia, dato che la massa in ordine di marcia corrisponde alla tara, cioè alla massa a vuoto più 75 kg, che è lo standard europeo per il peso del conducente e bagaglio. Dal punto di vista operativo non ci sono problemi, in quanto è sufficiente controllare la classificazione risultante dal documento di circolazione per verificare se si tratta di un quadriciclo leggero.

➨ Articolo 115, commi 3 e 6

1. Mancanza dei requisiti psicofisici – Veicoli in genere (1) e animali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Fermo del veicolo per 30 giorni **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Non trovandosi nelle condizioni psicofisiche sufficienti a garantire la sicurezza della circolazione … > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 guidava il veicolo indicato **(1)** (*specificare le condizioni psicofisiche*)
1.2 conduceva un animale (*specificare che tipo di animale e le condizioni psicofisiche*)
1.3 conduceva animali (*specificare che tipo di animali e le condizioni psicofisiche*)

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni, come da separato verbale* **(2)**.

Note

(1) **Veicoli in genere**, tranne quelli per la guida dei quali è necessaria anche l'abilitazione professionale **KA, KB, CQC** o i **veicoli in servizio di emergenza di cui all'articolo 177 c.d.s.**, poiché in tali casi si applica la sanzione più elevata (vedi caso 2).

(2) **Sanzione accessoria.** Per la procedura di applicazione del fermo vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(3) **I requisiti psicofisici** per la guida di veicoli o la conduzione di animali non sono specificati. In parte si possono desumere da quelli necessari per il conseguimento della patente, ma ciò vale al limite solo per i veicoli per la guida dei quali è necessaria l'abilitazione. Ad esempio, per guidare un velocipede non è necessaria la patente, né il requisito di età, ma è chiaro che un soggetto non vedente non ha i requisiti necessari per guidare in sicurezza. Allo stesso modo, un bambino può condurre un cane, ma se a causa della taglia dell'animale e della capacità fisica del bambino ciò reca pericolo, può ricorrere questa violazione. Se poi gli animali sono più di uno è necessario avere compiuto 14 anni.

(4) La **prescrizione è generale e, quindi, residuale rispetto a ipotesi speciali**, come la guida senza indossare apparecchi, protesi o ortesi prescritte sul documento di guida (art. 173), ovvero la guida in stato di ebbrezza o alterazione, o l'obbligo per i titolari di patenti speciali di utilizzare apparecchi, protesi o veicoli adattati (art. 125). Ove non ricorra l'ipotesi speciale, si applica quella generale; pertanto, si applica l'articolo 115 alla conduzione di animali in stato di ebbrezza o alterazione,

• • •

all'inosservanza dell'obbligo di indossare protesi, ortesi o apparecchi prescritti sull'autorizzazione a esercitarsi, ecc.

(5) **Casistica.** Può ricorrere la violazione di cui al presente caso per chi guida un veicolo con un **arto ingessato**, sempre che quell'arto sia necessario per guidare in sicurezza (potrebbe non esserlo, ad esempio, nella guida di un'auto dotata di cambio automatico, dove la gamba ingessata non sia necessaria). La sanzione può riguardare il **colpo di sonno** non derivante da situazioni patologiche imprevedibili, ma da stanchezza; la guida con un **occhio bendato** o con una grave congiuntivite; con patologie ancora non rilevate in sede di rinnovo della patente, ma che siano tali da compromettere la guida (es. cateratte, paresi, ecc.).

(6) **Esclusioni.** Non ricorre questa violazione se chi guida indossa **ciabatte, zoccoli, stivali, ecc.** perché non si tratta di una condizione psicofisica e non vi sono prove che tali tipi di calzari siano controindicati nella guida.

(7) **La violazione può concorrere con quella dell'articolo 116** se il conducente non è titolare di patente, gli è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psicofisici, o ha una patente di categoria diversa da quella richiesta.

(8) **La violazione può concorrere con quella dell'articolo 115**, comma 5, per l'incauto affidamento (vedi caso 6).

➨ Articolo 115, commi 3 e 6

2. Mancanza dei requisiti psicofisici – Veicoli particolari (9)

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	**€ 110,60**	0	Fermo del veicolo per 30 giorni **(10)**

Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00

Non trovandosi nelle condizioni psicofisiche sufficienti a garantire la sicurezza della circolazione guidava il veicolo indicato **(9)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni, come da separato verbale* **(10)**.

Note

(9) **Precisazione veicoli.** Si tratta dei **veicoli utilizzati durante i servizi di emergenza di cui all'articolo 177 c.d.s.**, ovvero quelli per la guida dei quali è necessario essere titolari di **CAP KA o KB** (NCC, taxi), ovvero di **CQC** (trasporto professionale di cose o persone con autobus o autocarri di m.c.p.c. superiore a 3,5 t).

(10) Vedi note caso precedente, in particolare nota 2 per la **sanzione accessoria**.

➨ **Articolo 115, commi 3 e 6**

3. Età inferiore a quella richiesta – Veicoli in genere (11) e animali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Fermo del veicolo per 30 giorni **(12)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Nonostante l'età inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada **(14)** … > *vedi* **Casi.**

Casi

3.1 guidava il veicolo indicato **(11) (13)**
3.2 conduceva un gregge
3.3 conduceva armenti
3.4 conduceva un raggruppamento di animali **(15)**
3.5 trasportava persone sul veicolo a motore indicato, pur essendo minorenne e non titolare di patente **(20)**

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni, come da separato verbale* **(12)**.

Note

(11) Veicoli in genere, **tranne quelli che si guidano con KA, KB, CQC o i veicoli in servizio di emergenza di cui all'articolo 177 c.d.s.** (vedi Caso 4).
(12) **Sanzione accessoria.** Vedi nota 2.
(13) Il **tipo di veicolo e l'età del conducente** si ricavano dalle indicazioni raccolte con il verbale relativamente alle generalità del conducente e ai dati identificativi e descrittivi del veicolo, per cui non è strettamente necessario ripetere questi elementi nella descrizione della violazione.
(14) **Età minima.** La nuova formulazione dell'articolo 115 rende più difficile un immediato inquadramento dei **veicoli che si possono guidare a determinate età**, perché non pone più l'età in relazione al tipo di veicolo, ma la rapporta alla categoria di patente e, quindi, indirettamente ai tipi di veicoli che questa consente di guidare, secondo l'elenco che segue (vedi anche introduzione):
a) anni **14** per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali e monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

• • •

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni **16** per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente delle categorie AM, A1 e B1, anche con passeggero, se il veicolo lo consente;
c) anni **18** per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
d) anni **20** per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni **21** per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177 (vedi Caso 4);
f) anni **24** per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.
Per il dettaglio delle età minime e delle categorie di patente necessarie si rinvia alla tabella iniziale e alla sezione "Appendici".

(15) Il concetto di **altro raggruppamento di animali**, diverso dai greggi e dagli armenti (ovini, caprini, bovini, cavalli), consente di applicare la prescrizione a ogni gruppo di animali condotto dall'uomo, come un branco di suini, ma anche più cani, ad esempio, tenuti al guinzaglio da un minore di anni 14.

(16) Il **compimento dell'età** avviene decorso interamente il giorno del mese di nascita. Per cui, il giorno del compleanno non determina l'avanzamento dell'età nell'anno successivo, ma sarà necessario attendere l'inizio del giorno successivo.

(17) La violazione può **concorrere con quella dell'articolo 116** se il conducente non è titolare di patente, gli è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psicofisici, o ha una patente di categoria diversa da quella richiesta.

(18) La violazione può **concorrere con quella dell'articolo 115, comma 5**, per l'incauto affidamento (vedi Caso 6).

(19) Per il **superamento dell'età massima** di cui all'articolo 115, comma 2, lettere a) e b), vedi articolo 126, comma 12.

(20) Con la modifica dell'articolo 115 (legge europea 2014, del 29 luglio 2015, n. 115), dal 18 agosto 2015 il caso 3.5 non trova più applicazione per il minorenne non titolare di patente di guida che trasporta un passeggero su un veicolo per la guida del quale è necessaria la patente di categoria AM, A1 o B1. Ovviamente, se la violazione è stata commessa prima di tale

data, ancorché accertata, contestata, notificata o verbalizzata successivamente, la sanzione è applicabile in quanto si tratta di illecito amministrativo. Per questo, nella presente edizione del prontuario si è deciso di lasciare l'ipotesi vigente sino al 17 agosto 2015.

➨ Articolo 115, commi 3 e 6

4. Età inferiore a quella richiesta – Veicoli particolari (21)			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	**€ 110,60**	0	Fermo del veicolo per 30 giorni **(22)**
Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00		Doppio del minimo: € 316,00

Nonostante l'età inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada guidava il veicolo indicato **(21)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni, come da separato verbale* **(22)**.

Note

(21) **Ambito di applicazione.** Si tratta dei **veicoli utilizzati durante i servizi di emergenza di cui all'articolo 177 c.d.s.**, ovvero quelli per la guida dei quali è necessario essere titolari di **CAP KA o KB** (NCC, taxi), ovvero di **CQC** (trasporto professionale di cose o persone con autobus o autocarri di m.c.p.c. superiore a 3,5 t).

(22) Vedi note caso precedente. Vedi nota 2 per la **sanzione accessoria**.

➨ Articolo 115, commi 4 e 6 (*Non si applica per le violazioni commesse dal 18 agosto 2015*)

5. Trasporto passeggeri – Minore di anni 18 titolare di patente			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 39,00	**€ 27,30**	0	Fermo del veicolo per 30 giorni **(24)**
Da € 39,00 a € 159,00	Metà del massimo: € 79,50		Doppio del minimo: € 78,00

Quale responsabile del minore **(25)** consentiva che il minore di anni 18, titolare di patente, guidasse il suddetto veicolo trasportando un passeggero.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni, come da separato verbale* **(24)**.

Note

(23) Si tratta di **minorenni titolari di patente di categoria AM, A1 e B1**, nonché di **certificato di idoneità alla guida del ciclomotore**, che trasportano passeggeri sui veicoli per la guida dei quali sono abilitati. Se non sono abilitati, non si applica questa disposizione, ma quella del Caso 3, oltre le sanzioni previste per la guida senza patente. Questo comma è stato abrogato con effetto dal 18 agosto 2015 dalla legge europea 2014 (legge 29 luglio 2015, n. 115). Pertanto, la presente ipotesi riguarda solo le violazioni commesse sino al 17 agosto 2015, per le quali continua ad essere applicabile, anche se l'accertamento, la verbalizzazione, la contestazione o la notificazione sono avvenuti successivamente.

(24) Vedi nota 2 per la **sanzione accessoria**.

(25) **Della sanzione risponde il genitore o tutore**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 689/81, anche se si può ritenere che questo caso sia speciale e preveda espressamente l'assoggettamento del minore alla sanzione, in quanto la norma lo richiama come destinatario della sanzione.

(26) Se il **veicolo non consente il trasporto di passeggeri**, ovvero il trasporto è irregolare per la posizione del passeggero o per il numero dei passeggeri, si applica anche l'articolo 170, ovvero l'articolo 169 del codice della strada.

(27) **Deroghe**. Il divieto è derogato per il trasporto dell'istruttore nell'esercitazione alla guida per il conseguimento della patente di categoria AM o per la guida accompagnata. Niente è specificato per il trasporto dell'istruttore nelle esercitazioni per il conseguimento delle patenti A1 e B1, ma si ritiene operi la medesima deroga al fine di consentire le esercitazioni con istruttore a fianco del conducente, tenuto anche conto che dal 18 agosto 2015 chi ha compiuto sedici anni può trasportare il passeggero, se il veicolo lo consente.

➨ Articolo 115, commi 5 e 6

6. Incauto affidamento – Veicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Fermo del veicolo per 30 giorni **(28)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Avendo la materiale disponibilità del veicolo indicato, non ne impediva la guida da parte … > *vedi* **Casi.**

Casi

6.1 di un conducente non in possesso dei requisiti psicofisici prescritti, per questo sanzionato con separato verbale (n. ..... , in quanto - *specificare*)

6.2 di un conducente di età inferiore a quella prevista per la guida del veicolo dall'articolo 115 del codice della strada, per questo sanzionato con separato verbale (n. ..... , in quanto - *specificare*)

6.3 di un conducente di età superiore a quella prevista per la guida del veicolo dall'articolo 115 del codice della strada, per questo sanzionato con separato verbale (n. ..... , in quanto - *specificare*)

Note

(28) Sanzioni accessorie. Per l'applicazione si seguono le disposizioni dell'art. 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il **fermo** si applica una sola volta; poiché il fermo è stato applicato per la violazione commessa dal conducente, quello previsto per il caso di incauto affidamento è applicato solo formalmente, perché decorrerebbe dallo stesso momento (salvo non sia possibile applicare il fermo amministrativo al conducente, perché ad esempio minorenne, ovvero deceduto). Vedi i diversi casi relativi all'ipotesi che discende dall'incauto affidamento.

(29) La **materiale disponibilità** del veicolo non presuppone necessariamente la detenzione a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, ecc. È pertanto sufficiente il mero possesso e quindi la disponibilità del veicolo al momento dell'affidamento. Ad esempio, un'autovettura intestata al padre e da questi affidata a un figlio maggiorenne, se viene lasciata guidare da quest'ultimo da un minorenne, risponde della violazione il figlio del proprietario e non il proprietario del veicolo che rimane, però, obbligato in solido.

(30) Presupposti dell'incauto affidamento. La sanzione si applica tanto nel caso in cui il veicolo sia affidato senza verificare il possesso dei requisiti, quanto nel caso in cui sia stato lasciato guidare per negligenza da un soggetto conducente non idoneo. Nel caso in cui l'affidamento sia connotato da dolo, nel caso in cui si ritiene sussistente il concorso nella violazione da parte dell'affidatario e non la presente ipotesi.

➨ Articolo 115, commi 5 e 6

7. Incauto affidamento – Animali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Avendo la materiale disponibilità … > *vedi* **Casi.**

Casi

7.1 dell'animale, non ne impediva la conduzione da parte di persona non in possesso dei requisiti psicofisici prescritti, per questo sanzionata con separato verbale (n. ....., in quanto - *specificare*) **(31)**

7.2 dell'animale, non ne impediva la conduzione da parte di persona di età inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada, per questo sanzionata con separato verbale (n. ....., in quanto - *specificare*) **(31)**

7.3 degli animali, non ne impediva la conduzione da parte di persona non in possesso dei requisiti psicofisici prescritti, per questo sanzionata con separato verbale (n. ....., in quanto - *specificare*) **(32)**

7.4 degli animali, non ne impediva la conduzione da parte di persona di età inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada, per questo sanzionata con separato verbale (n. ....., in quanto - *specificare*) **(32)**

Note

(31) Animali da soma, da sella o da tiro.

(32) Greggi, armenti o altri raggruppamenti di animali.

(33) **Presupposti dell'incauto affidamento**. La sanzione si applica tanto nel caso in cui gli animali siano stati affidati senza verificare il possesso dei requisiti, quanto nel caso in cui siano stati lasciati condurre per negligenza da un soggetto non idoneo. Nel caso in cui l'affidamento sia connotato da dolo, si ritiene sussistente il concorso nella violazione da parte dell'affidatario e non la presente ipotesi.

GUIDA ACCOMPAGNATA - NOTE INTRODUTTIVE

In primo luogo occorre ricordare le condizioni che consentono di effettuare la **Guida accompagnata**, le limitazioni e le prescrizioni alle quali essa è soggetta:

1. occorre aver compiuto **diciassette anni**, ma non aver ancora compiuto diciotto anni;
2. il conducente deve essere già titolare di patente **(A1 o B1)** e questa non deve essere oggetto di provvedimenti di sospensione o revoca; non è, invece, consentita ai minori di anni 18, ancorché abbiano compiuto 16 anni, se titolari di patente di categoria AM;
3. il conducente deve essere titolare di specifica **autorizzazione**, che è rilasciata dopo un percorso formativo obbligatorio presso un'autoscuola, durante il quale l'esercitazione avviene sotto il controllo dell'istruttore della medesima e in virtù della **ricevuta** con la quale è stata richiesta l'autorizzazione;
4. durante la **Guida accompagnata**, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presente una persona in funzione di istruttore, di età non superiore a sessanta anni, titolare di patente di categoria B, non speciale; la patente deve essere stata rilasciata dall'UMC, ma può essere anche rilasciata da uno Stato appartenente alla UE/SEE, a patto che sia stata

riconosciuta in Italia da almeno 5 anni. In ogni caso la patente non deve essere stata oggetto della sanzione accessoria della sospensione negli ultimi 5 anni. Ovviamente, non deve essere nemmeno oggetto di provvedimenti di sospensione o revoca al momento del controllo;

5. non è consentito effettuare la **Guida accompagnata** con autoveicolo di potenza specifica superiore a 55 kW/t riferiti alla tara, ovvero, se trattasi di autoveicoli di classe M1, nemmeno se, pur rispettando il limite di potenza specifica, superano il limite di potenza massima di 70 kW;
6. non è consentito superare **100 km/h in autostrada e 90 km/h nelle strade extraurbane principali**;
7. non è consentito il **traino di rimorchi**;
8. il veicolo deve avere una massa complessiva a pieno carico **non superiore a 3,5 tonnellate**;
9. l'allievo deve **avere sempre con sé, oltre alla patente di guida, l'autorizzazione ad esercitarsi**, ovvero la **ricevuta** della richiesta dell'autorizzazione quando l'esercitazione avviene nell'ambito del percorso formativo iniziale su autoveicoli dell'autoscuola e istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 123 del codice della strada;
10. l'accompagnatore deve avere sempre con sé la **patente di guida**; se si tratta di **istruttore professionale**, deve avere con sé anche **l'attestato di qualifica professionale** di cui all'articolo 123;
11. sul veicolo può prendere posto, oltre all'allievo, **solo uno degli istruttori** indicati nell'autorizzazione, ovvero l'istruttore professionale nella fase di esercitazione propedeutica al rilascio dell'autorizzazione;
12. il veicolo sul quale avviene l'esercitazione deve essere distinto dal contrassegno a sfondo giallo retroriflettente, con le lettere "GA", apposto anteriormente e posteriormente secondo le modalità indicate nel decreto attuativo (salvo si tratti del veicolo dell'autoscuola, con lo specifico contrassegno **"SCUOLA GUIDA"**);
13. durante le esercitazioni in **autostrada a tre o più corsie**, è fatto obbligo all'allievo di percorrere **una delle due corsie più vicine al margine destro** della carreggiata.

In ragione delle prescrizioni sopra riassunte, si profila un articolato quadro sanzionatorio, in parte con rinvio alle sanzioni previste dagli articoli 117 e 122 del codice della strada, ma con alcune particolarità dovute alla condizione che il titolare della ricevuta o dell'autorizzazione per la Guida accompagnata è anche titolare di patente di categoria inferiore a quella necessaria per la guida del veicolo sul quale avviene l'esercitazione. Di tale circostanza pare aver dato atto anche il Ministero dell'interno con la circolare del 14 maggio 2012, prot. n. 300/A/3671/12/109/10. Pertanto, occorre delineare il quadro sanzionatorio risultante dalla normativa primaria e secondaria, secondo le indicazioni ministeriali, come segue:

1. Autorizzato all'esercitazione come **Guida accompagnata, trasportava altra persona diversa dall'accompagnatore**. Sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 (*Secondo il Ministero trova applicazione anche il fermo amministrativo previsto per la violazione dell'articolo 115, ma l'interpretazione non pare condivisibile*).
2. Autorizzato all'esercitazione come **Guida accompagnata, si esercitava a bordo di veicolo non munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA"**. Sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 (*Secondo il Ministero trova applicazione anche il fermo amministrativo previsto per la violazione dell'articolo 115, ma l'interpretazione non pare condivisibile*).

3. Autorizzato all'esercitazione come **Guida accompagnata, superava i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 117** (100 km/h in autostrada o 90 km/h in strada extraurbana di scorrimento). Sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Autorizzato all'esercitazione come **Guida accompagnata, si esercitava senza avere a fianco l'accompagnatore** (ovvero con accompagnatore non indicato nell'autorizzazione o non idoneo). Sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Revoca dell'autorizzazione.
5. Autorizzato all'esercitazione come **Guida accompagnata, si esercitava in autostrada a tre o più corsie, occupando una delle corsie diverse dalle prime due più vicine al margine destro della carreggiata**. Sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 176, comma 21.
6. Autorizzato all'esercitazione come **Guida accompagnata, non aveva con sé l'autorizzazione**. Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 180, comma 7. Obbligo di presentazione del documento ai sensi dell'articolo 180, comma 8.
7. Quale **accompagnatore del minore autorizzato ad esercitarsi nella Guida accompagnata, non aveva con sé la patente di guida**. Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 180, comma 7. Obbligo di presentazione del documento ai sensi dell'articolo 180, comma 8.
8. Quale **istruttore professionale del minore autorizzato ad esercitarsi nella Guida accompagnata, non aveva con sé l'attestato di cui all'articolo 123**. Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 180, comma 7. Obbligo di presentazione del documento ai sensi dell'articolo 180, comma 8.

Se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla **Guida accompagnata**.
Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Se è stata disposta la revoca, il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione per la **Guida accompagnata. Competente alla revoca, secondo le indicazioni ministeriali, è l'UMC che ha rilasciato l'autorizzazione e non la prefettura, per cui gli organi di polizia stradale dovranno notiziare l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile, affinché provveda alla revoca del titolo; non è previsto il ritiro immediato ai fini della revoca.**
Si ricorda che il minore non risponde della violazione, ma ne risponde l'esercente la potestà genitoriale, e che l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato alla **Guida accompagnata. Da ciò consegue che, essendo presente l'accompagnatore, a questo deve essere contestato e consegnato il verbale quale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 200 del codice della strada.**
Quanto alle particolari situazioni delle **esercitazioni non autorizzate** (non solo senza autorizzazione, ma anche con autorizzazione non valida o con veicoli diversi da quelli con i quali è consentita la Guida accompagnata), ma avendo a fianco una persona in funzione di istruttore, queste sono sanzionate dall'articolo 122, comma 7 (esercitazione alla **guida** senza

autorizzazione, ma con a fianco istruttore); trovano applicazione in concorso le sanzioni previste dall'articolo 115, commi 3 e 5, in quanto il conducente è minorenne.
Se, oltre all'autorizzazione (ovvero nei casi in cui questa non è valida), **manca anche l'istruttore** (ovvero se la persona a fianco del conducente non ha i requisiti per svolgere tale funzione), occorre distinguere il caso in cui il **conducente sia comunque titolare di patente di categoria non adeguata (es. B1)**, dal caso in cui il conducente **non sia titolare di patente o comunque la patente sia di categoria del tutto diversa (A1). Nel primo caso** si tratta di **guida** con patente di categoria diversa (116, comma 15-*bis*), mentre **nel secondo caso** si tratterà di **guida** senza la (corrispondente) patente (116, commi 15 e 17). In entrambe le situazioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 115, commi 3 e 5, in quanto il conducente è minorenne.

SCHEMA SINOTTICO DI ALCUNI CASI CHE POSSONO RICORRERE

Conducente	Passeggero	Veicolo	Sanzione	Note
Titolare autorizzazione GA	**Idoneo** come istruttore *ex* articolo 122	**Non idoneo** per la guida accompagnata (categoria superiore o con rimorchio o con rapporto potenza specifica superiore a quanto previsto, ecc.)	Articolo 122, comma 7 Articolo 115, comma 3	In quanto il minorenne si sta comunque esercitando con un istruttore idoneo, ma non ha una valida autorizzazione La sanzione dell'articolo 122, comma 7, si applica anche all'istruttore
Titolare autorizzazione GA	**Non idoneo** come istruttore *ex* articolo 122 o **assente**	**Non idoneo** (categoria superiore o con rimorchio o con rapporto potenza specifica superiore a quanto previsto, ecc.)	Articolo 116, comma 15-*bis*, se titolare di patente cat. B1; articolo 116, commi 15 e 17 se titolare di patente cat. A1 Articolo 115, comma 3	In quanto il minorenne non si può ritenere autorizzato, né in esercitazione, ma è comunque titolare di patente, anche se di categoria diversa. Comunque non ha i requisiti di età
Titolare autorizzazione GA	**Non idoneo** come accompagnatore o assente	**Idoneo** per la guida accompagnata	Articolo 122, comma 8, 1° e 2° periodo	Ipotesi speciale prevista dall'articolo 115, comma 1-*septies*

➨ Articolo 115, comma 1-*quater*

8. Guida accompagnata - Trasporto di persone o contrassegno GA			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 85,00	**€ 59,50**	0	non previste

Da € 85,00 a € 337,00	Metà del massimo: € 168,50	Doppio del minimo: € 170,00

Consentiva al minore di effettuare l'esercitazione di guida accompagnata … > *vedi* **Casi.**

Casi

8.1 trasportando sul veicolo indicato altre persone (*identificare le persone diverse dall'accompagnatore*)
8.2 senza munire il veicolo indicato dell'apposito contrassegno recante le lettere "GA"

Note

(34) Vedi Note introduttive sull'argomento.

(35) **Presupposti dell'autorizzazione – sintesi.** Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

(36) **Accompagnatore.** Sull'autorizzazione sono riportati i dati dell'accompagnatore. Possono essere indicati sino a tre diversi accompagnatori. Se la persona a fianco del conducente autorizzato non è tra quelle indicate nell'autorizzazione, anche se ha i requisiti previsti per l'accompagnatore, si applica questa sanzione.

(37) **Sanzioni accessorie.** Il Ministero dell'interno ha ritenuto applicabile il fermo amministrativo previsto dall'articolo 115, comma 6, per ogni violazione dell'articolo stesso. In verità, la tesi, basata sulla sola lettura dell'articolo 115, comma 6, non convince, poiché per le sanzioni il legislatore ha rinviato a quelle previste dall'articolo 122, comma 9, per cui è da ritenersi esclusiva l'applicazione di tale sanzione pecuniaria.

(38) **Solidarietà.** L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il

genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato all'esercitazione.

(39) Contrassegno. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportati all'allegato 9 del d.m. 11 novembre 2011, n. 213. In luogo del contrassegno, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta "scuola guida".

(40) Documenti. Durante il corso di formazione, il minore deve avere con sé la ricevuta della richiesta di autorizzazione, nonché la patente di cui è titolare. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione, nonché la patente di cui è titolare. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta. L'istruttore professionale deve avere con sé, altresì, il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. Nel caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, quanto all'invito di presentare i documenti.

➨ Articolo 115, comma 1-*quinquies*

9. Guida accompagnata superando i limiti di velocità

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 160,00	**€ 112,00**	0	Revoca dell'autorizzazione **(42)**

Da € 160,00 a € 645,00	Metà del massimo: € 322,50	Doppio del minimo: € 320,00

Consentiva al minore di effettuare l'esercitazione di guida accompagnata superando il limite di velocità … > *vedi* **Casi.**

Casi

9.1 di 90 km/h in una strada extraurbana

9.2 di 100 km/h in autostrada

Annotazione sul verbale. *La violazione comporta la revoca dell'autorizzazione. Seguirà provvedimento di revoca dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile* **(42)**.

Note

(41) Vedi note del caso precedente.

(42) **Sanzione accessoria.** Letteralmente il comma 2-*quinquies* dell'articolo 115 richiama le prescrizioni dell'articolo 117, comma 2 e l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, ma non di quella accessoria della sospensione della patente di guida. Tuttavia, l'articolo 115, comma 1-*sexies* dispone che se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, **è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata**. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Se è stata disposta la revoca, il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione per la guida accompagnata. Competente alla revoca, secondo le indicazioni ministeriali, è l'UMC che ha rilasciato l'autorizzazione e non la prefettura, per cui gli organi di polizia stradale dovranno notiziare l'ufficio provinciale della Motorizzazione civile, affinché provveda alla revoca del titolo; non è previsto il ritiro immediato dell'autorizzazione ai fini della revoca.

(43) **Precisazioni sul verbale.** Indicare il mezzo con il quale si è accertata la velocità; la violazione può concorrere con quelle degli articoli 141 e 142 del codice della strada.

➨ Articolo 115, comma 1-*septies*

10. Guida accompagnata senza accompagnatore

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 421,00	**€ 294,70**	0	Fermo amministrativo del veicolo di 3 mesi Revoca dell'autorizzazione **(45)**

Da € 421,00 a € 1.691,00	Metà del massimo: € 845,50	Doppio del minimo: € 842,00

Consentiva al minore di effettuare l'esercitazione di guida accompagnata, munito di apposita autorizzazione, ma senza avere a fianco l'accompagnatore.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale. La violazione comporta, altresì, la revoca dell'autorizzazione. Seguirà provvedimento di revoca dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile* **(45)**.

Note

(44) Vedi note del caso 8.

(45) **Sanzioni accessorie**. Vedi nota 42. Per l'applicazione del fermo vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(46) **Requisiti dell'accompagnatore**. Ai sensi dell'articolo 6 del d.m. 11 novembre 2011, i soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a 60 anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio Economico Europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni; inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

(47) **Decadenza dell'accompagnatore**. Un soggetto designato non può più accompagnare il minore qualora, nel periodo di esercizio dell'autorizzazione, siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca della propria patente di guida.

(48) **Mancanza dei requisiti dell'accompagnatore**. La sanzione si applica sia nel caso in cui a fianco del conducente non si trovi l'accompagnatore, sia nel caso in cui la persona a fianco del conducente non è tra quelle elencate nell'autorizzazione alla guida accompagnata, ovvero, quando l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione non ha i requisiti, perché ha superato i limiti di età di 60 anni, sono stati registrati a suo carico provvedimenti di sospensione o revoca della patente, è in stato di ebbrezza, alterazione, incapacità, ovvero si trova non a fianco del conducente.

(49) **Rinvio.** Si applicano le sanzioni dell'articolo 122, comma 8. Gli importi non sono stati oggetto di adeguamento nel 2013.

(50) **Casi equiparati alla mancanza dell'autorizzazione.** Se l'autorizzazione è scaduta, ovvero utilizzata per guidare veicoli diversi da quelli di categoria B, oppure per trainare rimorchi o superando i limiti dell'articolo 117, comma 2-*bis*, il conducente non è autorizzato alla guida accompagnata, per cui non si applica questa sanzione. Ad esempio, se il conducente è titolare di patente A1 e si sta esercitando da solo con un autoveicolo per la guida del quale è necessaria la patente di categoria B, commette l'illecito punito dall'articolo 116, commi 15 e 17; se è titolare di patente B1 commette l'illecito amministrativo punito dall'articolo 116, comma 15-*bis*. In entrambi i casi risponde anche dell'illecito di cui all'articolo 115, comma 3, perché minorenne guida un veicolo per il quale è richiesta la maggiore età. Ricorrono, quindi, anche le ipotesi di incauto affidamento. Per maggiori dettagli vedi l'introduzione all'argomento.

➨ **Articolo 115, comma 1-*ter*, e articolo 2, d.m. 20 aprile 2012**

11. Esercitazione in autostrada su corsia sbagliata

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 83,00	**€ 58,10**	0	non previste

Da € 83,00 a € 327,00	Metà del massimo: € 163,50	Doppio del minimo: € 166,00

Consentiva al minore di effettuare l'esercitazione di guida accompagnata in una autostrada con almeno tre corsie, senza che questo utilizzasse una delle due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata.

Note

(51) **Casistica.** Ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 20 aprile 2012, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica la sanzione dell'articolo 176, comma 21, del codice della strada. Gli importi non sono stati oggetto di adeguamento nel 2013.

(52) Vedi note caso 8.

ART. 116 PATENTE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTE INTRODUTTIVE

PATENTE AM
È richiesta per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri. Questa patente si può conseguire in Italia a partire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni.

PATENTE A1
È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata <= 125 cm^3, o potenza <= 11 kW e rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg, nonché di tricicli di potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni.

PATENTE A2
È richiesta per la guida di motocicli, di potenza <= 35 kW e rapporto potenza/massa <= 0,20 kW/kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di tricicli di potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE A
È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.

PATENTE B1
È richiesta per la guida dei quadricicli pesanti. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di alcun motociclo.

PATENTE B
È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti <= 9 e massa massima autorizzata <= 3.500 kg). Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

In Italia, anche veicoli cat. A1. In Italia anche tricicli di potenza superiore a 15 kW, se il titolare della categoria B conseguita dal 19 gennaio 2013 ha compiuto 21 anni, veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni. Tale disposizione non è direttamente applicabile perché l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 68/2022, ne ha subordinato l'efficacia per i veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni sull'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, le cui modalità di annotazione saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I combustibili alternativi indicati nella Direttiva 96/53/CE sono l'elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici; l'idrogeno; il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL); il gas di petrolio liquefatto (GPL); l'energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto.

Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:
- rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg, oppure
- rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 3.500 kg;
- rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3.500 kg ma <= 4.250 kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

PATENTE BE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma <= 3.500 kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è <= 7.000 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE C1

È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3.500 kg ma <= 7.500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE C1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:
- motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12.000 kg;
- motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3.500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12.000 kg.

Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE C
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3.500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

PATENTE CE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

PATENTE D1
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti <= 17 e lunghezza <= 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.

PATENTE D1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.

PATENTE D
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

PATENTE DE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

Per maggiori approfondimenti vedi sezione "Appendici".

➨ Articolo 116, comma 14

1. Incauto affidamento a conducenti non abilitati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 397,00	**€ 277,90**	0	non previste

Da € 397,00 a € 1.592,00	Metà del massimo: € 796,00	Doppio del minimo: € 794,00

Avendo la materiale disponibilità del veicolo ne consentiva la guida a un conducente … > *vedi* **Casi.**

Casi
1.1 che non aveva conseguito la prescritta patente di guida
1.2 che aveva subito la revoca della patente
1.3 titolare di patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e/o psichici
1.4 che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo CAP KA
1.5 che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo CAP KB
1.6 che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo CQC
1.7 che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo ADR

Note
(1) Elemento psicologico. È da ritenere che si tratti di comportamento colposo, mentre nel caso in cui l'affidamento avvenga nella consapevolezza della mancanza dei requisiti si applica il concorso di persone nella violazione amministrativa di guida senza patente di cui all'articolo 116, comma 15, primo periodo o in quella speculare penale di

cui al secondo periodo, se trattasi di recidiva (reiterazione) specifica nel biennio (*Cass. pen., sez. IV, 19/1/1995, n. 482*).

(2) **Individuazione responsabili.** Il destinatario della norma non è necessariamente il proprietario, ma colui che, nel momento in cui ha affidato o consentito la guida o la conduzione di veicoli o di animali, ne aveva la materiale disponibilità a qualsiasi titolo.

➨ Articolo 116, commi 15 e 17 (3)

2. Guida senza la prescritta patente

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 5.100,00	**€ 3.570,00**	0	**a)** fermo del veicolo per tre mesi **(4)** **b)** Confisca in caso di recidiva biennale (reiterazione) **(5) (8)**
In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (3)			

Da € 5.100,00 a € 30.599,00	Metà del massimo: € 15.299,50	Doppio del minimo: € 10.200,00

Circolava alla guida del suddetto veicolo senza essere abilitato in quanto … > *vedi* **Casi.**

Casi

2.1 non aveva conseguito la prescritta patente di guida
2.2 aveva subito la revoca della patente
2.3 era titolare di patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e/o psichici

Annotazione (a). *La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.*
Annotazione (b). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note

(3) **Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio.** Il reato di guida senza patente è stato depenalizzato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n 8. Il reato in osservazione, con decorrenza **6 febbraio 2016** è stato, quindi, trasformato in

illecito amministrativo e per esso è stata prevista la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 (poi aggiornata ogni biennio).
In conseguenza di tale depenalizzazione risultano depenalizzate anche le ipotesi di:
- guida con macchine agricole e macchine operatrici senza patente di cui all'articolo 124, comma 4 (ma il Ministero dell'interno con circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 ha ritenuto che per questo caso non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, in quanto così dispone l'articolo 202, comma 3-*bis*, del codice della strada – si veda lo specifico caso);
- guida di veicolo da parte di conducente titolare di patente rilasciata da Stati non appartenenti allo SEE attinto da provvedimento di inibizione alla guida emesso in luogo della revoca della patente di guida, di cui all'articolo 135, comma 7;
- guida di veicolo da parte di conducente titolare di patente rilasciata da Stati non appartenenti allo SEE scaduta di validità e con residenza anagrafica acquisita da oltre un anno, di cui all'articolo 135, comma 11;
- guida di veicolo da parte di conducente titolare di patente rilasciata da Stati appartenenti allo SEE attinto da provvedimento di inibizione alla guida emesso in luogo della revoca della patente di guida, di cui all'articolo 136-*ter*, comma 3.

Risultano poi conseguentemente depenalizzate anche tutte le ipotesi di guida con patente di categoria diversa originariamente riconducibili alla fattispecie di guida senza la corrispondente patente non ricomprese nei casi indicati dall'articolo 116, comma 15-*bis* (*vedi tabella a pagina 661*).
Mantiene invece rilevanza penale la fattispecie prevista **dall'articolo 116, comma 15, secondo periodo** consistente nella ipotesi di recidiva (reiterazione) di guida senza patente nel biennio, punita con la pena dell'arresto fino ad un anno. In questo caso, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 5 del d.lgs. 8/2016, in luogo dell'istituto della recidiva deve farsi applicazione della disciplina della reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ricorrendo, quindi, l'ipotesi di una seconda violazione nell'arco temporale di un biennio, la fattispecie mantiene rilevanza penale e deve procedersi alla trasmissione di formale comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 220 codice della strada. Nella oggettiva difficoltà di avere conoscenza certa di identiche violazioni nel biennio precedente si consiglia di contestare la violazione amministrativa di guida senza patente e di svolgere attività di indagine per accertare eventuali precedenti. In caso di esito positivo delle verifiche si procederà all'annullamento del verbale e a trasmettere gli atti **in Procura con comunicazione di notizia di reato attendendo istruzioni**. In questa ipotesi, trattandosi di reato si segue il codice di procedura penale quanto alla trasmissione della notizia di reato, all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio. La competenza per il reato è affidata al Tribunale in composizione monocratica. Il Ministero dell'interno, con circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 ha ritenuto che la nuova reiterazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non operi rispetto a un fatto reato per il quale sia intervenuta l'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale di condanna, in quanto il precedente a cui deve fare riferimento l'istituto disciplinato dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, è un illecito amministrativo.

Si attira l'attenzione su un aspetto di ulteriore dubbio del processo di depenalizzazione. Il secondo periodo del comma 15 in realtà precisa che in caso di recidiva biennale si applica **"altresì" la pena dell'arresto fino ad un anno**. È da ritenere che in questi casi, non essendosi realizzata alcuna depenalizzazione l'avverbio "altresì" unisce l'arresto fino ad un anno con la precedente pena dell'ammenda, non trasformata, in questa ipotesi, in sanzione amministrativa. Per quanto riguarda le regole procedurali da seguire per la violazione depenalizzata, **si ritiene di dover fare applicazione del procedimento sanzionatorio disciplinato dal Titolo VI del codice della strada e non di quello regolamentato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e a tali conclusioni è pervenuto anche il Ministero dell'interno con la circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016**. E pertanto il pagamento in misura ridotta è pari al minimo edittale e sussiste la piena possibilità di effettuare **pagamento in misura scontata del 30%** (salvo sia applicata la sospensione della patente eventualmente posseduta, ai sensi dell'articolo 116, comma 17), di presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace e con il verbale che acquista efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale. Sempre nella citata circolare il Ministero ha ritenuto ancora applicabile il divieto di pagamento in misura ridotta per la violazione dell'articolo 124, comma 4, del codice della strada (guida di macchine operatrici o agricole senza la prescritta patente), previsto dall'articolo 202, comma 3-*bis*. In verità gli Autori dissentono da tale interpretazione, seppure indiscutibile sotto il profilo letterale, ritenendo che il comma 3-*bis* dell'articolo 202, nato con la depenalizzazione di taluni reati previsti dal codice della strada operata dal d.lgs. 507/99, non sia più attuale dopo le continue modifiche del Titolo IV del codice della strada, che hanno visto la trasformazione degli illeciti penali, in illeciti amministrativi, poi di nuovo in illeciti penali per essere poi depenalizzati di nuovo, salvo il caso di reiterazione; diversamente, solo per la guida di macchine agricole e operatrici senza la prescritta patente non sarebbe ammesso il pagamento in misura ridotta, mentre per le altre analoghe fattispecie, non solo è ammesso, ma è possibile anche ottenere la riduzione del 30% rispetto al mimimo edittale, quando il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Non resta che prendere atto, quantomeno sotto il profilo del necessario coordinamento dell'attività degli organi di polizia stradale, delle indicazioni del Ministero.

Peraltro il non perfetto coordinamento dei limiti edittali comporta che la somma per cui il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, pari alla metà del massimo edittale, sia di gran lunga superiore a quella irrogata dal prefetto in caso di rigetto dell'eventuale ricorso.

Per quanto attiene alla gestione del regime transitorio conseguente alla depenalizzazione l'articolo 8 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 stabilisce che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni amministrative commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. E così entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (cioè dal 6 febbraio 2016) l'autorità giudiziaria interessata (Pubblico Ministero, giudice del dibattimento o giudice dell'esecuzione a seconda delle diverse fasi processuali) trasmette all'autorità amministrativa competente gli atti del procedimento penale relativi ai reati trasformati in illeciti

amministrativi. L'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 precisa poi che l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati entro novanta giorni. È da ritenere che gli atti verranno a cascata ritrasmessi agli organi che hanno accertato l'originario reato affinché procedano con la verbalizzazione amministrativa. Il comma 5 contiene una precisazione non chiara. È stabilito che in queste situazioni è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione. L'utilizzo improprio e generico del termine "sanzione" non consente di comprendere se il legislatore avesse voluto riferirsi al minimo o al massimo edittale ovvero, come sembra più ragionevole, alla stessa somma per cui ordinariamente è ammesso il pagamento in misura ridotta. In attesa di chiarimenti ministeriali si opta per quest'ultima soluzione. Infine, si ricorda che con la riforma del codice penale riguardo al c.d. **omicidio stradale**, la guida senza patente o con patente revocata (o sospesa) rappresenta un'aggravante che determina l'aumento della pena per i reati di cui agli articoli 589-*bis* (omicidio stradale colposo) e 590-*bis* (lesioni gravi/gravissime stradali colpose). Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.

(4) **Sanzione accessoria del fermo.** Si applica il fermo per mesi tre ai sensi dell'articolo 214 codice della strada. Ove si tratti di recidiva (reiterazione) biennale la sanzione è penale e si applica la sanzione accessoria della confisca secondo le regole dell'articolo 224-*ter* del codice della strada (vedi nota 8). Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(5) **Recidiva.** Per la recidiva (reiterazione) si tiene conto della precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento divenuto esecutivo (art. 8-*bis*, legge 689/81). Secondo il Ministero dell'interno, la reiterazione non opera rispetto a un precedente giudicato con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili (circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016). Peraltro, sempre nella stessa circolare, il Ministero è giunto a conclusioni assolutamente non condivisibili in relazione all'articolo 116, comma 17, concludendo che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 689/81 (ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura ridotta del primo illecito commesso). Infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, c.d.s. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 689/81, ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito. Sul punto gli Autori ritengono di dissentire, sia perché non si vede un limite all'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, anche all'articolo 116, comma 17, sia perché ne risulterebbe un quadro complessivo ancora più scoordinato rispetto a quello già complesso determinato dagli effetti della depenalizzazione dell'articolo 116, comma 15, senza contare che

si tratterebbe di applicare l'analogia *in malam partem*, disponendo la confisca amministrativa del veicolo, in luogo del fermo amministrativo.

(6) **Ciclomotori e motoveicoli - reiterazione.** La nuova versione dell'articolo 213, comma 2-*sexies* – ora contenuto nell'articolo 213, comma 4 – prevede la confisca del veicolo (e non più del solo ciclomotore o motoveicolo) adoperato per commettere un reato, solo laddove si tratti di reati diversi da quelli contenuti nel codice della strada. Tuttavia, anche seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'applicazione della confisca, la recidiva a cui fa riferimento l'articolo 116, comma 17, non può qualificarsi come reiterazione e, quindi, il ripetersi della medesima violazione darà sempre luogo alla confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea.

(7) **Deroghe.** Questa ipotesi sanzionatoria si applica se non ricorre la guida con patente di categoria diversa nei casi tassativamente previsti dall'articolo 116, comma 15-*bis* (vedi caso successivo).

(8) **Sequestro e confisca.** Per il sequestro si applica l'articolo 224-*ter* (in presenza di recidiva/reiterazione biennale e, quindi, di sanzione penale). In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 213, per cui se il veicolo appartiene a persona estranea al reato non è possibile la confisca; in tal caso la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(9) **Casi speciali.** Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Così ha disposto l'articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (s.o. 28/9/2011, n. 226) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". La norma riguarda solo la guida di motoveicoli o autoveicoli. La violazione non è stata depenalizzata dall'articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. La giurisprudenza è a favore della specialità della citata disposizione rispetto all'articolo 116 del codice della strada (da ultimo si veda *Corte di Cassazione penale, sez. I, 14/7/2016 n. 29930*).

Nell'ipotesi di guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici e psichici la violazione sussiste anche prima della notifica del formale provvedimento di revoca a condizione che sia già stato emesso il negativo giudizio medico.

(10) **Eccezioni.** In ogni caso è necessario verificare che non si tratti di esercitazione alla guida senza autorizzazione, per cui deve essere dato conto nel verbale o nella notizia di reato che sul veicolo non prendeva posto persona a fianco del conducente in funzione di istruttore. L'eventuale passeggero a fianco del conducente deve essere identificato e sentito in merito alla sua presenza sul veicolo, onde escludere che si tratti dell'illecito amministrativo dell'articolo 122, comma 7.

(11) Per i casi di guida senza patente di **macchine operatrici o macchine agricole** si applica l'articolo 124, anch'esso indirettamente depenalizzato dal d.lgs. 8/2016 con decorrenza 6 febbraio 2016.

• • •

(12) Per i casi di guida senza patente di **filoveicoli** si applica l'articolo 118.
(13) **Concorso.** La violazione amministrativa di guida senza patente può concorrere con la violazione amministrativa disciplinata dall'articolo 115 per la guida senza i prescritti requisiti di età o psicofisici.
(14) **Casi assimilabili.** Le stesse sanzioni si applicano nel caso di guida con patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, quando il titolare ha acquisito la residenza da più di un anno e guida con l'abilitazione scaduta o nel caso di titolare di patente rilasciata all'estero che guida dopo aver subito il provvedimento di inibizione alla guida applicato in luogo della revoca (vedi ipotesi artt. 135 e 136-*ter*).

➨ Articolo 116, comma 15-*bis*

3. Guida con patente di categoria diversa

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.021,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 4 a 8 mesi **(16)**

Da € 1.021,00 a € 4.084,00	Metà del massimo: € 2.042,00	Doppio del minimo: € 2.042,00

Circolava alla guida del veicolo indicato con una patente di categoria diversa da quella necessaria in quanto … > *vedi* **Casi.**

Casi

3.1 titolare di patente di categoria A1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A2
3.2 titolare di patente di categoria A1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A
3.3 titolare di patente di categoria A2, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A
3.4 titolare di patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A2
3.5 titolare di patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A
3.6 titolare di patente di categoria B1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria B
3.7 titolare di patente di categoria C1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria C
3.8 titolare di patente di categoria D1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria D

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(16)**.

Note

(15) Presupposti. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 116, comma 15-*bis* nei casi tassativamente indicati dalla norma, ovvero anche quando il titolare di patente B rilasciata dopo il 25 aprile 1988 guida un veicolo per il quale è necessaria esclusivamente la patente di categoria A2 o A; questo perché in Italia la patente B contiene sempre la patente A1 e quindi si tratta della situazione di chi con patente di categoria A1 guida veicoli per i quali è necessaria la patente A2 o A. Si ricorda che le patenti di categoria B rilasciate fino al 25 aprile 1988 compreso consentono la guida, almeno nel territorio nazionale, di qualsiasi tipo di motociclo. Infine, deve essere tenuto conto che in Italia la patente B consente la guida di qualsiasi triciclo o quadriciclo se rilasciata sino al 18 gennaio 2013. Quelle rilasciate dopo tale data consentono la guida solo dei tricicli con potenza fino a 15 kW se il titolare ha compiuto 21 anni; dal compimento del 21° anno di età consentono la guida di qualsiasi triciclo.

(16) Sanzione accessoria. L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione; si ritiene che la mancanza della prescritta categoria di patente per la guida non consenta di permettere al conducente di guidare nemmeno immediatamente dopo il ritiro.

TABELLA DI RAFFRONTO TRA PATENTE POSSEDUTA AL MOMENTO DEL CONTROLLO E PATENTE NECESSARIA PER LA GUIDA DEL VEICOLO

		Categoria di patente necessaria per la guida del veicolo al momento del controllo														
		AM	A1	A2	A	B1	B	BE	C1	C1E	C	CE	D1	D1E	D	DE
Categoria di patente posseduta al momento del controllo	AM	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	A1	R	R	A	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	A2	R	R	R	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	A	R	R	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	B1	R	D	D	D	R	A	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	B	R	R	A/R*	A/R*	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	BE	R	R	A/R*	A/R*	R	R	R	D	D	D	D	D	D	D	D
	C1	R	R	A/R*	A/R*	R	R	D	R	D	A	D	D	D	D	D
	C1E	R	R	A/R*	A/R*	R	R	R	R	R	A	D	D	D	D	D
	C	R	R	A/R*	A/R*	R	R	D	R	D	R	D	D	D	D	D
	CE	R	R	A/R*	A/R*	R	R	R	R	R	R	R	D	D	D	D
	D1	R	R	A/R*	A/R*	R	R	D	D	D	D	D	R	D	A	D
	D1E	R	R	A/R*	A/R*	R	R	R	D	D	D	D	R	R	A	D
	D	R	R	A/R*	A/R*	R	R	D	D	D	D	D	R	D	R	D
	DE	R	R	A/R*	A/R*	R	R	R	D	D	D	D	R	R	R	R

* In quanto in Italia la patente di categoria B contiene sempre la categoria A1 e quindi per le patenti di categoria B rilasciate dal 26 aprile 1988 la sanzione applicabile in caso di guida di motocicli diversi da quelli leggeri è riconducibile alla più mite sanzione prevista per chi con patente di categoria A1 conduce motocicli non leggeri. **Ovviamente alcuna sanzione è applicabile ai titolari di patente di categoria B rilasciata sino al 25 aprile 1988, in quanto per tali conducenti sono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge 111/88 e quindi possono guidare qualsiasi motociclo.**

Legenda

A = **Sanzione amministrativa**
D = **Sanzione depenalizzata** (dall'articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 con decorrenza 6 febbraio 2016, salvo reiterazione biennale)
R = **Regolare**

1) **Articolo 116, comma 15-*bis*, codice della strada (A) – guida con patente di categoria diversa (B):** sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.021,00 a € 4.084,00. P.M.R. € 1.021,00. Sanzione accessoria della sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi.
2) (***eventuale***) **Articolo 115, comma 3 codice della strada – guida di un veicolo senza avere l'età prevista per legge**: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00, P.M.R. € 87,00 (–30% € 60,90) **(C)**,
3) (***eventuale***) **Articolo 115, comma 5, codice della strada – incauto affidamento a soggetto privo dei requisiti di età (D)** (sanzione a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non ha l'età richiesta per la guida di quel veicolo): sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42,00 a € 173,00, P.M.R. € 42,00 (–30% € 29,40). Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 30.
4) **Articolo 116, comma 14, codice della strada – incauto affidamento (D)** (a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente espressamente richiesta): sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397,00 a € 1.592,00. P.M.R. € 397,00 (-30% € 277,90).

D = Sanzione depenalizzata (dall'articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 con decorrenza 6 febbraio 2016, salvo reiterazione biennale)

1) **Articolo 116, commi 15 e 17, codice della strada – guida senza patente.** L'illecito è stato depenalizzato: si applica la sanzione amministrativa da € 5.100,00 a € 30.599,00, P.M.R. € 5.100,00 (-30% € 3.570,00). In caso di recidiva (reiterazione) biennale si applica la sanzione dell'ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e dell'arresto fino ad un anno. Sanzione accessoria del fermo per tre mesi. In caso di recidiva (reiterazione), sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Se non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta da 3 a 12 mesi e in tal caso non è ammessa la riduzione del 30% sul pagamento in misura ridotta quando si tratta di illecito amministrativo.
2) (***eventuale***) **Articolo 115, comma 3, codice della strada – guida di un veicolo senza avere l'età prevista per legge:** sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00. P.M.R. € 87,00 (-30% € 60,90) **(C)**.
3) **Articolo 116, comma 14, codice della strada – incauto affidamento a soggetto non in possesso della patente (D)** (sanzione a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia

conseguito la patente espressamente richiesta per la guida di quel veicolo): sanzione amministrativa del pagamento di un somma da € 397,00 a € 1.592,00. P.M.R. € 397,00 (-30% € 277,90).

4) **Articolo 115, comma 5, codice della strada – incauto affidamento a soggetto privo dei requisiti di età (D)** (sanzione a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non ha l'età richiesta per la guida di quel veicolo): sanzione amministrativa del pagamento di un somma da € 42,00 a € 173,00, P.M.R. € 42,00 (-30% € 29,40). Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 30.

Note

(A) Sanzione amministrativa per la quale è prevista anche la sospensione della patente, che rende non applicabile la riduzione del 30%.

(B) Il nuovo comma 15-*bis* dell'art. 116 prevede la specifica sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria a carico del:
- titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2;
- titolare di patente di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A;
- titolare di patente di categoria B1, C1, D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

Negli altri casi di guida con patente di categoria diversa si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17 per guida senza patente.

(C) La sanzione si applica ove il trasgressore, oltre a non avere il possesso della patente prescritta per la guida di quel veicolo, non ha neanche l'età richiesta e può concorrere, a seconda dei casi, o con la violazione descritta nell'articolo 116, comma 15-*bis* o con quella di cui all'articolo 116, commi 15-17.

(D) La sanzione di incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14 può, se del caso, concorrere con quella di cui all'articolo 115, comma 5 ove il conducente non sia in possesso della patente richiesta per la guida di quel veicolo e non abbia l'età prescritta per la guida di quel veicolo.

➨ Articolo 116, comma 16

4. Guida senza abilitazione professionale

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 408,00	**€ 285,60**	0	Fermo del veicolo per 60 giorni **(18)**

Da € 408,00 a € 1.634,00	Metà del massimo: € 817,00	Doppio del minimo: € 816,00

Circolava alla guida del suddetto veicolo senza l'abilitazione professionale prescritta in quanto … > *vedi* **Casi.**

Casi

4.1 guidava una motocarrozzetta in servizio di noleggio con conducente trasportando clienti senza il CAP KA o KB

4.2 guidava un taxi trasportando clienti senza il CAP KB

4.3 guidava un'autovettura adibita a noleggio con conducente trasportando clienti senza CAP KB

4.4 guidava un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate senza essere munito di CQC per trasporto cose **(19) (20)**

4.5 guidava un autobus senza essere munito di CQC per trasporto persone **(19) (20)**

4.6 guidava un veicolo per trasporto merci pericolose senza essere munito di certificato di formazione professionale ADR

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come da separato verbale.*

Note

(17) Abilitazioni scadute. Se il CAP KA o KB ovvero la CQC sono scaduti si applica solo l'articolo 126, comma 11.

(18) Sanzione accessoria. Per la procedura di applicazione del fermo vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(19) CQC. L'attività dei conducenti che effettuano trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Con il decreto legge 10 luglio 2021, n. 121, è stato chiarito che l'obbligo della CQC non riguarda i veicoli non destinati al trasporto di persone o di cose, nemmeno se per la guida è necessaria una patente di categoria C1 o superiore, escludendo così in maniera più chiara, ad esempio, i veicoli ad uso speciale.

(20) Esenzioni. La qualificazione professionale del conducente non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

• • •

e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

La qualificazione del conducente non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

La qualificazione professionale del conducente non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

(21) Vedi anche l'ipotesi di **incauto affidamento** (Caso 1).

ART. 117 LIMITAZIONI NELLA GUIDA

➨ **Articolo 117, commi 2 e 5**

1. Neopatentato – Superamento dei limiti di velocità

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 165,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 2 a 8 mesi **(1)**

Da € 165,00 a € 660,00	Metà del massimo: € 330,00	Doppio del minimo: € 330,00

Alla guida del suddetto veicolo circolava … > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 superando 90 km/h di velocità in strada extraurbana principale nonostante fosse titolare di patente di categoria A2 da meno di 3 anni
1.2 superando 90 km/h di velocità in strada extraurbana principale nonostante fosse titolare di patente di categoria A da meno di 3 anni
1.3 superando 90 km/h di velocità in strada extraurbana principale nonostante fosse titolare di patente di categoria B1 da meno di 3 anni
1.4 superando 90 km/h di velocità in strada extraurbana principale nonostante fosse titolare di patente di categoria B da meno di 3 anni
1.5 superando 100 km/h di velocità in autostrada nonostante fosse titolare di patente A2 da meno di 3 anni
1.6 superando 100 km/h di velocità in autostrada nonostante fosse titolare di patente A da meno di 3 anni
1.7 superando 100 km/h di velocità in autostrada nonostante fosse titolare di patente B1 da meno di 3 anni
1.8 superando 100 km/h di velocità in autostrada nonostante fosse titolare di patente B da meno di 3 anni

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in ..... luogo da questo dichiarato* **(1)**.

Note

(1) **Sanzione accessoria**. L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questi indicato. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(2) **Casi analoghi**. La prescrizione vale anche per i titolari di autorizzazione ad esercitarsi con l'accompagnatore (guida accompagnata) ai sensi dell'articolo 115, comma 1-*quinquies* (vedi il caso specifico).
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato disposto che, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie è fatto obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'articolo 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.

(3) **Presupposti**. La prescrizione vale anche se entro i 3 anni viene conseguita la patente di categoria BE, C1, C, D1, ecc. Si ritiene, al contrario, che il periodo di 3 anni si calcoli dal conseguimento della prima tra le categorie A2, A, B1 e B, così che se chi ha conseguito la categoria A2 da due anni, consegue poi la categoria A, va considerato neopatentato solo per un altro anno, calcolato dalla data di rilascio della patente di categoria A2.

(4) **Determinazione delle limitazioni**. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di guida, che oggi corrisponde alla data di conseguimento della patente (ormai solo card) ricavabile dal retro del documento in corrispondenza della colonna 10 (sul fronte della patente card è indicata, in corrispondenza del codice 4a, la data di rilascio del documento, che non sempre corrisponde alla data di conseguimento).

(5) **Si applica solo alle patenti rilasciate in Italia**.

(6) **Casi particolari**. La sanzione trova applicazione in relazione alla categoria di patente e non al tipo di veicolo guidato, per cui incorre nella violazione dell'articolo 117, comma 2, anche chi, titolare di patente di categoria A2, guidi un motociclo di potenza superiore a 35 kW per il quale è richiesta la categoria A; ovviamente si applicherà in concorso la sanzione per la violazione dell'articolo 116, comma 15-*bis* per la guida di un veicolo con patente di categoria diversa.

(7) **Modalità di accertamento**. Per accertare questa violazione è necessario misurare la velocità del veicolo, per cui è possibile che l'accertamento avvenga a seguito della contestazione della violazione dell'articolo 142 del codice della strada che concorre, in tal caso, con la violazione dell'articolo 117, comma 2.

➨ Articolo 117, commi 2-*bis* e 5

2. Neopatentato – Superamento dei limiti di potenza

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 165,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 2 a 8 mesi **(9)**

Da € 165,00 a € 660,00	Metà del massimo: € 330,00	Doppio del minimo: € 330,00

Nonostante fosse titolare di patente di categoria B … > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 rilasciata in Italia da meno di un anno, guidava un autoveicolo avente una potenza specifica superiore a 55 kW/t (*ovvero 65 kW/t se trattasi di veicoli elettrici o plug-in elettrici*) **(14)**

2.2 rilasciata in Italia da meno di un anno, guidava un autoveicolo di categoria internazionale M1 avente una potenza massima superiore a 70 kW **(11) (14)**

2.3 rilasciata in Italia da meno di tre anni dopo il provvedimento del prefetto ai sensi dell'articolo 75, c. 1, lett. a) del d.P.R. 309/90, guidava un autoveicolo avente una potenza specifica superiore a 55 kW/t (*ovvero 65 kW/t se trattasi di veicoli elettrici o plug-in elettrici*) **(14)**

2.4 rilasciata in Italia da meno di tre anni dopo il provvedimento del prefetto ai sensi dell'articolo 75, c. 1, lett. a) del d.P.R. 309/90, guidava un autoveicolo di categoria internazionale M1 avente una potenza massima superiore a 70 kW **(11) (14)**

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(9)**.

Note

(8) **Deroghe.** Le limitazioni di cui alle violazioni qui rubricate non si applicano se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età superiore a sessantacinque anni, in possesso di patente conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. In fase di controllo è necessario che tale circostanza sia eccepita dall'interessato, non costituendo obbligo per gli organi accertatori verificare la sussistenza di una deroga che dipende unicamente da un comportamento dell'interessato. In altri termini, la presenza sul veicolo di altro soggetto munito della patente qui richiesta, non accompagnata da precisa indicazione, che svolge funzione di istruttore non rappresenta integrazione della deroga. Inoltre, a prescrizione non si applica se a bordo dell'autoveicolo si trova una persona, che

può essere lo stesso conducente, titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 188 del codice della strada. Con circolare n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 del 28 dicembre 2021 il Ministero ha precisato che la *"persona che accompagna il conducente neopatentato assume le funzioni di istruttore ed è responsabile della condotta di guida del neopatentato. Come previsto per l'istruttore durante le esercitazioni di guida, si richiede che la persona che accompagna il neopatentato sia seduta a fianco a lui e sia in grado di intervenire prontamente sui comandi*".

(9) Sanzione accessoria. L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Non essendo regolare la guida del veicolo indicato, il conducente non può condurlo dopo l'accertamento della violazione e il ritiro della patente. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(10) Casi analoghi. La prescrizione vale anche per i titolari di autorizzazione ad esercitarsi con l'accompagnatore (guida accompagnata) ai sensi dell'articolo 115, comma 1-*bis*; in tale caso non è sanzionabile ai sensi dell'articolo 117, comma 5, ma rende non valida l'autorizzazione ai fini dello svolgimento dell'esercitazione.

(11) Limiti di potenza. Il limite di potenza massima si applica solo per i veicoli M1 (veicoli a motore con almeno 4 ruote destinati a trasportare persone in numero non superiore a 8, oltre il conducente), mentre per i veicoli N1 (veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t) si applica solo il rapporto di potenza specifica. Per i veicoli M1 devono essere rispettati entrambi i parametri di potenza massima e di rapporto di potenza specifica. Il limite di potenza massima non si applica ai veicoli M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica, ovvero con alimentazione elettrica plug-in (vedi nota 14).

(12) Ambito di applicazione. La prescrizione si applica **solo alle patenti di categoria B rilasciate in Italia**. Si applica anche se entro il termine della prescrizione è stata conseguita una patente di categoria superiore (es. C1, C, ecc.)

(13) Individuazione della potenza massima e specifica. Per l'individuazione della potenza massima e della potenza specifica si veda sezione "Appendici". Sulle carte di circolazione rilasciate a partire dal 4 ottobre 2007 per i veicoli M1 ed N1 la potenza specifica viene riportata in chiaro a pagina 3. Più facilmente si può effettuare la ricerca sul portale dell'automobilista all'indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/patenti_neopatentati, digitando la targa del veicolo.

(14) Veicoli elettrici o plug-in elettrici. Per i veicoli ad alimentazione elettrica o ibridi plug-in il limite di potenza specifica è stato alzato a 65 kW/t rispetto ai 55 kW/t previsto per tutti gli altri veicoli. Non trova applicazione, invece, il limite massimo di potenza assoluta pari a 70 kW alla quale possono arrivare i veicoli della categoria M1.

(15) Patenti superiori. Con parere prot. n. 28388/8.3 del 20 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcune indicazioni secondo le quali "*solo il titolare della patente di categoria B deve sottostare ai limiti imposti e non anche i titolari di patente di guida della categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, eventualmente conseguita da chi è già titolare di categoria B da meno di un anno. Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B. Tuttavia, resta fermo che il conseguimento della categoria BE è subordinato al previo conseguimento della categoria B. Come precisato in precedenza, i limiti imposti dall'art. 117, comma 2-bis del codice della strada si*

applicano al titolare di patente di categoria B conseguita da meno di un anno. Di conseguenza detto titolare non può condurre, ancorché munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per la categoria BE, autovetture con potenza superiore a 70 kW. Il titolare di patente di categoria BE può condurre anche un'autovettura di potenza superiore a 55 kW/t, che non traina un rimorchio". Gli Autori, pur prendendo atto di tale autorevole parere, ritengono al contrario che le limitazioni permangano per un anno dal conseguimento della categoria B, anche se medio tempore il titolare consegue una patente superiore e ciò perchè non si può parlare di titolare di patente di categoria C o D, in quanto sulla patente sono indicate tutte le categorie possedute e, infatti, anche ai fini del raddoppio dei punti il conducente deve essere ritenuto neopatentato in base alla data di conseguimento della categoria B, anche se successivamente ha conseguito una categoria superiore.

ART. 125 GRADUALITÀ ED EQUIVALENZE DELLE PATENTI DI GUIDA

NOTE INTRODUTTIVE

Criterio della propedeuticità o gradualità

Le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patente, rilasciate ai sensi della direttiva 2006/126/CE, ha rafforzato il principio di accesso graduale, ma non più in ragione di un determinato periodo di possesso di una categoria, decorso il quale era possibile il passaggio ad un'altra categoria, come avveniva per la patente di categoria A. Oggi, il criterio di propedeuticità è comunque legato al superamento di una prova di esame e di conseguenza alla riclassificazione della patente di guida. In sostanza, per l'accesso a talune categorie di patente è necessario essere già titolari di altra. Per una più semplice comprensione, si propone il seguente schema sinottico

Patente propedeutica	Patente da conseguire
B	C1
B	C
B	D1
B	D
B	BE
C1	C1E
C	CE
D1	D1E
DE	DE

Criterio del contenimento o dell'equivalenza

Il criterio dettato dalla nuova formulazione dell'articolo 125 del codice della strada vale per le patenti rilasciate a partire dal 19 gennaio 2013, mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti rilasciate prima di tale data. Questo principio vale

anche per le patenti rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge 111 del 1988, in particolare per quel che concerne il diritto di guidare i motocicli di qualsiasi cilindrata, potenza massima e potenza specifica da parte dei titolari di patenti di categoria B.
La direttiva e, di conseguenza, il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 hanno dettato con l'articolo 125 del codice della strada, per le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013, queste equivalenze, riassunte nello schema sinottico che segue.

Categoria	Equivalenza	Note
C1E	BE	
CE	BE	
D1E	BE	
DE	BE	
CE	DE	Se il titolare della patente di categoria CE, al momento del conseguimento di tale categoria, è già titolare di patente di categoria D
CE	C1E	
DE	D1E	
A2	A1	
A	A1 – A2	
B	B1	Sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni Sul territorio nazionale, A1
C	C1	
D	D1	
TUTTE	AM	

Si ricorda, altresì, che le patenti di categoria B rilasciate prima del 26 aprile 1988 in Italia consentono la guida di qualsiasi motociclo sul territorio nazionale. Se sono rilasciate prima del 1° gennaio 1986 consentono la guida di qualsiasi motociclo anche all'estero.

Infine, l'articolo 125 dispone che la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa.

➨ Articolo 125, commi 3 e 5

1. Inosservanza delle prescrizioni della patente – Modifiche del veicolo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 1 a 6 mesi **(1)**

Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00

Guidava il veicolo indicato senza che questo fosse adattato secondo le prescrizioni riportate sulla patente (*specificare l'adattamento che doveva essere presente sul veicolo*).

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(1)***.*

Note

(1) **Sanzione accessoria.** L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Non essendo regolare la guida del veicolo indicato, il conducente non può condurlo dopo l'accertamento della violazione e il ritiro della patente. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(2) **Presupposti.** I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le patenti speciali rilasciate in Italia si riconoscono principalmente per la presenza della S accanto alla categoria (in basso a sinistra della foto per le patenti cartacee o card); le patenti card speciali rilasciate fino al 31 dicembre 2016 si riconoscono anche per il codice 05 in colonna 12 sul retro del documento.

(3) **Altri casi.** Se il codice nazionale o unionale riguarda il conducente per motivi medici, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 125 (caso successivo).

(4) **Divieti.** Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

(5) **Patenti speciali.** La patente speciale si distingue a seconda che siano riportati solo adattamenti per il veicolo, solo protesi, ortesi per vicariare le funzioni del guidatore, ovvero entrambe le soluzioni. Esistono altresì patenti speciali che non riportano alcuna prescrizione, né per il veicolo, né per il conducente. In tale ultima circostanza le limitazioni saranno solamente quelle riguardanti il tipo di veicolo e l'uso dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 5 del c.d.s. e dall'articolo 329 del Regolamento (vedi nota 7).

(6) **Abilitazioni professionali.** I mutilati ed i minorati fisici possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, e la CQC per trasporto di cose. Non è previsto il rilascio della patente di categoria E, né della CQC per trasporto di persone o del certificato di formazione professionale ADR.

(7) **Limitazioni patenti C e D speciali.** La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16; tale prescrizione, prevista nel regolamento, pare oggi trovare applicazione solo alle patenti rilasciate in Italia.

(8) **Annotazioni sulle patenti cartacee.** Le prescrizioni o le limitazioni sono riportate sulle **patenti cartacee** con codici nazionali, ai quali fa seguito nella pagina 4 la descrizione in chiaro. Pertanto, non è indispensabile conoscere il significato dei numerosi codici nazionali, perché essi sono decodificati direttamente sulla patente nella pagina 4 del documento.

(9) **Annotazioni sulle patenti card.** Sulle **patenti card** le prescrizioni e le limitazioni sono indicate utilizzando i codici unionali, conformemente alla direttiva 2006/126/CE. Sono utilizzati solo i codici principali, per cui è possibile conoscere la prescrizione o limitazione in termini generali; per conoscere nel dettaglio i subcodici è necessario rivolgersi all'UMC e richiedere la visura completa della patente. Ad esempio, il codice 01 riportato anche sulle patenti normali indica solo l'obbligo della correzione della vista, ma non specifica altro; nel dettaglio può essere prescritto l'uso dei soli occhiali, ovvero delle sole lenti a contatto o di entrambi in alternativa, oppure dell'occlusore oculare, ecc., per cui il codice completo del subcodice potrà essere 01.01, 01.02, ecc. fino a 01.06. **Per la lista dei codici e dei subcodici e per ulteriori indicazioni si rinvia alla sezione "Appendici"**.

➨ Articolo 125, comma 3-*bis*

2. Inosservanza delle prescrizioni della patente – Motivi medici

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 82,00	**€ 57,40**	0	non previste

Da € 82,00 a € 329,00	Metà del massimo: € 164,50	Doppio del minimo: € 164,00

Guidava il suddetto veicolo senza rispettare le prescrizioni per motivi medici riportate sulla patente (*specificare l'adattamento che doveva essere presente sul veicolo*).

Note

(10) Vedi note caso precedente.

(11) **Casi analoghi.** Se il codice nazionale o unionale riguarda le modifiche del veicolo, si applica il comma 3 dell'articolo 125 (caso precedente).

(12) Ambito oggettivo. La violazione riguarda le patenti speciali, rilasciate ai mutilati o minorati fisici che non hanno i requisiti per ottenere la patente ordinaria. Per le patenti normali si applica direttamente l'articolo 173.

(13) L'uso delle **lenti a contatto** è consentito in alternativa a quello degli occhiali, salvo vi sia la specifica indicazione dell'obbligo delle lenti o degli occhiali. Non vi è l'obbligo di portare gli occhiali con sé nel caso si stiano usando le lenti a contatto (*Cons. Stato, sez. IV, 15/6/1976, n. 424*).

(14) Recupero del visus. Il titolare della patente che riporta l'obbligo di correzione della vista, il quale riacquisti successivamente la capacità visiva necessaria, qualora tale circostanza venga rilevata in sede di conferma della patente, otterrà un duplicato della patente che non conterrà più la prescrizione dell'uso delle lenti. Diversamente, qualora intenda non essere più soggetto a dette limitazioni prima della conferma della patente in sede di rinnovo, il titolare della patente potrà richiedere l'accertamento dei requisiti presso un medico abilitato ai sensi dell'articolo 119, comma 2 o presso la Commissione medica locale, nei casi previsti, secondo la normale procedura per la conferma. Anche in questo caso l'accertamento verrà effettuato su tutti i requisiti psicofisici e non solo per la vista. In caso di esito positivo verrà rilasciato il duplicato per rinnovo senza la limitazione dell'uso di lenti. In attesa del ricevimento del duplicato, il titolare della patente potrà esibire il certificato medico rilasciato per la conferma della patente, sul quale non sarà riportato l'obbligo dell'uso delle lenti ed annullerà di fatto ogni contraria indicazione presente sulla patente (*Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale M.C.T.C. IV Direzione centrale - Div. 46 circolare n. 45/97, prot. n. 3052/4632 gen. - D.C. IV n. A018 del 7 maggio 19 e Cass. pen., sez IV, 20/3/1962*).

N.B. Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo sistema di codifiche unionali per la patente di guida, introdotte dalla direttiva (UE) 2015/653, recepita in Italia con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 novembre 2016 (*G.U. 16/12/2016 n. 293*).

In particolare, si rileva che la riformulazione dell'allegato I della direttiva (CE) 2006/126 non prevede più il codice unionale 05, né i subcodici associati da 05.01 a 05.08, che rientravano nella lista dei codici "CONDUCENTE (motivi medici)", ai quali fa riferimento l'articolo 125, comma 3-*bis* del codice della strada. Le limitazioni imposte da tali codici sono state associate, a partire dal 1° gennaio 2017, con qualche modifica, ai codici da 61 a 68; inoltre, è stato introdotto il codice 69, che potrà disporre l'obbligo di utilizzare i veicoli muniti di "alcolock", cioè di un sistema conforme alla norma EN 50436, idoneo ad impedire la messa in moto del veicolo da parte di conducenti in stato di ebbrezza.

Tali codici non fanno più espresso riferimento alle prescrizioni imposte al "CONDUCENTE (motivi medici)", ma riguardano un nuovo gruppo di "**CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO**", che, quindi, si aggiungono a quelli relativi al "**CONDUCENTE (motivi medici)**" (art. 125, c. 3-*bis*) e a quelli relativi a "**MODIFICHE DEL VEICOLO" (art. 125, c. 3)** e ai codici relativi alle "QUESTIONI AMMINISTRATIVE". Per effetto di tale spostamento e ridefinizione di questo gruppo di codici, le prescrizioni che rientreranno nelle "LIMITAZIONI DELL'USO" paiono sfuggire (quasi tutti i codici) alle sanzioni dell'articolo 125 del codice della strada.

La ragione di tale spostamento, che rischia di creare non pochi problemi per la rigida formulazione dell'articolo 125, si ricava dal considerando 4 della direttiva (UE) 2015/653 e risiederebbe nell'estensione della ***possibilità di utilizzare tali codici non***

solo per motivi medici legati a specifici deficit fisici, ma anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso di conducenti inesperti o anziani.
Pur dubitando che in Italia tali codici saranno utilizzati per imporre limitazioni legate a finalità di sicurezza stradale, piuttosto che in base alle prescrizioni della Commissione medica locale determinata dalla carenza di requisiti dei conducenti e riferite a patenti speciali, in attesa di auspicate indicazione da parte dei due Ministeri competenti, occorre tentare di proporre una soluzione, per quanto possibile sistematica, a tali problemi.

1) Si deve ritenere che restino ferme le precedenti indicazioni circa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 125, comma 3-*bis*, del codice della strada di fronte alle codifiche da 05.01 a 05.08 presenti nelle patenti rilasciate sino al 31 dicembre 2016, in quanto imposte al conducente sicuramente per motivi medici e collegate a una patente speciale.
2) Se dal 1° gennaio 2017 si riscontreranno violazioni alle prescrizioni imposte mediante le nuove codifiche da 61 a 69 (per le codifiche 66 e 69 vedi il punto successivo) si deve ritenere che, ove collegate a una patente speciale, ricorrerà la medesima violazione del caso precedente, poiché, al di là della diversa definizione del gruppo di codici unionali la prescrizione sarà comunque legata a motivi medici. Peraltro, diversamente concludendo, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile con una semplice diversa definizione formale della prescrizione medica.
3) Il mancato rispetto del codice 69 (veicolo con dispositivo alcolock) legato a una patente speciale può trovare, invece, una specifica sanzione dell'articolo 125, comma 4, in quanto il conducente guiderebbe un veicolo diverso da quello indicato nella patente posseduta. Tale sanzione, si può ritenere che sia applicabile anche per la codifica 66 (guida senza rimorchio), poiché la presenza di un rimorchio determinerebbe la guida di un autotreno, cioè di un veicolo con caratteristiche diverse da quelle indicate nella patente (cioè un veicolo senza rimorchio).
4) Se dal 1° gennaio 2017 si dovessero riscontrare violazioni alle prescrizioni imposte mediante codifiche da 61 a 69 si deve ritenere che, ove collegate a una patente normale non possa essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 125. Quindi, salva l'applicazione dell'articolo 117 (ma solo per le patenti italiane) o dell'articolo 186-*bis* ove ricorrano dette specifiche violazioni, se del tutto sovrapponibili alle prescrizioni 64 (velocità di guida limitata a …. km/h) o 68 (niente alcol), l'unica soluzione è quella di ricorrere alla norma residuale dell'articolo 115 del codice della strada, ritenendo che il conducente titolare di patente normale che non rispetta tali prescrizioni, imposte per una carenza "psicofisica", anche solo legata all'età o all'esperienza, non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari a guidare garantendo la sicurezza della circolazione, che poi è la finalità evidenziata dal considerando 4 della direttiva. Chiaramente tale soluzione può incontrare delle critiche, ma ci pare soddisfacente sotto il profilo della finalità della norma.

Codice 62. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con circolare prot. n. 20807 del 27 giugno 2022, preso atto che sulla patente può essere apposto il codice relativo alla limitazione d'uso "*62 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione*" ha escluso che necessariamente si debba fare riferimento alla residenza anagrafica. Secondo il Ministero occorre innanzitutto considerare il domicilio e la dimora abituale, come definiti dall'articolo 43 del codice civile: "*Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*". Rileva però anche quello di

abitazione che, ancorché non abbia una puntuale definizione giuridica, è per interpretazione consolidata definibile come **il luogo dove si abita di fatto**, **con una certa continuità e stabilità**, **quindi per periodi continuativi**, **anche se limitati**, **durante l'anno**. Pertanto, al fine di dare alla disposizione di cui al codice "62" una interpretazione coerente con la finalità alla quale è preordinata, senza risolverla in ingiustificate ed illogiche limitazioni, si ritiene che l'apposizione dello stesso sulla patente di guida autorizzi alla guida entro un raggio di ... km dal luogo di **abitazione** del titolare, secondo il significato su espresso. **È evidente che**, **ai fini di eventuali controlli su strada**, **si rende necessario che il conducente possa adeguatamente comprovare che abita di fatto**, **con una certa continuità e stabilità**, **in un determinato luogo**, **ricompreso nel raggio di chilometri consentito** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso un contratto di locazione o di albergo).

➨ Articolo 125, commi 4 e 5

3. Patente speciale – Guida di veicoli diversi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 80,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 1 a 6 mesi **(1)**

Da € 80,00 a € 317,00	Metà del massimo: € 158,50	Doppio del minimo: € 160,00

Munito di patente speciale guidava … > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione
3.2 un veicolo con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(1)**.

Note

(15) Vedi note Caso 1.
(16) **Presupposti.** La violazione riguarda le patenti speciali, rilasciate ai mutilati o minorati fisici che non hanno i requisiti per ottenere la patente ordinaria. Sulla patente sono indicati i riferimenti del veicolo.
(17) **Casistica.** Si ritiene che tale sanzione sia applicabile anche per la violazione da parte di titolare di patente speciale, dei codici unionali armonizzati in vigore dal 1° gennaio 2017, 69 (veicolo dotato di sistema alcolock), 66 (guida senza rimorchio); vedi caso precedente.

ART. 126 DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

NOTE INTRODUTTIVE

La durata di validità della patente italiana
La validità della patente di guida si desume dalla lettura del documento, dove è indicata in corrispondenza del codice unionale 4b sul fronte della patente card, ovvero, per le patenti già rinnovate prima dell'avvio delle nuove procedure che prevedono il rilascio del duplicato con la data di scadenza aggiornata, dal tagliando autoadesivo applicato sul documento.
È tuttavia utile riassumere la validità delle patenti di guida con uno schema sinottico, come segue.

Categoria	Età	Validità	Note
AM, A1, A2, A, B1, B e BE normali	≤ 50 anni	10 anni	
	> 50 anni	5 anni	
	> 70 anni	3 anni	
	> 80 anni	2 anni	
AM, A1, A2, A, B1, B speciali	≤ 70 anni	5 anni	Il rinnovo avviene sempre in Commissione medica locale
	> 70 anni	3 anni	
	> 80 anni	2 anni	
C1, C1E, C e CE normali **C1 e C speciali**	≤ 65 anni	5 anni	
	> 65 anni	2 anni	1) Accertamento per il rinnovo biennale in CML 2) Al compimento del sessantacinquesimo anno di età le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t, salvo innalzare il limite di età di anno in anno, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, acquisendo lo specifico attestato della CML, previsto dall'articolo 115, comma 2, lett. a) 3) Per le patenti speciali il rinnovo avviene sempre in Commissione medica locale

(*segue*)

Categoria	Età	Validità	Note
D1, D1E, D e DE normali **D1 e D speciali**	≤ 60 anni	5 anni	1) Al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE 2) Di anno in anno questo limite può essere portato a sessantotto anni, previo conseguimento dello specifico attestato della CML, previsto dall'articolo 115, comma 2, lett. b) 3) Per le patenti speciali il rinnovo avviene sempre in Commissione medica locale
	> 70 anni	3 anni	Vedi note 1) e 3) precedenti
	> 80 anni	2 anni	Vedi nota precedente
CAP KA e KB	---	5 anni	E comunque a ogni rinnovo della patente
CQC	---	5 anni	La materia è regolata dal capo II del d.lgs. 286/2005

Possono essere disposte scadenze ridotte in caso di visita in Commissione medica locale.

➨ Articolo 126, comma 11

1. Abilitazione scaduta

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	**€ 110,60**	0	Ritiro della patente, del CAP o della CQC **(1)**

Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00

Alla guida del veicolo indicato circolava nonostante l'avvenuta scadenza ... > *vedi* **Casi**.

Casi
1.1 della patente di guida
1.2 della carta di qualificazione del conducente abbinata alla patente rilasciata all'estero
1.3 della qualificazione del conducente riportata sulla patente con il codice unionale "95" **(1) (2)**
1.4 della carta di qualificazione del conducente abbinata alla patente rilasciata in Italia **(1) (2) (3)**

1.5 del CAP KA
1.6 del CAP KB
1.7 del certificato di formazione professionale **(4)**

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia* **(1)**.

Note

(1) **Sanzione accessoria.** Non tutte le abilitazioni sono state assoggettate al ritiro. Il documento è ritirato e inviato entro 5 giorni alla prefettura competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa. È previsto il ritiro della patente, del CAP KA o KB e della carta di qualificazione del titolare di patente rilasciata all'estero. Da ciò consegue che non è previsto il ritiro: *a*) del CFP scaduto di validità (certificato di formazione professionale); *b*) della CQC scaduta di validità, ancora in possesso, in fase transitoria, di un titolare di patente italiana; *c*) della patente di guida nella quale è annotata la qualificazione professionale con il codice "95", dove sia scaduta la formazione professionale, ma la patente di guida sia ancora in corso di validità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(2) **Conseguenze nel caso in cui non sia previsto il ritiro.** Vedi caso *c*) della nota precedente. Ove il titolare dell'abilitazione professionale scaduta commetta una nuova violazione prima del rinnovo, si applicano le sanzioni dell'articolo 216 del codice della strada, come se alla prima violazione si fosse provveduto a un ritiro virtuale del documento. Con la circolare prot. n. 300/A/6220/20/111/2/2 del 4 settembre 2020, il Ministero dell'interno ha preso posizione sulla discussa vicenda della sanzione applicabile al titolare di patente italiana che circola con la qualificazione professionale del conducente non rinnovata. Il Ministero, basandosi sul dato letterale, ha concluso che la norma prevede un diverso regime sanzionatorio sulla base del Paese in cui è stata emessa la patente e dell'impiego in attività di autotrasporto professionale. Quindi, secondo la citata circolare e la norma in senso stretto, al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose, guida in Italia veicoli per i quali è richiesta la CQC ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 286/2020, con tale abilitazione scaduta, si applicano, invece, le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, c.d.s. In tali casi, la patente di guida che documenta l'abilitazione professionale attraverso il codice "95" non deve essere ritirata, a meno che non sia scaduta anche la patente stessa. Si applica, invece, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, ovvero, in caso di recidiva biennale, della confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.
La norma, ancorchè letteralmente disponga un diverso regime sanzionatorio, appare con tutta evidenza irragionevole, poiché al di là di un ingiustificato diverso regime sanzionatorio che si basa sullo Stato che ha rilasciato la patente di guida, in evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, va a punire con una sanzione molto più grave chi guida con la qualificazione professionale scaduta rispetto a chi non l'ha mai conseguita.

(3) **Ricevuta della richiesta di rinnovo della CQC.** La ricevuta dell'istanza di rinnovo della CQC vidimata dall'UMC, consente

di guidare sul territorio nazionale anche dopo la scadenza del titolo, che dovrà essere comunque rinnovato entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza (in tal senso ha disposto il MIT con circolare n. 19604/8.3 del 9 settembre 2016).

(4) **CFP.** Non è previsto il ritiro di questo documento.

(5) **Presupposti.** Ovviamente la circolazione con una delle abilitazioni indicate scaduta di validità assume rilievo sono nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento. Sarà pertanto irrilevante se un conducente di un'autovettura a uso privato guida tale veicolo con il CAP KB scaduto.

(6) **Prenotazioni per il rinnovo.** Ordinariamente non valgono le prenotazioni alla visita medica, nemmeno se rilasciate prima della scadenza della patente, salvo casi specifici per i quali però deve essere rilasciata apposita autorizzazione. L'articolo 49, co. 5-*ter*, lett. *i*), della legge n. 120/2020, recante conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020 ha introdotto, tra l'altro, all'art. 126 del codice della strada il comma 8-*bis* secondo il quale al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.

(7) **Patenti scadute da oltre 5 anni.** Con il comma 8-*ter*, aggiunto nell'articolo 126 del codice della strada dal d.l. 68/2022, è stato disposto che qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. Pertanto, secondo il Ministero dell'interno, il conducente che guida un veicolo con patente scaduta da oltre cinque anni risponde comunque della violazione di cui all'articolo 126 del codice della strada, anche se dispone di un certificato medico di rinnovo. Infatti, secondo la nuova formulazione del comma 8, la validità della patente di guida è subordinata da quanto previsto dal nuovo comma 8-*ter*, nel quale è previsto che all'interessato deve essere rilasciata una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida valida per condurre veicoli fino al giorno fissato per la prova. Nell'ipotesi in cui l'interessato non superi la prova, la patente di guida sarà revocata con provvedimento della Motorizzazione che, tuttavia, per essere efficace ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 116, commi 15 e 17, del codice della strada deve essere notificato all'interessato. In caso di esibizione della ricevuta di prenotazione scaduta, si rende necessario eseguire una verifica attraverso la banca dati della motorizzazione sulla presenza di un provvedimento di revoca, accertando, altresì, che sia stato notificato. Infatti, nelle more della notificazione del provvedimento di revisione, il soggetto risponderà della violazione di cui all'articolo 126. In tali casi, sarà opportuno, qualora possibile, procedere, altresì alla notificazione del provvedimento dandone immediata comunicazione all'ufficio emittente, inserendo la circostanza anche nella Banca Dati SDI (per la Polizia Locale sarà necessario rivolgersi a una Forza di Polizia). Di conseguenza, il Ministero dell'interno ha individuato le seguenti ipotesi:

– guida senza aver richiesto l'esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all'articolo 126, comma 11;
– guida con certificato medico di rinnovo senza avere la ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida: risponderà della violazione di cui all'articolo 126, comma 11;
– guida con la ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida in corso di validità: la guida è legittima e non risponderà di nessuna violazione.

In sede di conversione del d.l. 68/2022 si è previsto che in caso di assenza del titolare alla prova prenotata, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile; in tali casi si ritiene applicabile la sanzione dell'articolo 128 del codice della strada.

➨ **Articolo 126, commi 3 e 12, e articolo 116, comma 15-*bis***

2. Superamento dei limiti di età – Autotreni e autoarticolati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.021,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 4 a 8 mesi **(8)**

Da € 1.021,00 a € 4.084,00	Metà del massimo: € 2.042,00	Doppio del minimo: € 2.042,00

Nonostante avesse superato i 65 anni di età, ma non ancora i 68 anni di età, … > *vedi* **Casi.**

Casi

2.1 guidava l'autotreno indicato di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. a) del codice della strada

2.2 guidava l'autoarticolato indicato di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. a) del codice della strada

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(8)**.

Note

(8) **Sanzione accessoria**. L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Non essendo regolare la guida del veicolo indicato, il conducente non può condurlo dopo l'accertamento della violazione e il ritiro della patente. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(9) **Età massima per guida autotreni autoarticolati.** L'articolo 115, comma 2, lett. a) prevede l'età massima di 65 per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

(10) Richiesta dell'attestato. Deve essere chiesta l'esibizione dell'attestato di cui alla nota precedente, unitamente alla patente, solo se il conducente che ha compiuto 65 anni di età e non ha superato 68 anni, sta guidando un autotreno o un autoarticolato di m.c.p.c. superiore a 20 t. Se guida un veicolo diverso deve esibire solo la patente di guida e, se necessario deve attestare la qualificazione professionale mediante l'esibizione della CQC per trasporto cose o della patente con il codice unionale "95".
(11) Età massima. Si ritiene che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il conducente abbia superato 68 anni di età.
(12) La limitazione si applica solo alle patenti rilasciate in Italia.

➨ Articolo 126, commi 4 e 12 e articolo 116, comma 15-*bis*

3. Superamento dei limiti di età – Autobus e autoveicoli per il trasporto di oltre 9 persone

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.021,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 4 a 8 mesi **(13)**

Da € 1.021,00 a € 4.084,00	Metà del massimo: € 2.042,00	Doppio del minimo: € 2.042,00

Nonostante avesse superato i 60, ma non ancora i 68 anni di età, … > *vedi* **Casi**.

Casi
3.1 guidava un autobus senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada
3.2 guidava un autosnodato senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada
3.3 guidava un autocarro adibito al trasporto di persone senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada **(15)**
3.4 guidava un autotreno adibito al trasporto di persone senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada **(15)**
3.5 guidava un autoarticolato adibito al trasporto di persone senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada **(15)**

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(13)**.

…

Note

(13) Sanzione accessoria. Vedi nota 8.

(14) Età massima per guida autobus. L'articolo 115, comma 2, lett. b) prevede l'età massima di 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

(15) Gli **autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati** possono eccezionalmente essere adibiti al trasporto di persone previa autorizzazione specifica (vedi art. 82).

(16) Richiesta dell'attestato. Deve essere chiesta l'esibizione dell'attestato di cui alla nota precedente, unitamente alla patente, solo se il conducente che ha compiuto 60 anni di età e non ha superato 68 anni, sta guidando uno dei veicoli indicati adibiti al trasporto di persone. Se guida un veicolo diverso deve esibire solo la patente di guida e, se necessario, deve attestare la qualificazione professionale mediante l'esibizione della CQC per trasporto persone o della patente con il codice unionale "95".

(17) Validità della patente. Salva la possibilità per il titolare di ottenere l'attestato di cui alla nota 1, al compimento del 60° anno di età le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE (ovvero, se ne era titolare, delle patenti di categoria C1, C1E, C o CE). È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. Si ritiene che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il conducente abbia superato 68 anni di età (anche se si potrebbero ritenere applicabili le più pesanti sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17).

(18) La limitazione si applica solo alle patenti rilasciate in Italia.

➨ Articolo 126, commi 3, 4 e 12 e articolo 116, comma 15-*bis*

4. Superamento dei limiti di età di 68 anni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.021,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 4 a 8 mesi **(19)**

Da € 1.021,00 a € 4.084,00	Metà del massimo: € 2.042,00	Doppio del minimo: € 2.042,00

Nonostante avesse superato 68 anni di età, … > *vedi* **Casi**.

Casi
4.1 guidava un autobus
4.2 guidava un autosnodato
4.3 guidava un autocarro adibito al trasporto di persone **(15)**
4.4 guidava un autotreno adibito al trasporto di persone **(15)**
4.5 guidava un autoarticolato adibito al trasporto di persone **(15)**
4.6 guidava un autotreno di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t
4.7 guidava un autoarticolato di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(19)**.

Note
(19) **Sanzione accessoria.** Vedi nota 8.
(20) Vedi note casi 2 (autotreni e autoarticolati di m.c.p.c. superiore a 20 t – patenti gruppo C) e 3 (veicoli per trasporto di persone – patenti gruppo D).

ART. 132 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IMMATRICOLATI IN UNO STATO ESTERO CONDOTTI DA NON RESIDENTI IN ITALIA

➨ **Articolo 132, commi 1 e 5**

1. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 400,00	**€ 280,00**	0	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo **(4)**

Da € 400,00 a € 1.600,00	Metà del massimo: € 800,00	Doppio del minimo: € 800,00

1.1 Quale conducente non residente in Italia circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero presente sul territorio italiano da oltre un anno (*descrivere gli elementi che dimostrano, anche in via presuntiva, che il veicolo è stato introdotto in Italia da oltre un anno*).

1.2 Quale conducente non residente in Italia guidava il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero di proprietà del personale straniero o dei suoi familiari conviventi, già in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, ma con il mandato scaduto.

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Al proprietario viene intimato di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada. È ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere all'organo accertatore l'autorizzazione per lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve.*

Note

(1) **Contenuto.** Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine e nel rispetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Se di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. Costoro devono essere in grado di documentare le qualità o le condizioni descritte attraverso idonea documentazione ovvero, in mancanza, se trattasi di qualità personali, anche con dichiarazione autocertificata, con le conseguenze di legge in caso di mendaci dichiarazioni. Stante la rubrica dell'articolo 132, si deve trattare di persone fisiche non residenti in Italia, altrimenti si deve applicare l'articolo 93-*bis*, comma 2. La violazione delle prescrizioni dell'articolo 132, comma 1, ai sensi del successivo comma 4, comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale; tale ulteriore previsione pare riferita solo al momento dell'accesso e comporta il respingimento alla frontiera, mentre se il veicolo è già circolante in Italia, si applicano le sanzioni di cui al presente caso e quelle dei casi successivi.

(2) **Criteri.** Per stabilire la durata della circolazione in Italia, salvo riferirsi ai documenti di ingresso o ai documenti fiscali del veicolo, se rilasciati e conosciuti, si può solo ricorrere alla presunzione semplice basata su elementi di conoscenza diretta o indiretta, con tutti i limiti facilmente intuibili. Un elemento indicativo rimane l'eventuale acquisizione della residenza anagrafica del proprietario.

(3) **Illeciti doganali.** Laddove si tratti di veicoli immatricolati al di fuori del territorio doganale per i quali non siano stati corrisposti i dazi per l'importazione, ove dovuti, trova applicazione in concorso il d.P.R. 43/1973 (combinato disposto dell'art. 216 co. 2-2° e artt. 282, 292 e 295-*bis* T.U.L.D). La competenza è della Polizia Tributaria o dell'Amministrazione delle Dogane ed è disposto anche il sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981. In questi casi, seguendo le disposizioni precedenti indicazioni impartite a suo tempo dal Ministero dell'interno relative all'articolo 93, commi 1-*bis* e 1-*ter*, l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito sopra rubricato non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali. Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle Dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'articolo 93-*bis*, comma 7, del codice della strada. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi del citato articolo 93-*bis*, comma 7, richiamato dall'articolo 132.

(4) **Sanzioni accessorie.** Non è prevista l'immediata applicazione della confisca, che conseguirà solo nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla data della violazione il veicolo non sia stato nazionalizzato o non sia stato condotto oltre confine previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale. Di conseguenza l'accertatore ritira il documento di circolazione, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, ap-

plicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada. La cessazione dalla circolazione e l'immissione in un luogo di custodia non viene direttamente qualificata come sequestro amministrativo, ma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili; inoltre, lo stesso comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 93-*bis*, qualifica il provvedimento come sequestro, punendo chiunque circola "durante il periodo di sequestro amministrativo"; si ritiene, quindi, che la cessazione sia disposta dall'organo di polizia stradale mediante la sottoposizione del veicolo al sequestro amministrativo con le modalità previste dall'articolo 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, anche se diverso dal proprietario (se questo non è presente), salvo esistano motivi ostativi alla nomina di custode e salvo si debba disporre contestualmente il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, caso in cui il veicolo va custodito in depositeria/custode acquirente.

(5) **Obblighi e sanzioni successivi.** Qualora, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia o oltre confine, per la via più breve, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Ciò determina, anche facendo riferimento alle precedenti disposizioni del Ministero dell'interno, l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta, con la conseguenza che l'eventuale somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta non avrà effetto estintivo dell'obbligazione e sarà trattenuta come acconto dell'eventuale maggiore somma determinata con l'ordinanza del Prefetto.

(6) **Circolazione durante il sequestro o violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre confine.** L'articolo 93-*bis*, comma 7, ultimo periodo, dispone che in questi casi trovino applicazione le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

(7) **Riscossione immediata.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. In caso di omesso pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero di versamento della cauzione, il veicolo è sottoposto anche al fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione e comunque per non più di 60 giorni. Questa misura cautelare può concorrere con le sanzioni accessorie del fermo o della confisca e impedisce per tutta la sua durata, l'affidamento del veicolo al conducente o al proprietario.

➨ **Articolo 132, comma 3 e 100, commi 11 e 15**

2. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia – Irregolarità delle targhe

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00 (caso 2.2 pagamento in misura ridotta non consentito)	**€ 60,90** (caso 2.2 riduzione del 30% non consentita)	0	Fermo del veicolo per tre mesi **(Caso 2.1)** Confisca del veicolo in caso di reiterazione **(Caso 2.2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

2.1 Quale conducente non residente in Italia, circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*) ❑ non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli ❑ non chiaramente leggibile.

2.2 Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, quale conducente non residente in Italia circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero con targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*) ❑ non composta da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli ❑ non chiaramente leggibile.

Annotazione sul verbale (Caso 2.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale* **(9)**.
Annotazione sul verbale (Caso 2.2). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/1992* **(10)**.

Note

(8) Ambito di applicazione. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 93-*bis*, devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Il rinvio è all'articolo 339 del regolamento. Tale disposizione è in linea con quanto stabilito dalla Convenzione firmata a Vienna l'8 novembre 1968, dove all'articolo 36 e in particolare nell'allegato 2, disciplina

le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli; ai sensi del citato allegato, il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e di lettere. Le cifre devono essere delle cifre arabe e le lettere devono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegate altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetuto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. In caso di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15. Analoga disposizione vale per i veicoli immatricolati all'estero condotti da residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 93-*bis*, comma 4, del codice della strada. Per la mancanza totale delle targhe o del dispositivo per la loro illuminazione, vedi caso successivo. Per il pagamento in misura ridotta, vedi nota 7.

(9) **Sanzione accessoria del fermo.** Per l'applicazione del fermo amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo devono essere apposti i sigilli. Se concorre il fermo previsto dall'articolo 207 del codice della strada, non è possibile l'affidamento al conducente o proprietario sino a che permane tale misura cautelare.

(10) **Sanzioni accessoria della confisca.** Per l'applicazione del sequestro amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 213. Il veicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo deve essere apposto il cartello indicante lo stato di sequestro e possono essere apposti i sigilli. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

➨ Articolo 132, comma 1 e 5

3. Circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all'estero condotti da non residenti in Italia – Omesso rispetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 400,00	**€ 280,00**	0	Confisca in caso di omessa nazionalizzazione o esportazione del veicolo **(4)**

Da € 400,00 a € 1.600,00	Metà del massimo: € 800,00	Doppio del minimo: € 800,00

3.1 Quale conducente non residente in Italia circolava con il suddetto ❑ autoveicolo ❑ motoveicolo ❑ rimorchio immatricolato all'estero in violazione delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia *(specificare quale tipo di difformità è stata riscontrata – vedi nota 14)*

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Al proprietario viene intimato di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 del codice della strada. È ordinata l'imme-*

diata cessazione della circolazione e il trasporto del veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove rimarrà custodito. Il veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia stato immatricolato in Italia **(15)***, si applica la confisca amministrativa del mezzo. In alternativa all'immatricolazione, l'intestatario del documento di circolazione può chiedere all'organo accertatore l'autorizzazione per lasciare il territorio dello Stato seguendo il tragitto più breve.*

Note

(11) **Contenuto.** Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, nel rispetto delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Se di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato. La presente violazione può concorrere con quella del caso 1, mentre per la conformità delle targhe risulta speciale quella del caso precedente. Stante la rubrica dell'articolo 132, si deve trattare di persone fisiche non residenti in Italia.

(12) **Rinvio.** Vedi note da 4 a 7.

(13) **Convenzioni internazionali.** Si fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulla circolazione internazionale dell'8 novembre 1968; per gli Stati che hanno firmato solo la Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, continua ad applicarsi tale norma internazionale, considerato che la Convenzione di Vienna l'ha abrogata solo per gli Stati firmatari e l'Italia ha ratificato anche la Convenzione del 1949.

(14) **Casistica.** Non è semplice individuare tutte le ipotesi di circolazione in violazione delle norme contenute nelle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale ratificate dall'Italia. Ad esempio, l'articolo 35 della Convenzione di Vienna dispone che le indicazioni iscritte sul certificato debbono essere sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese, sia ripetute in tale forma e individua una serie di informazioni minime che il documento deve riportare. L'articolo 36 impone l'obbligo della targa anteriore e posteriore, salvo per i motocicli, che possono essere muniti di solo la targa posteriore. I rimorchi immatricolati devono essere muniti della targa posteriore; la targa ripetitrice è richiesta solo se il rimorchio non è immatricolato. L'articolo 39 impone anche l'obbligo di mantenere il veicolo in "buono stato di marcia". L'allegato V della Convenzione di Vienna contiene una serie di prescrizioni tecniche minime a cui gli Stati firmatari devono attenersi per il riconoscimento del diritto di circolare negli altri Stati firmatari. Ad esempio sono imposte prescrizione per i sistemi di frenatura, sia per gli autoveicoli, sia per i motoveicoli, per i rimorchi e i complessi di veicoli. Il Capitolo II dell'allegato V riguarda i dispositivi di illuminazione; ad esempio, la mancanza della luce della targa degli autoveicoli e dei rimorchi immatricolati rappresenta già una violazione della Convenzione, così come la mancanza dei catadiottri posteriori

negli autoveicoli, ovvero la mancanza degli indicatori di direzione (con esclusione dei motocicli). Il Capitolo III dell'allegato V contiene ulteriori prescrizioni, ad esempio come l'obbligo di dotazione di almeno uno specchietto retrovisore per gli autoveicoli e di un avvisatore acustico "di potenza sufficiente" che emetta un suono "continuo, uniforme e non stridente". Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente vedere la strada verso l'avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata e il cui funzionamento non richieda l'intervento costante del conducente; in tal caso deve essere munito anche di un dispositivo lavavetro. I motori termici degli autoveicoli devono essere muniti di un silenziatore efficace. Gli autoveicoli devono avere la retromarcia. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 40 km all'ora deve essere provvisto di un indicatore di velocità. Esistono poi altre prescrizioni e il Capitolo IV dell'allegato V contiene una serie di deroghe, ad esempio per i veicoli adattati per i disabili, oppure per il colore delle luci.

(15) Obbligo di nazionalizzazione. Sarà difficile, salvo adeguamento, che un veicolo non conforme alle Convenzioni internazionali per l'aspetto tecnico possa essere immatricolato in Italia, per cui in tali casi non resta che la possibilità di riesportazione previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale procedente.

ART. 135 CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

➨ **Articolo 135, commi 1 e 8**

1. Patente di Paese terzo – Mancanza di traduzione o permesso internazionale di guida

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 408,00	**€ 285,60**	0	non previste

Da € 408,00 a € 1.634,00	Metà del massimo: € 817,00	Doppio del minimo: € 816,00

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo **(2)**, non conforme alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, senza che questa fosse accompagnata dalla traduzione o dal permesso internazionale di guida.

Note

(1) **Presupposti.** Fermo restando quanto previsto in Convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo devono esibire, unitamente alla medesima patente, il permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.

(2) **Definizione di Paesi SEE.** Per comodità e anche per maggiore correttezza, nonostante le nuove disposizioni facciano riferimento all'Unione Europea (UE) e allo Spazio Economico Europeo (SEE), si farà esclusivamente riferimento allo SEE, che comprende, oltre alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein, anche i 27 Stati che formano oggi l'UE, per cui appare inutile riferirsi distintamente all'Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, dato che il secondo comprende la prima.

(3) **Traduzione.** Per la traduzione, il Ministero dei trasporti, con circolare 125/1981, ha riferito l'esito di un quesito posto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con la nota n. 20685-92500 del 15 dicembre 1980 e successiva di chiarimento n. 28531-92500 del 3 giugno 1981 ha fatto conoscere il proprio parere, di seguito riassunto. Per quel che concerne le rappresentanze diplomatiche e consolari abilitate al rilascio delle certificazioni di conformità al testo straniero queste sono, oltre che le autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nel Paese di origine dell'atto o documento, anche le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato firmato operanti in Italia. Per quanto

riguarda i traduttori ufficiali è stato ritenuto che con tale espressione devono intendersi tutti coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione o anche mediante successive procedure. Pertanto, in base a tali criteri sono da ritenersi valide in Italia sia le traduzioni redatte da stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati, sia le traduzioni redatte da italiani (o stranieri) non abilitati come sopra e anche se non iscritti né negli albi dei tribunali né nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, essendo sufficiente che le traduzioni da loro redatte risultino asseverate con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario oppure davanti ad un notaio.

(4) **Patenti non soggette all'obbligo.** L'Italia ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1926 (che però non prevedeva un modello di patente), alla Convenzione di Ginevra del 1949 e alla Convenzione di Vienna del 1968; queste ultime due Convenzioni recano modelli di patente che sono del tutto simili ai modelli nazionali, compreso l'ultimo modello card. Sinteticamente, i modelli delle Convenzioni riportano un sistema di codifica dei dati come le nostre patenti, in modo da consentire l'individuazione dei corrispondenti dati. Per questo le Convenzioni richiedono l'uso di caratteri latini o corsivo inglese, così da rendere facilmente leggibile il documento, con l'aiuto dei codici. Anche le categorie sono uguali a quelle previste dall'articolo 116 e, infatti, le patenti italiane sono conformi alle Convenzioni. Ad esempio, una patente scritta in caratteri arabi non translitterati, anche se avesse la stessa codifica delle Convenzioni, dovrebbe essere accompagnata da traduzione o permesso internazionale di guida; ugualmente, deve essere accompagnata da traduzione o permesso internazionale di guida una patente stampata con caratteri latini, ma senza i codici. Allo stesso modo, le patenti rilasciate ultimamente da molti Stati del Nord America su modello card utilizzano le stesse codifiche delle patenti rilasciate su modello europeo, sono scritte in caratteri leggibili, ma non utilizzano le stesse categorie, per cui non possono che essere accompagnate dalla traduzione o dal permesso internazionale di guida.

Patenti Ucraine. Per effetto del Regolamento (UE) 2022/1280, i titolari di patente di guida ucraina in corso di validità che godono della protezione temporanea possono circolare sul territorio nazionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 135, senza esibire la traduzione autenticata o il permesso di guida internazionale. Tale deroga si applica a tutte le patenti rilasciate dall'Ucraina che siano in corso di validità. Nel caso in cui venga esibita una patente le cui informazioni sono riportate in caratteri cirillici, l'organo di controllo potrà richiedere l'esibizione di un altro documento idoneo a verificare l'identità del titolare della patente di guida come, ad esempio, il passaporto, il permesso di soggiorno o un documento di residenza temporanea. La deroga in parola si applica fino al momento in cui cessa la protezione temporanea e non pregiudica l'applicazione di misure restrittive del titolo qualora il titolare commetta una violazione dalla quale derivi la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente. In caso di furto o smarrimento della patente, lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea può rilasciare una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie di quella dichiarata smarrita o rubata. In tal caso, la patente è conforme al modello card UE e reca il codice speciale temporaneo dell'Unione "99.01(al massimo fino al 6 marzo 2025)" indicante un "rilascio

speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)"; tuttavia, nonostante la data di scadenza indicata sulla patente, la validità amministrativa coincide con la scadenza del periodo di concessione della protezione temporanea.
Qualora lo Stato membro emittente non abbia la possibilità di verificare i diritti di guida acquisiti dal titolare secondo la legislazione ucraina, può comunque rilasciare una patente di guida che, tuttavia, è diversa da quella di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE ed ha validità limitata al territorio dello Stato che l'ha rilasciata (*Circolare del Ministero dell'interno, 8 agosto 2022, prot. n. 300/STRAD/1/26105.U/2022*).

➨ Articolo 135, commi 2 e 9

2. Permesso internazionale di guida non conforme

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 80,00	**€ 56,00**	0	non previste

Da € 80,00 a € 317,00	Metà del massimo: € 158,50	Doppio del minimo: € 160,00

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo e il permesso internazionale di guida … > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 non conforme alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito

2.2 rilasciato da un'autorità diversa da quella che ha rilasciato la patente di guida

Note

(5) Vedi note caso precedente.

(6) Il **permesso internazionale** è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in Convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

(7) **Obbligo.** L'esibizione del permesso internazionale è richiesta solo se la patente è stata rilasciata da un Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo e se questa non è conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna sulla circolazione stradale. Il permesso internazionale deve essere conforme ai modelli previsti dalle stesse Convenzioni.

(8) **Rilevanza.** È irrilevante la presentazione di un permesso internazionale non conforme, se esibito unitamente a una patente conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna.

(9) Convenzione di Ginevra. Con la circolare prot. n. 23670 del 9 marzo 2009, e con la precedente circolare prot. n. 27302/23.18.02 del 21 marzo 2007, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che Stati Uniti e Giappone (in verità anche altri Stati) non hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1968, bensì soltanto a quella di Ginevra del 1949, per cui legittimamente esibiscono permessi internazionali conformi alla Convenzione del 1949, in quanto "*ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, nelle relazioni tra uno Stato parte di due trattati ed uno Stato parte di uno solo dei due, deve essere il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti a regolare i reciproci diritti ed obblighi*".

➨ Articolo 135, commi 3 e 10

3. Mancanza dell'abilitazione professionale

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 408,00	**€ 285,60**	0	non previste

Da € 408,00 a € 1.634,00	Metà del massimo: € 817,00	Doppio del minimo: € 816,00

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, ma, nonostante sia prescritto nello Stato che ha rilasciato la patente, non era titolare … > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 del prescritto certificato di abilitazione professionale

3.2 del prescritto titolo abilitativo

Note

(10) Presupposti. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente allo SEE nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

Carte di qualificazione del conducente e attestati di conducente rilasciate dall'Ucraina. Per effetto del Regolamento (UE) 2022/1280, lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea, su richiesta del titolare di una CQC rilasciata dall' Ucraina che gode della protezione temporanea, può:

– apporre sulla patente di guida dell'interessato il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" che significa "conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l'obbligo di idoneità professionale - rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea". Secondo quanto previsto dal Regolamento, tale facoltà è ammessa solo nel caso in cui l'interessato sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell'Unione rilasciata dallo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea e che ha ricevuto la richiesta;
– rilasciare una CQC con il codice speciale dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)".

Il Regolamento (UE) 2022/3 82 prevede che il conducente che goda di protezione temporanea e sia titolare di una CQC ucraina rilasciata per trasporto merci, possa comprovare la qualificazione e la formazione mediante l'esibizione dell'attestato del conducente munito del codice dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)".

Il codice speciale "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" apposto sulla patente, la CQC e l'attestato di conducente sui quali sia impresso il medesimo codice sono riconosciuti reciprocamente da tutti gli Stati membri e, pertanto, consentono l'esercizio dell'attività di autotrasporto su tutto il territorio dell'Unione. Sono validi fino al 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data di scadenza indicata sui documenti, la validità amministrativa degli stessi coincide con la scadenza più prossima tra quella del periodo di concessione della protezione temporanea e quella del periodo di validità della patente di guida.

Il codice speciale "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" apposto sulla patente, la CQC e l'attestato di conducente sui quali sia impresso il medesimo codice sono in ogni caso nulli al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea.

Come previsto per le patenti di guida, il Regolamento prevede all'art. 4 una disciplina speciale in caso di furto o smarrimento di una CQC detenuta da parte di persona che gode di protezione temporanea. Lo Stato membro che ha concesso la protezione temporanea, su richiesta dell'interessato e previa verifica della titolarità di un certificato di idoneità professionale ucraino valido e della inesistenza di uno dei documenti sopra indicati emessi da altro Stato membro, può:
– apporre sulla patente di guida dell'interessato il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)", ma solo nel caso in cui l'interessato sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell'Unione rilasciata dal medesimo Stato membro;
– rilasciare una CQC con il codice speciale dell'Unione "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" (*Circolare del Ministero dell'interno, 8 agosto 2022, Prot. n. 300/STRAD/1/26105.U/2022*).

➨ Articolo 135, commi 1 e 11 (11) (12)

4. Patente estera scaduta e residenza stabilita da oltre un anno

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 5.100,00	**€ 3.570,00**	0	**a)** fermo del veicolo per tre mesi **(13)** **b)** Confisca in caso di recidiva **(14)**
In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (11)			

Da € 5.100,00 a € 30.599,00	Metà del massimo: € 15.299,50	Doppio del minimo: € 10.200,00

Alla guida del suddetto veicolo, residente in Italia da più di un anno, circolava esibendo la patente di guida, rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, scaduta di validità.

Annotazione (a). *La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.*
Annotazione (b). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note

(11) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio. Vedi nota (3), art. 116.

(12) Concetto di residenza. L'articolo 135 continua a fare riferimento alla residenza anagrafica e non alla residenza normale, o, come previsto dalla Convenzione di Ginevra, alla presenza sul territorio per un periodo superiore a un anno. Ciò pone ulteriori dubbi operativi nei confronti di coloro che non hanno registrato la propria residenza in una anagrafe nazionale. Si ritiene che laddove vi siano prove circa l'effettiva residenza del conducente per più di un anno, anche nel caso in cui non sia stata richiesta la registrazione anagrafica, si possa procedere per l'ipotesi qui rubricata.

(13) Sanzione accessoria del fermo. Si applica il fermo per mesi tre ai sensi dell'articolo 214 codice della strada. Ove si tratti di recidiva (reiterazione) biennale la sanzione è penale e si applica la sanzione accessoria della confisca secondo le regole dell'articolo 224-*ter* del codice della strada (vedi nota 14). Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(14) Sequestro e confisca. Per il sequestro si applica l'articolo 224-*ter* (in presenza di recidiva/reiterazione biennale e, quindi, di sanzione penale). In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 213, per cui se il veicolo appartiene a persona estranea al reato non è possibile la confisca; in tal caso la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(15) Ciclomotori e motoveicoli - reiterazione. La nuova versione dell'articolo 213, comma 2-*sexies* – ora contenuto nell'articolo 213, comma 4 – prevede la confisca del veicolo (e non più del solo ciclomotore o motoveicolo) adoperato per commettere un reato, solo laddove si tratti di reati diversi da quelli contenuti nel codice della strada. Tuttavia, anche seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'applicazione della confisca, la recidiva a cui fa riferimento l'articolo 116, comma 17, non può qualificarsi come reiterazione e, quindi, il ripetersi della medesima violazione darà sempre luogo alla confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea all'illecito.

(16) Eccezioni. In ogni caso è necessario verificare che non si tratti di esercitazione alla guida senza autorizzazione, per cui deve essere dato conto nella notizia di reato che sul veicolo non prendeva posto persona a fianco del conducente in funzione di istruttore. L'eventuale passeggero a fianco del conducente deve essere identificato e sentito in merito alla sua presenza sul veicolo, onde escludere che si tratti dell'illecito amministrativo dell'articolo 122, comma 7.

(17) Incauto affidamento. Non è prevista l'ipotesi dell'incauto affidamento, perché vengono richiamati solo i commi 15 e 17 dell'articolo 116 del codice della strada e non anche il comma 14.

(18) Patenti del Regno Unito. L'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, ha stabilito che in deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale i veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

➨ Articolo 135, comma 12

5. Abilitazione professionale scaduta – Residenza da oltre un anno *(Patenti del Regno Unito vedi nota 18)*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 408,00	**€ 285,60**	0	Fermo del veicolo per 60 giorni **(19)**

Da € 408,00 a € 1.634,00	Metà del massimo: € 817,00	Doppio del minimo: € 816,00

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo n corso di validità e l'abilitazione professionale scaduta, nonostante avesse acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come da separato verbale.*

Note

(19) Sanzione accessoria. Per l'applicazione del fermo amministrativo, vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(20) Campo di applicazione. Ovviamente la circolazione con l'abilitazione professionale scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento.

(21) Concorso di norme. La violazione concorre con quella dell'articolo 135, comma 14 (patente in corso di validità e residenza acquisita da più di un anno).

➨ Articolo 135, comma 13

6. Patente di Paese terzo scaduta – Residenza da meno di un anno o non stabilita *(Patenti del Regno Unito vedi nota 18)*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	**€ 110,60**	0	Ritiro della patente **(22)**

Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo scaduta di validità … > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 avendo acquisito la residenza in Italia da meno di un anno

6.2 senza aver stabilito la residenza in Italia

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia* **(22)**.

Note

(22) Sanzione accessoria. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare

sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'articolo 399 del Regolamento. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

➨ Articolo 135, comma 13

7. Abilitazione professionale di Paese terzo scaduta – Residenza da meno di un anno o non stabilita *(Patenti del Regno Unito vedi nota 18)*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	**€ 110,60**	0	Ritiro della patente **(23)**

Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo l'abilitazione professionale rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo scaduta di validità … > *vedi* **Casi**.

Casi

7.1 avendo acquisito la residenza in Italia da meno di un anno

7.2 senza aver stabilito la residenza in Italia

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia* **(23)**.

Note

(23) Sanzione accessoria. L'abilitazione professionale è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(24) Presupposti. Ovviamente la circolazione con l'abilitazione professionale scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento. Per effetto dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 135, le disposizioni in commento si applicano anche all'abilitazione professionale scaduta di validità, si ritiene con riferimento all'abilitazione rilasciata all'estero e utilizzata da un conducente non residente in Italia o residente da meno di un anno.

➨ **Articolo 135, comma 14**

8. Patente di Paese terzo valida – Residenza da più di un anno *(Patenti del Regno Unito vedi nota 18)*			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 158,00	**€ 110,60**	0	Ritiro della patente **(25)**

Da € 158,00 a € 638,00	Metà del massimo: € 319,00	Doppio del minimo: € 316,00

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, in corso di validità, avendo acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

Note

(25) Sanzione accessoria. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'Ufficio della Motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

➨ **Articolo 135, commi 6 e 7, primo periodo**

9. Inosservanza del periodo di inibizione/sospensione – Patenti non SEE		
SANZIONE	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
non prevista	0	Inibizione alla guida per 2 anni **(27)**

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione di una norma che avrebbe comportato la sospensione della patente **(26)**.

Annotazione sul verbale. *È disposta l'inibizione della guida sul territorio italiano per due anni; si procede al ritiro della patente che sarà inviata alla prefettura di questa provincia (se non già ritirata in precedenza e disponibile). L'inibizione ha effetto immediato* **(27)**.

Note

(26) Presupposti. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei 15 giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine.

(27) Sanzione accessoria. Se il conducente guida nel periodo di inibizione adottato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, non subisce sanzioni amministrative pecuniarie, ma un'ulteriore inibizione alla guida per due anni che, si ritiene, si sommi alla precedente. Se viene sorpreso nuovamente a circolare, allora trovano applicazione le sanzioni penali di cui al caso successivo.

(28) Efficacia del provvedimento. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto.

(29) Notifica del provvedimento di inibizione. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato a eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

(30) Descrizione. Indicare gli estremi dell'ordinanza se già emessa e notificata o del verbale con il quale è stato disposto il ritiro della patente.

➨ Articolo 135, commi 6 e 7 (31)

10. Inosservanza del periodo di inibizione/revoca – Patenti non SEE

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 5.100,00	**€ 3.570,00**	0	**a)** fermo del veicolo per tre mesi **(33)** **b)** Confisca in caso di recidiva (reiterazione) **(33)**
In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (31)			

Da € 5.100,00 a € 30.599,00	Metà del massimo: € 15.299,50	Doppio del minimo: € 10.200,00

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione che avrebbe comportato la revoca della patente.

Annotazione (a). *La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.*
Annotazione (b). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note
(31) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio. Vedi nota (3) art. 116
(32) Presupposti. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* o 187. Si applicano le procedure di cui alla nota 1 del caso precedente.
(33) Sanzione accessoria del fermo e della confisca (sequestro). Vedi note 13, 14 e 15.
(34) Incauto affidamento. Vedi nota 17.

ART. 158 DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI

➨ **Articolo 158, commi 1, lett. a) e 5**

1. Fermata o sosta non consentita – Passaggi a livello, linee ferroviarie, tramviarie

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

1.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del passaggio a livello **(4) (5)**.
1.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in prossimità del passaggio a livello **(4) (6)**.
1.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sui binari ferroviari **(8)**.
1.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sui binari del tram **(8)**.
1.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato così vicino ai binari ferroviari da intralciare la marcia del treno **(7) (8)**.
1.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato così vicino ai binari del tram da intralciarne la marcia **(7) (8)**.
1.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del passaggio a livello **(4) (5)**.
1.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in prossimità del passaggio a livello **(4) (6)**.
1.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sui binari ferroviari **(8)**.
1.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sui binari del tram **(8)**.
1.11 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato così vicino ai binari ferroviari da intralciare la marcia del treno **(7) (8)**.
1.12 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato così vicino ai binari del tram da intralciarne la marcia **(7) (8)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(1) **Definizione di sosta e fermata.** L'articolo 157 descrive 4 casi di interruzione della marcia con la conseguente presenza statica del veicolo in una strada o in un'area a questa equiparata. La distinzione si basa essenzialmente sulla durata dell'interruzione della marcia e sui motivi per i quali è avvenuta, secondo la classificazione che segue.

a) per **arresto** si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per **fermata** si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che **non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione**, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per **sosta di emergenza** si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Se la fermata si prolunga, anche in presenza del conducente e non è più, quindi, di "brevissima durata", si tratta di sosta e come tale deve essere descritta nel verbale.

(2) **Sanzione accessoria della rimozione (o del blocco) del veicolo.** Ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. b) del c.d.s., è disposta la sanzione accessoria della rimozione (o il blocco) del veicolo lasciato in sosta violando il comma 1 dell'art. 158. Se non è possibile la rimozione, indicare nel verbale le circostanze che hanno impedito di applicare la sanzione accessoria (es. motivi tecnici legati alla posizione del veicolo, indisponibilità del carroattrezzi, conducente sopraggiunto, ecc.). È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (articoli 354, comma 4 e 355, comma 5, del Regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di ovviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, si ritiene possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo. Per maggiori dettagli vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(3) **Sanzione pecuniaria.** Chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 164,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 337,00 per i restanti veicoli. Si ritiene che si debba trattare di ciclomotori a due ruote o di motocicli a due ruote; peraltro la sosta con velocipedi a due ruote, ciclomotori a tre o quattro ruote, motocarrozzette, tricicli a motore, motoveicoli a 4 ruote, ecc. è punita con la sanzione più alta. A tal fine si ricorda che ai sensi della direttiva 168/2013/UE, due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm sono considerate come ruota unica, per cui si considerano motocicli a due ruote anche quelli con tre ruote, di cui due gemellate. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione (ad esempio, se la violazione è stata accertata alle ore 23.00, dopo 61 minuti potrà essere nuovamente sanzionata); tale evenienza potrà verificarsi solo se il veicolo non è stato rimosso, come nel caso dei veicoli al servizio delle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili, nel caso in cui il veicolo sia lasciato in sosta senza nemmeno lo spostamento.

(4) **Passaggio a livello:** intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria. La sanzione si applica sia nel caso di passaggi a livello con barriere che senza barriere. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere "PL"; il colore di tali segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II 443.

(5) **Corrispondenza.** Ai sensi dell'articolo 147, comma 4, del codice della strada, gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.

(6) **Prossimità.** Il concetto di "prossimità" non è definito dal codice della strada se non in casi particolari. È quindi necessario rifarsi ad un criterio di ragionevolezza rapportato al caso concreto, per cui ogni qualvolta la vicinanza del veicolo al passaggio a livello crei una situazione di potenziale pericolo potrà ricorrere la presente violazione.

(7) **Vicinanza.** Da applicarsi nel caso in cui il veicolo non sia in sosta sui binari ma così vicino a questi ultimi da creare intralcio alla marcia dei veicoli ferroviari. La valutazione deve essere fatta dall'accertatore tenuto conto del grave pericolo che la vicinanza ai binari di un veicolo in sosta potrebbe causare. Indicare in maniera approssimativa la vicinanza al binario.

(8) **Binari.** Si tratta dei binari dei tram posti nella sede tramviaria, cioè quella parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

➨ Articolo 158, commi 1, lett. b) e 5

2. Fermata o sosta non consentita – Gallerie, sottovia, sovrapassaggi, fornici e portici

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

2.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato all'interno di una **galleria**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(11)**.
2.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in un **sottovia**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(12)**.
2.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sotto un **sovrapassaggio**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(13)**.
2.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sotto un **fornice**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(14)**.
2.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sotto un **portico**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(15)**.
2.6 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato all'interno di una **galleria**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(11)**.
2.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in un **sottovia**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(12)**.
2.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sotto un **sovrapassaggio**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(13)**.
2.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sotto un **fornice**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(14)**.
2.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sotto un **portico**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse **(15)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(9) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
(10) **Deroga.** Salvo sia segnalata la possibilità di sostare in deroga al divieto che ha carattere generale.
(11) **Galleria.** In assenza di una specifica definizione si deve intendere per galleria un passaggio coperto di lunghezza apprezzabile, caratterizzato da una ridotta illuminazione naturale, diverso dai sottopassaggi, dai sottovia, dai portici o fornici di cui ai punti successivi. Le gallerie possono essere indicate dal segnale fig. II 316 del regolamento posto all'imbocco della galleria, che tra l'altro, ai sensi dell'articolo 135 del regolamento, ricorda ai conducenti le prescrizioni vigenti all'interno delle gallerie, tra le quali anche il divieto di sosta e di fermata; trattandosi di un segnale utile per la guida, non ha un autonomo valore prescrittivo, per cui anche in sua assenza vige comunque il divieto di sosta nella galleria, se non diversamente indicato.
(12) **Sottovia.** In assenza di definizioni e di segnaletica nel codice della strada, si ritiene che per sottovia si debba intendere un passaggio di una strada al di sotto di un'altra posta a livello del piano di campagna. Di norma, la parte coperta in questi

casi ha una lunghezza ridotta, pari circa alla larghezza della strada sotto la quale passa il tratto di strada sotto il piano di campagna.

(13) **Sovrapassaggio.** In assenza di definizioni e di segnaletica nel codice della strada, si ritiene che per sovrapassaggio si debba intendere un passaggio di una strada sopra un'altra posta a livello del piano di campagna. Di norma, la parte coperta dove è vietata la sosta ha una lunghezza ridotta, pari circa alla larghezza della strada sovrastante. Esiste tuttavia il sovrapassaggio pedonale per l'attraversamento stradale, ma si ritiene che la norma si riferisca a qualsiasi sovrapassaggio.

(14) **Fornice.** Il fornice è un arco, diverso dal portico e da quello che può essere realizzato per i sovrapassaggi o per i sottovia (questi ultimi caratterizzati dal passaggio di una strada).

(15) **Portico.** Il portico è di norma un struttura architettonica coperta che poggia su colonne o manufatti simili.

➨ Articolo 158, commi 1, lett. c) e 5

3. Fermata o sosta non consentita – Dossi e curve

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)				
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**	
Da € 87,00 a € 344,00			Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)				
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**	
Da € 41,00 a € 168,00			Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

3.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un dosso **(17)**.
3.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in una curva **(18)**.
3.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di dosso **(6) (17)**.
3.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di una curva **(6) (18)**.
3.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di dosso **(6) (18) (19)**.
3.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di una curva **(6) (18) (19)**.

3.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un dosso **(17)**.
3.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in una curva **(18)**.
3.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di dosso **(6) (17)**.
3.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di una curva **(6) (18)**.
3.11 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di dosso **(6) (17) (19)**.
3.12 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di una curva **(6) (18) (19)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(16) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
(17) **Dosso.** Il dosso è definito dal punto 41) dell'articolo 3 del codice della strada come "RACCORDO CONVESSO", cioè "*raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso*". Dove esiste un'anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilità viene utilizzato il segnale di pericolo della fig. II.2 del Regolamento. Il divieto sussiste sia nel centro abitato che fuori di esso.
(18) **Curva.** La curva è definita dal punto 20) dell'articolo 3 del codice della strada come un "*raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità*"; quindi, ove anche la sosta avvenga su una strada non rettilinea, perché si verifichi questa violazione è necessario che per tale conformazione la visibilità risulti ridotta. Il divieto sussiste sia nel centro abitato che fuori di esso.
(19) La **strada urbana di scorrimento**, per essere tale, deve avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

➨ **Articolo 158, commi 1, lett. d) e 5**

4. Fermata o sosta non consentita – Segnali e semafori

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

4.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in prossimità del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(6) (21) (23)**.
4.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(21) (23)**.
4.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in prossimità del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(6) (22) (23)**.
4.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(22) (23)**.
4.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza del segnale orizzontale di preselezione **(24)**.
4.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, lungo la corsia di canalizzazione **(25)**.
4.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, in prossimità del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(6) (21) (23)**.
4.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(21) (23)**.
4.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in prossimità del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(6) (22) (23)**.

4.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(22) (23)**.
4.11 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del segnale orizzontale di preselezione **(24)**.
4.12 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato lungo la corsia di canalizzazione **(25)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(20) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
(21) I **segnali verticali** si dividono nelle seguenti categorie:
A) *segnali di pericolo*: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) *segnali di prescrizione*: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: *a*) segnali di precedenza; *b*) segnali di divieto; *c*) segnali di obbligo;
C) *segnali di indicazione*: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: *a*) segnali di preavviso; *b*) segnali di direzione; *c*) segnali di conferma; *d*) segnali di identificazione strade; *e*) segnali di itinerario; *f*) segnali di località e centro abitato; *g*) segnali di nome strada; *h*) segnali turistici e di territorio; *i*) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; *l*) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
(22) **Semafori**. Si tratta di lanterne semaforiche veicolari normali; lanterne semaforiche veicolari di corsia; lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; lanterne semaforiche pedonali; lanterne semaforiche per velocipedi; lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; lanterna semaforica gialla lampeggiante; lanterne semaforiche speciali.
(23) **Occultamento di segnali**. La violazione ricorre solo nel caso in cui il segnale sia occultato, cioè solo se la sosta del veicolo rende non percepibile il contenuto del segnale e quindi non si ravvisa alcuna violazione se il segnale è solo parzialmente coperto, ma rimane comunque visibile.
(24) La **zona di preselezione** è definita dal punto 56) dell'articolo 3 del codice della strada come "*tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate*". La corsia specializzata è definita dal punto 18) dello stesso articolo come "*corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro*". Per segnali orizzontali di preselezione non possono che intendersi le frecce direzionali. La presente violazione può concorrere con altre, quali la sosta nella carreggiata delimitata dalle strisce di margine, la sosta in prossimità o corrispondenza di intersezione, ecc.
(25) La **canalizzazione** è definita dal punto 6) dell'articolo 3 del codice della strada come "*insieme di apprestamenti destinato*

a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni". Nel vecchio codice della strada, la corsia di canalizzazione era destinata all'incanalamento dei veicoli in prossimità delle zone di manovra degli incroci.

➨ Articolo 158, commi 1, lett. e) e 5

5. Fermata o sosta non consentita – Prossimità e corrispondenza intersezioni fuori dei centri abitati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

5.1 Fuori dal centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in prossimità dell'area di intersezione **(6)**.
5.2 Fuori dal centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza dell'area di intersezione.
5.3 Fuori dal centro abitato, effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in prossimità dell'area di intersezione **(6)**.
5.4 Fuori dal centro abitato, effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza dell'area di intersezione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(26) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
(27) **L'area di intersezione** è definita dal punto 1) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico*", mentre per intersezione a raso si intende l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. Le correnti di traffico sono l'insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello

stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. Quindi, l'area di intersezione è un parte della più ampia intersezione. Se le correnti di traffico non si intersecano, pur trattandosi di intersezione, non esiste una vera e propria area di intersezione. Le intersezioni stradali a raso, oltre al più classico quadrivio, dove le confluenze si intersecano a 90°, possono avere molteplici conformazioni che di solito si definiscono a "T", a "Y", a "X", caratterizzate da diverse angolazioni.

➨ **Articolo 158, commi 1, lett. f) e 5**

6. Fermata o sosta non consentita – Prossimità e corrispondenza intersezioni nei centri abitati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

6.1 Nel centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato a meno di 5 metri dall'area di intersezione, calcolati dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale **(30) (31)**.
6.2 Nel centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza dell'area di intersezione.
6.3 Nel centro abitato, effettuava la **fermata** con il veicolo indicato a meno di 5 metri dall'area di intersezione, calcolati dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale **(30) (31)**.
6.4 Nel centro abitato effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza dell'area di intersezione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(28) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(29) **Area di intersezione.** Vedi nota 27.

(30) **Distanza.** La Corte di Cassazione civile, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 15395, ha ritenuto che se l'agente ha attestato che il veicolo sostava a meno di 5 metri dall'intersezione non è necessaria l'indicazione della distanza esatta, ma si ritiene corretto annotare la distanza tra il veicolo in sosta e il prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, utilizzando qualsiasi metodo utile per la misurazione.

(31) **Deroghe.** All'interno dei centri abitati, la sosta in prossimità dell'area di intersezione, anche a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata, può essere consentita mediante l'apposizione di segnaletica orizzontale di delimitazione di stalli di sosta.

➨ Articolo 158, commi 1, lett. g) e 5

7. Fermata o sosta non consentita – Attraversamenti e passaggi pedonali, passaggi e piste ciclabili

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

7.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un passaggio pedonale **(33)**.
7.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un attraversamento pedonale **(34)**.
7.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un passaggio per ciclisti **(35)**.
7.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su una pista ciclabile **(36)**.
7.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato allo sbocco di una pista ciclabile **(36) (37)**.
7.6 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un passaggio pedonale **(33)**.

7.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un attraversamento pedonale **(34)**.
7.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un passaggio per ciclisti **(35)**.
7.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su una pista ciclabile **(36)**.
7.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato allo sbocco di una pista ciclabile **(36) (37)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(32) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(33) Il **passaggio pedonale** è definito dal punto 36) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni*". Attenzione a non confondere questa definizione con l'attraversamento pedonale, caso più ricorrente, previsto nella successiva ipotesi di violazione.

(34) **L'attraversamento pedonale** è definito dal punto 3) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli*". Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta ai sensi degli articoli 40 e 146, comma 2. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che l'attraversamento venga occupato anche parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo.

(35) **Passaggio per ciclisti.** Il codice della strada non fornisce una precisa definizione del "passaggio per ciclisti". La non precisa formulazione della definizione utilizzata nell'articolo 158, comma 1, lettera g), rende dubbia l'individuazione del passaggio per ciclisti ai fini della sussistenza della violazione, anche se è quasi certo che il legislatore abbia confuso l'attraversamento con il passaggio, anche perché nel precedente regolamento del codice della strada, il segnale di localizzazione dell'attraversamento ciclabile era usato per presegnalare un "passaggio di ciclisti", contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata. Comunque, ragioni di convenienza rendono preferibile sanzionare la sosta sull'attraversamento ciclabile come sosta sullo sbocco della pista ciclabile, in quanto detti attraversamenti saranno comunque posti agli sbocchi delle piste ciclabili sulla viabilità ordinaria.

(36) La **pista ciclabile** è definita dal punto 39) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi*". Vedasi il decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (G.U. 26 settembre 2000, n. 225), recante il regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. Sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale

o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II 442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che la pista venga occupata anche parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo.

(37) Spesso allo **sbocco della pista ciclabile** è presente l'attraversamento ciclabile. Considerata l'assenza di una specifica sanzione, è applicabile anche nel caso di sosta su un attraversamento ciclabile, previsto dall'articolo 146 del regolamento di esecuzione del codice della strada per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.

➨ **Articolo 158, commi 1, lett. h) e 5**

8. Fermata o sosta non consentita – Marciapiedi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00	

8.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sul marciapiede, in assenza di segnaletica che lo consentisse.
8.2 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sul marciapiede, in assenza di segnaletica che lo consentisse.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(38) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. Per la sosta dei monopattini elettrici sui marciapiedi vedi specifica ipotesi disciplinata dall'**articolo 1, commi 75-*quinquiesdecies* e 75-*vicies semel* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (pag. 1432, ip. 14).**

(39) Deroghe. La sosta sui marciapiedi può essere consentita, ad esempio, mediante l'apposizione di segnaletica orizzontale di delimitazione di stalli di sosta.

• • •

(40) Il **marciapiede** è la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
(41) **Occupazione parziale**. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che il marciapiede venga occupato anche solo da due ruote, o dalla proiezione della sagoma del veicolo.

➨ Articolo 158, commi 1, lett. h-*bis*) e 5

9. Fermata o sosta non consentita – Spazi riservati alla fermata e alla sosta di veicoli elettrici

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00	

9.1 Lasciava in **sosta** il veicolo non elettrico indicato nello spazio riservato ai veicoli elettrici.
9.2 Effettuava la **fermata** con il veicolo non elettrico indicato nello spazio riservato ai veicoli elettrici.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(42) **Definizioni sosta e fermata.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
(43) **Casistica.** Per la sosta negli spazi destinati alla ricerca (vedi caso successivo), la nuova ipotesi è stata prima aggiunta dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e poi modificata dall'articolo 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, per poi essere nuovamente modificata in sede di conversione del decreto legge, ad opera della legge 11 settembre 2020, n. 120. Da ultimo, la norma è stata ulteriormente modificata dalla legge 156/2021, di conversione del decreto-legge 121/2021. Ricollegandosi alla opportunità offerta agli enti proprietari della strada di riservare limitati spazi alla sosta *dei veicoli elettrici,* la legge 156/2021 di conversione del d.l. 121/2021 ha introdotto in seno all'articolo 158, comma 1, due nuove lettere (h-*bis*) e h-*ter*)), che definiscono con maggiore chiarezza il regime sanzionatorio da seguire, risolvendo i problemi interpretativi sorti in passato in conseguenza di una descrizione della violazione non sufficientemente definita.

Ad oggi, combinando la lettera h-*bis*), qui rubricata e la successiva lettera h-*ter*) di cui alla violazione successiva, può dirsi riassuntivamente che il quadro sanzionatorio può essere sinteticamente così ricostruito:

– **lettera h-*bis*)**: veicolo, privo di alimentazione elettrica, in sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. La violazione riguarda anche veicoli ad alimentazione ibrida, privi della tecnica possibilità di ricarica nelle postazioni su strada. In buona sostanza il legislatore, per favorire la mobilità elettrica, ha affidato agli enti proprietari della strada la possibilità di creare spazi per la sosta di tali veicoli anche a prescindere dal posizionamento nello stallo di strutture per la ricarica elettrica;

– **lettera h-*ter*)**: veicolo non elettrico in sosta negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto si applica anche ai veicoli elettrici che sostino inoperosamente, cioè senza effettuare operazioni di ricarica, ovvero che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il contenimento della fase di ricarica. Tale limite temporale non si applica dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata. Vedi caso successivo.

➨ **Articolo 158, commi 1, lett. h-*ter*) e 5**

10. Fermata o sosta non consentita – Spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici o ibridi plug-in

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)				
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**	
Da € 87,00 a € 344,00			Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)				
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**	
Da € 41,00 a € 168,00			Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

10.1 Lasciava in sosta il veicolo non elettrico indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici.

10.2 Effettuava la fermata con il veicolo non elettrico indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici.

10.3 Lasciava in sosta il veicolo elettrico indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici, senza effettuare alcuna operazione di ricarica, non agganciato alla struttura di ricarica.

• • •

10.4 Lasciava in sosta il veicolo elettrico indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici dalle ore 7,00 alle ore 23,00 agganciato alla struttura di ricarica (non di potenza elevata) ma oltre un'ora dopo la fine delle operazioni di ricarica.

10.5 Lasciava in sosta il veicolo elettrico indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici durante l'intero arco temporale 00-24,00 agganciato alla struttura di ricarica (di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257) oltre un'ora dopo la fine delle operazioni di ricarica.

Note

(44) Definizioni di fermata e sosta. Vedi nota 1 per le definizioni di fermata e sosta. La circolare del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2021, n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 ha precisato che *per la piena applicazione dei nuovi divieti di sosta negli spazi riservati, ai veicoli elettrici ed ai veicoli elettrici in ricarica e per la determinazione della caratteristiche della segnaletica orizzontale per le fermate degli scuolabus, sarà necessario un intervento regolamentare che individui le caratteristiche dei simboli che contraddistinguano tali spazi.*

(45) Casistica. Vedi nota 43. In aggiunta si specifica che la violazione qui rubricata, in sostanza ed in estrema sintesi, riguarda:
- veicoli non elettrici;
- veicoli elettrici che non effettuano alcuna operazione di ricarica (cioè non agganciati alla struttura di ricarica);
- dalle ore 7,00 alle ore 23,00 veicoli elettrici agganciati alla struttura di ricarica (non di potenza elevata) oltre un'ora dopo la fine delle operazioni di ricarica;
- durante l'intero arco temporale 00-24,00 veicoli elettrici agganciati alla struttura di ricarica (di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257) oltre un'ora dopo la fine delle operazioni di ricarica.

(46) Segnaletica. Il MIT ha ritenuto che, in assenza di norme puntuali, si deve utilizzare il segnale di divieto di sosta munito di pannelli integrativi di cui all'articolo 83, commi 6 e 9 (mod. II.3 e II.6/m) recanti il periodo di validità del divieto e la rimozione coattiva, oltre l'eccezione per i veicoli elettrici in ricarica, anche utilizzando il segnale composito ai sensi del medesimo articolo 83, comma 13, integrato dal simbolo della figura II.163 (la pompa di carburante). Lo stesso Ministero ha ritenuto, nello stesso parere, che sarebbe problematico sanzionare i veicoli elettrici in sosta oltre il tempo necessario alla ricarica (parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 settembre 2012, prot. 5253). Nel precedente parere 7 settembre 2010, prot. 70627 il MIT ha fornito ulteriori indicazioni per le dimensioni degli stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, disponendo che le dimensioni degli stalli sono stabilite dal paragrafo 3.4.7 delle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", approvate con d.m. 5 novembre 2001, n. 6792. Tali dimensioni si riferiscono alle autovetture; per veicoli diversi, quali i velocipedi e i motoveicoli (ivi compresi i motocicli e i quadricicli a motore), valgono le misure stabilite rispettivamente dall'art. 50, comma 2 del codice e dal paragrafo 3.1 dell'Allegato al d.m. 3 novembre 1994, opportunamente maggiorate con un franco destinato allo spazio di manovra. Per consentire la fruizione anche ai veicoli al servizio di persone invalide, è opportuno prevedere che gli spazi di manovra rispettino almeno le misure stabilite

dall'articolo 149, comma 5 del regolamento. Dal 14 gennaio 2017 tali indicazioni paiono ancora percorribili, tranne per quanto riguarda la necessità di apporre anche il pannello integrativo recante il simbolo della rimozione, in quanto questa è direttamente prevista dall'articolo 159 del codice della strada e, pertanto, non deve essere indicata.

(47) Entrata in vigore. Il nuovo precetto, introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, è in vigore dal 14 gennaio 2017, ma ha subito continue modifiche fino all'ultima versione in vigore dal 10 novembre 2021.

➨ Articolo 158, commi 2, lett. a) e 6

11. Sosta allo sbocco dei passi carrabili

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00	

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato allo sbocco del passo carrabile.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(48) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(49) Presupposti. Applicare solo se il cartello che segnala il passo carrabile è regolamentare: sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 12, in relazione al comma 2. Indicare nel verbale il numero del passo carrabile. La sanzione è applicabile soltanto per i veicoli in sosta allo sbocco del passo carrabile, nella parte della carreggiata nella quale è presente quest'ultimo. Qualora l'eventuale presenza di veicoli in sosta nella parte opposta della carreggiata crei intralcio per l'ingresso o l'uscita dal passo carrabile, occorre prevedere altri autonomi divieti per la completa fruibilità dell'accesso.

• • •

(50) Titolare passo carrabile. Il divieto vale anche per lo stesso titolare del passo carrabile.
(51) Casistica. È ininfluente ai fini della validità del divieto il fatto che il titolare del passo carrabile abbia necessità di uscire, piuttosto che di entrare, ovvero anche se non abbia alcuna necessità di uscire o di entrare nell'area privata.
(52) Ostruzione parziale. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che lo sbocco venga ostruito anche parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo. Se il veicolo sosta sul lato opposto allo sbocco, salva l'applicazione di diverse sanzioni per violazioni di altro tipo, non si applica il presente caso. Ove il titolare dell'autorizzazione abbia la necessità di un più ampio spazio di manovra, potrà richiedere che l'occupazione sia estesa al lato opposto, pagando il tributo o il canone corrispondente e in tal caso il divieto sarà reso noto con apposita segnaletica.

➨ Articolo 158, commi 2, lett. b) e 6

12. Intralcio dei veicoli in sosta regolare

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)				
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**	
Da € 42,00 a € 173,00			Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)				
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**	
Da € 25,00 a € 100,00			Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

12.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta **(52)**.
12.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato impedendo lo spostamento di veicoli in sosta **(53)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(53) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.
(54) Presupposti. Applicare qualora un veicolo non consenta fisicamente l'accesso ad un altro veicolo in sosta regolare, impedendone, ad esempio, l'apertura degli sportelli. La condizione necessaria è che il veicolo al quale viene impedito l'accesso sia in sosta regolare.

(55) Presupposti. Applicare qualora un veicolo non consenta fisicamente lo spostamento di altro veicolo in sosta, anche se irregolare, differentemente dal caso della nota precedente.
(56) Casi analoghi. Per la sosta in seconda fila, vedi caso successivo.

➨ Articolo 158, commi 2, lett. c) e 6

13. Sosta in seconda fila

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

Lasciava in **sosta** in seconda fila il veicolo indicato impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(57) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.
(58) Presupposti. Non si applica nel caso di veicoli a due ruote, qualora sostino in seconda fila tra di loro (ad esempio, due ciclomotori, un velocipede e un motociclo, un ciclomotore e un motociclo, ecc.).
(59) Specialità rispetto alla sosta distante dal margine destro. Si ritiene norma speciale rispetto all'articolo 157, anche se necessariamente la sosta in seconda fila comporta la sosta distante dal margine della carreggiata.
(60) Casi analoghi. Per la sosta che impedisce di accedere a veicolo regolarmente in sosta o di spostare un veicolo in sosta al di fuori dei casi di doppia fila, vedi caso precedente.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. d) e 5**

14. Sosta negli spazi riservati agli autobus, filobus, veicoli su rotaia, prossimità delle fermate, o spazi taxi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	2 **(66)**	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	2 **(66)**	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

14.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus **(62)**.
14.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento dei filobus **(62)**.
14.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli circolanti su rotaia **(62)**.
14.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla fermata degli autobus **(62)**.
14.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla fermata dei filobus **(62)**.
14.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla fermata dei veicoli circolanti su rotaia **(62)**.
14.7 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato a una distanza inferiore a 15 metri rispetto al segnale di fermata dei veicoli in servizio di linea, in assenza degli spazi riservati alla fermata **(63)**.
14.8 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza **(64)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note
(61) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame. Per i veicoli adibiti al trasposto scolastico, vedi caso successivo.
(62) **Presupposti.** Applicare soltanto qualora lo spazio sia delimitato dall'apposita segnaletica orizzontale. Ai sensi dell'ar-

ticolo 151 del regolamento di esecuzione del codice della strada, le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione bus.

(63) Presupposti. Applicare soltanto qualora lo spazio non sia delimitato dall'apposita segnaletica orizzontale, altrimenti vedi caso precedente. Si tiene conto della distanza di 15 metri a monte ed a valle rispetto alla fermata, misurata dalla parte della sagoma del veicolo più vicina alla fermata.

(64) Presupposti. Lo spazio deve essere evidenziato mediante il segnale verticale "TAXI" (dimensioni normali sono di 40 x 60 cm o grandi di 60 x 90 cm), delimitato da segnaletica orizzontale di colore giallo integrata da iscrizioni orizzontali "TAXI".

(65) Occupazione parziale. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che lo spazio di sosta venga occupato anche solo parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo.

(66) Decurtazione dei punti. La violazione comporta la decurtazione di due punti sulla patente (o sul CIGC) del trasgressore, per cui, nel caso in cui si proceda alla contestazione immediata della violazione, sul verbale andrà indicato il punteggio che verrà decurtato. Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati (cioè 4) qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio del documento. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

➨ Articolo 158, commi 2, lett. d-*bis*) e 6

15. Sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori e i motocicli a due ruote) (3)

€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo (2)

Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

Lasciava in sosta il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(67) Ambito di applicazione. La violazione, a seconda delle fattispecie concrete, può concorrere con quella di cui all'articolo 7, commi 11-*bis* e 13-*bis*. Se lo spazio di sosta riservato per i veicoli adibiti al trasporto scolastico è collocato al di fuori della zona scolastica si applica la violazione dell'articolo 158, comma 2, lettera d-*bis*) e 6 qui rubricata, mentre ove lo stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto scolastico sia ubicato all'interno di una zona scolastica formalmente istituita con ordinanza del Sindaco si applica la violazione dell'articolo 7, commi 11-*bis* e 13-*bis*, in applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circolare del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2021, n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 ha precisato che, diversamente da quanto previsto per la fermata degli autobus e filobus di linea, le sanzioni non sono applicabili se lo spazio di fermata non è stato oggetto di specifica delimitazione con segnaletica orizzontale, in prossimità del segnale verticale di cui all'articolo 135 Regolamento di Esecuzione.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. e) e 6**

16. Sosta in area mercatale o carico e scarico

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE

Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

16.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nell'area destinata al mercato durante le ore di divieto **(69)**.
16.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nell'area destinata al carico e scarico delle cose, durante le ore di divieto, senza effettuare tali operazioni **(70) (71) (72)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(68) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(69) **Segnaletica.** In verità non esiste uno specifico segnale, che quindi sarà costituito da un divieto di sosta con limitazioni temporali relativamente al giorno e alle ore in cui si svolge il mercato. Anche se è prevista la rimozione per espressa previsione di legge, non esistendo un segnale specifico pare necessario integrare il divieto di sosta con il pannello aggiuntivo della rimozione.

(70) **Presupposti.** L'art. 47-*bis* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto la sostituzione del comma 1, lettera g), dell'articolo 7 del codice della strada, consentendo ai comuni di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di **categoria N**, cioè dei soli veicoli per trasporto di cose. In ragione del permanere di questa ipotesi, si ritiene che i comuni possano ancora riservare spazi per il carico e scarico delle cose, anche a veicoli diversi da quelli di categoria N, facendo riferimento alla più generale previsione che consente di imporre limitazioni anche a determinate categorie di utenti. Si applica la sanzione nel caso della cosiddetta "sosta inoperosa", cioè qualora il veicolo non sia interessato da alcuna operazione di carico o scarico di cose. Prima di procedere alla verbalizzazione attendere per un tempo ritenuto congruo per le operazioni attive di carico e scarico, annotando sul verbale che per tale periodo nessuno effettuava attività di carico o scarico di cose.

(71) **Segnaletica.** Non esiste uno specifico segnale, per cui è corretto utilizzare il segnale di parcheggio unitamente al pannello integrativo con la figura II 124 del Regolamento; la validità del segnale è permanente, salvo diversamente indicato. Si può trovare anche il segnale di divieto di sosta integrato dall'eccezione per i veicoli impegnati nel carico o scarico di cose; in tal caso, in assenza dell'indicazione delle ore e/o dei giorni di validità, la prescrizione è valida dalle 8,00 alle 20,00 nei centri abitati ed è permanente fuori dai centri abitati, in ogni giorno della settimana. In altre realtà, più frequentemente viene utilizzato il segnale composito di sosta consentita a particolari categorie di veicoli di pubblico interesse di cui alla

figura II 79/c del Regolamento; ove utilizzato impone il divieto di sosta a tutti i veicoli, esclusi quelli impegnati attivamente nel carico e nello scarico delle cose, in maniera permanente, se non diversamente indicato.

(72) Campo di applicazione. Se non è specificato diversamente l'eccezione per chi effettua il carico o lo scarico delle cose è riferita a qualsiasi tipo di veicolo e non esclusivamente ai veicoli per il trasporto di cose, ma anche alle autovetture, ai ciclomotori, ai motocicli, ecc.

➨ Articolo 158, commi 2, lett. f) e 6

17. Sosta sulla banchina

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00	

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sulla banchina, in assenza di una diversa segnalazione che lo consentisse.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(73) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(74) Definizione. La banchina è definita dal punto 4) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati*".

(75) Eccezioni. La sosta sulla banchina può essere consentita mediante idonea segnalazione.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. g) e 4-*bis***

18. Sosta negli spazi riservati ai disabili

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 165,00	**€ 115,50**	4 **(66)**	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 165,00 a € 660,00	Metà del massimo: € 330,00	Doppio del minimo: € 330,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 80,00	**€ 56,00**	4 **(66)**	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 80,00 a € 328,00	Metà del massimo: € 164,00	Doppio del minimo: € 160,00

18.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli **spazi riservati alla fermata** dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada.
18.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli **spazi riservati alla sosta** dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(78)**.
18.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra il **marciapiede** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(79)**.
18.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra il **marciapiede** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(80)**.
18.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra **rampa** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(79) (81)**.
18.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra la **rampa** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(80) (81)**.
18.7 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra il **corridoio di transito** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(79) (82)**.
18.8 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra il **corridoio di transito** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(80) (82)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(76) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(77) **Contrassegno di parcheggio per disabili**. Alle persone con capacità di deambulazione particolarmente ridotta, previa certificazione dell'ASL di residenza, il sindaco rilascia un'autorizzazione e un contrassegno che consente la sosta negli spazi riservati ai veicoli al servizio di questa particolare categoria di utenti. L'autorizzazione e il relativo contrassegno hanno una validità di 5 anni. Analoga autorizzazione di durata variabile può essere rilasciata per patologie transitorie. Verificare sempre con attenzione la presenza del contrassegno, che è personale e non legato al veicolo, per cui deve essere esposto affinché possa autorizzare la sosta in deroga (così *Cass. civ., sez. I, 4/5/2005, n. 8425* – nel senso che "*essendo proprio il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio dell'invalido, risulta corretta la decisione impugnata che ha ritenuto la sussistenza dell'infrazione dopo aver accertato, in punto di fatto, che sul veicolo in sosta vietata non era esposto il contrassegno invalidi*").

(78) **Spazi di sosta riservati**. Possono essere riservati spazi di sosta a favore del titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 188; in tal caso sul segnale verticale è annotato il numero di autorizzazione. Se in detto spazio sosta un veicolo non dotato del contrassegno, si applica la presente violazione con la rimozione del veicolo; se invece sosta un veicolo con un contrassegno riportante un diverso numero di autorizzazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 188, comma 5, senza che tuttavia sia ammessa la rimozione nemmeno agli organi di polizia stradale che potranno, al limite, spostare il veicolo a spese del trasgressore.

(79) **Scivoli**. Non vi è un segnale specifico per questo divieto, per cui si fa riferimento alla caratteristica geometrica e funzionale della strada. Di norma, lo scivolo, con una pendenza compresa tra l'8% ed il 10%, viene realizzato in corrispondenza dello spazio laterale allo stallo di sosta riservato ai veicoli che espongono il contrassegno rilasciato alle persone con capacità di deambulazione estremamente ridotta ed ha la funzione di agevolare la salita sul marciapiede. Vedi nota 84.

(80) **Raccordi**. Di norma il raccordo viene realizzato in corrispondenza dello spazio laterale allo stallo di sosta riservato ai veicoli che espongono il contrassegno rilasciato alle persone con capacità di deambulazione estremamente ridotta ed ha la funzione di agevolare l'ingresso su marciapiede non rialzato (se fosse rialzato si tratterebbe di uno scivolo di cui al caso precedente). Vedi nota 84.

(81) **Rampa**. Non vi è un segnale specifico per questo divieto, per cui si fa riferimento alla caratteristica funzionale della strada. Di norma la rampa viene realizzata in corrispondenza dello spazio laterale allo stallo di sosta riservato ai veicoli che espongono il contrassegno rilasciato alle persone con capacità di deambulazione estremamente ridotta ed ha la funzione di agevolare l'ingresso dal marciapiede ad un sottopasso (per distinguerla da uno scivolo o da un raccordo di cui alle note precedenti). Vedi nota 84.

(82) **Corridoi di transito**. Non vi è un segnale specifico per questo divieto, per cui si fa riferimento alla caratteristica funzionale della strada. Vedi nota 84.

(83) **Segnale che individua le strutture**. Le strutture di cui alle note 80, 81, 82, 83 possono essere definite tali solo se indicate dal segnale apposito di cui alla figura V 5 del Regolamento (segnale di accessibilità) che deve essere collocato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, ultimo periodo. Conforme parere MIT 13 dicembre 2011 prot. 6070, su www.polizialocale.com.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. g-*bis*) e 6**

19. Sosta negli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitore con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 42,00 a € 173,00		Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 25,00 a € 100,00		Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

19.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in gravidanza.

19.2 Lasciava in **sosta** il veicolo negli spazi riservati alla sosta dei veicoli riservati a genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(84) Ambito di applicazione. L'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 3) consente ai comuni di riservare spazi di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa". La previsione è integrata dall'articolo 188-*bis* ove sono precisate le condizioni per usufruire delle agevolazioni alla sosta e per ottenere il c.d. "permesso rosa" necessario per sostare negli spazi a tal fine riservati.

(85) Concorso di violazioni. La violazione qui rubricata sussiste ove il veicolo in sosta negli spazi riservati non esibisca e non sia dotato del relativo "permesso rosa". L'articolo 188-*bis*, comma 3, peraltro punisce con specifica sanzione chiunque usufruisca di tali spazi riservati senza avere l'autorizzazione prescritta (ossia il permesso rosa) ovvero ne faccia uso improprio. Il successivo comma 4 riserva poi altra specifica sanzione a chi, pur avendone diritto, usa gli stalli riservati non osservando le condizioni ed i limiti indicati nella autorizzazione (permesso rosa). A livello sanzionatorio le due previsioni non consentono di

delimitare con assoluta precisazione il rispettivo ambito di applicazione e ripropongono il contrasto che già esiste tra apparato sanzionatorio contenuto negli articoli 158 e 188 in relazione alla sosta negli spazi dei veicoli destinati a persone invalide. In attesa di chiarimenti ministeriali si propone di seguire la seguente distinzione:

- sosta senza permesso, senza essere nelle condizioni per poterlo avere, ovvero esponendo permesso altrui: articolo 158, comma 2, lettera g-*bis*) e 6;
- sosta senza permesso, ma trovandosi nelle condizioni giuridiche per ottenerlo, ovvero esponendo permesso scaduto, in fotocopia ovvero non esposto sul parabrezza: articolo 188-*bis* comma 3;
- inosservanza condizioni e limiti del permesso: articolo 188-*bis* comma 4.

In ogni caso, al momento dell'accertamento della violazione, non disponendo il verbalizzante di altra indicazione, si procede in conformità alla violazione rubricata, lasciando al trasgressore l'eventualità di eccepire, in sede di ricorso, il possesso del diritto ad ottenere il permesso o di altra circostanza. La circolare del Ministero dell'Interno del 28 dicembre 2021, n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021 ha precisato che *per la piena applicazione dei nuovi divieti di sosta negli spazi riservati ai titolari di permesso rosa e per la determinazione della caratteristiche della segnaletica orizzontale per le fermate degli scuolabus, sarà necessario un intervento regolamentare che individui le caratteristiche dei simboli che contraddistinguano tali spazi*.

Successivamente è stato emanato il decreto ministeriale 7 aprile 2022, che, tra l'altro ha anche indicato le caratteristiche della segnaletica per la sosta riservata ai titolari del permesso rosa. Con successiva circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 22 giugno 2022, prot. n. 6936, ferma restando la colorazione gialla delle strisce che delimitano gli stalli riservati, sono state indicate le coordinate cromatiche del colore rosa da utilizzare per i segnali verticali, nonché il codice RAL del colore rosa da utilizzare per la segnaletica orizzontale, ovvero per il simbolo da tracciare sulla pavimentazione, degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

➨ Articolo 158, commi 2, lett. h) e 5

20. Sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	2 **(66)**	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 41,00	**€ 28,70**	2 **(66)**	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

20.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nella carreggiata riservata ai mezzi pubblici.
20.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(86) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(87) Carreggiate riservate. La carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. Ai sensi dell'articolo 7, lettera i), nei centri abitati il sindaco può riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. Di norma la soluzione più ricorrente è quella di riservare parte della carreggiata, e cioè una o più corsie, al transito di particolari categorie di veicoli, tra i quali, i mezzi pubblici. Non esistendo una specifica segnaletica per le carreggiate riservate ai mezzi pubblici si ritiene che tale prescrizione debba essere resa nota con il segnale di divieto di transito con l'eccezione dei mezzi pubblici, in quanto il codice prevede una specifica segnaletica orizzontale e verticale per le corsie riservate, ma non per le carreggiate interamente riservate.

(88) Corsie riservate. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. c), gli enti proprietari delle strade ed i comuni possono riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi. Analogamente si procede nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II 427/a). L'uso delle corsie può essere reso più evidente dal segnale fig. II 339 del regolamento, con funzione di indicazione utile per la guida.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. i) e 5**

21. Sosta nell'APU

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 87,00	**€ 60,90**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 41,00	**€ 28,70**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 41,00 a € 168,00	Metà del massimo: € 84,00	Doppio del minimo: € 82,00

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nell'area pedonale urbana.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(89) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(90) **Definizione.** L'area pedonale è definita dal punto 2) dell'articolo 3 del codice della strada come "*zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali*".

(91) **Segnaletica.** L'area pedonale è delimitata ai suoi accessi dai segnali di indicazione di inizio e di fine. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II 320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II 321).

(92) **Circolazione dinamica.** Per la circolazione dinamica vedi articolo 7.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. l) e 6**

22. Sosta nella ZTL

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00	

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nella zona a traffico limitato senza essere titolare della prescritta autorizzazione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(93) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(94) **Definizione.** La zona a traffico limitato (ZTL) è definita dal punto 54) dell'articolo 3 del codice della strada come "*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*". Di norma vi è un articolato sistema di autorizzazioni in deroga che vengono rese note attraverso appositi contrassegni rilasciate dalle amministrazioni competenti.

(95) **Segnaletica.** Il segnale zona a traffico limitato (fig. II 322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale fine zona a traffico limitato (fig. II 323).

(96) **Autorizzazioni.** La sanzione si applica anche nel caso in cui l'autorizzazione in deroga sia scaduta o consenta la sosta in un altro settore della zona a traffico limitato o non sia valida per l'orario in cui è stata accertata la violazione.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. m) e 6**

23. Sosta negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature per servizi di emergenza o di igiene pubblica

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE

Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

23.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asserviti ad **impianti** destinati ai **servizi di emergenza (98)**.
23.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asserviti ad **attrezzature** destinate ai **servizi di igiene (99)**.
23.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asserviti ad **attrezzature** destinate ai **servizi di emergenza (98)**.
23.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asserviti ad **impianti** destinati ai **servizi o di igiene (99)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(97) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(98) **Servizi di emergenza.** Il codice della strada non prevede una specifica segnaletica per indicare le attrezzature per i servizi di emergenza che possono essere rappresentati da idranti, estintori, ecc. Si può ritenere un caso rientrante in tale ipotesi la sosta davanti al dispositivo di chiamata stradale di soccorso o di assistenza, indicato dal segnale SOS fig. II 305 del regolamento.

(99) **Servizi d'igiene.** Il codice della strada non prevede una specifica segnaletica per indicare le attrezzature per i servizi per l'igiene pubblica che possono essere rappresentati, ad esempio, dalle aree attrezzate con impianti igienico-sanitari atti a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan ed altri veicoli dotati di analoghi impianti di raccolta come gli autobus da granturismo, indicate dall'apposito segnale di cui alla figura II 377 del regolamento.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. n) e 6**

24. Sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti o contenitori analoghi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE

Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)

€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

24.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato davanti al cassonetto della spazzatura **(101).**
24.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato davanti a un contenitore per la raccolta dei rifiuti **(102).**

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(100) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(101) **Cassonetti.** La violazione non riguarda la sosta a lato dei cassonetti, nemmeno se la prossimità del veicolo renda impossibile lo svuotamento degli stessi, ma solo la sosta davanti agli stessi, con ciò rappresentando norma speciale che si applica in luogo dell'articolo 157, commi 2 o 3 che prescrivono la sosta vicino al margine destro della carreggiata. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza, anche in assenza del cassonetto; in tal caso si applica l'articolo 146, comma 2, per l'inosservanza della segnaletica orizzontale.

(102) **Altri contenitori.** Da applicare nel caso di sosta davanti ai contenitori diversi dai cassonetti, come ad esempio le "campane" per la raccolta del vetro, i cestini per la raccolta dei rifiuti, le isole ecologiche, ecc.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. o) e 6**

25. Sosta in prossimità dei distributori di carburante

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00

25.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale durante l'orario di esercizio dell'impianto **(104)**.

25.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato entro 5 metri di distanza dall'installazione destinata all'erogazione di carburante del distributore ubicato sulla sede stradale, durante l'orario di esercizio dell'impianto **(104) (105)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(103) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(104) Presupposti. Applicabile soltanto, durante l'orario di servizio, per i distributori di carburante ubicati sulla sede stradale, cioè nella superficie compresa entro i confini stradali. Viceversa, le aree dei distributori esterne alla sede stradale costituiscono aree aperte alla circolazione solo per l'erogazione dei servizi, per cui all'interno di esse non si applica il codice della strada.

(105) Distanze. La distanza si misura prima e dopo il distributore.

➨ **Articolo 158, commi 2, lett. o-*bis*) e 6**

26. Sosta nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	Rimozione del veicolo **(2)**
Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00	

26.1 Lasciava in **sosta** il veicolo, come indicato nella segnaletica verticale, nell'area riservata al carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, senza effettuare alcuna operazione di carico o di scarico.

26.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, diverso da quelli autorizzati dalla segnaletica, nell'area riservata al carico e scarico di merci, nelle ore stabilite.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(106) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(107) Nuova ipotesi introdotta dall'articolo 47-*bis* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il medesimo decreto ha disposto la sostituzione del comma 1, lettera g) dell'articolo 7 del codice della strada, consentendo ai comuni di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Rimane in vigore l'articolo 158, comma 2, lettera e) che continua a prescrivere il divieto di sosta nelle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, per cui gli Autori ritengono ancora possibile riservare spazi per la sosta finalizzata al carico e scarico di cose anche mediante veicoli di categorie diverse dalla categoria N.

(108) Casistica. L'ipotesi va coordinata con la modifica dell'articolo 7 del codice della strada (vedi nota precedente) per cui si ritiene di doverla limitare alle aree che potranno essere riservate al carico e scarico delle merci da parte dei veicoli di categoria N.

(109) Accertamenti remoti. Lo stesso d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha consentito la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati alle piazzole di carico e scarico di merci, attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Appare evidente che tale soluzione è solo ipotetica, oltre che di difficile realizzazione. Inoltre si evidenzia la mancanza di coordinamento tra le modifiche dell'articolo 7, dell'articolo 158 e dell'articolo 201, anche per quanto riguarda i termini utilizzati, da un lato la possibilità di riservare **aree** per la **sosta** dei veicoli di categoria N per il carico e lo scarico delle cose, dall'altro la previsione di una sanzione per la **sosta** nelle **aree** destinate al carico e scarico delle **merci** e da ultimo l'estensione degli accertamenti remoti per gli **accessi** dei veicoli **non autorizzati** alle **piazzole** di carico e scarico di **merci**.

➨ Articolo 158, commi 3 e 6

27. Sosta dei rimorchi nei centri abitati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	Rimozione del veicolo **(2)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Lasciava in sosta nel centro abitato il rimorchio indicato, staccato dal veicolo trainante, non esistendo una diversa segnalazione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale* **(2)**.

Note

(110) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(111) Presupposti. Il divieto riguarda tutti i rimorchi per cui si intendono come tali anche i caravan ("roulotte"), i rimorchi agricoli, i semirimorchi ed anche i carrelli appendice che rappresentano pur sempre una specie del più ampio genere dei rimorchi. In pratica si tratta di qualsiasi veicolo destinato per costruzione a essere trainato da una motrice.

(112) Deroghe. All'interno dei centri abitati, mediante adeguata segnaletica, può essere consentita la sosta dei rimorchi staccati dalla motrice.

➨ **Articolo 158, commi 4 e 6**

28. Sosta senza adottare le necessarie cautele

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste **(116)**
Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00	
Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3)			
€ 25,00	**€ 17,50**	0	**(116)**
Da € 25,00 a € 100,00	Metà del massimo: € 50,00	Doppio del minimo: € 50,00	

28.1 Lasciava in sosta il veicolo indicato senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti **(114)**.
28.2 Lasciava in sosta il veicolo indicato senza adottare le opportune cautele atte ad impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso **(116)**.

Note

(113) **Definizioni e specialità.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame; semmai sarà sanzionata per la violazione dell'articolo 157, ovvero per la violazione dell'articolo 158, comma 1, ove sussistano i presupposti previsti dalle varie situazioni descritte da tali norme speciali.

(114) **Presupposti.** Ai sensi dell'articolo 353, comma 2 del regolamento, il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei blocca ruote. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento. Questa disposizione, stante la sua genericità, si può ritenere applicabile ai casi non disciplinati da una norma speciale, quando a causa di un comportamento negligente non sanzionato in maniera specifica la sosta del veicolo causi pericolo per la circolazione.

(115) **Presupposti.** Le cautele richieste dalla presente disposizione si possono riassumere in via esemplificativa nell'obbligo di chiudere il veicolo, di inserire il bloccasterzo, non lasciare le chiavi nel veicolo. La sosta con il motore acceso può

essere sanzionata in via speciale da questa disposizione, ove il conducente si sia allontanato dal veicolo lasciandolo incustodito e aperto. Se il conducente è presente e non si tratta di fermata di brevissima durata, ma di sosta, si applica la norma speciale costituita dall'articolo 157, comma 2, ultimo periodo, posto a tutelare l'ambiente dall'inquinamento causato da un inutile azionamento del motore del veicolo in sosta.

(116) **Rimozione del veicolo.** L'articolo 159, comma 1, lett. c) consente di applicare la sanzione accessoria della rimozione del veicolo in tutti i casi in cui, pur non essendo espressamente prevista, la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (artt. 354, comma 4 e 355, comma 5, del regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di ovviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, si ritiene possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo.

ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA OLTRE AGLI ARTICOLI 6, 7, 146, 157 E 158

Descrizione	Fuori centro abitato	Nel centro abitato	Sanzione pecuniaria	Sanzione accessoria (*)	Punti
Sosta di animali in orario notturno in luoghi insufficientemente illuminati	160/1 2	160/1 2	26,00	(*)	--
Sosta di animali sulla carreggiata	160/1 2		26,00	(*)	--
Sosta nell'area in una pertinenza autostradale per oltre 24 h	175/9		42,00	Rimozione 175/10	2
Sosta su carreggiate, rampe, o svincoli autostradali al di fuori dei casi consentiti per emergenze	176/5 21		87,00	(*)	2
Sosta su carreggiate, rampe, o svincoli di una strada extraurbana principale al di fuori dei casi consentiti per emergenze	176/5 21		87,00	(*)	2
Sosta di emergenza in autostrada oltre il tempo strettamente necessario	176/6 20		430,00	Rimozione 175/10	2
Sosta di emergenza in una strada extraurbana principale oltre il tempo strettamente necessario	176/6 20		430,00	Rimozione 175/10	2
Sosta di emergenza in autostrada oltre le tre ore	176/6 20		430,00	Rimozione 175/10	2
Sosta di emergenza in una strada extraurbana principale oltre le tre ore	176/6 20		430,00	Rimozione 175/10	2
Sosta sulla strada di una moltitudine di animali	184/7 8	184/7 8	42,00	(*)	--

Note

(*) Al di fuori dei casi specifici dove la rimozione è espressamente prevista per la norma violata, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c), la rimozione può essere effettuata laddove la sosta sia comunque vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.

ART. 167 TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

➨ **Articolo 167, comma 2**

1. Sovraccarico in tonnellate per veicoli di m.c.p.c. > 10 t

Caso 1.1 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE A 1 t*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	1	non previste **(11)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Caso 1.2 *SOVRACCARICO SUPERIORE A 1 t MA NON SUPERIORE A 2 t*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	2	non previste **(11)**

Da € 87,00 a € 345,00	Metà del massimo: € 172,50	Doppio del minimo: € 174,00

Caso 1.3 *SOVRACCARICO SUPERIORE A 2 t MA NON SUPERIORE A 3 t*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	3	non previste **(11)**

Da € 173,00 a € 695,00	Metà del massimo: € 347,50	Doppio del minimo: € 346,00

Caso 1.4 *SOVRACCARICO SUPERIORE A 3 t*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 431,00	**€ 301,70**	4	non previste **(11)**

Da € 431,00 a € 1.734,00	Metà del massimo: € 867,00	Doppio del minimo: € 862,00

Con il veicolo indicato, di massa complessiva superiore a 10 tonnellate, circolava raggiungendo una massa complessiva a pieno carico, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 non superiore a 1 tonnellata, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

1.2 superiore a 1 tonnellata e non superiore a 2 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

1.3 superiore a 2 tonnellate e non superiore a 3 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

1.4 superiore a 3 tonnellate, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

Annotazione sul verbale (Solo se l'eccedenza supera il valore della nota 11). *Il veicolo non può riprendere la marcia prima che sia stato ripristinato il carico nei limiti consentiti.* **(Eventuale)** *A tal fine, considerato che la sosta nel luogo di accertamento costituisce pericolo, con tutte le cautele necessarie e sotto la responsabilità del conducente si consente la circolazione sino a …… dove il carico dovrà essere ricondotto nei limiti consentiti.* (**Pagamento immediato**) *Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro …….* ; oppure: *Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro …….* ; ovvero: *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

(1) **Ambito di applicazione e pesi sulla carta di circolazione.** Il presente articolo si applica per il sovraccarico dei veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di persone, per i quali trova applicazione l'articolo 169, quale norma speciale (in tal senso si veda la circolare del Ministero dell'interno 6 luglio 2021, prot. n. 300/A/6622/21/102/18/1). Per massa complessiva a pieno carico o massa massima ammissibile s'intende il peso risultante dalla somma della tara del veicolo e della portata. Si tratta di un dato riportato sulla carta di circolazione ed è assegnato in sede di immatricolazione in base all'omologazione. Sulle carte di circolazione realizzate prima del modello europeo i pesi del veicolo (tara, portata, complessiva, max autotreno, su ralla, max su gancio o ralla) sono riportati a pagina 2, sotto la colonna masse (kg); la massa complessiva a pieno carico è indicata nella predetta colonna come "complessiva"; ulteriori informazioni possono essere riportate nella pagina 4. Anche sulle carte di circolazione modello europeo i pesi del veicolo sono riportati a pagina 2, ma con il sistema dei codici armonizzati, utilizzando la codifica (F), ovvero (G) per le masse; ulteriori informazioni tecniche possono essere riportate a pagina 3. Per i

veicoli con massa totale superiore a 3,5 t troviamo con la codifica (N.1), (N.2), (N.3), (N.4) e (N.5) le masse massime tecnicamente ammissibili per l'asse 1, 2, 3, 4 e 5. Con la codifica (O.1) è individuata la massa massima rimorchiabile con rimorchio frenato e con (O.2) il medesimo dato per rimorchio non frenato. Potremo quindi trovare i seguenti dati: (F.1) Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli; (F.2) Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione; (F.3) Massa massima a carico ammissibile dell'insieme nello Stato membro di immatricolazione. Oppure si trova la codifica (G) per la massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1. Ovviamente non tutti i campi relativi alle masse saranno compilati; ad esempio, la mancanza del dato relativo alla massa rimorchiabile (O) significa che il veicolo non può trainare rimorchi, oppure la mancanza di dati nel campo (N) significa che non c'è una massa massima per asse.

(2) **Riduzioni alla pesa.** Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di pesa statica si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di pesa dinamica si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato. Il valore della riduzione deve essere arrotondato ai 100 kg superiori (vedi nota 4).
Se il veicolo ha una m.c.p.c. non superiore a 10 t vedi caso successivo.

(3) **Pagamento a mani dell'agente.** Ai sensi dell'articolo 202, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, se il sovraccarico supera il 10% della massa riportata sulla carta di circolazione, il conducente titolare delle patenti C, C+E, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose, è tenuto a effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta a mani dell'agente, anche mediante POS, se la pattuglia ne è munita; in caso di pagamento l'agente lo annota sul verbale che costituisce quietanza. Se non intende effettuare il pagamento in misura ridotta, il trasgressore può versare una cauzione che è sempre pari al minimo edittale; del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale. In entrambi i casi, salvo che il pagamento sia avvenuto tramite POS, l'agente versa tempestivamente all'ufficio da cui dipende, con le modalità da questo indicate, la somma incassata. Nel caso di omesso pagamento della sanzione o versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo sino al pagamento della sanzione e comunque per non più di 60 giorni; il veicolo non può mai essere affidato al conducente o all'obbligato in solido e andrà per questo affidato al custode acquirente. Del fermo è redatto verbale.

(4) **Arrotondamenti.** Agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
In sostanza, considerata la massa massima ammissibile (vedi nota 1) risultante dalla carta di circolazione, questa va arrotondata ai 100 kg superiori. Alla massa riscontrata con la pesatura si toglierà la percentuale del 5% (pesa statica) o del 10 % (pesa dinamica), arrotondata ai 100 kg superiori; se, ad esempio, la misura della pesatura statica del veicolo è pari a 7.500 kg, la riduzione del 5% sarà pari a 375 kg, da arrotondare a 400 kg; pertanto si considera un peso al netto della riduzione con arrotondamento, pari a 7.100 kg. Quindi, nell'esempio proposto, se la massa massima ammissibile del veicolo risultante dal documento di circolazione è di 6.250 kg, arrotondata ai 100 kg superiori è pari a 6.300 kg e, quindi, l'eccedenza ai fini dell'applicazione delle sanzioni è di 800 kg (7.100 kg-6.300 kg).

(5) **Complessi di veicoli.** Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa. La medesima sanzione

si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 167; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-*bis* per il veicolo trattore (vedi nota 7). La sanzione si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. Nel caso di eccedenza del rimorchio rispetto alla massa rimorchiabile si applica anche la sanzione dell'articolo 63 del c.d.s.

(6) **Particolare franchigia. I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità** (ESC o ESP, VDC, DSC) possono circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi una tonnellata. Nei documenti realizzati su modelli precedenti a quello europeo, il tipo di alimentazione è indicato a pagina 2; eventuali modifiche sono oggetto di visita e prova alla quale consegue l'aggiornamento o il duplicato della carta di circolazione, per cui occorre controllare anche le altre parti della carta di circolazione alla ricerca di informazioni aggiuntive o tagliandi adesivi. Sulle carte di circolazione modello europeo il tipo di alimentazione è indicato accanto alla codifica (P.3) utilizzando abbreviazione tipo B/MET per benzina e metano, o GASOL per l'alimentazione a gasolio; eventuali modifiche successive sono oggetto di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova. La particolare deroga è stata introdotta dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per questo alcuni interpreti ritengono che l'aggiornamento delle sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2013 non abbia operato per questo caso; gli Autori non concordano con questa tesi perché non si tratta di una nuova violazione, ma di una franchigia diversa applicabile per stabilire il sovraccarico.
Il decreto di aggiornamento per le sanzioni in vigore dal 2017 ha tuttavia previsto l'aggiornamento solo da tale anno. I successivi decreti hanno continuato su questa linea per cui dal 1° gennaio 2021 le fasce sanzionatorie sarebbero 40-164 euro (ridotto del 30%, 28 euro); 83-327 euro (ridotto del 30%, 58,10 euro); 164-658 euro (ridotto del 30%, 114,80 euro); 409-1.643 euro (ridotto del 30%, 286,30 euro).

(7) **Determinazione del peso effettivo.** Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Gli strumenti di pesa possono essere di tipo statico e in tal caso si applica una riduzione del 5%, ovvero di tipo dinamico, per i quali la riduzione da applicare è pari al 10%. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea a un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti responsabili della violazione, in solido tra di loro. Se il trasporto è certificato da documenti previsti per legge (es. formulario per il trasporto di rifiuti) o se trasporta merce di peso determinabile (es. sacchi di cemento da 25 kg, o di pellet da 15 kg) può essere sufficiente fare riferimento ai documenti o al calcolo del peso delle cose trasportate. Per avere un'idea approssimativa del peso delle cose trasportate, prima di decidere se sottoporre il veicolo alla pesa, si può ricorrere al peso per volume. Ad esempio il peso approssimativo di un carico di legno di faggio da ardere in tronchi si può determinare moltiplicando il volume in metri cubi per 1,05 tonnellate (es. 10 metri cubi determineranno un peso di circa 10,5 tonnellate); tale calcolo, stante l'approssimazione, può solo orientare la scelta della pattuglia circa la necessità di sottoporre

il veicolo alla pesa. Il Ministero, con circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000028964 del 7 settembre 2022 ha ritenuto, sebbene si faccia riferimento alla verifica della massa eseguita attraverso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), che la tolleranza debba essere applicata anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. In considerazione dell'espresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-*bis*, anche in tali casi, dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, pertanto, la tolleranza suindicata dovrà essere applicata sul peso rilevato. Indicare nel verbale le modalità di accertamento del peso reale. Si segnala che per effetto della modifica dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lett. g-*bis*), operata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) le violazioni dell'articolo 167 potranno essere accertate senza necessità di contestazione immediata a mezzo di appositi dispositivi e apparecchi debitamente approvati, secondo quanto previsto dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 201. Nella sezione "Appendici" è riportata una tabella di riferimento per i pesi specifici di alcuni materiali trasportabili.

(8) **Trasporti e veicoli eccezionali.** Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 167 sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.

(9) **Veicoli esteri.** Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dall'articolo 167.

(10) **Ripristino della massa regolare.** Quando è accertata un'eccedenza di massa superiore al 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti; può rendersi necessario consentire lo spostamento del veicolo in un luogo idoneo per la riduzione del carico che deve essere individuato nelle immediate vicinanze; ove possibile la pattuglia provvederà a scortare il veicolo. Per i veicoli della nota 7 l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione dell'obbligo di ripristino è pari al 5% più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

(11) **Concorso di persone.** Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al **conducente** che al **proprietario** del veicolo, nonché al **committente**, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. La disposizione va però contemperata con quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 286/2005 ove si tratti di trasporto di cose in conto di terzi. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 286/2005, il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata "*la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo*". Pertanto occorre redigere separato verbale a carico dei soggetti responsabili a titolo di concorso presunto, ricordando che per questi non trova applicazione la decurtazione dei punti sulla patente. In tal caso la contestazione a verbale conterrà il seguente *incipit*: *"Quale (proprietario del veicolo) (committente del trasporto eseguito per suo conto esclusivo) (caricatore, vettore, proprietario delle merci) consentiva che il veicolo indicato, di massa complessiva superiore a 10 tonnellate, circolasse su strada raggiungendo una massa complessiva a pieno carico reale superiore al 5%, … > vedi* **Casi**".

(12) **Indennizzo di maggiore usura.** L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

(13) Merci pericolose. Per il sovraccarico dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose le sanzioni sono raddoppiate. Vedi articolo 168, comma 7; in questo prontuario vedi casi 168.1, 168.2, 168.3 e 168.4.

➨ Articolo 167, commi 2 e 3

2. Sovraccarico percentuale per veicoli di m.c.p.c. <= 10 t

Caso 2.1 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE AL 5% DELLA MASSA CONSENTITA*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	1	non previste **(10)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Caso 2.2 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE AL 15% DELLA MASSA CONSENTITA*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	2	non previste **(10)**

Da € 87,00 a € 345,00	Metà del massimo: € 172,50	Doppio del minimo: € 174,00

Caso 2.3 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE AL 25% DELLA MASSA CONSENTITA*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	3	non previste **(10)**

Da € 173,00 a € 695,00	Metà del massimo: € 347,00	Doppio del minimo: € 346,00

Caso 2.4 *SOVRACCARICO SUPERIORE AL 25% DELLA MASSA CONSENTITA*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 431,00	**€ 301,70**	4	non previste **(11)**

Da € 431,00 a € 1.734,00	Metà del massimo: € 867,00	Doppio del minimo: € 862,00

Con il veicolo indicato, di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, circolava raggiungendo una massa complessiva a pieno carico reale … > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 non superiore al 5%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

2.2 superiore al 5%, ma non superiore al 15%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

2.3 superiore al 15%, ma non superiore al 25%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

2.4 superiore al 25%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione **(4)**

Annotazione sul verbale (Casi 2.2, 2.3, 2.4). *Il veicolo non può riprendere la marcia prima che sia stata ripristinato il carico nei limiti consentiti.* **(Eventuale)** *A tal fine, considerato che la sosta nel luogo di accertamento costituisce pericolo, con tutte le cautele necessarie e sotto la responsabilità del conducente si consente la circolazione sino a …… dove il carico dovrà essere ricondotto nei limiti consentiti.*
(Pagamento immediato) *Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro ……..*; oppure: *Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro ……..*; ovvero: *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

(14) Vedi note del caso precedente. Per la particolare franchigia vedi la nota specifica del presente caso.

(15) **Particolare franchigia.** Se si tratta di veicoli ad **alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità** (ESC o ESP, VDC, DSC) è ammessa la circolazione con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10% quella indicata nella carta di circolazione. Il tipo di alimentazione è desumibile principalmente dalla carta di circolazione. Vedi nota 6 per quanto riguarda l'accertamento del tipo di alimentazione e la misura delle sanzioni.

➨ **Articolo 167, commi 4 e 7**

3. Limitazioni autoveicoli adibiti al trasporto veicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	3	non previste

Da € 173,00 a € 694,00	Metà del massimo: € 347,00	Doppio del minimo: € 346,00

Con l'autoveicolo indicato **(16)**, circolava carico su strada … > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 con larghezza non superiore a 6,50 m (*indicare la larghezza della strada*) **(16)**

3.2 con altezza libera delle opere di sottovia che non garantiva un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm (*indicare l'altezza del veicolo compreso il carico e l'altezza dell'intradosso*) **(16) (17)**

Note

(16) Presupposti. Si tratta di veicolo isolato o costituente autotreno, ovvero autoarticolato, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzato in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinato esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61.

(17) Definizioni. In sostanza tra il lato inferiore più basso (**intradosso**) del ponte o struttura simile e l'altezza del veicolo misurata nell'assetto di carico reale vi deve essere uno spazio di sicurezza di almeno 20 centimetri.

(18) Concorso di persone. Le sanzioni amministrative si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. In tal caso la contestazione a verbale conterrà il seguente *incipit*: *"Quale (proprietario del veicolo) (committente del trasporto eseguito per suo conto esclusivo) consentiva che il veicolo indicato circolasse a carico su strada … > vedi* **Casi***"*.

(19) Danni. Resta ferma la responsabilità civile in caso di danni causati dalla presente violazione.

➨ **Articolo 167, commi 4 e 7**

4. Limitazioni per trasporto contenitori o casse mobili di tipo unificato

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	3	non previste

Da € 173,00 a € 694,00	Metà del massimo: € 347,00	Doppio del minimo: € 346,00

Con il veicolo indicato **(17)**, circolava carico su strada con altezza libera delle opere di sottovia che non garantiva un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm (*indicare l'altezza del veicolo compreso il carico e l'altezza dell'intradosso*) **(17) (20)**.

Note

(20) **Presupposti.** Si tratta di veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato (container), per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62, ovvero di veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.

(21) Vedi note 17, 18 e 19.

➨ **Articolo 167, commi 2 e 11**

5. Sovraccarico veicoli e trasporti eccezionali – veicoli m.c.p.c. > 10 t

Caso 5.1 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE A 1 t*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	1	non previste **(25)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Caso 5.2 *SOVRACCARICO SUPERIORE A 1 t MA NON SUPERIORE A 2 t*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	2	non previste **(25)**

Da € 87,00 a € 345,00	Metà del massimo: € 172,50	Doppio del minimo: € 174,00

Caso 5.3 *SOVRACCARICO SUPERIORE A 2 t MA NON SUPERIORE A 3 t*			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	3	non previste **(25)**
Da € 173,00 a € 695,00	Metà del massimo: € 347,50		Doppio del minimo: € 346,00

Caso 5.4 *SOVRACCARICO SUPERIORE A 3 t*			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 431,00	**€ 301,70**	4	non previste **(25)**
Da € 431,00 a € 1.734,00	Metà del massimo: € 867,00		Doppio del minimo: € 862,00

Con il veicolo eccezionale (o trasporto eccezionale) indicato, di massa complessiva superiore a 10 tonnellate, circolava, … > *vedi* **Casi**.

Casi

5.1 con eccedenza non superiore a 1 tonnellata, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

5.2 con eccedenza superiore a 1 tonnellata e non superiore a 2 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

5.3 con eccedenza superiore a 2 tonnellate e non superiore a 3 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

5.4 con eccedenza superiore a 3 tonnellate, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

Annotazione sul verbale. *La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.*
(Pagamento immediato). *Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro ……..*; oppure: *Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro ……..*; ovvero: *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni*.

Note

(22) Vedi note caso 1.

(23) **Trasporti e veicoli eccezionali.** Le sanzioni amministrative sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione.

(24) **Masse massime.** Per le masse massime dei veicoli vedi articolo 62 su questo prontuario.

(25) **Prosecuzione del viaggio.** La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; ove non sia ammesso il rilascio dell'autorizzazione il carico dovrà essere ricondotto nei limiti di massa.

➨ Articolo 167, commi 2, 3 e 11

6. Sovraccarico percentuale veicoli e trasporti eccezionali – veicoli di m.c.p.c. <= 10 t

Caso 6.1 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE AL 5%*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	1	non previste **(25)**

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Caso 6.2 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE AL 15%*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	2	non previste **(25)**

Da € 87,00 a € 345,00	Metà del massimo: € 172,50	Doppio del minimo: € 174,00

Caso 6.3 *SOVRACCARICO NON SUPERIORE AL 25%*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 173,00	**€ 121,10**	3	non previste **(25)**

Da € 173,00 a € 695,00	Metà del massimo: € 347,50	Doppio del minimo: € 346,00

Caso 6.4 *SOVRACCARICO SUPERIORE AL 25%*

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 431,00	**€ 301,70**	4	non previste **(25)**

Da € 431,00 a € 1.734,00	Metà del massimo: € 867,00	Doppio del minimo: € 862,00

Con il veicolo eccezionale (o trasporto eccezionale) indicato, di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, circolava, … > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 con eccedenza non superiore al 5%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

6.2 con eccedenza superiore al 5%, ma non superiore al 15%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

6.3 con eccedenza superiore al 15%, ma non superiore al 25%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

6.4 con eccedenza superiore al 25%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

Annotazione sul verbale. *La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.* **(Pagamento immediato)**. *Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro ……..*; oppure: *Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro ……..*; ovvero: *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

(26) Vedi note caso 1.

(27) Vedi note caso precedente.

ART. 168 DISCIPLINA DEL TRASPORTO SU STRADA DEI MATERIALI PERICOLOSI

NOTE INTRODUTTIVE

Sosta e sorveglianza dei veicoli

Tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, quando vengono lasciati in sosta, devono avere il freno di stazionamento inserito.

Se si presenta un pericolo per gli utenti della strada, derivante da un veicolo che trasporta merci pericolose, lasciato in sosta, l'equipaggio deve intervenire per cercare di rimediare; se non vi riesce, deve avvertire, direttamente o tramite terze persone, le autorità competenti più vicine e, nell'attesa, adottare le misure inserite nelle istruzioni scritte.

I veicoli che trasportano specifiche merci pericolose, in quantitativo superiore ai limiti previsti, se lasciati in sosta devono essere sorvegliati o, in alternativa, possono essere posteggiati senza sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di sicurezza.

Se anche tale ultima possibilità non esiste, il veicolo può essere parcheggiato isolato in un luogo che risponda alle sottoindicate condizioni:

- parcheggio di veicoli sorvegliato da un addetto, avvisato della natura del carico e di dove si trova il conducente;

in mancanza di tale parcheggio:

- parcheggio pubblico o privato ove il veicolo abbia probabilità di non essere danneggiato da altri veicoli;

in mancanza dei due parcheggi di cui sopra:

- idoneo spazio situato al di fuori delle grandi strade di comunicazione e lontano da abitazioni, dove il pubblico normalmente non passa e non si riunisce.

Classificazione delle materie pericolose		
Classe		**Materia**
1		materiale esplosivo
2		gas compressi o liquefatti
3		liquidi infiammabili
4	4.1	materie solide infiammabili
	4.2	materie soggette ad accensione spontanea
	4.3	materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
5	5.1	materie comburenti
	5.2	perossidi organici
6	6.1	materie tossiche
	6.2	materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezioni
7		materie radioattive
8		materie corrosive
9		prodotti ed oggetti pericolosi diversi

Gli ordinali vengono sostituiti da lettere maiuscole, anche usate in combinazione tra loro, indicanti il pericolo, mentre le lettere minuscole del grado di pericolosità (a), (b) e (c) vengono sostituite dal gruppo d'imballaggio.

Sigla	Pericolo	Sigla	Pericolo
F	Infiammabile	**R**	Radioattivo
S	Combustione spontanea	**C**	Corrosivo
W	Reagisce con l'acqua	**M**	Pericolo generico
O	Comburente	**D**	Esplosivo destabilizzante
T	Tossico	**SR**	Autoreagente
I	Infettivo	**P**	Perossido organico
Gruppi di imballaggi	I – materia molto pericolosa		
	II – materia mediamente pericolosa		
	III – materia debolmente pericolosa		

X362 SOSTANZA	Kemler TABELLA ARANCIONE

"X"
significa che la sostanza non deve venire a contatto con acqua

1ª cifra
Pericolo principale
2 - gas componenti
3 - liquido infiammabile
4 - solido infiammabile
5 - comburente
6 - materia tossica
8 - materia corrosiva
9 - pericolo di reazione violenta spontanea

2ª e 3ª cifra
Pericoli secondari
0 - nessun pericolo aggiuntivo
2 - gas compresso
3 - liquido infiammabile
4 - solido infiammabile
5 - comburente
6 - materia tossica
8 - materia corrosiva
9 - pericolo di reazione violenta spontanea risultante dalla decomposizione spontanea o dalla polimerizzazione

In caso di raddoppio della cifra assume il significato di accentuazione del pericolo principale.
Casi speciali:
"22" indica gas liquefatti refrigeranti asfissianti
"44" indica un solido infiammabile che può divenire liquido oltre una certa temperatura
"99" indica merci con pericolo generico trasportate ad alte temperature

Numeri simboli e colori nei pannelli e nelle etichette di pericolo			
Classe	**Colori**	**Significato**	**Formazioni numeriche nella tabella di Kemler**
1	Rosso, simbolo nero	Materia soggetta all'esplosione, classi 1.1, 1.2 e 1.3 (pericolo elevato)	NON PREVISTE
1.4	Rosso, simbolo nero	Materia soggetta all'esplosione, classe 1.4 (pericolo medio)	
1.6	Rosso, simbolo nero	Materia soggetta all'esplosione, classe 1.6 (pericolo limitato)	
2	Rosso, simbolo nero o bianco	Pericolo di incendio – gas infiammabile	**20 - 22 - 223 - 225 - 23 - 236 - 239 25 - 26 - 265 - 266 - 268 - 286**
2 (b)	Bianco, simbolo nero	Gas tossico	
2 (v)	Verde, simbolo nero o bianco	Gas non infiammabile e non tossico	
3	Rosso, simbolo nero o bianco	Pericolo di incendio – liquido infiammabile	**30 - 323 - X323 - 33 - 333 - X333 - 336 - 338 - X338 339 - 36 - 362 - X362 - 38 - 382 - X382 - 39**
4	Strisce verticali bianche e rosse	Pericolo di incendio – materia solida infiammabile	**40 - 423 - X423 - 44 - 446 46 - 462 - 48 - 482**
4.2	Bianco-rosso	Pericolo di incendio – materia solida spontaneamente infiammabile	
4.3	Blu, simbolo nero o bianco	Pericolo di emanazione di gas a contatto con l'acqua	
5	Giallo, simbolo nero	Pericolo di attivazione di un incendio	**50 - 539 - 55 - 556 - 558 - 559 56 - 568 - 58 - 59**
5.1	Giallo, simbolo nero	Materia comburente	
5.2	Giallo o giallo-rosso	Perossidi organici	
6.1	Bianco, simbolo nero	Materia tossica	**60 - 606 - 623 - 63 - 638 - 639 64 - 642 - 65 - 66 - 663 - 664 - 665 - 668 - 669 68 - 69**
6.2	Bianco, simbolo nero	Sostanza infettiva	
7A	Bianco, simbolo nero	Materia radioattiva in colli di categoria 1	NON PREVISTE
7B	Bianco-giallo, simbolo nero	Materia radioattiva in colli di categoria II	
7C	Bianco-giallo, simbolo nero	Materia radioattiva in colli di categoria III	
8	Bianco-nero	Materia corrosiva	**80 - X80 - 823 - 83 - X83 - 836 - 839 - X839 84 - 842 - 85 - 856 - 86 88 - X88 - 883 - 884 - 885 - 886 - X886 - 89**
9	Bianco-nero-bianco	Pericoli diversi da quelli contemplati nelle altre classi	**90 - 99**

Certificato di Formazione Professionale ADR

NON è richiesto per:
- trasporto di merci pericolose in quantità limitata secondo il Capitolo 3.4 dell'ADR;
- trasporto di merci pericolose in esenzione parziale secondo 1.1.3.6 dell'ADR;
- trasporto di merci pericolose in quantità esenti secondo il Capitolo 3.5 dell'ADR;

Esenzioni

Relativamente alla natura dell'operazione di trasporto le disposizioni dell'ADR non si applicano:

- ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio);
- (1.1.3.2 ADR) gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante una operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi) e i gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati;
- (1.1.3.3 ADR) La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1500 litri per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato ad un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;
- (1.1.3.5 ADR) – imballaggi vuoti - Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi gli IBC - *Intermediate bulk container*), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.

Istruzioni scritte

Tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose nella cabina, in un posto facilmente accessibile, hanno una scheda denominata TREMCARD (Transport Emergency Card). Questa scheda contiene le ISTRUZIONI di SICUREZZA che devono contenere:
- la denominazione delle merci trasportate, la classe di appartenenza e i numeri identificativi ONU;
- le misure che il conducente deve prendere ed i dispositivi di protezione individuale che deve usare;
- le misure di carattere generale da prendere;
- le misure speciali per prodotti particolari;
- la descrizione dell'equipaggiamento necessario per fronteggiare condizioni generali o particolari che dovessero verificarsi.

Lista di controllo
In occasione di un controllo a veicolo che trasporti merci pericolose, l'agente di polizia stradale deve compilare la lista di controllo prevista dalla direttiva n. 95/50/CE, in triplice copia: una copia deve essere consegnata al conducente, mentre le altre due copie devono essere consegnate al comando per la necessaria comunicazione al D.T.T.S.I.S. Tale incombenza non è prevista per i veicoli che trasportino merci pericolose imballate con modalità e massa di ciascun imballaggio conformi alle prescrizioni di ADR 3.4, a prescindere dal quantitativo totale delle merci stesse.

➨ Articolo 168, comma 7 (*Vedi note art. 167, caso 1*)

1. Trasporto merci pericolose – Sovraccarico entro 1 t

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 84,00	**€ 58,80**	4	non previste

Da € 84,00 a € 346,00	Metà del massimo: € 173,00	Doppio del minimo: € 168,00

Quale conducente del veicolo indicato, adibito al trasporto di merci pericolose in regime ADR di categoria ....., avente massa complessiva autorizzata di t ..... risultava in eccedenza di carico non superiore ad 1 t come da verifica effettuata tramite ..... dove veniva riscontrata una massa complessiva di t .....

Annotazione sul verbale. *Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.*

Note

(1) **Responsabilità.** Della violazione rispondono, a titolo di concorso, anche il proprietario del veicolo ed il committente se il trasporto avviene per suo conto esclusivo. La figura del committente deve essere intesa nel senso di "committente contrattuale".

(2) **Decurtazione punti.** Mentre nell'ipotesi di sovraccarico prevista e sanzionata dall'art. 167 codice della strada è prevista diversa decurtazione di punti che aumenta (1, 2, 3 e 4) a seconda del sovraccarico, nell'ipotesi di sovraccarico di merci soggette ad ADR, la decurtazione è sempre pari a 4 punti (raddoppiati per i neopatentati).

➨ Articolo 168, comma 7 (*Vedi note art. 167, caso 1*)

2. Trasporto merci pericolose – Sovraccarico superiore a 1 t e non superiore a 2 t

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 174,00	**€ 121,80**	4	non previste

Da € 174,00 a € 690,00	Metà del massimo: € 345,00	Doppio del minimo: € 348,00

Quale conducente del veicolo indicato, adibito al trasporto di merci pericolose in regime ADR di categoria ....., avente massa complessiva autorizzata di t ..... risultava in eccedenza di carico non superiore a 2 t. come da verifica effettuata tramite ..... dove veniva riscontrata una massa complessiva di t .....

Annotazione sul verbale. *Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.*

Note

(3) Vedi note 1 e 2.

➨ **Articolo 168, comma 7 (*Vedi note art. 167, caso 1*)**

3. Trasporto merci pericolose – Sovraccarico superiore a 2 t ma non superiore a 3 t

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 346,00	**€ 242,20**	4	non previste

Da € 346,00 a € 1.390,00	Metà del massimo: € 695,00	Doppio del minimo: € 692,00

Quale conducente del veicolo indicato, adibito al trasporto di merci pericolose in regime ADR di categoria ....., avente massa complessiva autorizzata di t ..... risultava in eccedenza di carico non superiore a 3 t come da verifica effettuata tramite ..... dove veniva riscontrata una massa complessiva di t .....

Annotazione sul verbale. *Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.*

Note
(4) Vedi note 1 e 2.

➨ **Articolo 168, comma 7 (*Vedi note art. 167, caso 1*)**

4. Trasporto merci pericolose – Sovraccarico di oltre 3 t

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 862,00	**€ 603,40**	4	non previste

Da € 862,00 a € 3.468,00	Metà del massimo: € 1.734,00	Doppio del minimo: € 1.724,00

Quale conducente del veicolo indicato, adibito al trasporto di merci pericolose in regime ADR di categoria ....., avente massa complessiva autorizzata di t ..... risultava in eccedenza di carico superiore a 3 t come da verifica effettuata tramite ..... dove veniva riscontrata una massa complessiva di t .....

Annotazione sul verbale. *Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.*

Note
(5) Vedi note 1 e 2.

➨ Articolo 168, commi 8 e 8-*bis*

5. Trasporto merci pericolose senza titolo o in violazione delle prescrizioni			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito (art. 202, comma 3-bis)	non consentito	10	Sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi e fermo amministrativo del veicolo per egual periodo **(7) (14)**

Da € 2.046,00 a € 8.186,00	Metà del massimo: € 4.093,00	Doppio del minimo: € 4.092,00

In qualità di conducente del veicolo indicato circolava trasportando merci pericolose soggette alla normativa ADR, costituite da … > *vedi* **Casi**.

Casi
5.1 esplosivi senza licenza/autorizzazione
5.2 esplosivi in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo n. … del … . Si dà atto che … (*descrivere la prescrizione violata*)
5.3 gas tossici senza licenza
5.4 gas tossici in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo n. … del … . Si dà atto che … (*descrivere la prescrizione violata*)
5.5 rifiuti pericolosi senza iscrizione all'albo gestori ambientali (autorizzazione)
5.6 rifiuti pericolosi in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo n. … del … . Si dà atto che … (*descrivere la prescrizione violata*)
5.7 rifiuti ospedalieri pericolosi senza autorizzazione
5.8 rifiuti ospedalieri in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo n. … del … . Si dà atto che … (*descrivere la prescrizione violata*)
5.9 materiali radioattivi senza autorizzazione

5.10 materiali radioattivi in violazione delle prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo n. … del … Si dà atto che … (*descrivere la prescrizione violata*)
5.11 rifiuti radioattivi senza autorizzazione
5.12 rifiuti radioattivi senza rispettare le prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo (*specificare*)

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per essere inviata a ... . Fino al termine del periodo di sospensione della carta di circolazione il veicolo è soggetto anche alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per cui ... (indicare la procedura, eventuale riferimento a verbale di affidamento, prescrizioni per raggiungere il luogo di custodia, apposizione sigilli, ecc.).*

Si procede al ritiro della patente di guida che verrà inviata a ... . (valutare se indicare l'autorizzazione per condurre il veicolo fino al luogo di custodia per il tragitto più breve).

Note

(6) Vedi nota 1.

(7) **Sanzioni accessorie.** Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente si seguono le disposizioni dell'articolo 218. Si procede al ritiro materiale della patente e all'invio in prefettura entro cinque giorni.
Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione si applicano le disposizioni dell'articolo 217. Nell'immediatezza si procede al ritiro della carta della circolazione e all'invio alla MCTC entro cinque giorni. Per l'applicazione della sanzione accessoria del fermo si ricorda che è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12 c.d.s. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(8) **Trasmissione.** Trasmettere verbale entro 10 giorni al prefetto competente per territorio di avvenuta violazione.

(9) **Esplosivi.** Per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 46 e 47 Tulps, nonché art. 82 Regolamento Tulps, il trasporto di esplosivi è soggetto ad autorizzazione (categorie 1, 4 e 5), licenza (categorie 2 e 3). In questa ipotesi la violazione del codice della strada all'art. 168 concorre con quella prevista e sanzionata dall'art. 678 codice penale.

(10) **Gas tossici.** La violazione è prevista per il trasporto di gas tossici di cui al decreto del Ministero dell'interno del 6 febbraio 1935 ("Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147"). La licenza è rilasciata dalla questura e la mancanza, in concorso con l'art. 168 codice della strada, è sanzionata dall'art. 58 Tulps.

(11) **Rifiuti pericolosi.** L'autorizzazione, da annotare sulla carta di circolazione ed esibire in aggiunta alla stessa al momento del controllo, è rilasciata dalla regione secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 152/2006. La mancanza di tale titolo autorizzativo, in concorso con l'art. 168 codice della strada, è sanzionata penalmente dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006.

Questa ipotesi ricorre solamente qualora si tratti di rifiuti pericolosi. Se si tratta di rifiuti non pericolosi si applica solamente l'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

(12) Rifiuti ospedalieri infettanti. Vedi ipotesi nota precedente "Rifiuti pericolosi".

(13) Materiali o rifiuti radioattivi. La legge n. 1860/1962 ("Impiego pacifico dell'energia nucleare") prevede limiti entro i quali non occorre alcun titolo autorizzativo particolare per il trasporto. Superati questi limiti, è prevista autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria (o diversa denominazione dello stesso). La mancanza di tale titolo autorizzativo, in concorso con l'art. 168 codice della strada, è sanzionata penalmente dagli articoli 32 e 137, comma 4, d.lgs. n. 230/1995.

(14) Reiterazione. Nell'ipotesi di reiterazione è prevista la confisca del veicolo per cui si applica il sequestro amministrativo ai sensi art. 213 codice della strada. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(15) Prescrizioni. Qualora si tratti di prescrizioni previste dal titolo autorizzativo, si applica questa ipotesi sanzionatoria. Qualora invece si tratti di prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa ADR, ricorre la violazione prevista dal comma 9 dell'art. 168 codice della strada, riportata nell'ipotesi seguente.

(16) Riduzione 30% entro cinque giorni. Non è possibile perché non è ammesso il pagamento in misura ridotta e perché comunque è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

➨ Articolo 168, comma 9

6. Trasporto merci pericolose con titolo autorizzativo ma in violazione delle prescrizioni di sicurezza ADR

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 414,00	non consentito	10	Sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi e fermo amministrativo del veicolo per egual periodo **(7)**

Da € 414,00 a € 1.665,00	Metà del massimo: € 832,50	Doppio del minimo: € 828,00

In qualità di conducente del veicolo indicato, circolava trasportando merci pericolose costituite da … soggette alla normativa ADR, in possesso di regolare titolo autorizzativo ma violando la prescrizione di sicurezza prevista dall'accordo ADR relativa a tale prescrizione: ... > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 equipaggiamento del veicolo irregolare in quanto mancante di ..... (*specificare*)
6.2 mancanza o insufficiente o inadeguata dotazione di estintori (*specificare*)
6.3 omessa o irregolare sorveglianza del veicolo

• • •

6.4 irregolarità nei pannelli di segnalazione o nelle etichette di pericolo
6.5 omesso rispetto del divieto di trasporto del carico in comune
6.6 irregolarità nelle operazioni di carico e scarico. Si dà atto che … (*descrivere le irregolarità riscontrate*)
6.7 inidoneità del contenitore delle merci. Si dà atto che … (*descrivere le inidoneità riscontrate*)

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per essere inviata a … . Fino al termine del periodo di sospensione della carta di circolazione il veicolo è soggetto anche alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per cui … (indicare la procedura, eventuale riferimento a verbale di affidamento, prescrizioni per raggiungere il luogo di custodia, apposizione sigilli, ecc.).*

Si procede al ritiro della patente di guida che verrà inviata a ... . (valutare se indicare l'autorizzazione per condurre il veicolo fino al luogo di custodia per il tragitto più breve).

Note
(17) Vedi note 1 e 7.

➨ **Articolo 168, comma 9-*bis***

7. Trasporto merci pericolose senza documentazione al seguito o senza equipaggiamento di protezione individuale ADR

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 414,00	**€ 289,90**	2	non previste

Da € 414,00 a € 1.665,00	Metà del massimo: € 832,50	Doppio del minimo: € 828,00

Quale conducente del veicolo indicato trasportava merci pericolose in regime ADR costituite da ....., violando le prescrizioni relative a ..... > *vedi* **Casi**.

Casi
7.1 senza la prescritta documentazione al seguito
7.2 senza istruzioni scritte per il conducente

7.3 senza equipaggiamento di protezione individuale
7.4 con equipaggiamento di protezione individuale incompleto, irregolare o inefficiente

Note
(18) Vedi nota 1.

➨ **Articolo 168, comma 9-*ter***

8. Trasporto merci pericolose – Altre violazioni ADR

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 167,00	**€ 116,90**	0	non previste

Da € 167,00 a € 665,00	Metà del massimo: € 332,50	Doppio del minimo: € 334,00

In qualità di conducente del veicolo indicato – soggetto a regime ADR – circolava trasportando merci pericolose costituite da …, di categoria …, > *vedi* **Casi**.

Casi
8.1 senza avere al seguito libretto di cisterna comunque annotato sulla carta di circolazione del veicolo
8.2 trasportando passeggeri diversi dai membri dell'equipaggio
8.3 omettendo di rispettare il divieto di apertura dei colli contenenti le merci pericolose
8.4 violando le seguenti prescrizioni relative agli imballaggi. Si dà atto che … (*indicare la prescrizione violata*)
8.5 con revisione della cisterna scaduta
8.6 con revisione del contenitore scaduta
8.7 con cisterna mancante della prescritta marcatura
8.8 con membro dell'equipaggio sprovvisto di documento valido per l'identificazione con fotografia
8.9 con posizionamento irregolare dei colli contenenti merci pericolose. Si dà atto che … (*descrivere le irregolarità nel posizionamento dei colli riscontrate*)

Note
(19) Vedi nota 1.

ART. 179 CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITÀ

NOTE INTRODUTTIVE

1. Veicoli obbligati alla installazione
Il tachigrafo è previsto per i trasporti su strada di:
a) persone con autoveicoli con più di otto posti a sedere oltre al conducente (in alcuni testi si legge nove compreso il conducente). Sono in pratica gli autobus;
b) merci con autoveicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate. Ne consegue che i veicoli ad "uso speciale", non essendo adibiti al trasporto di merci, sono esclusi dal rispetto del reg. CE 561/2006 (esempio: autoscala, autopompa, autonegozio, espurgo pozzi neri).

2. Veicoli esclusi dall'obbligo di installazione in base a normativa comunitaria ai sensi dell'art. 3 del reg. (CE) n. 561/2006
Autoveicoli:
- adibiti al trasporto di passeggeri in servizio di linea a condizione che la linea non sia superiore a 50 km. Si precisa che nel caso l'autobus effettui diverse linee (come avviene per esempio per il servizio scolastico), per la verifica del rispetto dei 50 km, è necessario fare riferimento non al numero complessivo dei km percorsi, bensì all'estensione della singola tratta/linea;
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
  i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o
  ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente,
  solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
- la cui velocità massima autorizzata non supera 40 km/h. Si fa qui riferimento, ovviamente, non alla velocità del momento, ma a quella autorizzata per la tipologia di veicolo;
- di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili dell'ordine pubblico o da questi presi in locazione senza conducente, nel caso in cui il trasporto sia effettuato nell'ambito delle funzioni di questi servizi e sotto la loro responsabilità; compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
- utilizzati in situazioni di emergenza oppure in operazioni di salvataggio;
- speciali adibiti ad uso medico;
- utilizzati quali carri attrezzi specializzati quando operano entro un raggio di 100 km dalla propria sede operativa;
- sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

• • •

- determinanti combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate adibiti a trasporto non commerciale di merci;
- commerciali rientranti nella categoria dei veicoli storici in base alla legislazione dello Stato membro nel quale circolano ed a condizione che siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri e di merci;
- veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo.

3. Veicoli esclusi dall'obbligo di installazione in base a normativa italiana e pertanto con valore solo per i trasporti nazionali (art. 13 reg. (CE) n. 561/2006 e d.m. 20 giugno 2007)

- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale, entro un raggio di 100 km (*art. 45 reg. UE 165/2014*);
- veicoli utilizzati per il servizio fogne, protezione contro le inondazioni, manutenzione rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio-veicoli speciali trasportanti materiale per circhi o parchi divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
- veicoli adibiti a scuola guida, purché non utilizzati per trasporto di persone o merci a fini di lucro.

TACHIGRAFO ANALOGICO

aperto

chiuso

Cronotachigrafo analogico modulare

Facciata anteriore del foglio di registrazione del tachigrafo analogico

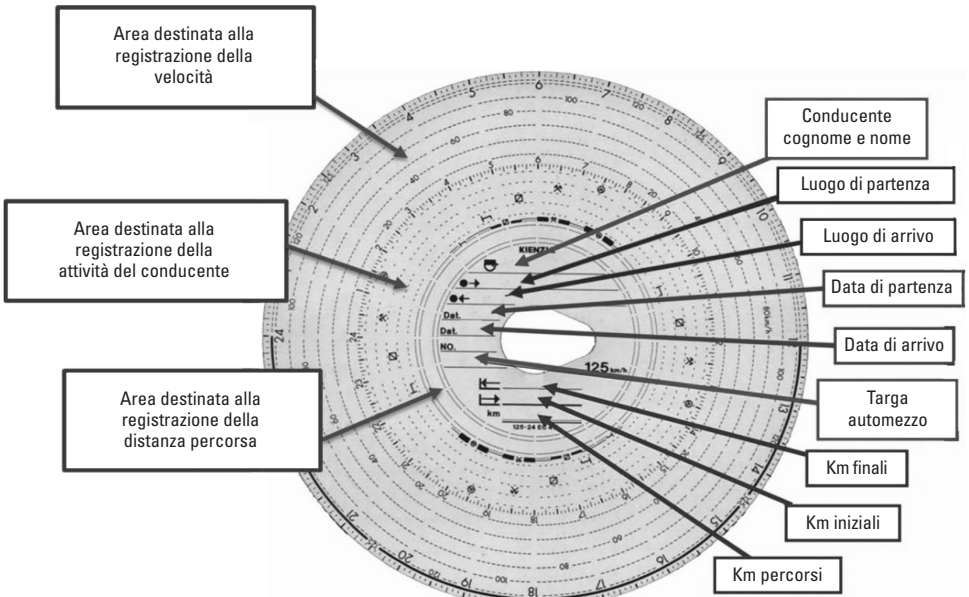

Facciata posteriore del foglio di registrazione del tachigrafo analogico

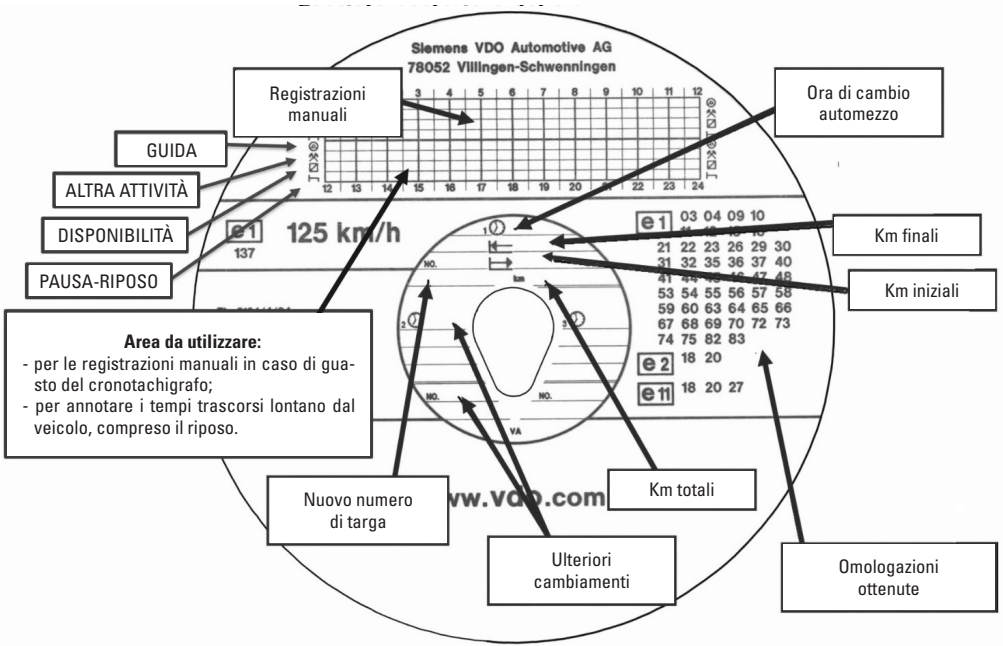

4. Tachigrafo digitale

Disciplinato dal regolamento CE n. 3821/85 e successive modificazioni ed integrazioni è stato introdotto dal regolamento CE n. 2135/98. Salvo esenzioni previste dall'articolo 3 del regolamento CE n. 561/2006 e dal d.m. 20 giugno 2007, è obbligatorio per i veicoli immatricolati a far data dal 1° maggio 2006. Non utilizza un disco per le registrazioni ma un rotolo di carta per le eventuali stampe. Tutte le registrazioni sono memorizzate nella carta del conducente e nella memoria dell'apparecchio tachigrafo. Tutte le registrazioni dell'apparecchio tachigrafo digitale sono in orario UTC, sigla/compromesso fra l'inglese Coordinated Universal Time ed il francese Temps universel coordonné, in italiano Tempo coordinato universale. In pratica è circa l'ora di Greenwich, per cui agli orari desunti dall'apparecchio cronotachigrafo sarà necessario aggiungere un'ora nel periodo invernale (ora solare) e due ore nel periodo estivo (ora legale).

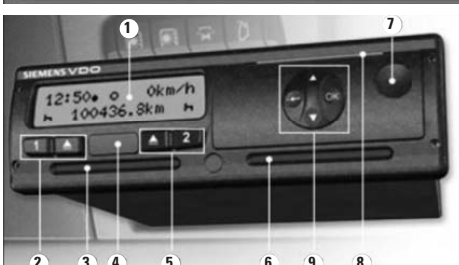

1 - Display
2 - Pulsanti 1° autista
3 - Slot tessera 1° autista
4 - Interf. dati/calibratore
5 - Pulsante 2° autista
6 - Slot tessera 2° autista
7 - Apertura stampante
8 - Fessura uscita carta
9 - Mouse multifunzione

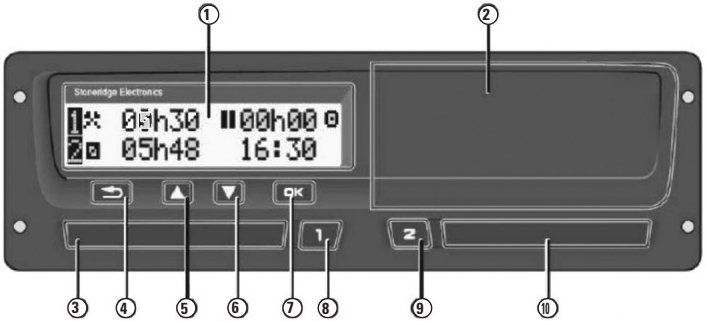

1 - Display
2 - Slot stampante
3 - Slot carta conducente 1
4 - Tasto "indietro"
5 - Tasto "su"
6 - Tasto "giù"
7 - Tasto "conferma"
8 - Tasto conducente 1
9 - Tasto conducente 2
10 - Slot carta conducente 2

5. Campo di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali

L'art. 3, par. 1, lett. h), del reg. (CE) n. 561/2006 esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con "*veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci*". Si ha pertanto che, se l'espletamento dell'attività di trasporto di cose viene effettuato con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga **a fini non commerciali**, non vige l'obbligo di utilizzo del tachigrafo. Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un'attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo tachigrafo in conformità alle disposizioni del reg. (CE) n. 561/2006. L'art. 4 definisce "trasporto non commerciale" qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale. Dagli articoli 2, par. 1, lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale (ad esempio **auto negozi**), in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci. I veicoli utilizzati nell'attività di **spurgo dei pozzi neri**, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1, lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del reg. (CE) n. 561/2006) sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del d.m. 20 giugno 2007, in relazione all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del reg. n. 561/2006. In que-

sta seconda ipotesi l'esenzione è però limitata al territorio nazionale. Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell'ambito dei **servizi di nettezza urbana**, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportarti al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. **Non sono, invece, compresi nell'esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento**. (*Circolare congiunta Ministero dell'interno 22 luglio 2011, n. 300/A/6262/11/111/20/3. Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al reg. (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione europea 2011(C) 3579 del 7 giugno 2011. Direttive per l'uniforme applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174 c.d.s. emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 17598*).

6. Campo di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico

Il reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett. a), non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di "*veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri*"; pertanto non sussiste l'obbligo dell'inserimento della carta tachigrafica del conducente e di registrare l'attività di guida attraverso il tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia superata. Se invece il servizio di linea ha un percorso superiore a 50 chilometri deve essere utilizzato il predetto dispositivo di registrazione e il conducente può essere accompagnato dal modulo assenze, prescritto dal d.lgs. n. 144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio di linea con percorso non superiore a 50 chilometri, contrassegnando la voce n. 17: "*era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETR*". Il Ministero dell'interno (Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale), con circolare prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha precisato che l'obbligo di giustificare le assenze per ferie, malattia o altre motivazioni a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, è decaduto. Infatti, considerato che la Commissione europea (Commissione Clarification n. 7) ha chiarito che la redazione del modulo delle assenze, pur consentita, non è obbligatoria, risultano inapplicabili le sanzioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 144/2008. Ovviamente risulta inapplicabile anche la violazione prevista dall'art. 180 c.d.s. non potendosi sanzionare la mancanza al seguito di un documento non obbligatorio. Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall'obbligo di tachigrafo e conduca sempre il medesimo veicolo, non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze dovrebbe essere compilato, per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti. In relazione al campo di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un autobus,

munito di tachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri. Al riguardo giova chiarire che per "*servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri*" deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri. Il decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al d.m. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di tachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri (*circolare congiunta indicata nota precedente*).

7. Carta tachigrafo digitale
Le carte hanno validità 5 anni, tranne quella dell'officina che scade dopo 1 anno, e quella di controllo che scade dopo due anni (vedi decreto interministeriale 19 ottobre 2021).
L'art. 12 del decreto prevederebbe ipotesi di sequestro o confisca delle carte non riconducibili a fattispecie previste nella norma primaria. Si rimane pertanto in attesa di chiarimenti ministeriali in merito. Per quanto riguarda invece l'eventuale ritiro immediato della carta tachigrafica, il decreto puntualizza che, in occasione di un'attività di controllo, se viene esibita o comunque rinvenuta una carta tachigrafica danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita, questa deve essere ritirata ed inviata alla Camera di commercio che l'ha emessa. Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta da più di trenta giorni ed in ogni altro caso in cui, secondo il citato decreto, ovvero secondo le disposizioni dell'art. 179 del c.d.s., la carta stessa non può essere detenuta ovvero utilizzata dalla persona che l'ha esibita o che comunque la detiene.

8. Lista di controllo
Istituita in attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144 (Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione del reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e del reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85), deve essere compilata in occasione di ogni controllo su strada dei veicoli commerciali, che consentirà da una parte di rendere più agevole e rapida l'attività di controllo e dall'altra, per il tramite del Servizio Polizia Stradale, permetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere le funzioni di informazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

9. Multipresenza *(art. 7 Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006/CE come modificato Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020)*
Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

CARTA DEL CONDUCENTE
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2. ROBERTO
3. 21/01/1943
4a. 01/01/2005
4b. 31/12/2009
4c. CCIAA DI BARI
4d.
5a. RO
5b. I-00000003008000
7.
8. VIA DEI PINI 23
70031 ANDRIA BA

CARTA DELL'AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA
1. FIAT
4a. 01/01/2005
4b. 31/12/2009
4c. CCIAA DI BARI
4d. 012345
5b. I-00000000804000
8. VIA DEI GINEPRI 81
700031 ANDRIA BA

CARTA DELL'OFFICINA
REPUBBLICA ITALIANA
1. GIORGINO
4a. 01/01/2005
4b. 31/12/2005
4c. CCIAA DI BARI
4d. 01234567890
5b. I-00000001204000
8. VIA DEI GINEPRI 81
70031 ANDRIA BA

CARTA DI CONTROLLO
REPUBBLICA ITALIANA
1. POLIZIA O
4a. 01/01/2005
4b. 31/12/2009
4c. CCIAA DI BARI
4d. 012345678901
5b. I-00000000606000
8. VIA DEI PINI 23
70031 ANDRIA BA

Si riporta la stampa dello scontrino dell'apparecchio di controllo digitale che può veicolare essere effettuata dagli organi di controllo o dal conducente del veicolo:

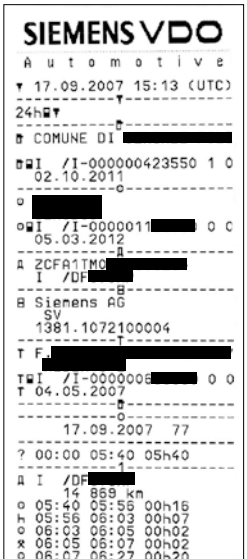

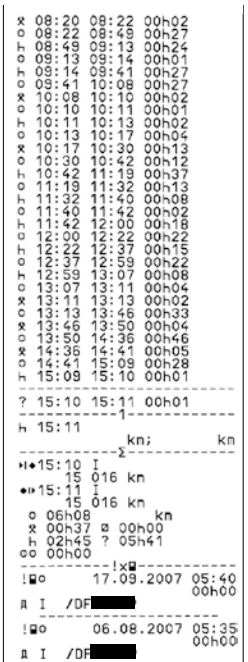

1. Fabbricante
2. Data e ora della stampa
3. Organo e n. della carta che ha dato origine alla stampa
4. Cognome e nome del conducente, n. della carta e data scadenza
5. N. telaio, targa e nazionalità veicolo
6. Tipologia dell'apparecchio di controllo
7. Officina che ha effettuato il montaggio o la taratura biennale dell'apparecchio e n. carta officina

ATTIVITÀ AUTISTA
8. Targa veicolo e km iniziali
9. Durata di:
- tempi di guida
- permanenza sul lavoro
- tempi di riposo
- manutenzione
- altro tempo di lavoro
- tempo sconosciuto

10. Chilometri finali
11. Riepilogo dell'attività del conducente
12. Ultimi 5 eventi o guasti registrati sulla carta e ultimi 5 eventi o guasti registrati nella memoria di massa

I pittogrammi

Modi operativi/persone

- Azienda/gestione flotte
- Controllo/Autorità
- Guida/Autista
- Calibrazione/officina
- Stato di produzione/costruttore

Attività autista

- Periodo di disponibilità
- Tempo di guida
- Pausa e tempo di riposo
- Altro tempo di lavoro
- Pausa valida
- Tempo sconosciuto

Apparecchi/funzioni

- 1 Fessura 1
- 2 Fessura 2
- Carta tachigrafo
- Orologio/ora
- Stampante/stampe
- Immissione
- Display
- Scarico dati
- Veicolo/strumento di registrazione
- Dimensioni ruota
- Interruzione di tensione

Altri

- ! **Evento (errore)**
- × Guasto
- Nota sull'uso, avvertimento sul tempo di lavoro
- Inizio turno
- Fine del turno
- Località, ora locale
- Sicurezza
- > Velocità
- Σ Totale, riassunto
- M Immissione manuale
- OUT Apparecchio di controllo non necessario in questo paese
- Attraversamento mediante traghetto, viaggio su treno
- 24h giornalmente
- I ogni settimana
- II due settimane

➨ Articolo 179, commi 1, 2 e 9

1. Circolazione con veicolo non munito di apparecchio tachigrafo o non omologato, non funzionante, con foglio non inserito, con carta tachigrafica non inserita

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 866,00	non consentito	10	Sospensione patente di guida da 15 giorni a 3 mesi **(5)**

Da € 866,00 a € 3.464,00	Metà del massimo: € 1.732,00	Doppio del minimo: € 1.732,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 senza che questo fosse stato installato
1.2 con apparecchio tachigrafo non omologato
1.3 senza aver inserito il foglio di registrazione nell'apparecchio tachigrafo analogico. Si precisa che il conducente aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione
1.4 senza aver inserito il foglio di registrazione nell'apparecchio tachigrafo analogico. Si precisa che il conducente non aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione per cui a carico del titolare della licenza sarà la violazione dell'art. 179, comma 3 c.d.s.
1.5 senza aver inserito la carta tachigrafica nell'apparecchio tachigrafo digitale
1.6 con apparecchio tachigrafo marca ... matricola ... non funzionante dal ... In particolare è stata rilevata la seguente inefficienza ... Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza di tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno **(6)**

Annotazione sul verbale. *La patente di guida è ritirata e trasmessa alla prefettura di ... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per il tragitto consentito più breve ed il tempo strettamente necessario, fino al luogo da lui indicato e cioè ... Successivamente non potrà più condurre veicoli a motore fino a quando il titolo di guida non gli sarà stato restituito. La guida con patente sospesa ha come conseguenza la sanzione accessoria della revoca della patente di guida (art. 218 c.d.s.)*

Note

(1) **Incidente stradale.** L'art. **179, comma 8-*bis*** prevede che in caso di incidente stradale, con danni a cose e/o persone, provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, il fatto debba essere **segnalato alla Direzione Provinciale del Lavoro** competente per territorio di sede dell'azienda al fine di effettuare il controllo, presso la sede dell'impresa, dei tempi di guida dell'anno in corso.

(2) **Casistica di tachigrafo non funzionante.** Per quanto concerne il tachigrafo non funzionante, non si applicano le sanzioni a condizione che il conducente abbia effettuato le registrazioni manuali. Al riguardo occorre distinguere:
Datore lavoro diverso dal conducente: quando il tachigrafo è rotto o mal funzionante, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore/officina autorizzati non appena le circostanze lo consentono. Ai sensi art. 16, paragrafo 1, reg. CE n. 3821/1985 è consentito rientrare in sede, prima della riparazione, solo se il viaggio è di durata non superiore ad una settimana dal momento del guasto. Se non è possibile accertare il momento esatto del guasto, fa fede il momento di accertamento di un organo di polizia stradale. **Il trasgressore è il datore di lavoro** per cui non si consegna alcuna copia del verbale al conducente in quanto estraneo alla violazione.

(3) **Segnalazioni successive.** Segnalare infrazione all'albo trasportatori in quanto, a seguito di ripetute infrazioni, può essere disposta la sospensione del titolo autorizzatorio al trasporto (a carico dell'impresa trasporti) e alla CCIAA per le verifiche del ripristino della regolarità dell'apparecchio *ex* art. 179, comma 10.

(4) **Comunicazioni successive.** Le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato (art. 179, comma 6, c.d.s.).

(5) **Sanzioni accessorie**. Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente si segue la procedura dell'articolo 218. Nell'immediatezza, in caso di contestazione immediata della violazione si procede al ritiro della patente. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(6) **Tachigrafo mancante o non funzionante.** In questa ipotesi al conducente è intimato di procedere alla installazione o regolarizzazione del tachigrafo entro dieci giorni e di trasmettere all'organo di polizia procedente la relativa certificazione. In mancanza si applicano le sanzioni dell'articolo 180, comma 8. In caso di circolazione si applica la sanzione accessoria del fermo per un mese. Ovviamente questa procedura non si applica se si tratta di omesso inserimento del foglio di registrazione o della carta tachigrafica.

➨ **Articolo 179, commi 1, 2 e 9**

2. Circolazione con veicolo munito di apparecchio tachigrafo sul quale sono state effettuate operazioni al fine di alterarne le registrazioni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.732,00	non consentito	10	Sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi **(5)**

Da € 1.732,00 a € 6.928,00	Metà del massimo: € 3.464,00	Doppio del minimo: € 3.464,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di apparecchio tachigrafo, con accorgimenti che falsavano le registrazioni. In particolare ... > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 inseriva un foglio di registrazione di **scala inferiore** a quella prevista per il tachigrafo in questione (esempio inseriva foglio velocità massima 125 km/h in crono con velocità massima 140 km/h). Si precisa che il conducente aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione. Si intima al trasgressore di inserire un disco di scala corretta prima della ripartenza

2.2 inseriva un foglio di registrazione di **scala inferiore** a quella prevista per il tachigrafo in questione (esempio inseriva foglio velocità massima 125 km/h in crono con velocità massima 140 km/h). Si precisa che il conducente NON aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione, per cui a carico del titolare della licenza sarà verbalizzata la violazione dell'art. 179, comma 3 c.d.s. Si intima al trasgressore di inserire un disco di scala corretta prima della ripartenza

2.3 con le seguenti manomissioni/alterazioni accertate dagli operatori ... Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

2.4 con le seguenti manomissioni/alterazioni accertate da officina autorizzata di cui all'allegata documentazione ... Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare regolare strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

Annotazione sul verbale. *La patente di guida è ritirata e trasmessa alla prefettura di ... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per il tragitto più breve ed il tempo strettamente necessario, fino al luogo da lui indicato e cioè ... Successivamente non potrà più condurre veicoli a motore fino a quando il titolo di guida non gli sarà stato restituito. La guida con patente sospesa ha come conseguenza la sanzione accessoria della revoca della patente di guida (art. 218 c.d.s.).*

Note

(7) Vedi note da 1 a 5.

(8) **Concorso di violazioni.** La violazione dei sigilli, l'alterazione o la manomissione del tachigrafo o del sensore di movimento, commessa del datore di lavoro, configura il reato di cui all'art. 459 codice penale (*vedi Cass. pen., sez. I, 2/5/2019, n. 18221*).

(9) **Comportamento operativo.** Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante in modo corretto, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (art. 179, comma 6-*bis*, c.d.s.).

➨ Articolo 179, commi 1, 2 e 9

3. Circolazione con veicolo non munito di apparecchio tachigrafo oppure non funzionante o non omologato – Titolare licenza

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 831,00	**€ 581,70**	0	**(11)**

Da € 831,00 a € 3.328,00	Metà del massimo: € 1.664,00	Doppio del minimo: € 1.666,00

Titolare della licenza o autorizzazione al trasporto, con riferimento al verbale n. … del … redatto a carico del conducente … metteva in circolazione il veicolo indicato ... > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 senza che fosse installato alcun tachigrafo. Al conducente è sato intimato di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia … di … producendo

idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

3.2 con apparecchio tachigrafo non omologato. Al conducente è stato intimato di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia … di … producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

3.3 con tachigrafo con sigilli manomessi. Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia … di … producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

3.4 con tachigrafo alterato. Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia … di … producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

3.5 senza fornire il conducente di alcuna scorta di fogli di registrazione

3.6 fornendo il conducente di una scorta di foglio di registrazione di scala inferiore a quella prevista per il tachigrafo in questione

Note

(10) Vedi note da 1 a 4.

(11) **Sanzioni accessorie.** Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste (art. 179, comma 4, c.d.s.).

➨ Articolo 179, commi 1, 2-*bis* e 9

4. Circolazione con veicolo con limitatore mancante, non funzionante o con caratteristiche diverse (vedi anche ipotesi manomesso)

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 967,00	non consentito	10	Sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi **(5)**

Da € 967,00 a € 3.867,00	Metà del massimo: € 1.933,50	Doppio del minimo: € 1.934,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di limitatore di velocità, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

4.1 senza che il limitatore risultasse installato
4.2 con installato limitatore non omologato
4.3 con installato limitatore non funzionante

Annotazione sul verbale. *La patente di guida è ritirata e trasmessa alla prefettura di ... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per il tragitto consentito più breve ed il tempo strettamente necessario, fino al luogo da lui indicato e cioè ... Successivamente non potrà più condurre veicoli a motore fino a quando il titolo di guida non gli sarà stato restituito.*
Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare regolare strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno.

Note

(12) Vedi anche ipotesi n. 5: limitatore alterato che differisce dal mancato funzionamento.

(13) Il **limitatore di velocità** è un dispositivo che, riducendo l'afflusso di carburante al motore, impedisce di superare una determina velocità. Ovviamente questo agisce sull'alimentazione per cui è possibile rilevare brevi tratti di velocità superiore a quella del limitatore senza che necessariamente si debba pensare ad un'alterazione del dispositivo. La velocità superiore potrebbe essere infatti provocata, per esempio, da una strada con forte pendenza. Per quanto concerne l'obbligo di installazione, occorre fare attenzione alle esenzioni **per tipologia utilizzo** che riguardano i veicoli di: Forze armate, Vigili del fuoco, Protezione civile, Forze di polizia, che per costruzione non superano la velocità di 100 km/h limitatamente alla

categoria M3, 90 km/h per quanto concerne invece la categoria N3. Inoltre sono esenti dall'obbligo i veicoli utilizzati per prove scientifiche, autobus urbani.

(14) **Concorso di violazioni.** La violazione dei sigilli configura il reato di cui all'art. 459 codice penale (vedi violazione n. 5).

(15) **Comportamento operativo**. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (art. 179, comma 6-*bis*, c.d.s.).

(16) Vedi note da 1 a 4.

(17) **Sanzioni accessorie.** Vedi nota 5.

➨ Articolo 179, commi 2-*bis* e 9

5. Circolazione con veicolo con limitatore di velocità alterato

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.934,00	**€ 1.353,80**	10	Revoca della patente di guida **(18)**

Da € 1.934,00 a € 7.734,00	Metà del massimo: € 3.867,00	Doppio del minimo: € 3.868,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di limitatore di velocità con limitatore alterato.

Annotazione sul verbale. *La violazione è stata accertata dall'officina ... di cui all'allegata documentazione presso la quale il veicolo è stato accompagnato dalla pattuglia operante (art. 179, comma 6-bis c.d.s.) per la verifica dell'irregolarità riscontrata. Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare regolare strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno.*

Note

(18) **Sanzione accessoria.** Essendo prevista la **revoca** della patente di guida non è possibile procedere al ritiro della stessa ma va data comunicazione alla prefettura entro 5 giorni affinché emetta decreto in tal senso. Da notare comunque che, non di

rado, la violazione prevista per il limitatore di velocità alterato si accompagna a quella prevista per il tachigrafo alterato o non funzionante che, prevedendo la sanzione accessoria della sospensione della patente, consente il ritiro immediato del titolo di guida.

(19) **Concorso di violazioni.** La violazione dei sigilli configura il reato di cui all'art. 459 codice penale.

(20) Vedi note da 1 a 4.

➨ Articolo 179, comma 8

6. Circolazione con dispositivi (tachigrafo o limitatore) non regolarizzati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
(21)	non consentito	10	Fermo del veicolo per un mese **(22)**

Diffidato con annotazione in calce al verbale di contestazione n. ... del ... per aver circolato ... (> *vedi* **Casi**)circolava con il veicolo sopra indicato senza aver provveduto alla regolarizzazione del dispositivo entro il termine di dieci giorni decorrenti dal ....

Casi

6.1 senza tachigrafo
6.2 con tachigrafo non funzionante
6.3 senza limitatore di velocità
6.4 con limitatore di velocità non funzionante

Note

(21) **Sanzione principale.** In questa ipotesi viene reiterata la verbalizzazione relativa alla violazione principale con applicazione delle stesse sanzioni.

(22) **Sanzioni accessorie.** Oltre alla reiterazione della sanzione accessoria relativa alla violazione principale si applica il fermo del veicolo per un mese. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(23) Vedi note da 1 a 4.

LEGGE N. 727/1978 – TACHIGRAFO

➨ **Articolo 12, comma 1, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.**

1. Vendita di apparecchi tachigrafi non omologati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 130,00	**€ 91,00**	0	non previste

Da € 130,00 a € 259,00	Metà del massimo: € 129,50	Doppio del minimo: € 260,00

In qualità di titolare dell'esercizio commerciale sito in … poneva in vendita apparecchio tachigrafo (*indicare se analogico o digitale*) non conforme ai modelli omologati.

Note

(1) Soggetto attivo della violazione. L'infrazione è a carico di chi pone in vendita l'apparecchiatura.

(2) Concorso di violazioni. Nell'ipotesi di utilizzo dell'apparecchio tachigrafo non omologato ricorre la violazione di cui all'art. 179 c.d.s.

(3) Montaggio e riparazioni. Vedi caso n. 3 successivo.

(4) Segnalazioni. Segnalare infrazione alla CCIAA in quanto a seguito di ripetute infrazioni può essere disposta sospensione autorizzazione da 1 a 3 mesi (art. 21 l. n. 727/1978).

(5) Rinvio ad altre violazioni. Per le violazioni commesse dal conducente o dal titolare di impresa di trasporti che utilizzano tachigrafo non conforme ai modelli omologati vedi violazioni articolo 179 (violazioni n. 1 e n. 33).

➨ **Articolo 12, comma 1, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.**

2. Vendita di fogli di registrazione per tachigrafi non omologati

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 130,00	**€ 91,00**	0	non previste **(9)**

Da € 130,00 a € 259,00	Metà del massimo: € 129,50	Doppio del minimo: € 260,00

In qualità di titolare dell'esercizio commerciale sito in … poneva in vendita fogli di registrazione per tachigrafo non conformi ai modelli omologati. In particolare … > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 vendeva fogli di registrazione per tachigrafo non omologati

2.2 vendeva carta per stampante del cronotachigrafo digitale non omologata

Note

(6) Vedi note 1, 2 e 3.

(7) **Casistica.** Se i soggetti utilizzano i fogli di registrazione, ricorre la violazione di cui all'articolo:
- 19, l. 727/1978 se non si determinano false o inesatte registrazioni e queste risultano comunque leggibili;
- 179 c.d.s. se le registrazioni risultano illeggibili oppure falsate nei tempi di guida oppure nelle velocità.

Si applicano le stesse violazioni anche nelle ipotesi in cui si tratti di carta per stampante del tachigrafo digitale.

➨ **Articolo 13, comma 1, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.**

3. Montaggio e/o riparazione tachigrafo senza autorizzazione o irregolarmente

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 52,00	**€ 36,40**	0	non previste

Da € 52,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 104,00

In qualità di titolare dell'esercizio dell'officina (o del centro tecnico) sito in … > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 montava l'apparecchio tachigrafo omologato (*indicare se analogico o digitale*), marca ... matricola ... senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla CCIAA

3.2 montava l'apparecchio tachigrafo non omologato (*indicare se analogico o digitale*), marca ... matricola ... senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla CCIAA (*l'infrazione concorre con quella dell'art. 12, comma 1, l. n. 727/1978*)

3.3 montava l'apparecchio tachigrafo omologato (*indicare se analogico o digitale*), marca ... matricola ..., pur con la prescritta autorizzazione, ma non attenendosi alle disposizioni regolamentari comunitarie. Si dà atto in particolare che... (*descrivere le irregolarità*)

3.4 montava o comunque interveniva su tachigrafo digitale omologato, marca ... matricola ..., utilizzando carta tachigrafica dell'officina scaduta di validità il ...

Note

(8) Segnalazioni. Segnalare infrazione alla M.C.T.C.

(9) Segnalazioni. Segnalare infrazione alla CCIAA, in quanto a seguito di ripetute infrazioni, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione da 1 a 3 mesi.

➨ Articolo 14, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.

4. Verifiche/Taratura tachigrafo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 130,00	**€ 91,00**	0	non previste **(11)**

Da € 130,00 a € 259,00	Metà del massimo: € 129,50	Doppio del minimo: € 260,00

In qualità di titolare dell'esercizio dell'officina (o del centro tecnico) sito in … > *vedi* **Casi**.

Casi

4.1 effettuava le prescritte verifiche/tarature dell'apparecchio tachigrafo (*indicare se analogico o digitale*) marca ... matricola ... senza la prescritta autorizzazione

4.2 effettuava le prescritte verifiche/tarature dell'apparecchio tachigrafo (*indicare se analogico o digitale*) marca ... matricola ..., pur con la prescritta autorizzazione, ma non attenendosi alle disposizioni regolamentari comunitarie. Si dà atto in particolare che ... (*descrivere le irregolarità*)

Note

(10) Segnalazioni. Segnalare infrazione alla M.C.T.C. per quanto attiene al veicolo. Le verifiche dell'apparecchio sono biennali e sono rilevanti ai fini della revisione del veicolo (d.l. n. 5 del 9 febbraio 2012).

(11) Segnalazioni. Segnalare infrazione alla CCIAA, in quanto, a seguito di ripetute infrazioni, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione da 1 a 3 mesi.

➨ Articolo 17, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.

5. Omessa riparazione tachigrafo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 102,00	**€ 71,40**	0	non previste

Da € 102,00 a € 207,00	Metà del massimo: € 103,50	Doppio del minimo: € 204,00

Quale datore di lavoro, consentiva la circolazione del veicolo omettendo di far riparare l'apparecchio tachigrafo (*indicare se analogico o digitale*) marca ... matricola ... In particolare era già stato accertato il mancato funzionamento dell'apparecchio a seguito di verbale n. ... del ... redatto da ... **(12)**.

Note

(12) Datore lavoro diverso dal conducente. Quando il tachigrafo è rotto o mal funzionante, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore/officina autorizzato non appena le circostanze lo consentono. Ai sensi dell'art. 37 reg. 165/2014 è consentito rientrare in sede, prima della riparazione, solo se il viaggio è di durata non superiore ad una settimana dal momento del guasto. Se non è possibile accertare il momento esatto del guasto, fa fede il momento di accertamento di un organo di polizia stradale. Risultando trasgressore il datore di lavoro non si consegna alcuna copia del verbale al conducente in quanto estraneo alla violazione.

(13) Datore lavoro coincidente col conducente. Non si applica questo articolo ma l'art. 179 c.d.s.

(14) Obbligo di registrazioni manuali. Durante il periodo di rottura o irregolare funzionamento, è necessario registrare manualmente le attività lavorative; in difetto si applica l'art. 18, legge n. 727/1978. Vedi violazione n. 6.

➨ **Articolo 18, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.**

6. Omesse registrazioni manuali con tachigrafo non funzionante

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 52,00	**€ 36,40**	0	non previste

Da € 52,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 104,00

Conducente del veicolo indicato, munito di apparecchio tachigrafo (*indicare se analogico o digitale*) marca … matricola … non funzionante … > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 ometteva di effettuare le prescritte registrazioni manuali dei tempi di guida, riposo e lavoro con tachigrafo analogico rotto o mal funzionante

6.2 ometteva di effettuare le registrazioni manuali dei tempi di guida, riposo, lavoro ed altre attività con tachigrafo digitale rotto o mal funzionante

Note

(15) Concorso di violazioni. Vedi casi 3 e 4 dell'art. 179.

(16) Altre violazioni. Per l'uso di fogli sporchi o per la non corretta compilazione manuale, vedi anche caso successivo.

(17) Tachigrafo rotto o non funzionante. Durante il periodo di rottura o irregolare funzionamento è necessario registrare manualmente le attività lavorative su un foglio di registrazione oppure altro foglio da allegare ai dischi di registrazione oppure alla carta tachigrafica (da esibire al controllo). Le registrazioni manuali debbono essere effettuate in modo da riportare:
- cognome e nome;
- numero della patente di guida o della carta tachigrafica;
- firma;
- tempi di guida, riposo, interruzioni, altre attività.

(18) Carta tachigrafica non funzionante o danneggiata. Quando si tratta di malfunzionamento o danneggiamento della carta tachigrafica, il conducente deve procedere alla stampa del tabulato dal cronotachigrafo digitale attestante le attività lavorative, completarlo coi propri dati e firmarlo conservandolo per i successi controlli. In caso di omissione ricorre la violazione prevista dall'art. 179 c.d.s. L'ipotesi qui descritta ricorre pertanto solamente nell'ipotesi in cui, effettuata la stampa delle attività, il conducente ometta di completarla con le registrazioni manuali dei propri dati.

(19) Segnalazioni. Segnalare infrazioni alla Direzione Provinciale Lavoro competente per territorio della sede dell'impresa.

➨ **Articolo 19, legge 727/1978 - Articolo 179, comma 10, c.d.s.**

7. Violazioni diverse relative al tachigrafo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 52,00	**€ 36,40**	0	non previste

Da € 52,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 104,00

Conducente del veicolo indicato, munito di apparecchio tachigrafo (*indicare se analogico o digitale*) marca ... matricola … > *vedi* **Casi**.

Casi

Tachigrafo analogico

7.1 utilizzava foglio di registrazione analogico sporco o deteriorato che impediva di rilevare il seguente dato …

7.2 utilizzava foglio di registrazione analogico sporco o deteriorato che impediva di rilevare i dati del conducente o quelli delle attività di guida, riposo, carico e scarico ed altre attività lavorative (*ipotesi sanzionate dall'art. 179 c.d.s.*)

7.3 ometteva le registrazioni manuali sul foglio di registrazione analogico relative al periodo di allontanamento dal veicolo

7.4 non esibiva i fogli di registrazione relativi alle attività effettuate nei 28 giorni precedenti il controllo. Si intima, pena le sanzioni di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s., di esibire entro il termine di giorni ... ad un ufficio di polizia i seguenti fogli mancanti: ...

7.5 non esibiva il foglio di registrazione relativo al periodo in corso rispetto al momento del controllo (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.6 utilizzava un dispositivo che indica e registra ora errata (da non confondersi con orario UTC)

7.7 determinava una sovrapposizione dei tempi di riposo con attività lavorativa+ nel caso di disco lasciato per più di 24 ore nell'apparecchio tachigrafo nell'ipotesi sia comunque possibile visionare correttamente le diverse attività

7.8 determinava una sovrapposizione dei tempi di riposo con attività lavorativa nel caso di disco lasciato per

più di 24 ore nell'apparecchio tachigrafo nell'ipotesi non sia comunque possibile visionare correttamente le diverse attività (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.9 utilizzava foglio di registrazione per tachigrafo non omologato che rendeva comunque leggibili correttamente le registrazioni

7.10 utilizzava foglio di registrazione per tachigrafo non omologato che rendeva non leggibili correttamente le registrazioni (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.11 utilizzava foglio di registrazione per tachigrafo non omologato, fuori scala, che falsava la velocità rilevata a danno del conducente. *Esempio: foglio/scala richiesta 125 km/h, utilizzava 140 km/h*

7.12 utilizzava foglio di registrazione per tachigrafo non omologato, fuori scala, che falsava la velocità rilevata a vantaggio del conducente. *Esempio: foglio/scala richiesta 140 km/h, utilizzava 125 km/h* (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.13 cambiava il foglio di registrazione analogico prima del termine del periodo giornaliero, ovvero in caso di cambio di veicolo utilizzava un nuovo disco benché non necessario

7.14 utilizzava foglio di registrazione incompleto relativamente al luogo di partenza

7.15 utilizzava foglio di registrazione incompleto relativamente al luogo di arrivo

7.16 utilizzava foglio di registrazione incompleto relativamente alla data di partenza

7.17 utilizzava foglio di registrazione incompleto relativamente alla data di arrivo

7.18 utilizzava foglio di registrazione incompleto relativamente alle indicazioni dei km di partenza

7.19 utilizzava foglio di registrazione incompleto relativamente alle indicazioni dei km di arrivo

7.20 utilizzava foglio di registrazione incompleto nella somma dei km percorsi (violazione non prevista)

7.21 utilizzava foglio di registrazione incompleto senza alcun dato riferito al conducente

7.22 utilizzava foglio di registrazione incompleto con indicazione del solo cognome o nome del conducente

7.23 utilizzava foglio di registrazione incompleto senza indicazione della targa del veicolo

7.24 utilizzava foglio di registrazione incompleto per omessa registrazione sul retro dei dati inerenti il cambio veicolo durante il periodo giornaliero

7.25 *altro ...*

Tachigrafo analogico e digitale

7.26 ometteva di commutare tramite chiavetta, pulsantiera o menù il giusto programma in relazione alla attività effettivamente svolta (pausa-riposo, altra attività, disponibilità)

Tachigrafo digitale

7.27 non esibiva la carta tachigrafica relativa alle attività effettuate nei 28 giorni precedenti il controllo (*ipotesi controllo alla guida di veicolo con tachigrafo analogico*). Si intima, pena le sanzioni di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s., di esibire entro il termine di giorni ... ad un ufficio di polizia carta tachigrafica attestante le registrazioni relative ai seguenti periodi mancanti: ...

7.28 utilizzava carta tachigrafica del conducente non funzionante correttamente e, pur avendo stampato il tabulato digitale, ometteva di effettuare sullo stesso le prescritte registrazioni manuali

7.29 non provvedeva a richiedere una nuova carta tachigrafica pur essendo il numero di abbinamento della patente riportato sulla stessa non più corrispondente a quello della patente posseduta (oppure a quello indicato sul retro della stessa col codice unionale 71, ovvero codice unionale 95 patente+CQC) **(23)**

7.30 non esibiva la carta tachigrafica del conducente qualora, controllato alla guida di veicoli con tachigrafo analogico, abbia guidato con crono digitale nei 28 giorni precedenti il controllo

7.31 utilizzava una carta tachigrafica del conducente non funzionante correttamente ed ometteva la stampa del tabulato digitale, non procedendo, di conseguenza alla registrazione delle prescritte registrazioni manuali (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.32 utilizzava un tachigrafo digitale senza carta sufficiente per la stampa del periodo in corso e dei giorni precedenti necessari ai fini del controllo

7.33 utilizzava un tachigrafo digitale con carta per la stampante non omologata

7.34 utilizzava una carta tachigrafica non funzionante con registrazioni comunque stampate

7.35 utilizzava una carta tachigrafica scaduta o non funzionante con registrazioni omesse (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.36 titolare di più di una carta tachigrafica in corso di validità, ne utilizzava una senza adottare accorgimenti tendenti alla falsificazione delle registrazioni (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.37 titolare di più di una carta tachigrafica in corso di validità, la utilizzava adottando accorgimenti tendenti a falsare le registrazioni. In particolare ... (*esempio: alternando le due carte tachigrafiche al fine di "spalmare" le attività lavorative su due carte per nascondere il superamento delle ore massime di guida o l'omesso riposo giornaliero*) (*ipotesi sanzionata dall'art. 179 c.d.s.*)

7.38 utilizzava una carta tachigrafica con omesso inserimento manuale dei periodi in cui il conducente si è allontanato dal veicolo.

7.39 la stampa del tabulato, riporta fasce orarie contraddistinte da un punto interrogativo (?) che evidenzia la irregolare/omessa indicazione delle attività da inserire manualmente

• • •

7.40 (*in casistica di multipresenza di autisti*) le carte conducente non risultavano correttamente inserite nei rispettivi slot
7.41 (*in casistica di multipresenza di autisti*) al momento del controllo il secondo conducente non aveva attivato la funzione disponibilità inserendo la propria carta nella slot numero 2
7.42 (*in casistica di multipresenza di autisti*) che al momento del controllo il secondo conducente, con la propria carta inserita nella slot numero 2, non si trova a bordo
7.43 ometteva l'indicazione della sigla dello Stato ove inizia o termina il viaggio
7.44 non effettuava il controllo biennale del cronotachigrafo previsto dall'art. 5 della legge 727/1978
7.45 ometteva di inserire il cambiamento di Stato immediatamente dopo il superamento della frontiera. Se l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo
7.46 *altro* ...

Note

(20) Comportamenti operativi. Il conducente controllato alla guida di un veicolo munito di apparecchio tachigrafo è tenuto ad esibire, in relazione ai 28 giorni precedenti rispetto al momento del controllo:
- foglio di registrazione analogico se utilizzato solamente crono analogico;
- carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato solo veicoli dotati di crono digitale;
- attestazione delle eventuali deroghe usufruite ai sensi dell'art. 12 del reg. (CE) n. 561/2006;
- foglio di registrazione analogico e carta tachigrafica del conducente se ha utilizzato sia su veicoli con crono analogico che digitale.

Il Ministero dell'interno con circolare n. 300/A/3302/11/111/20/3 dell'8 aprile 2011 ha precisato che il titolare di carta tachigrafica non è tenuto ad avere le stampe delle giornate trascorse e, con circolare prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha precisato che l'obbligo di giustificare le assenze per ferie, malattia o altre motivazioni a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, è decaduto. Infatti considerato che la Commissione europea (Commissione Clarification n. 7) ha chiarito che la redazione del modulo delle assenze, pur consentita, non è obbligatoria, risultano inapplicabili le sanzioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 144/2008. Ovviamente risulta inapplicabile anche la conseguente violazione prevista dall'art. 180 c.d.s. non potendosi sanzionare la mancanza al seguito di un documento non obbligatorio, ferma restando la facoltà di richiedere all'azienda i necessari chiarimenti in relazione ai periodi non esibiti durante il controllo su strada.

(21) Intimazione *ex* articolo 180. Nell'ipotesi di mancanza al seguito di foglio di registrazione inerenti le attività svolte nei 28 giorni precedenti rispetto al momento del controllo, è necessario verbalizzare, oltre all'infrazione sopra descritta, l'inti-

mazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, c.d.s. ad esibire i fogli mancanti presso un ufficio di polizia. In difetto ricorre la violazione *ex* art. 180, comma 8, c.d.s.
La stessa procedura si applica nel caso in cui, per attività inerenti i 28 giorni precedenti, sia stata omessa l'esibizione della carta tachigrafica del conducente.

(22) **Accorgimenti operativi.** A volte il conducente, al fine di rendere difficoltoso il controllo da parte dell'operatore di polizia, cambia il foglio di registrazione prima del termine del periodo giornaliero. In questo modo, al momento del controllo, se si controllano singolarmente i fogli, possono apparire regolari, ma se si "incrociano" correttamente potrebbe verificarsi il caso in cui i periodi giornalieri sono caratterizzati da omessi riposi giornalieri e/o superamento del numero massimo delle ore di guida consentite. In pratica, obiettivo di chi cambia il disco prima di quanto previsto potrebbe essere quello di "spalmare" le attività di guida irregolari su diversi fogli: per esempio due periodi giornalieri su tre fogli in modo da mascherare le irregolarità. In tale ipotesi non sono applicabili le violazioni previste dall'art. 179 c.d.s., ma, solo a seguito dell'esperienza dell'operatore di polizia che controlla, l'art. 19, legge n. 727/1978 e le eventuali violazioni all'art. 174 c.d.s.

(23) **Carta tachigrafica.** Nel caso di sostituzione della patente per duplicato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto che, ove sia evidente il legame tra la carta e la patente, non vi è l'obbligo di sostituire la carta tachigrafica. Infatti, in sede di rilascio del duplicato della patente, questo reca sul verso, nella riga 12, il codice unionale "71" seguito dal numero della patente duplicata, cioè lo stesso riportato sulla carta tachigrafica. Allo stesso modo si opera anche con il codice unionale 95 (patente + CQC) dove viene riportato anche il numero della patente di provenienza.

(24) L'art. 34 del reg. UE n. 165/2014, in vigore dal 2/3/2015, ha previsto nuove definizioni nell'utilizzo dei sistemi di registrazione dei tempi di guida. Con circolare congiunta Ministero dell'interno (prot. 300/A/1436/15/111/20/3) e Ministero infrastrutture e trasporti (prot. 4409) del 27/2/2015, è stato precisato che "nella logica dell'art. 47 reg. UE 165/2014, ove del caso, i riferimento al reg. 3821/85 debbono intendersi fatti al predetto reg. 165/2014".

(25) La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza della decima sezione del 24 marzo 2021, ha stabilito che l'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione.

Il **2 marzo 2016** sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014; già il 2 marzo 2015 erano entrate in vigore le modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006, previste dall'art. 45 del reg. (UE) n. 165/2014, inerenti nuovi casi di esenzioni all'utilizzo del tachigrafo. Per l'eventuale ritiro della carta tachigrafica vedere nota 7 all'art. 179 c.d.s.

Le principali novità di interesse operativo riguardano:

* * *

Art. 27. *Utilizzo delle carte del conducente*
1. La carta del conducente è personale.
2. Il conducente non può essere titolare di più di una carta valida del conducente ed è autorizzato solamente a usare la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.
Art. 29. *Carte rubate, smarrite o difettose*
1. Le autorità che rilasciano la carta registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.
2. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente la restituisce all'autorità competente dello Stato membro della sua residenza normale. Il furto della carta del conducente è formalmente dichiarato alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.
3. Qualsiasi smarrimento della carta del conducente è oggetto di formale dichiarazione alle autorità competenti dello Stato di rilascio e presso quelle dello Stato membro di residenza normale del conducente, ove non siano le medesime.
4. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda circostanziata a tale scopo.
5. Nei casi riportati al paragrafo 4, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.
Art. 33. *Responsabilità delle imprese di trasporto*
1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.
Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo.
Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo.
Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.
2. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per conformarsi all'articolo 35, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto forniscono altresì

copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all'infrazione da parte dell'impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Art. 34. *Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione*

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
2. I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati.
3. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):
a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
4. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo digitale, ciascun conducente provvede a inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta del tachigrafo.
Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti apportano le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione pertinente sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.
5. I conducenti:
a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
i) sotto il simbolo 🚗: il tempo di guida;
ii) sotto il simbolo 🛠: «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3,

lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti;
iii) sotto il simbolo ⧄: «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;
iv) sotto il simbolo 🛏: le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia.
6. Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) all'inizio dell'utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
b) data e luogo in cui hanno luogo l'inizio e la fine dell'utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio di registrazione;
d) la lettura del contachilometri:
i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo;
f) il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.
Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
Gli Stati membri possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno sul proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998.
Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.

Art. 36. *Registrazioni che devono essere in possesso del conducente*

1. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;

ii) la carta del conducente, se la possiede; e

iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006 (a decorrere dal 31 dicembre 2024 il periodo passerà da 28 a 56 giorni);

2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

i) la sua carta di conducente;

ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006 (a decorrere dal 31 dicembre 2024 il periodo passerà da 28 a 56 giorni);

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.

3. Un funzionario abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.

ART. 188 CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE

➨ **Articolo 188, commi 1 e 4**

1. Abusiva utilizzazione delle strutture al servizio di persone invalide

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 168,00	**€ 117,60**	6	non previste **(15) (16)**

Da € 168,00 a € 672,00	Metà del massimo: € 336,00	Doppio del minimo: € 336,00

In qualità di conducente del veicolo sopraindicato, pur essendo al servizio di una persona invalida, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 usufruiva nella suddetta strada dell'apposita struttura realizzata per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, senza l'autorizzazione permanente prescritta in quanto rinnovata in un tempo successivo

1.2 usufruiva nella suddetta strada dell'apposita struttura realizzata per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, con l'autorizzazione permanente, ma con esposto un contrassegno di parcheggio per disabili scaduto

1.3 faceva un uso improprio dell'autorizzazione in quanto esponeva il contrassegno in maniera diversa da quanto prescritto (es. sul vetro posteriore laterale)

1.4 faceva un uso improprio dell'autorizzazione, esponendo il contrassegno solo in fotocopia, ma avendo con sé l'originale sul veicolo

1.5 avendo con sé il contrassegno sul veicolo, accedeva in area pedonale a velocità non moderata, come prescritto sull'autorizzazione; per questo veniva sanzionato con separato verbale

Note

(1) **Contenuti.** La violazione propone scenari concreti di difficile ricostruzione. Infatti, acclarato che l'utilizzo di uno stallo di sosta da parte di veicolo privo di autorizzazione è punito ai sensi dell'articolo 158, risulta difficile ipotizzare altre fattispecie speciali concrete. Intanto deve trattarsi di veicoli comunque al servizio di persone invalide. Si potrebbe pensare all'utilizzo di un contrassegno scaduto, non esposto ma sul veicolo, ovvero, come sostenuto anche dal Ministero delle

infrastrutture e trasporti, all'utilizzo di uno stallo personalizzato da parte di soggetto in possesso del contrassegno di parcheggio disabili generico (più correttamente inquadrabile nella violazione n. 2) ovvero, in relazione alla fase circolazione, all'utilizzo di corridoi di transito o carreggiate riservate, ove esistenti.

(2) **Uso improprio.** Ancor più difficile pensare a fattispecie che integrino un uso improprio e distinguerle da quelle relative alla inosservanza di prescrizioni di cui alla violazione successiva. L'unica casistica plausibile riguarda l'uso di un contrassegno nei modi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione.

(3) **Titolare contrassegno a bordo.** La violazione è commessa anche laddove a bordo del veicolo non sia presente il titolare del contrassegno di parcheggio per disabili al cui servizio è il veicolo sanzionato. È opinione degli Autori che l'utilizzo legittimo di strutture al servizio di persone invalide presupponga la presenza della persona invalida.

(4) **Esposizione contrassegno in fotocopia o falso.** In caso di esposizione di contrassegno invalidi in fotocopia si procede come se il contrassegno fosse assente, salvo comunque si accerti che il veicolo è al servizio del disabile e che l'originale è comunque sul veicolo. Ove venga esposto un contrassegno riproducente l'originale con fotocopia a colori in grado di ingannare il controllo degli organi di polizia stradale, si procede anche al sequestro del documento *ex* articolo 354 c.p.p. e alla comunicazione di notizia di reato per la falsificazione, ovvero anche per uso di atto falso (articolo 489 c.p.). La Corte di Cassazione penale, sez. V, 7/7/2014, n. 29582 (*vedi anche Corte di Cassazione penale, sez. V, 16/1/2014, n. 1702*) ha ritenuto sussistente la punibilità della condotta di chi riproduce il contrassegno invalidi con sistemi tali da rendere la copia del tutto simile all'originale, anche quando l'autore della copia è lo stesso titolare dell'autorizzazione.

(5) **Falso grossolano.** È esclusa la rilevanza penale della copia facilmente identificabile come tale, in quanto la condotta non è lesiva dell'interesse tutelato dalla norma. In tal senso, peraltro, la Corte di Cassazione penale, sez. II, 1/7/2014, n. 28204 ha precisato che l'affermazione contenuta nella notizia di reato che il contrassegno era chiaramente falso induce il giudice a ritenere che si tratti di un falso grossolano, in quanto riconoscibile *ictu oculi* e quindi non è illogica la sentenza che assolve l'imputato per la mancanza di lesività della condotta.

(6) **Utilizzo di contrassegno altrui.** La giurisprudenza ha escluso che nell'ipotesi di utilizzo di un contrassegno altrui sia ipotizzabile il reato di truffa, abuso indotto o sostituzione di persona (*Cass. civ., 14/3/2012, n. 9859*). Più precisamente, la Corte di Cassazione penale, sez. II, 22/11/2011, n. 42988 ha precisato che la condotta di uso indebito ed abusivo da parte di terzi dell'autorizzazione alla circolazione rilasciata a persona invalida non può determinare a carico del soggetto che indebitamente e anche illegalmente si avvale dell'autorizzazione medesima per fruire dei vantaggi connessi per evidente carenza degli elementi di fattispecie, né il reato di sostituzione di persona né il reato di truffa (cfr., *Cass., sez. II, 8/6/2010, n. 35004; Cass., sez. II, 24/3/2011, n. 24454*). Il reato non può essere integrato dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del contrassegno invalidi, perché essa non implica una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'autoattribuzione della qualità di "accompagnatore" da parte del conducente.

(7) **Obblighi degli enti proprietari delle strade.** Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e a mantenere apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. La norma mira a consentire e ad agevolare la mobilità delle persone cieche o aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

• • •

Per la verità, se si escludono gli stalli di sosta per invalidi e le rampe di accesso, corridoi di transito e carreggiate riservate, non è agevole immaginare altre "strutture per la sosta e la circolazione di persone invalide" il cui utilizzo, senza autorizzazione, possa ricadere nell'ambito di applicazione del codice della strada.

(8) Segnalazione strutture. Le strutture per la circolazione dei citati veicoli devono essere segnalate con il "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5 che localizza percorsi o attrezzature (scivoli, rampe, corridoi di transito e carreggiate riservate) costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

(9) Spazi di sosta. Gli spazi di sosta possono essere riservati ai veicoli al servizio degli invalidi con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del codice. Questi spazi devono essere segnalati con il pannello composito "sosta consentita a particolari categorie" di cui alla figura II.79/a recante anche il simbolo degli invalidi, delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo e con all'interno il simbolo degli invalidi disegnato in blu sulla pavimentazione.

(10) Contrassegno di parcheggio per disabili. Sui veicoli utilizzati dagli invalidi e che usufruiscono delle apposite strutture deve essere esposto sulla parte anteriore un contrassegno di parcheggio per disabili. Dal 15 settembre 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dal d.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 con cui, fra le altre cose, è stato approvato il nuovo modello di contrassegno con dimensioni e colori diversi dal precedente. Il **contrassegno continua ad essere strettamente personale**, non vincolato ad uno specifico veicolo, valevole su tutto il territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Deve essere esposto chiaramente e visibilmente nella parte anteriore del veicolo. Il contrassegno, a norma dell'art. 74 del d.lgs. 196/2003, come modificato dall'articolo 58 della legge n. 120/2010, può anche riportare il simbolo o la dicitura da cui possa dedursi il tipo di autorizzazione, ma non deve consentire l'individuazione del relativo titolare, i cui dati devono quindi essere scritti in modo da non essere immediatamente visibili, se non in caso di necessità di accertamento.

(11) Mancata esposizione contrassegno. La mancata esposizione, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (*Cass. civ., sez. II, 30/3/2009, n. 7729*), determina la sostanziale mancanza del contrassegno e giustifica l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 158. Adesso, essendo tale prescrizione imposta dal nuovo d.P.R. n. 151/2010, l'approdo della giurisprudenza appare ancora più plausibile.

(12) Circolazione e sosta. Per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, vedi art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che consente ai titolari la sosta e la circolazione in deroga rispetto a taluni divieti o limitazioni; per tali aspetti si rinvia agli articoli 6 e 7.

(13) Esenzioni dal pagamento della sosta. Con il d.P.R. 151/2012, è stato chiarito che il comune può stabilire un numero di posti destinati alla sosta gratuita all'interno delle aree in concessione anche superiore a quanto disposto dall'articolo 11 del d.P.R. n. 503/1996. È stato inoltre precisato che i comuni hanno facoltà, con propria ordinanza di traffico, di sottoporre (o meno) a pagamento la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide in sosta su aree tariffate. Il comma 3-*bis*, introdotto dalla legge 156/2021 di conversione del d.l. 121/2021, ha infine definitivamente stabilito che con decorrenza 1° gennaio 2022 ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

• • •

(14) La **sostituzione dei vecchi contrassegni** prevista dal d.P.R. n. 151/2012 doveva avvenire entro il 15 settembre 2015. Fino a tale termine hanno conservato efficacia i vecchi contrassegni. Entro tale termine si sarebbe dovuto provvedere al rifacimento della segnaletica adeguandola alle nuove disposizioni. Si ritiene che la segnaletica, pur non più regolamentare, continui ad essere efficace per comunicare le prescrizioni dell'ordinanza in base alla quale è stata apposta. In tal senso pare aver concluso anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere 22 luglio 2015, n. prot. 3630.

(15) **Divieto di applicare la sanzione accessoria della rimozione.** Si ricorda che è vietato applicare la sanzione accessoria della rimozione di veicoli che espongono il contrassegno di parcheggio per disabili.

(16) **Spostamento**. È ormai prassi ricorrente in tutte le città quella di effettuare una sorta di "spostamento", consistente nella collocazione del veicolo in zona limitrofa, laddove la sosta costituisca grave intralcio.

➨ Articolo 188, commi 1 e 5

2. Inosservanza condizioni e limiti nell'utilizzo strutture al servizio di persone invalide

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 87,00	**€ 60,90**	3	non previste **(15) (16)**

Da € 87,00 a € 344,00	Metà del massimo: € 172,00	Doppio del minimo: € 174,00

In qualità di conducente del veicolo sopraindicato, pur essendo al servizio di una persona invalida, usufruiva nella suddetta strada ... > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 della struttura destinata alla sosta delle persone invalide ivi ubicata violando le condizioni stabilite perché utilizzava uno stallo di sosta personalizzato riservato ad altro soggetto contraddistinto dal numero di autorizzazione per disabili riportato sul segnale verticale (*indicare il numero di autorizzazione*) **(20) (21)**

2.2 della struttura per invalidi destinata alla sosta delle persone invalide ivi ubicata violando le condizioni stabilite nell'autorizzazione perché utilizzava uno stallo di sosta senza osservare il divieto (o la prescrizione) stabilita nel titolo (*precisare il divieto. Per es. il divieto di sostare sulla parte destinata alla salita e alla discesa dei passeggeri o a ridosso della rampa*)

Note

(17) Vedi note 1-16.

(18) **Facoltà di sosta in deroga.** I veicoli al servizio di persone invalide possono sostare in deroga ove sia disposto un divieto con provvedimento dell'ente proprietario della strada. Non possono invece sostare ove risulti violato un divieto imposto per legge (doppia fila, sosta senza lasciare spazio ai veicoli, su attraversamenti pedonali, in stalli di sosta riservati ai veicoli di polizia, su isole di traffico realizzate con segnaletica stradale) o comunque in tutti i casi in cui la sosta costituisca grave intralcio.

(19) **Facoltà di circolazione.** I veicoli al servizio di persone invalide possono circolare anche in aree interdette alla circolazione a condizione che almeno una categoria di veicoli sia autorizzata ad accedervi (articolo 11, d.P.R. n. 503/1996) ed anche ove sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica. La circolazione non è consentita in aree interdette completamente alla circolazione veicolare ed ove è consentito il solo transito di pedoni.

(20) La Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017, ha condannato per violenza privata un conducente che aveva lasciato l'auto in sosta su un posteggio riservato in via esclusiva a un disabile.

(21) Il Ministero dei lavori pubblici con parere 22 gennaio 2001, n. 401, ha ritenuto applicabile questa sanzione se nello spazio riservato espressamente a un titolare di contrassegno di parcheggio per disabili è lasciato in sosta un veicolo con esposto un contrassegno di altro disabile.

ART. 190 COMPORTAMENTO DEI PEDONI

➨ **Articolo 190, commi 1 e 10**

1. Omesso utilizzo di marciapiede, banchina, viali e altri spazi predisposti

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone nella suddetta strada circolava sulla carreggiata, ... > *vedi* **Casi**.

ATTENZIONE! Per le violazioni relative ai dispositivi per la micromobilità elettrica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e dei monopattini elettrici di cui all'articolo 1, commi 75 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vedasi l'apposito paragrafo a pagina 1405.

Casi

1.1 nonostante fosse presente un marciapiede utilizzabile
1.2 (in assenza di marciapiede) nonostante fosse presente una banchina
1.3 nonostante fosse presente un viale pedonale
1.4 nonostante fosse presente un passaggio pedonale
1.5 nonostante fosse presente una pista ciclopedonale
1.6 nonostante fosse presente un percorso pedonale
1.7 nonostante fosse presente uno specifico spazio per la circolazione dei pedoni

Note

(1) **Contenuto**. L'articolo 190, comma 1, impone ai pedoni di camminare sui marciapiedi, banchine, viali o spazi specificamente destinati alla circolazione pedonale, ove presenti e utilizzabili. In mancanza devono circolare sul lato della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Se gli spazi per la circolazione dei pedoni non sono presenti, si applica il caso successivo.

(2) **Ciclisti**. Salvo ricorra la specifica ipotesi di cui all'articolo 182, comma 4, dove i ciclisti per non arrecare pericolo per i

pedoni devono spingere a mano il veicolo e solo in tal caso sono equiparati ai pedoni, ai conducenti dei velocipedi non è consentito l'uso degli spazi dei pedoni, nemmeno se spingono a mano il veicolo per libera scelta.

➨ **Articolo 190, commi 1 e 10**

2. In centro abitato inosservanza dell'obbligo di camminare sul margine della carreggiata opposto a quello del senso di marcia dei veicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Nella suddetta strada situata all'interno del centro abitato, in qualità di pedone circolava sulla carreggiata per indisponibilità e fruibilità di spazi destinati ai pedoni, ... > *vedi* **Casi**.

Casi
2.1 camminando sul margine della stessa ma nel senso di marcia dei veicoli, anziché su quello opposto
2.2 camminando distante dal margine della stessa (*definire il comportamento*)
2.3 causando intralcio alla circolazione (*ad esempio, portando una borsa sporgente sul lato della carreggiata*)

Note
(3) **Contenuto**. Vedi note 1 e 2. All'interno dei centri abitati quando i marciapiedi (banchine, viali pedonali o altri spazi analoghi) mancano, o sono interrotti, ingombrati o insufficienti per larghezza, i pedoni devono camminare sul margine della carreggiata opposto a quello di marcia dei veicoli, senza arrecare intralcio alla circolazione.

➨ **Articolo 190, commi 1 e 10**

3. Mano da tenere fuori del centro abitato

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Nella suddetta strada situata fuori del centro abitato, in qualità di pedone circolava ... > *vedi* **Casi**.

Casi

3.1 sul margine destro della carreggiata a due sensi di marcia, anziché su quello sinistro in senso opposto a quello di marcia

3.2 sul margine sinistro della carreggiata a senso unico di circolazione, anziché su quello destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

Note

(4) **Contenuto**. Fuori del centro abitato i pedoni devono camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

➨ Articolo 190, commi 1 e 10

4. Obbligo di circolazione in unica fila fuori del centro abitato in ore notturne

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Nella suddetta strada situata fuori del centro abitato, in qualità di pedone circolava in orario notturno (da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere) sulla carreggiata priva di sufficiente illuminazione pubblica affiancato a sinistra ad altro pedone, anziché procedere in formazione di fila unica.

Note

(5) Per **orario notturno** si intende da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

(6) **Contenuto**. In questo arco temporale i pedoni su carreggiate esterne al centro abitato prive di illuminazione pubblica devono camminare non affiancati.

➨ **Articolo 190, commi 2 e 10**

5. Omesso utilizzo di attraversamento pedonale, sottopasso o sovrapassaggio

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone circolando nella suddetta strada ... > *vedi* **Casi**.

Casi

5.1 attraversava la carreggiata senza utilizzare l'attraversamento pedonale distante meno di m 100

5.2 attraversava la carreggiata senza utilizzare il sottopasso distante meno di m 100

5.3 attraversava la carreggiata senza utilizzare il sovrapassaggio distante meno di m 100

5.4 attraversava la carreggiata in un punto distante oltre m 100 dal più vicino attraversamento pedonale o sottopasso o sovrapassaggio procedendo obliquamente e, quindi, in modo non perpendicolare come prescritto

5.5 attraversava la carreggiata in un punto distante oltre m 100 dal più vicino attraversamento pedonale o sottopasso o sovrapassaggio procedendo senza adoperare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (*descrivere il comportamento e la situazione di pericolo creata*)

Note

(7) **Contenuto**. Il comma 2 dell'art. 190 dispone che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.

(8) **Individuazione violazioni**. Per le violazioni commesse negli attraversamenti regolati da impianto semaforico, vedi gli articoli 41 e 146 del codice.

➨ **Articolo 190, commi 3 e 10**

6. Attraversamento diagonale dell'intersezione

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone attraversava l'intersezione stradale suddetta procedendo in modo diagonale.

Note

(9) **Contenuto.** Trattasi di precetto rigido e non derogabile. I pedoni non possono attraversare le intersezioni diagonalmente. L'attraversamento delle intersezioni è sempre consentito nella "prossimità" ed è sempre vietato "nella corrispondenza" delle intersezioni. La violazione può concorrere con la precedente, se sono presenti attraversamenti pedonali.

➨ **Articolo 190, commi 3 e 10**

7. Attraversamento di largo o piazza fuori degli attraversamenti pedonali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone non utilizzando l'attraversamento pedonale ivi presente ... > *vedi* **Casi**.

Casi

7.1 attraversava la suddetta piazza impegnando la parte della strada destinata ai veicoli

7.2 attraversava il suddetto largo impegnando la parte della strada destinata ai veicoli

Note

(10) Contenuto. Trattasi di precetto rigido e non derogabile. I pedoni non possono attraversare le piazze o i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, anche se si trovano a più di m 100.

➨ Articolo 190, commi 4 e 10

8. Sosta dei pedoni sulla carreggiata

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone, nella suddetta strada, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

8.1 sostava sulla carreggiata senza che fossero presenti situazioni di necessità
8.2 indugiava sulla carreggiata senza che fossero presenti situazioni di necessità
8.3 sostava in gruppo insieme ad altri pedoni sul marciapiede, causando intralcio alla circolazione
8.4 sostava in gruppo insieme ad altri pedoni sulla banchina, causando intralcio alla circolazione
8.5 sostava in gruppo insieme ad altri pedoni presso l'attraversamento pedonale, causando intralcio alla circolazione

Note

(11) Contenuto. La norma vieta sia la sosta che la fermata (*recte*, indugiare), intesa come qualcosa di più rispetto alle fasi strettamente occorrenti per l'attraversamento e qualcosa di meno rispetto ai concetti di fermata o sosta veicolari, non del tutto applicabili alla fattispecie in esame, se non altro per la impossibilità di distinguerli per la presenza o l'assenza del conducente. La sosta sarà comunque una sospensione prolungata della marcia, rispetto all'indugiare, più simile alla fermata, cioè alla sospensione della marcia per brevissima durata.

(12) Sosta in gruppo. È altresì vietato sostare in gruppo. La consistenza del gruppo non è precisata. Peraltro, perché sussista la violazione occorre che si verifichi intralcio al normale transito pedonale. La norma ha, quindi, natura elastica e la sosta del gruppo è da ritenersi vietata solo allorché, tenuto conto della consistenza dello stesso, della intensità del transito

pedonale e delle dimensioni del marciapiede, della banchina o della prossimità dell'attraversamento pedonale appaia pregiudicato lo scorrimento pedonale rispetto all'ordinarietà.

(13) Concorso di persone. La sanzione si applica ai singoli componenti del gruppo, in concorso tra loro.

➨ Articolo 190, commi 5 e 10

9. Omessa precedenza ai veicoli

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone, circolando nella suddetta strada, attraversava la carreggiata sprovvista di attraversamenti pedonali senza accordare la precedenza ai veicoli in transito.

Note

(14) Contenuto. Il comma 5 dell'art. 190 impone ai pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali di dare la precedenza ai conducenti dei veicoli in transito. La norma parla genericamente di "conducente" e, quindi, ricomprende tutti gli utenti della strada che compiono atti di guida (conducenti di veicoli, di velocipedi, di veicoli a trazione animale e di animali).

➨ Articolo 190, commi 6 e 10

10. Divieto di attraversamento della carreggiata davanti ad autobus, filoveicoli o tram in fermata

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

In qualità di pedone, circolando nella suddetta strada, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

10.1 attraversava la carreggiata passando anteriormente all'autobus in sosta alla fermata
10.2 attraversava la carreggiata passando anteriormente al filoveicolo in sosta alla fermata
10.3 attraversava la carreggiata passando anteriormente al tram in sosta alla fermata

Note

(15) Contenuto. Il divieto riguarda l'attraversamento davanti ai veicoli sopra indicati. Sul retro è invece possibile attraversare la carreggiata. Il codice non vieta l'attraversamento della carreggiata nella parte anteriore di altri veicoli diversi da autobus, filoveicoli e tram, sebbene la manovra si appalesi ugualmente molto pericolosa. Peraltro, la pessima formulazione della norma non vieterebbe di attraversare la strada passando davanti ad uno dei mezzi di trasporto pubblico indicati nelle situazioni più ricorrenti di fermata, considerato il diverso concetto di sosta rispetto a quello di fermata delineato dall'articolo 157, laddove quest'ultima è proprio la sospensione della marcia per brevissima durata, al fine di far salire e scendere i passeggeri.

➨ Articolo 190, commi 7 e 10

11. Circolazione di macchine per uso di bambini o invalidi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Circolava su parte della strada destinata ai pedoni (marciapiedi, passaggio pedonale, ecc.) senza rispettare la prescrizione imposta con ordinanza dell'ente proprietario della strada ... > *vedi* **Casi**.

Casi

11.1 in qualità di conducente di una macchina per uso di bambini. (*Precisare il numero dell'ordinanza e la prescrizione omessa*)
11.2 in qualità di conducente di una macchina per uso di invalidi. (*Precisare il numero dell'ordinanza e la prescrizione omessa*)

Note

(16) Contenuti. Le macchine per uso di bambini e di invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, anche se asservite da motore, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'ente proprietario della strada.

(17) Macchine per uso di bambini ed invalidi. Le macchine per uso di bambini e di invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, anche se asservite da motore, nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'ente proprietario della strada. Per quanto concerne le macchine ad uso invalidi inquadrate come ausili medici, a seguito della modifica dell'articolo 190 del codice della strada apportata con il decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, è consentito di circolare, oltre che nelle zone riservate ai pedoni, anche nei percorsi normalmente riservati ai velocipedi. Tra questi sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili, sarà possibile la circolazione solo se la macchina è asservita da motore. Deve trattarsi di veicoli monoposto e non devono superare i limiti dell'articolo 196 del Regolamento di esecuzione. Il superamento di uno dei limiti in esso contenuti determina l'inquadramento nella corrispondente categoria di veicoli con tutto ciò che ne consegue. Le macchine ad uso dei bambini non rientrano nella definizione di veicolo se le loro caratteristiche non superano i limiti stabiliti dall'art. 196 del Regolamento. A seguito delle modifiche apportate all'art. 46 del codice dalla legge 120/2010 non sono veicoli le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Il termine "ausilio medico" si ritrova in disposizioni tecniche non aventi forza di legge (come gli standard ISO in materia) o nei decreti ministeriali per la classificazione dei vari dispositivi medici (es. il decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni: ad esempio le carrozzine sono distinte dal numero di classificazione 12 come ausili per la mobilità personale e si distinguono ulteriormente in carrozzine motorizzate 12.23; carrozzine motorizzate con sterzo motorizzato 12.13.06; carrozzine elettroniche 12.23.06.s01, ecc.). Una carrozzina che è classificata come dispositivo medico in conformità alla direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con d.lgs. 47/97 si può ritenere conforme alla definizione di ausilio medico secondo la vaga definizione dell'articolo 46 del codice della strada e di norma questi ausili, stante il loro costo elevato e la condizione tutelata del disabile sono forniti dal SSN. Questi ausili sono muniti, oltre che della marcatura CE, di una dichiarazione di conformità e di una targhetta che ne attestano la corrispondenza alle direttive CEE vigenti per i prodotti medicali (93/42/CEE) e l'osservanza alle normative EN e UNI.

➨ Articolo 190, commi 8 e 10

12. Divieto di uso di pattini, tavole ed acceleratori di andatura su carreggiata e spazi pedonali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Circolava sulla carreggiata utilizzando un acceleratore di andatura (*indicare se pattini, skateboard, monopattini, carretti, che non hanno la caratteristica di veicolo, ecc.*).

Note

(18) **Contenuto**. Trattasi di divieto assoluto che riguarda la "circolazione" sulla carreggiata mediante pattini, tavole e altri acceleratori di andatura; nella definizione residuale possono essere compresi carretti, monopattini che non rientrino nei veicoli, trampoli, trampoli a molla, ecc.

(19) Per i **giochi, allenamenti e manifestazioni sportive** vedi analogo divieto di cui all'articolo 190, comma 9. L'uso di tavole, di pattini o di altri acceleratori di andatura negli spazi riservati ai pedoni è vietato solo se potenzialmente pericoloso per gli altri utenti. Diversamente, è consentito. Vedi caso successivo.

➨ Articolo 190, commi 9 e 10

13. Divieto di giochi, allenamento e manifestazioni sulle carreggiate

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Il soggetto sopra identificato, nella strada suddetta, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

13.1 partecipava, senza autorizzazione, a giochi sulla carreggiata (*precisare violazione e descrivere tipologia del gioco*)

13.2 partecipava, senza autorizzazione, ad un allenamento sportivo sulla carreggiata (*precisare violazione e descrivere tipologia dell'allenamento*)

13.3 partecipava, senza autorizzazione, ad una manifestazione sportiva sulla carreggiata (*precisare violazione e descrivere tipologia della manifestazione sportiva*)

13.4 utilizzava un acceleratore di andatura sul marciapiede, creando pericolo per gli altri utenti

13.5 utilizzava un acceleratore di andatura sul passaggio pedonale, creando pericolo per gli altri utenti

13.6 utilizzava un acceleratore di andatura nella pista ciclopedonale, creando pericolo per gli altri utenti
13.7 utilizzava un acceleratore di andatura nel percorso pedonale, creando pericolo per gli altri utenti

Note

(20) **Autorizzazione.** Né il codice né il Regolamento indicano l'organo o gli organi cui compete il rilascio dell'autorizzazione. È da ritenersi, perciò, che se le manifestazioni, gli allenamenti o i giochi rientrano tra le manifestazioni atletiche, ciclistiche, motoristiche o con animali, l'autorizzazione sia da identificarsi in quella prevista dall'art. 9 del codice e le sanzioni vadano ricercate negli articoli 9-*bis* o 9-*ter*. Per manifestazioni di natura diversa, è da ipotizzarsi la licenza di polizia amministrativa per spettacoli o trattenimenti ovvero il preavviso di cui all'art. 123 del Regolamento di esecuzione del Tulps, con chiusura al transito veicolare data la destinazione impropria della sede stradale.

(21) Vedi note 18 e 19.

ART. 191 COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

➨ **Articolo 191, commi 1 e 4**

1. Obbligo di precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 167,00	**€ 116,90**	8	non previste

Da € 167,00 a € 665,00	Metà del massimo: € 332,50	Doppio del minimo: € 334,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato circolava nella suddetta via, in condizione di traffico non regolata da agenti o da semaforo ... > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 senza concedere la precedenza rallentando gradualmente e fermandosi in presenza di pedone che aveva già iniziato l'attraversamento della carreggiata sull'apposito attraversamento pedonale

1.2 senza concedere la precedenza, in presenza di pedone che si trovava nell'immediata prossimità dell'attraversamento pedonale

Note

(1) **Contenuto**. Il comma 1 dell'articolo 191, modificato dalla legge 156/2021 di conversione del d.l. 121/2021, stabilisce che quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono, altresì, dare la precedenza anche ai pedoni che si trovano nelle loro immediate prossimità. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale quando ai pedoni non sia vietato il passaggio (vedi violazione n. 2). Resta comunque per i pedoni il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 190 del codice della strada, di sostare o indugiare sulla carreggiata (salvo i casi di necessità) e sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali causando intralcio al transito normale degli altri pedoni. Obblighi sostanzialmente simili sono contenuti anche nell'articolo 40, comma 11, anch'esso modificato dalla legge 156/2021. La combinazione delle norme non è di limpidissima ricostruzione. In realtà il nuovo articolo 191 non consente al momento di far comprendere

pienamente che tipo di precedenza dovrebbe essere concessa a pedoni che si trovino nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale. Si deve immaginare che si tratti di una sostanziale duplicazione del precetto neo inserito nell'articolo 40, comma 11. Nel confronto (e nella sostanziale sovrapposizione di contenuti) tra le tre violazioni si ritiene speciale quella dell'articolo 191. Sorregge tale impostazione anche la clausola di riserva contenuta nell'articolo 146, comma 2. Pertanto, gli Autori sono dell'opinione che in presenza di comportamenti di questa tipologia debbano essere applicate le sanzioni dell'articolo 191 qui rubricate, per maggiore specialità della materia trattata. Si segnala peraltro che il Ministero dell'Interno, con circolare 28 dicembre 2021, n. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021, ha proposto una lettura parzialmente diversa. Ad effetti sanzionatori nel documento ministeriale si sostiene che:

- *nell'ipotesi in cui un veicolo ometta di fermarsi per dare la precedenza al pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce senza averle ancora impegnate ovvero che ha appena iniziato l'attraversamento senza che la sua traiettoria intersechi ancora quella dei veicoli che sopraggiungono, ricorrerà la violazione di cui all'art. 40, comma 1 e 146, comma 2, con decurtazione di punti 2*;
- *in tutte le altre ipotesi, invece, in cui il conducente non rallenta e/o non si ferma a dare la precedenza al pedone che sta attraversando sugli attraversamenti o in prossimità di essi, troverà sempre applicazione l'art. 191 che deve ritenersi prevalente rispetto al richiamato art. 40.*

(2) Regole di comportamento. Le regole di comportamento dettate dall'articolo 191, comma 1, del codice della strada debbono interpretarsi nel senso non soltanto della sussistenza dell'obbligo di dare la precedenza ad un pedone che attraversi sulle strisce pedonali, ma altresì in quello che è imposto al conducente che si approssimi all'attraversamento pedonale una condotta di guida attenta e particolarmente prudente anche facendo luogo ad un'adeguata limitazione della velocità del mezzo (Corte di Cassazione, 20/1/2005, n. 1220).

➨ Articolo 191, commi 1 e 4

2. Obbligo di precedenza ai pedoni. Svolta su strada con attraversamento pedonale			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 167,00	**€ 116,90**	8	non previste
Da € 167,00 a € 665,00	Metà del massimo: € 332,50	Doppio del minimo: € 334,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato circolava nella suddetta strada, effettuando una manovra di svolta su una strada avente al suo ingresso un attraversamento pedonale ... > *vedi* **Casi**.

Casi

2.1 senza concedere la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, in presenza di pedone che aveva già iniziato l'attraversamento della carreggiata sull'apposito attraversamento pedonale

2.2 senza concedere la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, in presenza di pedone che si accingeva ad attraversare la carreggiata sull'apposito attraversamento pedonale

Note

(3) Vedi nota 1.

➨ Articolo 191, commi 2 e 4

3. Obbligo di precedenza ai pedoni in fase di attraversamento in assenza di attraversamento pedonale			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 167,00	**€ 116,90**	4	non previste
Da € 167,00 a € 665,00	Metà del massimo: € 332,50	Doppio del minimo: € 334,00	

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato circolava nella strada suddetta, in una zona priva di attraversamenti pedonali senza concedere la precedenza e fermarsi in presenza di pedone che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, non consentendogli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Note

(4) **Contenuto.** Il comma 2 dell'articolo 191 stabilisce che sulle strade prive di attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono concedere la precedenza, se del caso fermandosi, al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento della carreggiata consentendogli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Si tratta di una tutela assoluta dell'utente debole, il quale, anche se ha violato l'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla carreggiata, è comunque salvaguardato da una norma superiore che impone comunque al conducente del veicolo di rinunciare alla precedenza di diritto.

(5) **Rapporti con articolo 190, comma 5.** Il precetto si contrappone apparentemente con l'opposto obbligo imposto dall'articolo 190, comma 5, al pedone in fase di attraversamento della carreggiata priva di attraversamento pedonale, di concedere la precedenza ai conducenti di veicoli. Entrambi i precetti assolvono all'esigenza di garantire la sicurezza della circola-

zione. La casistica oggettiva si presenta molto svariata potendosi ipotizzare una responsabilità esclusiva del pedone che attraversando la carreggiata obbligasse il conducente di un veicolo a manovre di arresto pericolose ovvero, al contrario, la sola responsabilità del conducente del veicolo che rendesse pericolosa per il pedone la manovra di attraversamento della carreggiata. Molto spesso, soprattutto in caso di incidente, sono gli elementi oggettivi raccolti in sede di rilevazione che graduano i rispettivi obblighi in termini di responsabilità, finendo spesso per determinare concorso di colpa di entrambi i soggetti come recentemente stabilito da Cass. civ., sez. III, 5/3/2013, n. 5399.

(6) Vedi nota 1.

➨ Articolo 191, commi 3 e 4

4. Obbligo di arresto davanti a invalido, cieco ecc. in fase di attraversamento della carreggiata

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 167,00	**€ 116,90**	8	non previste

Da € 167,00 a € 665,00	Metà del massimo: € 332,50	Doppio del minimo: € 334,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato circolava nella suddetta strada ... > *vedi* **Casi**.

Casi

4.1 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida con ridotta capacità motoria che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata

4.2 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida con ridotta capacità motoria che si accingeva ad attraversare la carreggiata

4.3 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida su carrozzella che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata

4.4 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida su che si accingeva ad attraversare la carreggiata

4.5 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida munita di bastone bianco che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata

4.6 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida munita di bastone bianco che si accingeva ad attraversare la carreggiata

4.7 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida accompagnata da cane guida che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata
4.8 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida accompagnata da cane guida che si accingeva ad attraversare la carreggiata
4.9 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida sordo-cieca munita di bastone bianco-rosso che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata
4.10 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida sordo-cieca munita di bastone bianco-rosso che si accingeva ad attraversare la carreggiata
4.11 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida riconoscibile come tale, con ridotta capacità motoria, che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata (*precisare gli elementi oggettivi che determinavano la facile riconoscibilità del pedone come invalido*)
4.12 omettendo di fermarsi in presenza di una persona invalida riconoscibile come tale, con ridotta capacità motoria, che si accingeva ad attraversare la carreggiata (*precisare gli elementi oggettivi che determinavano la facile riconoscibilità del pedone come invalido*)

Note

(7) **Obbligo per i conducenti in presenza di invalidi.** Il comma 3 dell'art. 191 impone ai conducenti di fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e comunque di prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani (vedi violazione n. 5) quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. Il precetto prevede per i conducenti **l'obbligo di "fermarsi"**, non ritenendo evidentemente sufficiente il solo rallentamento della velocità.

(8) **Diritto per le persone invalide.** La norma in esame implicitamente consente ai soggetti ivi indicati di attraversare la carreggiata in qualsiasi punto, quindi anche fuori dagli attraversamenti pedonali, con diritto di precedenza sui veicoli in transito.

➨ **Articolo 191, commi 3 e 4**

5. Obbligo di guida idonea a prevenire situazioni di pericolo per bambini ed anziani

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 167,00	**€ 116,90**	8	non previste

Da € 167,00 a € 665,00	Metà del massimo: € 332,50	Doppio del minimo: € 334,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato circolava nella suddetta via ... > *vedi* **Casi**.

Casi

5.1 tenendo una condotta di guida non idonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti e maldestri dei bambini ivi presenti nonostante fosse ragionevole prevederli

5.2 tenendo una condotta di guida non idonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti e maldestri degli anziani ivi presenti nonostante fosse ragionevole prevederli

Note

(9) **Vedi note 7 e 8. Nel verbale di contestazione** è necessario indicare gli elementi oggettivi da cui deriva la ragionevole presunzione di possibili manovre maldestre di anziani e bambini; Cass. civ., sez. III, 12/1/2011, n. 524 ha precisato che l'obbligo dipende, infatti, dalla concreta situazione di fatto. Quindi, precisare le condizioni oggettive di traffico od altro da cui era ragionevole presumere la possibilità di comportamenti scorretti, come la presenza di una scuola durante l'uscita degli alunni, di un campo giochi, di un parco divertimenti con la presenza di numerosi bambini a margine della carreggiata, ovvero la presenza di un anziano evidentemente distratto sul margine della carreggiata.

ART. 214 FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

➨ **Articolo 214, comma 1**

1. Rifiuto di trasportare e di assumere la custodia di veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 774,00	non consentito	0	Sospensione della patente da 1 a 3 mesi **(7)**

Da € 774,00 a € 3.105,00	Metà del massimo: € 1.552,50	Doppio del minimo: € 1.548,00

La persona sopra indicata rifiutava, benché formalmente richiesto ai sensi dell'articolo 214 del d.lgs. n. 285/1992, ... > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 di trasportare a proprie spese il veicolo sottoposto a fermo amministrativo secondo le prescrizioni fornite dall'organo verbalizzante. Si dà atto che si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto per l'affidamento in custodia come da separato verbale di fermo amministrativo e nomina di custode

1.2 di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per la durata del provvedimento con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità. Si dà atto che si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto per l'affidamento in custodia come da separato verbale di fermo amministrativo e nomina di custode

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione* **(7)**. *Si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto presso il custode-acquirente sito in…...*

Note

(1) Contenuti e procedura. L'articolo 214 è stato interamente sostituito dall'articolo 23-*bis* del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. Non esistono più distinzioni nell'affidamento in custodia tra tipologie di veicolo. In ogni caso il veicolo, anche nell'ipotesi di cui

• • •

all'art. 171, comma 3, ultimo periodo, viene affidato in custodia al proprietario, obbligato in solido o conducente senza più prevedere l'obbligatorio affidamento in custodia di ciclomotori e motocicli al custode-acquirente per obbligatori 30 giorni. Quando ciò non sia possibile per rifiuto, oltre alla verbalizzazione indicata, si procede a far rimuovere il veicolo e a farlo trasportare in depositeria o presso un custode-acquirente di cui all'articolo 214-*bis*. Da notare che la nuova versione dell'articolo 214, diversamente da quanto indicato nell'articolo 213, prevede come illecito la sola condotta di rifiuto e non anche quella di omissione della assunzione della custodia del veicolo. Ciò rende ugualmente rigoroso l'accertamento della volontà di rifiutare l'assunzione della custodia del veicolo.
In ogni caso, accertato il rifiuto, il veicolo viene rimosso ed è trasportato presso uno dei custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-*bis*, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Si procede, quindi, alla redazione del verbale di contestazione ed alla annotazione di tale circostanza.
Quindi, ultimate le operazioni materiali di affidamento in custodia e di apposizione del sigillo, si procede a dare immediata comunicazione dell'avvenuto trasporto e deposito del veicolo alla prefettura tramite annotazione sul Si.Ve.S. ovvero tramite posta elettronica certificata.
L'articolo 214, comma 1, ultimo periodo, precisa, infatti, che si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5. Ciò significa che decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio della comunicazione di avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente, senza che il proprietario ne abbia assunto la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto custode-acquirente.
Se non si dispone di custodi-acquirenti il veicolo è affidato in custodia ad uno dei depositi indicati nell'articolo 8 del d.P.R. 571/1982 fino alla fine del periodo di fermo, decorso il quale il veicolo, ove non ritirato dall'avente diritto, dovrà essere ritenuto come veicolo abbandonato e trattato secondo la procedura di cui al d.P.R. 189/2001.

(2) **Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.** Nell'attesa di chiarimenti ministeriali si ritiene che la circolare citata, per quanto dettata a proposito di altra versione dell'articolo 214, sia applicabile, in quanto compatibile, alla nuova stesura dell'articolo. Con tale circolare è stato aggiuntivamente stabilito che qualora non sia possibile affidare il veicolo al proprietario, al conducente o ad uno dei soggetti obbligati in solido di cui all'articolo 196, è consentito a tali soggetti delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia del veicolo. Non è ipotizzabile ritenere integrata la violazione del rifiuto al delegato. Se il delegato si rifiuta la violazione è applicata al proprietario (od altro) delegante.
È stato altresì precisato che ove il proprietario (conducente od obbligato in solido) non abbia la immediata disponibilità di un luogo di custodia per il ricovero del veicolo, possa riservarsi di comunicarlo entro tre giorni, procedendo ugualmente nell'immediatezza all'affidamento in custodia, con obbligo, nei tre giorni successivi, di comunicare il luogo definitivo di custodia non soggetto a pubblico transito.
Operativamente il personale operante in questa circostanza richiede al conducente o all'obbligato in solido eventualmente presente di comunicare il luogo di definitiva custodia con formale invito ai sensi dell'articolo 180 codice della strada; in caso di inottemperanza, si applica la sanzione dell'articolo 180, comma 8.

(3) Obbligo di sigillo. Al veicolo sottoposto a fermo deve essere apposto un sigillo in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 marzo 2004. L'eventuale abusiva rimozione del sigillo comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 349 c.p. (o 350 c.p. se il fatto è colposo). Non trovano, invece, applicazione le sanzioni di cui agli articoli 334 e 335 c.p. per la violazione degli obblighi di custodia, non compatibili con il fermo.

(4) Rifiuto. Il rifiuto si realizza solo in presenza di una espressa volontà contraria all'assunzione della custodia e non quando, ovviamente, il rifiuto dipende da fattori oggettivi o dalla inidoneità soggettiva dell'interessato, perché minore, in stato di manifesto stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero attinto da misure di prevenzione detentiva o di sicurezza. La violazione si applica solo laddove il rifiuto si materializzi su strada in fase di accertamento dell'illecito e non laddove il rifiuto si concretizzi in un momento successivo.

(5) Sanzione accessoria della sospensione della patente (o CIGC). L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Poiché il veicolo sarà affidato a un custode terzo non si prevede l'annotazione di cui all'articolo 399 del Regolamento per consentire la guida del veicolo sino al luogo di custodia. Per maggiori dettagli vedi sezione "sanzioni accessorie".

(6) Violazioni multiple. Se la violazione relativa al rifiuto di assumere la custodia del veicolo è commessa "a cascata" da più soggetti si applicano distinte sanzioni a carico di tutti coloro che sono obbligati alla custodia e al trasporto del veicolo presenti al momento dell'applicazione del fermo (conducente, proprietario o altro obbligato in solido).

➨ Articolo 214, comma 8

2. Circolazione con veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
P.M.R. non consentito	non consentito	0	Confisca del veicolo **(10)** Revoca della patente

Da € 1.984,00 a € 7.937,00	Metà del massimo: € 3.968,50	Doppio del minimo: € 3.968,00

In qualità di soggetto che ha assunto la custodia del veicolo, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circolava abusivamente con il veicolo stesso, ovvero consentiva che altri vi circolasse.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92* **(10).**

Note

(7) **Descrizione.** Nel verbale di contestazione aggiungere: *Si dà, infatti, atto che predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. ... del ... ed affidato in custodia a ... con luogo di custodia in ... e che alla data dell'accertamento il periodo di fermo non era ancora terminato.*

(8) **Contenuti.** La violazione, dopo la sostituzione dell'articolo 214, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di sequestro, sia nell'ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Pertanto in questi casi la sanzione non si applica al conducente diverso dal custode, salvo non ipotizzare a suo carico un concorso di violazioni ovvero la commissione di altri illeciti non previsti dal codice della strada ove si accertasse che circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del custode (furto aggravato od altro).

(9) **Pagamento in misura ridotta.** Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell'entità della sanzione da irrogare.

(10) **Fermo accessorio a sanzioni penali.** La sanzione si applica anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 224-*ter* codice della strada in esecuzione della sanzione accessoria del fermo in conseguenza di ipotesi di reato.

(11) **Sanzioni accessorie.** Per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca si seguono le disposizioni dell'articolo 213. Si procede all'apprendimento del veicolo ed al suo affidamento in custodia al conducente, ovvero all'obbligato in solido se presente. In relazione alla sanzione accessoria della revoca, trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione, l'articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1). L'agente pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, non ritira il documento e il comando di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione.

➨ Articolo 214, comma 8

3. Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.984,00 (19)	**€ 1.388,80**	0	Revoca della patente di guida **(18)**

Da € 1.984,00 a € 7.937,00	Metà del massimo: € 3.968,50	Doppio del minimo: € 3.968,00

Circolava con il veicolo sopra indicato nella suddetta via anche se risultava sottoposto a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. 602/73 disposto con provvedimento n. ... iscritto al PRA.

Note

(12) Descrizione. Nel verbale di contestazione aggiungere: *Il provvedimento risulta emanato in data ... su richiesta di ... (specificare se Equitalia spa oppure altra società partecipata ovvero altro soggetto comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997 ovvero direttamente dal comune di ...) e notificato il ...*

(13) Contenuto e disciplina del fermo fiscale. Uno degli strumenti di maggiore efficacia utilizzati negli ultimi anni dai soggetti abilitati allo svolgimento di attività di riscossione per impedire la dispersione dei beni del debitore esecutato è senz'altro rappresentato dal fermo amministrativo fiscale del veicolo, introdotto nell'ordinamento giuridico dal d.l. n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997 che aggiunse l'art. 91-*bis* al d.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Originariamente la disposizione era strutturata come una misura alternativa al pignoramento non eseguito per il mancato reperimento del bene mobile registrato e si sostanziava in un vincolo d'indisponibilità su quel bene mobile registrato, comunque presente nel patrimonio del debitore, nel senso di sottrarne il godimento pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal richiamato art. 214 del c.d.s. in tema di fermo amministrativo del veicolo. L'art. 91-*bis* prevedeva l'emanazione di un regolamento attuativo, puntualmente approvato con d.m. n. 503/1998 che è ancora in larga parte in vigore ancorché l'istituto sia ora regolato da altra norma di legge. In seguito l'originaria disciplina legislativa dell'istituto è stata poi trasferita – in modo sostanzialmente identico – nell'attuale articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art. 16 del d.lgs. n. 46/1999.
Attualmente quindi la disciplina legislativa del fermo fiscale è regolata dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che stabilisce quanto segue:
1. decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (la norma non si applica, pertanto, a ciclomotori o velocipedi o veicoli a trazione animale in quanto non iscritti al PRA);

• • •

2. il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede;
3. chiunque circola con veicoli, autoscafi od aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del c.d.s.

(14) Presupposto del fermo fiscale. Il presupposto indispensabile per l'esecuzione del fermo è che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al debitore e che non siano, nel frattempo, intervenute procedure di rateazione o sospensione della procedura espropriativa disposte dall'ente creditore. A questo punto il concessionario, a prescindere e/o contestualmente all'attivazione di altri atti tipici della esecuzione, può disporre il fermo fiscale di tutti i veicoli di cui il debitore risulti intestatario secondo i dati contenuti nei pubblici registri automobilistici, senza che ci debba essere alcuna particolare corrispondenza tra il veicolo sottoposto a fermo e quello con cui sia stata, se del caso, commessa la violazione che ha originato la procedura esecutiva. Il soggetto procedente, quindi, provvede ad adottare il fermo che si sostanzia in un provvedimento formale che è comunicato alla direzione regionale dell'entrata ed alla regione di residenza. Il fermo fiscale si esegue, in concreto, mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, ossia presso il PRA che provvede ad annotarlo in via telematica consentendo così di verificare l'esistenza del vincolo.

(15) Comunicazione di preavviso. Prima però di formalizzare il procedimento il concessionario, secondo precise indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con nota 9 aprile 2003, n. 57413, deve inviare al contribuente interessato un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.

(16) Effetti del fermo. L'effetto principale del fermo è che dalla data della sua iscrizione nel pubblico registro sono inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, salvo che esso sia stato alienato in data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente. In termini più concreti l'iscrizione del fermo impedisce al soggetto interessato di compiere atti di disposizione del veicolo opponibili al concessionario che potrà sempre e comunque legittimamente ricercare il bene fermato ed attivare su di esso le prescritte azioni esecutive, ancorché lo stesso sia stato trasferito ad altri. Inoltre dal momento della comunicazione dell'eseguita iscrizione del fermo fiscale al soggetto interessato è fatto assoluto divieto di circolare con il veicolo stesso pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 214, comma 8, del c.d.s. sopra rubricata.

(17) Competenza. Per completezza si segnala che ai sensi dell'art. 35, comma 26-*quinquies*, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 – modificativo dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – la competenza a conoscere di ricorsi avverso il provvedimento di fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 è stata affidata alle Commissioni tributarie. Con successiva sentenza del 2008 la Corte di Cassazione ha precisato che la competenza del giudice tributario sussiste solo se il credito originario ha natura tributaria. In caso invece di credito di natura diversa (ad es.: sanzioni amministrative) la competenza resta del giudice ordinario.

(18) Sanzione accessoria. Con circolare del 25 gennaio 2008 prot. M/6326150-21 il Ministero dell'interno, sentito il conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, ha stabilito che in questa ipotesi gli organi di polizia stradale debbono elevare il verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione all'agente della riscossione che ha disposto il fermo fiscale, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In questo caso è sempre disposta la custodia coattiva in deposito autorizzato. Con la nuova versione dell'articolo 214, comma 8, è ora prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente. In attesa di chiarimenti ministeriali e nell'assenza di altre indicazioni si ritiene che tale sanzione accessoria sia perfettamente applicabile.

(19) Pagamento in misura ridotta e scontata. Si ritiene che, nonostante sia prevista la confisca del veicolo sia ancora consentito il pagamento in misura ridotta atteso che la violazione è contenuta in un testo di legge diverso dal codice della strada ed il richiamo all'articolo 214, comma 8, è solo *quoad poenam* e che secondo le precedenti disposizioni ministeriali in questo caso la confisca non trova applicazione.

(20) Applicabilità della sanzione. Il Ministero dell'interno, in linea con altra dottrina, ha ritenuto non più applicabile la sanzione dell'articolo 214, comma 8, alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, in quanto per tale fattispecie non esiste un custode nominato. Gli Autori dissentono su tale conclusione, in via principale perché l'articolo 86 del d.P.R. 602/73 rappresenta una fattispecie autonoma di illecito, dove l'autore della violazione non è il custode, ma "chiunque" circola con veicolo sottoposto a fermo; la norma tributaria richiama poi l'applicazione della sola sanzione dell'articolo 214, senza alcun riferimento al vecchio o al nuovo precetto contenuto nel comma 8 dell'articolo 214. In sostanza si tratta, come alcune volte accade con una tecnica legislativa discutibile, ma comunque chiara, di un richiamo *quoad poenam*, dove il precetto è definito in una disposizione di legge che richiama la sanzione di un'altra norma, a volte del tutto estranea dall'illecito che la prevede. Quindi, il fatto che con la modifica dell'articolo 214 la sanzione per chi circola nel periodo di fermo amministrativo quale sanzione accessoria prevista dal codice della strada si applichi solo al custode, è fatto del tutto neutro rispetto alla sanzione applicabile a "chiunque" circola con veicolo sottoposto alla misura del c.d. fermo fiscale, in quanto il precetto del citato art. 86 del d.P.R. 602/73 è rimasto invariato e il soggetto passivo è rimasto "chiunque" circola con veicolo sottoposto a fermo fiscale. D'altronde non è pensabile che il Legislatore abbia lasciato senza sanzione un precetto e tantomeno lo si può pensare ove solo si abbia chiaro il concetto sopra rappresentato, anche perché il risultato sarebbe quello di una abrogazione indiretta di una norma speciale, conclusione del tutto aberrante. Vale poi la pena ricordare, come anche ha avuto modo di confermare la Cassazione a sezioni unite, che le circolari non sono certo fonti normative, per cui a fronte di una norma chiara che è rimasta invariata, quella dell'articolo 86 del d.P.R. 602/73, la circolare non ha alcun effetto disapplicativo e non può forzare una interpretazione abrogativa, determinando un vuoto normativo che, evidentemente, non esiste, con l'ulteriore conseguenza di causare una diffusa impunità a favore di soggetti che pongono in essere gravi comportamenti, in quanto non solo hanno violato norme alle quali è conseguita una obbligazione che poi ha determinato il fermo c.d. fiscale, ma nemmeno si sono curati della ulteriore misura di garanzia del credito, violando l'articolo 86 del d.P.R. 602/73 (e non l'articolo 214, del quale, come detto, si continua ad applicare la sola sanzione amministrativa pecuniaria richiamata *quoad poenam*).

Una indiretta conferma alle tesi degli Autori si rinviene indirettamente, nella circolare del 23 marzo 2022, prot. n. 300/STRAD/1/9865.U/2022, con la quale il Ministero ha ritenuto, in relazione alle nuove disposizioni dell'articolo 93-*bis*, comma 7, che "*in caso di circolazione durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto alla misura cautelare del sequestro si applicano le sanzioni di cui all'art. 213, comma 8, c.d.s. Le stesse troveranno applicazione nel caso in cui non si ottemperi alle prescrizioni imposte dall'organo di polizia per condurre il veicolo fuori dai confini di Stato. Le prescrizioni possono essere riferite al tragitto da percorrere, all'orario, al termine ultimo per raggiungere il confine, ecc. In questi casi, tuttavia,* ***della violazione non risponde il custode come indicato nel richiamato comma 8 dell'art. 213, ma chiunque venga sorpreso alla guida in una delle condizioni descritte. Infatti, la norma richiama l'ipotesi di circolazione da parte di chiunque, quindi, anche di persona diversa dal custode****. Pertanto, al trasgressore sarà applicata anche la revoca della patente di guida*". Inoltre, la Corte di Cassazione sez. IV civile, con ordinanza n. 16787 del 24 maggio 2022, ha confermato che "*La disposizione prevede espressamente che chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiamando esclusivamente la sanzione prevista per il fermo amministrativo, differenziandosi nei presupposti dall'autonoma fattispecie illecita disciplinata dall'art. 214, comma ottavo, c.d.s., cui si riferisce anche la circolare interpretativa n. 300/A/559/19/101/20/21/4, citata dal ricorrente. La finalità della disposizione è volta a sanzionare il fatto della circolazione con un mezzo sottoposto al vincolo, anche quando il conducente non ne sia nominato custode, allo scopo di presidiare le finalità cui è preposto il fermo, che, com'è noto, è atto di una procedura puramente afflittiva e coercitiva, essendo diretta a provocare il pagamento da parte del debitore (Cass. s.u. 15354/2015)*".

(21) Elemento soggettivo e onere della prova. Il problema può porsi nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi persona diversa dal proprietario, tenuto anche conto che per il fermo c.d. fiscale non sono previsti sigilli o altri elementi che rendano evidente a chiunque l'applicazione della misura posta a garanzia del credito. Tuttavia, secondo i principi generali che regolano l'applicazione delle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza ha concluso che sussiste una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito del tutto incolpevolmente. Pertanto, in assenza di elementi positivi evidenti, idonei a escludere qualsiasi profilo di colpevolezza del conducente, non esiste alcun automatismo che escluda la responsabilità del conducente diverso dall'intestatario del veicolo.

CIRCOLAZIONE SU STRADA DI MONOPATTINI ELETTRICI E DI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Premessa

La legge di stabilità per il 2019 aveva previsto la possibilità di autorizzare la circolazione in via sperimentale dei cosiddetti dispositivi per la micromobilità elettrica, da ricondursi ai dispositivi noti come segway, hoverboard, monopattini elettrici e monowheel, rinviando all'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare la materia. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il **decreto 4 giugno 2019**, in vigore dal 27 luglio 2019. Dopo che da più parti sono state evidenziate le carenze del decreto, con la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), dal **1° gennaio 2020** i monopattini elettrici con i limiti di potenza previsti dal citato decreto, sono stati equiparati *tout court* ai velocipedi di cui all'articolo 50 del codice della strada, senza risolvere le criticità che già si erano evidenziate dopo l'avvio delle sperimentazioni.

L'articolo 33-*bis* del decreto milleproroghe 2020, inserito in fase di conversione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha precisato che la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale è consentita solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite, stralciando definitivamente dal provvedimento i monopattini elettrici, stante la loro assimilazione ai velocipedi.

Le nuove disposizioni hanno poi introdotto specifiche sanzioni per i monopattini elettrici, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i segway, hoverboard e monowheel che non hanno le caratteristiche stabilite nel decreto 4 giugno 2019, ovvero che circolano al di fuori degli ambiti di sperimentazione. **Le novità sono in vigore dal 1° marzo 2020.**

Per far fronte alle novità in vigore dal 1° marzo 2020 per le materie in oggetto si è reso necessario adeguare i contenuti del prontuario alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno con la circolare prot. n. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020. **Ulteriore passo di questa caotica normativa** è rappresentato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, con cui i commi da 75 a 75-*septies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono stati sostituiti dai nuovi commi da 75 a 75 *vicies-ter*, per cercare di dare una disciplina più organica alla circolazione dei monopattini elettrici, in verità senza riuscirvi.

Da ultimo, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, sono state modificate le disposizioni che

regolano la circolazione dei monopattini elettrici fuori dai centri abitati, risolvendo l'errata formulazione della disposizione che aveva determinato la possibilità di circolare liberamente nelle carreggiate delle strade extraurbane locali e secondarie; inoltre, è stato previsto un nuovo termine per la dotazione degli indicatori di direzione e del sistema di frenatura su entrambe le ruote.

La nuova disciplina

Il primo effetto della legge 156/2021 non è stato molto incoraggiante, perché, sostituendo il comma 75-*quinquies*, **non esiste più la sanzione per i dispositivi per la micromobilità elettrica non conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 o** circolanti **al di fuori delle aree in cui era autorizzata la sperimentazione**; infatti, il comma sostituito disponeva che chiunque circolasse con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto fosse soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400; era inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo se dotato di un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. La frettolosa modifica ha annullato gli effetti dell'intervento correttivo del marzo 2020, reintroducendo il precedente vuoto normativo.

Con ben 24 commi sono stati creati più problemi di quelli che si potevano e si dovevano risolvere. Per cui oggi abbiamo prescrizioni e sanzioni che si esauriscono nella legge 160/2019; prescrizioni previste dalla legge 160/2019 e che si risolvono in rinvii alle sanzioni del codice della strada; prescrizioni senza sanzioni; prescrizioni del codice della strada che si applicano in quanto i monopattini elettrici sono veicoli equiparati ai velocipedi.

Inoltre, è stato disposto che a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Quindi, ciò significa che attualmente è sufficiente che il dispositivo di frenatura agisca anche su una sola ruota, mentre per i velocipedi, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lett. a), è necessario che vi sia un'azione indipendente su tutte le ruote.

SEGWAY, HOVERBOARD, MONOWHEEL

La sperimentazione dei segway, hoverboard e monowheel

La sperimentazione poteva essere autorizzata dai comuni entro il 27 luglio 2020, solo in ambito urbano, mediante apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, esclusivamente nelle piste ciclabili o percorsi ciclo-pedonali (fig. II 92/b del regolamento), nelle aree pedonali e nelle aree 30 o assimilate che abbiano caratteristiche tali da garantire la sicurezza degli utenti della strada. A tal fine, con delibera di Giunta doveva essere approvato il piano di sperimentazione della micromobilità elettrica, nel quale, tra l'altro, doveva essere disciplinata la sosta dei dispositivi. L'autorizzazione che doveva avere una durata minima di 12 mesi, si sarebbe dovuta concludere entro il 27 luglio 2022 (termine prorogato di un anno dalla legge n. 8/2020) in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162. Successivamente, il decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, con l'articolo 7, comma 3, ha disposto una ulteriore proroga di 12 mesi, spostando il termine ultimo della sperimentazione al 27 luglio 2023. Entro 3 mesi dalla fine della sperimentazione i comuni che l'hanno autorizzata dovranno comunicarne le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità ancora da definire.

Segnaletica per la sperimentazione dei segway, hoverboard e monowheel

Dopo l'individuazione delle aree e del piano di sperimentazione, con apposita ordinanza doveva essere apposta la segnaletica stradale individuata dal decreto in analogia con l'altra segnaletica del regolamento di attuazione del codice della strada. I segnali verticali di obbligo potevano essere realizzati in formato piccolo o medio, secondo i modelli che seguono (per quanto riguarda il monopattino elettrico si ritiene ancora possibile l'impiego del segnale indicato nel decreto, laddove necessario); il "fine obbligo" sarà realizzato con i medesimi segnali barrato obliquamente con la fascia rossa. Sono ammessi i pannelli integrativi. Si ritiene che, per quanto riguarda i monopattini elettrici, i segnali sperimentali, al limite, potranno essere ancora utilizzati per individuare percorsi riservati, ovvero per integrare la segnaletica regolamentare, nonostante che tali veicoli non rientrino più nella sperimentazione e siano invece assimilati ai velocipedi.

Monopattino elettrico

Monowheel

Hoverboard

Segway

Simboli in analogia ai segnali di indicazione (art. 125 reg. esec.)

Segway ***Monopattino elettrico*** ***Monowheel*** ***Hoverboard***

I dispositivi ammessi alla sperimentazione

Si tratta di un'elencazione che utilizza definizioni ormai diffuse di taluni dispositivi di libera vendita e riguarda dispositivi **auto-bilanciati**, quali il segway, il monowheel e l'hoverboard e dispositivi **non auto-bilanciati**, come il **monopattino elettrico che però non è più compreso nella disciplina ministeriale se non per la definizione in base agli elementi costruttivi**.

Mancando un disciplinare di riferimento, il Ministero ha affidato l'individuazione di tali dispositivi all'allegato 1, dove sono indicate le caratteristiche costruttive di massima, con l'utilizzo di immagini esplicative. Per il monopattino elettrico rimane imposto un limite di potenza nominale continua che non può superare i 500 W, anche se non rientra più nella sperimentazione, ma l'articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019, come sostituito dalla legge n. 156/2021, continua a rinviare alle caratteristiche individuate nel decreto 4 giugno 2019.

Di seguito le **caratteristiche generali per i dispositivi autobilanciati (segway, hoverboard e monowheel)**:

- Tutti i dispositivi autobilanciati possono anche superare per costruzione la velocità di 20 km/h, ma per essere utilizzati nella sperimentazione devono essere muniti di un regolatore di velocità configurabile su tale limite massimo.
- Tutti i dispositivi autobilanciati, per poter essere utilizzati su aree pedonali, devono essere altresì dotati di un regolatore di velocità impostabile sul limite massimo di 6 km/h.
- Tutti i dispositivi devono essere marcati CE secondo la direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
- Quanto ai dispositivi di illuminazione e rifrangenti le prescrizioni sono diversificate.
- Sono poi previsti limiti di velocità, ambiti di utilizzo e norme di comportamento differenziate.

Per cercare di fornire un quadro di più semplice lettura rispetto al decreto pare necessario descrivere le prescrizioni per ogni tipo di dispositivo, per poi tentare di riassumerle in un quadro sinottico.

SEGWAY

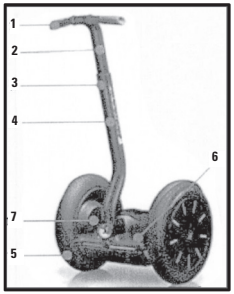

1. Manico
2. Manubrio
3. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
4. Piantone dello sterzo
5. Ruote (2 ruote)
6. Pedana
7. Motore

- **Cosa è:** dispositivo auto-bilanciato a due ruote su asse trasversale con manubrio
- **Potenza massima del motore elettrico:** non prevista
- **Velocità massima per costruzione:** non prevista
- **Limitatore di velocità:** obbligatorio a 20 km/h se la velocità per costruzione del dispositivo supera detto limite; obbligatorio a 6 km/h per l'utilizzo nelle aree pedonali
- **Segnalatore acustico:** obbligatorio
- **Posti a sedere:** nessuno
- **Trasporto passeggeri e traino:** non consentiti
- **Giubbotto o bretelle retroriflettenti:** obbligatori nelle zone 30 e nelle piste ciclabili mezz'ora prima dell'alba e dopo il tramonto del sole
- **Dispositivi di illuminazione o rifrangenti:** non obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore bianco o gialla e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa: ove mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a mano da mezz'ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità tale da richiedere l'uso dei dispositivi di illuminazione/rifrangenti
- **Assicurazione:** obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o affidati dal comune
- **Requisiti di età minima:** 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente
- **Patente di guida:** non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM per i minori di anni 18
- **Luoghi in cui è ammessa la circolazione:**
  - **Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali:** solo con regolatore impostato tra 6 e velocità per costruzione fino a 20 km/h o se superiore con limitatore impostato alla velocità massima di 20 km/h
  - **Aree pedonali:** solo con regolatore impostato fino a 6 km/h
  - **Zone 30 e assimilabili:** solo con regolatore impostato tra 6 e velocità per costruzione fino a 20 km/h o se superiore con limitatore impostato alla velocità massima di 20 km/h

HOVERBOARD

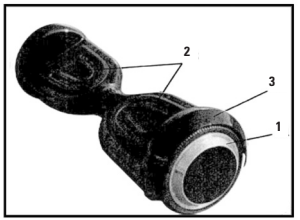

1. Ruote (2 ruote)
2. Pedana
3. Manico per il trasporto

- **Cosa è:** dispositivo auto-bilanciato a due ruote trasversali senza manubrio
- **Potenza massima del motore elettrico:** non prevista
- **Velocità massima per costruzione:** non prevista
- **Limitatore di velocità:** obbligatorio a 20 km/h se la velocità per costruzione del dispositivo supera detto limite; obbligatorio a 6 km/h per l'utilizzo nelle aree pedonali.
- **Segnalatore acustico:** non obbligatorio
- **Posti a sedere:** nessuno
- **Trasporto passeggeri e traino:** non consentiti
- **Giubbotto o bretelle retroriflettenti:** non obbligatori
- **Dispositivi di illuminazione o rifrangenti:** non obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore bianco o gialla e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa: ove mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a mano da mezz'ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità tale da richiedere l'uso dei dispositivi di illuminazione/rifrangenti
- **Assicurazione:** obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o affidati dal comune
- **Requisiti di età minima:** 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente
- **Patente di guida:** non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM per i minori di anni 18
- **Luoghi in cui è ammessa la circolazione:**
  - **Aree pedonali:** solo con regolatore impostato fino a 6 km/h

MONOWHEEL

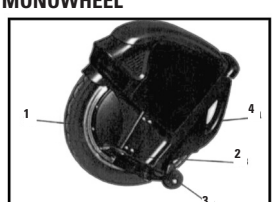

1. Ruota
2. Pedana
3. Rotellina
4. Manico per il trasporto

- **Cosa è:** dispositivo auto-bilanciato a una ruota senza manubrio
- **Potenza massima del motore elettrico:** non prevista
- **Velocità massima per costruzione:** non prevista
- **Limitatore di velocità:** obbligatorio a 20 km/h se la velocità per costruzione del dispositivo supera detto limite; obbligatorio a 6 km/h per l'utilizzo nelle aree pedonali
- **Segnalatore acustico:** non obbligatorio
- **Posti a sedere:** nessuno
- **Trasporto passeggeri e traino:** non consentiti
- **Giubbotto o bretelle retroriflettenti:** non obbligatori

...

- **Dispositivi di illuminazione o rifrangenti:** non obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore bianco o gialla e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa: ove mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a mano da mezz'ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità tale da richiedere l'uso dei dispositivi di illuminazione/rifrangenti
- **Assicurazione:** obbligatoria per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o affidati dal comune
- **Requisiti di età minima:** 14 anni con patente AM o 18 anni senza patente
- **Patente di guida:** non necessaria se non per chi ha compiuto 18 anni; patente AM per i minori di anni 18
- **Luoghi in cui è ammessa la circolazione:**
  - **Aree pedonali:** solo con regolatore impostato fino a 6 km/h

Norme di comportamento e altre prescrizioni per la circolazione dei segway, hoverboard e monowheel
Il decreto 4 giugno 2019 fa ampio rinvio alle norme del codice della strada e del regolamento che disciplinano la circolazione dei velocipedi e, quindi, in caso di violazione richiama la sanzione dell'articolo 182, comma 10, primo periodo e in un caso quella dell'articolo 190, comma 10.
Ma vediamo cosa ha stabilito il Ministero riguardo le regole per la circolazione dei microveicoli elettrici in ambito urbano durante la sperimentazione (**per i monopattini elettrici vedi in seguito**).

- È vietato il trasporto di passeggeri, ma non sono previste specifiche sanzioni.
- È vietato il trasporto di cose, ma non sono previste specifiche sanzioni.
- Per la guida è necessario aver compiuto 18 anni, ovvero è sufficiente aver compiuto 14 anni se si è titolari almeno di patente AM. In questo caso non è richiesta la titolarità di una patente, ma un requisito di età che può essere abbassato se il conducente è titolare di patente; tuttavia non pare si possa applicare l'articolo 115 del codice della strada come sanzione, visto che questo articolo fa riferimento alle condizioni di età in esso prescritte e non è richiamato dal decreto.
- È necessario tenere una andatura regolare, prudente ed evitare manovre brusche; è vietato compiere acrobazie. Non sono previste specifiche sanzioni.
- È obbligatorio attenersi alle prescrizioni del manuale e, se il veicolo è a noleggio, alle prescrizioni del noleggiatore. Non sono previste specifiche sanzioni.
- Nelle aree pedonali dove è consentita la sperimentazione il veicolo non può superare la velocità di 6 km/h, per cui la velocità per costruzione è superiore, il regolatore di velocità deve essere impostato a tale velocità. La prescrizione non si applica ai dispositivi utilizzati dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada. Non sono previste specifiche sanzioni.

I maggiori problemi interpretativi riguardano, quindi, i casi in cui il decreto impone divieti o prescrizioni, ma non specifiche sanzioni, per le quali, in maniera del tutto impropria, rinvia alle sanzioni del codice della strada, senza indicarle. L'articolo 7 del decreto vieta l'impiego di dispositivi per la micromobilità con caratteristiche difformi da quelle previste dall'articolo 2 e dall'allegato I. Allo stesso modo, il medesimo articolo vieta la circolazione in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui

all'articolo 3 e del relativo allegato 2 e ripete il divieto di circolare in violazione delle norme di comportamento previste dal medesimo decreto, per le quali però, almeno in massima parte ha già rinviato espressamente alle sanzioni degli articoli 182, comma 10, primo periodo e 190, comma 10, del codice della strada. Con la conversione del decreto 162/2019 (milleproroghe 2020) opportunamente è stato colmato, ma solo in parte, il vuoto normativo introducendo un regime sanzionatorio in analogia con quello individuato per i monopattini elettrici per la circolazione al di fuori della sperimentazione o con dispositivi non conformi al decreto ministeriale 4 giugno 2019.
Questa soluzione virtuosa è stata poi annullata, a seguito della conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, con la sostituzione dell'articolo 1, comma 75-*quinquies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
In sostanza, chiunque avesse circolato con un segway, hoverboard, monowheel avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, ovvero fuori dall'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto era soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione conseguiva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se il dispositivo era munito un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
Tale disposizione non esiste più per effetto della legge di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, che, sostituendo il comma 75-*quinquies*, ha di fatto cancellato quanto di buono era stato fatto per colmare il precedente vuoto normativo.
Per le norme di comportamento dei segway, hoverboard, monowheel, continua ad applicarsi il decreto 4 giugno 2019.

MONOPATTINI E DISPOSITIVI ELETTRICI AVENTI CARATTERISTICHE DIFFORMI

Le sanzioni per la difformità alle caratteristiche stabilite nel decreto ministeriale 4 giugno 2019 trovano applicazione nei limiti in cui la configurazione del singolo veicolo o dispositivo non consente di inquadrarlo all'interno di una delle categorie di veicoli previste dal c.d.s. o dai Regolamenti comunitari.
Quando i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono considerati rientranti in una delle categorie dei veicoli esistenti, e in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in base alle vigenti disposizioni del c.d.s., così come integrate dalle norme del Regolamento 168/2013, si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli.
In particolare, si possono considerare rientranti in una delle categorie suindicate quando abbiano due ruote, siano dotati di motore idoneo a consentirne lo spostamento in modo autonomo, cioè a prescindere dalla propulsione muscolare del conducente, non siano destinati all'uso di invalidi o bambini, abbiano per costruzione velocità superiore a 6 km/h, **abbiano una sella o un sedile per consentire al conducente di guidarli in posizione diversa da quella in piedi e non siano di tipo autobilanciato**.
Pertanto, il monopattino elettrico dotato di seduta di altezza superiore a 54 cm e in grado di sviluppare velocità superiore

a 6 km/h può essere considerato ciclomotore o motociclo, con la conseguenza di escludere l'applicazione delle speciali disposizioni previste per i monopattini elettrici e di renderli soggetti alle norme del codice della strada previste per quei veicoli. **Se il sedile ha una altezza inferiore a 54 cm si riterrà sussistente la violazione dell'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede una sanzione da 100 a 400 euro, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta in quanto si applica anche la confisca del veicolo.**
Diversamente, i dispositivi autobilanciati (segway, monowheel e hoverboard e altri analoghi dispositivi), qualunque sia la velocità che possono sviluppare, anche se muniti di seggiolino, non possono in nessun caso essere sottoposti alle prescrizioni di circolazione previste per i ciclomotori.

Di seguito uno schema riflettente una sintesi delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 168/2013 per i monopattini elettrici (tabella allegata alla circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020):

Velocità in km/h sviluppata dal dispositivo	Potenza nominale continua	Altezza posto a sedere in mm	Si considera
Tra 7 e 45	Qualsiasi	≤ 540	Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
Tra 7 e 45	Fino a 4 kW	> 540	Ciclomotore
Tra 7 e 45	Oltre 4 kW	> 540	Motociclo
Tra 7 e 45	Qualsiasi	≤ 400	Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
Tra 7 e 45	Fino a 4 kW	> 400	Ciclomotore
Tra 7 e 45	Oltre 4 kW	> 400	Motociclo
> 45	Qualsiasi	≤ 540	Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
> 45	Qualsiasi	> 540	Motociclo
> 45	Qualsiasi	≤ 400	Non sottoposto a regole dei ciclomotori o motocicli
> 45	Qualsiasi	> 400	Motociclo

Regime sanzionatorio
Opportunamente in sede di conversione del decreto milleproroghe 2020 è stato già chiarito che si applicano le disposizioni del titolo VI del codice della strada per tutte le nuove violazioni. Per quelle previste nel decreto 4 giugno 2019, con la tecnica

del rinvio al codice della strada, è applicabile direttamente il medesimo titolo VI. Analoga previsione è stata confermata dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.
Per quanto concerne l'individuazione dell'obbligato in solido, trattandosi sempre di beni mobili non registrati, si dovrà fare riferimento al possesso del monopattino o dispositivo elettrico purché il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede in virtù di un "titolo" astrattamente idoneo. Di conseguenza, il conducente sarà considerato anche proprietario del dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l'esibizione di idoneo documento che lo possa attestare.
Per l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le regole generali previste dall'art. 2 della legge 689/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l'esercente la responsabilità genitoriale. In base a tale principio è possibile considerare proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto.

ASSICURAZIONE RCA

I monopattini elettrici, dal 1° gennaio 2020, devono ritenersi definitivamente esclusi dall'obbligo, in conseguenza dell'equiparazione ai velocipedi di cui all'articolo 50 del codice della strada, al pari di quanto già avvenuto per i velocipedi a pedalata assistita.
Tuttavia, per i monopattini il nuovo comma 75-*vicies ter* introdotto dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà avviare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetterà alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui sopra entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 156/2021, di conversione del citato decreto legge 121/2021.
Per i segway, gli hoverboard e i monowheel l'esclusione non deriva da una specifica previsione normativa, ma da una interpretazione del Ministero dell'interno che ha ritenuto che non si possa parlare di veicoli a motore, almeno nell'ambito della sperimentazione, ma di dispositivi. Da tale conclusione il Ministero ha fatto anche discendere che in caso di sequestro finalizzato alla confisca troverebbero applicazione le norme sulla confisca delle cose e non quelle della confisca dei veicoli.

PRONTUARIO SEGWAY, HOVERBOARD, MONOWHEEL

➨ **Articolo 6, comma 6, decreto 4 giugno 2019 - Articolo 182, comma 10, primo periodo c.d.s. - Articolo 377 reg. esec.**

1. Comportamenti dei segway, hoverboard o monowheel nelle piste ciclabili, nei percorsi promiscui ciclabili e pedonali nonché nelle zone 30 o ad esse assimilabili

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

A bordo del dispositivo (*specificare*: Segway, Hoverboard o Monowheel) … > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 non procedeva su un'unica fila, pur richiedendolo le condizioni della circolazione (*specificare le condizioni*)
1.2 procedeva affiancato a più di un veicolo o dispositivo
1.3 non aveva il libero uso delle braccia e delle mani
1.4 non reggeva almeno con una mano il manubrio di cui il dispositivo era dotato
1.5 non era in grado di vedere liberamente davanti a sé in ogni momento
1.6 non era in grado di vedere liberamente ai due lati in ogni momento
1.7 non era in grado di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie
1.8 trainava altri veicoli o dispositivi
1.9 conduceva animali
1.10 si faceva trainare da altro veicolo o dispositivo
1.11 non conduceva il dispositivo a mano nonostante fosse di intralcio o di pericolo per i pedoni **(2)**
1.12 procedeva con improvvisi scarti risultando di intralcio o pericolo per i veicoli che lo seguivano
1.13 procedeva con movimenti a zig-zag, risultando di intralcio o pericolo per i veicoli che lo seguivano
1.14 attraversava la carreggiata a traffico particolarmente intenso senza condurre il dispositivo a mano
1.15 non conduceva a mano il dispositivo nonostante le condizioni lo richiedessero (*specificare le condizioni*)
1.16 non segnalava tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra (di svolta a destra o di fermata)
1.17 non conduceva a mano il mezzo sprovvisto (o mancante) degli appositi dispositivi di segnalazione visiva

nonostante le condizioni ne richiedessero l'uso (*specificare*: da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione)

1.18 non rispettava le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli **(3)**

1.19 si immetteva nella carreggiata a traffico veloce dopo l'interruzione della pista ciclabile senza compiere le manovre con la massima cautela

1.20 si immetteva nella carreggiata a traffico veloce dopo l'interruzione della pista ciclabile compiendo un repentino cambio di direzione

1.21 dopo l'interruzione della pista ciclabile attraversava la carreggiata senza adottare la massima cautela

1.22 dopo l'interruzione della pista ciclabile attraversava la carreggiata compiendo un repentino cambio di direzione

Note

(1) **Ambito di applicazione.** Vedi premessa. Si applica nelle piste ciclabili, nei percorsi promiscui ciclabili e pedonali nonché nelle zone 30 o ad esse assimilabili. Se la circolazione avviene fuori dall'ambito della sperimentazione vedi casi 4 e 5.

(2) **Conduzione a mano.** Indicare le condizioni che determinano l'intralcio. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

(3) **Norme di comportamento.** Solo sulle piste ciclabili e per le norme di comportamento compatibili con la guida dei dispositivi di micromobilità elettrica.

➨ **Articolo 6, comma 7, decreto 4 giugno 2019 - Articolo 190, comma 10 c.d.s.**

2. Circolazione dei segway, hoverboard o monowheel nelle aree pedonali – intralcio ai pedoni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Circolava nell'area pedonale a bordo del dispositivo (*specificare*: Segway, Hoverboard o Monowheel), creando intralcio al normale transito dei pedoni.

Note

(4) **Ambito di applicazione.** Vedi premessa. Si applica nelle aree pedonali dove è ammessa la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

➨ **Articolo 6, comma 8, decreto 4 giugno 2019 - Articolo 182, comma 10, primo periodo c.d.s.**

3. Giubbotti o bretelle retroriflettenti per i conducenti di segway

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 26,00	**€ 18,20**	0	non previste

Da € 26,00 a € 102,00	Metà del massimo: € 51,00	Doppio del minimo: € 52,00

Nel periodo dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba, quale conducente del dispositivo segway, circolava nella pista ciclabile (ovvero nella zona 30 o nella strada con limite di velocità di 30 km/h) senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162 del codice della strada.

Note

(5) **Ambito di applicazione.** Vedi premessa. Gli utilizzatori di Segway dopo il tramonto sino a mezz'ora prima dell'alba devono indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle zone 30 o assimilate, ovvero nelle piste ciclabili. Per i monopattini elettrici vedi caso specifico.

(6) **Dispositivi retroriflettenti.** Le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti sono state stabilite con decreto del 30 dicembre 2003. Si tratta di un giubbotto che, secondo la norma UNI EN 471, è costituito da un indumento privo di maniche, assimilabile ad un "gilet", in materiale di fondo fluorescente che può essere di colore giallo, arancio-rosso o rosso; questo materiale ha di per sé la peculiarità di essere visibile di giorno anche in presenza di nebbia o nei casi di scarsa visibilità a causa delle condizioni atmosferiche o ambientali. Sul giubbotto sono applicate delle bande in materiale retroriflettente, che hanno la caratteristica di essere visibili di notte nel momento in cui vengono illuminate da un fascio di luce; queste bande sono disposte secondo degli schemi e delle dimensioni rigidamente fissati dalla norma UNI EN 471.
In alternativa ai giubbotti è ammesso l'uso di bretelle che sono costituite da un ridottissimo materiale di fondo, sul quale sono riportate le bande retroriflettenti, ovvero possono essere realizzate in un unico materiale a prestazioni combinate.
Al di là di queste che sono le disposizioni minime da conoscere, è necessario controllare che gli indumenti ad alta visibilità siano muniti di una etichetta di segnalazione che deve riportare il marchio CE (le lettere CE stilizzate); sono inoltre riportati: l'indicazione della taglia, l'identificazione del produttore, la designazione del tipo di prodotto (nome commerciale o codice), il riferimento alla norma UNI EN 471/1995 o CEN EN 471/1994 o in alternativa la rispondenza al decreto ministeriale 30 dicembre 2003; tuttavia l'apposizione anche della sola marcatura CE indica che il dispositivo di protezione individuale si presume conforme a tali norme (art. 12-*bis* del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 2003). Deve essere inoltre riportato un pittogramma che indica il livello di prestazione

dell'indumento; nel punto più in alto a fianco del pittogramma sarà riportato il numero 2 per i giubbotti e il numero 1 per le bretelle; in basso a fianco del pittogramma vi sarà il numero 2 per entrambi gli indumenti. I dispositivi devono essere accompagnati da una nota informativa del produttore che riporta parte delle indicazioni presenti nell'etichetta.

MONOPATTINI ELETTRICI

MONOPATTINO

- **Cosa è:** dispositivo non auto-bilanciato a due ruote in linea con manubrio
- **Potenza nominale continua del motore elettrico:** 500 W (0,5 kW) (nuovo art. 1, c. 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) si applicano le sanzioni previste dal comma 75-*undevicies* e dal comma 75-*vicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 **e sanzione accessoria della confisca laddove il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW**)
- **Velocità massima per costruzione:** non prevista
- **Regolatore di velocità:** regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità di 6 km/h (quando circolano nelle aree pedonali) e di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-*terdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (nuovo art. 1, c. 75 e 75-*quaterdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160); si applicano le sanzioni previste dal comma 75-*undevicies* e dal comma 75-*vicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 **e sanzione accessoria della confisca laddove il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW**)
- **Segnalatore acustico:** obbligatorio (nuovo art. 1, c. 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con rinvio al d.m. 4 giugno 2019); si applicano le sanzioni previste dal comma 75-*undevicies* e dal comma 75-*vicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 **e sanzione accessoria della confisca laddove il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW**)
- **Posti a sedere:** nessuno (nuovo art. 1, c. 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); si applicano le sanzioni previste dal comma 75-*undevicies* e dal comma 75-*vicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 **e sanzione accessoria della confisca laddove il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW**)
- **Trasporto passeggeri, animali (anche la conduzione) e traino:** non consentiti (nuovo art. 1, c. 75-*decies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Si applica la sanzione specifica prevista dal comma 75-*duodevicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250)

- **Segnalatori di direzione:** attualmente non obbligatori. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024 (nuovo art. 1, c. 75-*bis* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
- **Modalità di guida:** i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione (nuovo art. 1, c. 75-*duodecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Si applica la sanzione specifica prevista dal comma 75-*duodevicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250)

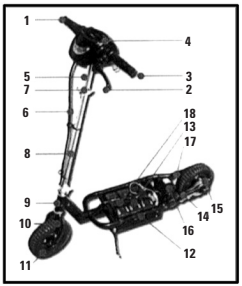

1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telai
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria

- **Divieto specifico di circolazione su marciapiedi e contromano:** è vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile (nuovo art. 1, c. 75-*undicies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Si applica la sanzione specifica prevista dal comma 75-*duodevicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250)
- **Divieto specifico di sosta sui marciapiedi:** è vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni **(1)** (nuovo art. 1, c. 75-*quinquiesdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Si applica la sanzione prevista dal comma 75-*vicies semel* che rinvia alla sanzione dell'articolo 158, comma 5, del codice della strada, prevista

(1) I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

per i ciclomotori e i motoveicoli. Stante il rinvio alla sanzione dell'articolo 158 è dubbio che si possa applicare la rimozione del veicolo di cui all'articolo 159. Si può però ipotizzare l'applicabilità della sanzione accessoria della rimozione *ex* articolo 159, comma 1, lettera c) laddove la sosta, comunque vietata, costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione

- **Marcatura CE:** obbligatoria la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (nuovo art. 1, c. 75 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); si applicano le sanzioni previste dal comma 75-*undevicies* e dal comma 75-*vicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400 **e sanzione accessoria della confisca laddove il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW**)
- **Giubbotto o bretelle retroriflettenti:** obbligatori mezz'ora dopo il tramonto del sole durante tutto il periodo di oscurità e di giorno, quando le condizioni meteorologiche richiedono l'illuminazione (nuovo art. 1, c. 75-*septies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Si applica la sanzione specifica prevista dal comma 75-*duodevicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250)
- **Dispositivi di illuminazione o rifrangenti:** non obbligatori; se presenti è prevista una luce anteriore bianca o gialla fissa e catarifrangenti posteriori rossi o luce rossa fissa: ove mancanti è consentita solo la conduzione o il trasporto a mano da mezz'ora dopo il tramonto durante tutto il periodo di oscurità e anche di giorno in condizioni di ridotta visibilità tali da richiedere l'illuminazione. Devono essere funzionanti e accesi nelle condizioni di ridotta visibilità di cui al periodo precedente (nuovo art. 1, c. 75-*sexies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- **Assicurazione:** obbligatoria solo per i servizi di noleggio senza conducente istituiti o affidati dal comune
- **Requisiti di età minima:** 14 anni (nuovo art. 1, c. 75-*octies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Si applica la sanzione specifica prevista dal comma 75-*duodevicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250)
- **Patente di guida:** non necessaria
- **Casco:** solo per i minorenni. Il casco deve essere idoneo a garantire la protezione e conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080
- **Luoghi in cui è ammessa la circolazione** (nuovo art. 1, c. 75-*terdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). Si applica la sanzione specifica prevista dal comma 75-*duodevicies* (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250):
  - **Ambito urbano**
  - **Ambito extraurbano:** esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi - velocità massima 20 km/h (nuovo art. 1, c. 75-*quaterdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

• • •

Con la nuova formulazione del comma 75-*quinquies* è stato confermato che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-*vicies ter*, sono equiparati ai velocipedi.

Caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2002 il Decreto Dirigenziale n. 355 del 18 agosto 2022 con il quale sono state dettate norme tecniche specifiche per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la circolare prot. n. 27248 del 1° settembre 2022 ha sintetizzato le caratteristiche che deve avere un monopattino elettrico per rientrare nella definizione di "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica", che di seguito si riassumono:

– due assi;
– un solo motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
– manubrio;
– senza sedile;
– altre caratteristiche costruttive rappresentate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019;
– ruote munite di pneumatici con diametro minimo di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso;
– regolatore di velocità configurabile in funzione del limite di velocità di 6 km/h previsto sulle aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri casi, come definito dall'art. 1 comma 75-*quaterdecies* della citata legge n. 160;
– dimensioni massime: 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza;
– massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non superiore a 40 kg;
– marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
– etichette indicanti il carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso;
– freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione;
– un segnalatore acustico;

– indicatori luminosi di svolta;
– anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
– posteriormente di catadiottri rossi;
– catadiottri gialli applicati sui lati.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione si riferiscono a quanto regolamentato dagli articoli 223 e 224 e dall'Appendice IV all'art. 225 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. In deroga alle condizioni previste dei succitati articoli è consentito installare la luce anteriore ad un'altezza massima da terra di 1400 mm e i dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui fianchetti del monopattino elettrico invece che sui pedali. Relativamente agli indicatori di svolta, è da osservare che il Codice della strada non prevede l'utilizzo degli stessi sui velocipedi, pertanto il Decreto ha dovuto definire le loro caratteristiche tecniche e le modalità di installazione.
Sono ammesse anche le luci di arresto.
Per le caratteristiche delle luci presenti sui monopattini elettrici, in alternativa a quanto prescritto dal codice della strada e il relativo Regolamento di attuazione, è possibile utilizzare i Regolamenti UNECE 6, 50 e 148 e le norme ISO 6742-1:2015, ISO 6742-2:2015 o a norma UNI EN 17128:2020.
Il Decreto si applica a tutti i monopattini elettrici di nuova commercializzazione in Italia a far data dal 30 settembre 2022.

Norme generali di comportamento

Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli, trovano applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal c.d.s. e, in particolare, l'art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi.
Di seguito il Ministero, nella circolare emanata prima della nuova riforma di novembre 2021, aveva indicato alcune norme di comportamento applicabili, che si ritengono ancora valide, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali:

1. art. 115 - rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 115 codice della strada;
2. art. 143 - quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti o trasportati a mano. Peraltro tale ultima prescrizione trova specifica sanzione nel nuovo art. 1, commi 75-*undicies* e 75-*duodevicies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. art. 154 - i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;
4. art. 145 - se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell'immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;

5. artt. 40 e 146 - i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;
6. art. 173 - come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l'uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;
7. art. 182 - i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
8. artt. 186 e 187 - circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s., alla stregua di un automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.

Servizi di noleggio

I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via; inoltre sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.

Non sono previste sanzioni, per cui tali obblighi andranno previsti nella delibera e nel disciplinare per l'affidamento del servizio, disponendo le conseguenze in caso di inottemperanza.

PRONTUARIO MONOPATTINI ELETTRICI

➨ **Articolo 1, commi 75, 75-*quater*, 75-*undevicies* e 75-*vicies*, legge 27 dicembre 2019, n. 160**

4. Circolazione con monopattini elettrici con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 100,00 non ammesso se confisca **(9)**	**€ 70,00** non ammesso se confisca	0	Confisca del veicolo se il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW

Da € 100,00 a € 400,00	Metà del massimo: € 200,00	Doppio del minimo: € 200,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

4.1 avente motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 0,5 kW **(8)**
4.2 dotato di posto a sedere
4.3 non rispondente alle caratteristiche del decreto 4 giugno 2019 (*specificare quali*)
4.4 senza il segnalatore acustico
4.5 senza il regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-*quaterdecies*
4.6. senza la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

Note

(7) **Entrata in vigore, ambito di applicazione e caratteristiche tecniche.** La disposizione è entrata in vigore il 10 novembre 2011 per effetto della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121. Vedi premessa.

(8) **Potenza.** La potenza nominale continua del motore (indicata anche come *Rated Power*) è la potenza che il motore è in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cioè di normale utilizzo. La potenza massima (indicata anche come *Max Power*), che può essere erogata per un tempo limitato, in genere, è significativamente più elevata della potenza nominale continua (può essere anche 50%-100% in più). Ai fini dell'applicazione delle sanzioni sopra rubricate occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato (*Rated power*),

eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore (la cui mancanza non integra alcuna violazione).

(9) **Pagamento in misura ridotta non ammesso e confisca**. Nell'ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca (monopattino con motore termico ovvero con motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 1 kW) il verbale deve essere inviato, entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione, al prefetto della provincia dove la violazione è stata commessa. Per la confisca si seguono le regole generali previste dall'articolo 213 del codice della strada, per cui il veicolo è sottoposto a sequestro e affidato al proprietario, ovvero al conducente, se in grado di assumere la funzione di custode.

➨ Articolo 1, commi 75-*sexies* e 75-*duodevicies*, legge 27 dicembre 2019, n. 160

5. Circolazione con monopattini elettrici – Dispositivi di illuminazione e rifrangenti

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

5.1 mezz'ora dopo il tramonto, sprovvisto di ..... (*specificare*) **(10)**
5.2 durante il periodo dell'oscurità, sprovvisto di ..... (*specificare*) **(10)**
5.3 di giorno, nonostante le condizioni di visibilità lo richiedessero, sprovvisto di ..... (*specificare*) **(10)**
5.4 sprovvisto posteriormente di catadiottri rossi

Note

(10) **Dispositivi di illuminazione.** I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.

(11) **Dispositivi rifrangenti.** I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

(12) **Veicoli mancanti dei dispositivi di illuminazione.** I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-*vicies ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono equiparati ai velocipedi. Quindi,

se il monopattino non è munito dei predetti dispositivi, essendo equiparato ai velocipedi, è soggetto alle disposizioni dell'articolo 377, comma 4, del regolamento di attuazione del codice della strada, per cui da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.

➨ **Articolo 1, commi 75-*septies* e 75-*duodevicies*, legge 27 dicembre 2019, n. 160**

6. Circolazione con monopattini elettrici – Giubbotto o bretelle retroriflettenti

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162 del codice della strada essendo trascorsa mezz'ora dopo il tramonto o comunque nel periodo dell'oscurità

6.2 senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 162 del codice della strada di giorno, pur richiedendo le condizioni meteorologiche l'illuminazione

Note

(13) Dispositivi retroriflettenti. Vedi nota 6.

➨ **Articolo 1, commi 75-*octies* e 75-*duodevicies,* legge 27 dicembre 2019, n. 160**

7. Circolazione con monopattini elettrici – Conducenti minori di anni 14

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Casi

7.1 Consentiva che il minore di anni 14 (nome-cognome, nato a ....., il .....) si ponesse alla guida del monopattino elettrico sopra indicato

Note

(14) Abilitazioni. Non sono previste abilitazioni, nemmeno per i conducenti minorenni.

(15) Responsabilità per il minorenne. Della violazione risponde l'esercente la potestà genitoriale, ovvero il tutore, a cui andrà contestato o notificato il verbale quale autore della violazione.

➨ **Articolo 1, commi 75-*novies* e 75-*duodevicies,* legge 27 dicembre 2019, n. 160**

8. Circolazione con monopattini elettrici – Obbligo di idoneo casco – Conducenti minori di 18 anni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Casi

8.1 Consentiva che il minore di anni 18 (nome-cognome, nato a ....., il .....) si ponesse alla guida del monopattino elettrico sopra indicato senza indossare un idoneo casco protettivo

Note

(16) Casco. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle

norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Il casco è da intendersi certamente non idoneo quando, per realizzazione o per caratteristiche esterne, non è palesemente in condizione di fornire adeguata e completa protezione per il capo. Per una valutazione circa l'idoneità possono soccorrere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze (mutuate dalla specifica normativa di riferimento):
- resistenza allo scalzamento nel senso che il casco deve rimanere solidale al capo anche a fronte di forze esterne che tendano a scalzarlo;
- capacità di assorbimento degli urti nel senso che il casco deve apparire integro, senza fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie;
- dimensioni tali che consentano al casco, di adeguata misura, di proteggere effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi nella posizione di protezione.

(17) Responsabilità per il minorenne. Della violazione risponde l'esercente la potestà genitoriale, ovvero il tutore, a cui andrà contestato o notificato il verbale quale autore della violazione.

➨ Articolo 1, commi 75-*decies* e 75-*duodevicies,* legge 27 dicembre 2019, n. 160

9. Circolazione con monopattini elettrici – Divieto di traino e di trasporto oggetti e conduzione animali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

9.1 trasportando altre persone
9.2 trasportando animali
9.3 trasportando oggetti **(18)**
9.4 trainando altri veicoli
9.5 facendosi trainare da altro veicolo
9.6 conducendo animali

Note

(18) Oggetti. Si ritiene che si tratti di oggetti diversi dalle borse, zaini, tracolle e in genere qualsiasi complemento dell'abbigliamento che normalmente si indossa. Il divieto di riferisce a pacchi, valigie, borse della spesa, ecc.

➨ **Articolo 1, commi 75-*undecies* e 75-*duodevicies,* legge 27 dicembre 2019, n. 160**

10. Circolazione con monopattini elettrici – Circolazione contromano o sul marciapiede

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	Non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

10.1 sul marciapiede
10.2 contromano

Note

(19) Circolazione sul marciapiede. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. La nuova disposizione è speciale rispetto all'articolo 143 che di norma si applica agli altri veicoli, quando circolano sui marciapiedi. Per la sosta sui marciapiedi si veda l'articolo 1, comma 75-*quinquiesdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(20) Circolazione contromano. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.

➨ **Articolo 1, commi 75-*duodecies* e 75-*duodevicies,* legge 27 dicembre 2019, n. 160**

11. Circolazione con monopattini elettrici – Libero uso delle mani e delle braccia

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	Non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

11.1 senza avere il libero uso delle mani
11.2 senza avere il libero uso delle braccia
11.3 senza reggere il manubrio con entrambe le mani

Note

(21) Deroghe. Salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

➨ **Articolo 1, commi 75-*terdecies* e 75-*duodevicies,* legge 27 dicembre 2019, n. 160**

12. Circolazione con monopattini elettrici – Ambiti in cui è ammessa la circolazione			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste
Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00	

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

12.1 al di fuori degli ambiti territoriali in cui ciò è ammesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 75-*terdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nella fattispecie accertata guidava nella suddetta via avente le caratteristiche di ..... (es. strada urbana con velocità consentita superiore a 50 km/h)

Note

(22) Ambiti in cui è ammessa la circolazione. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

(23) Strade extraurbane. Con la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 75-*terdecies* della legge 27 dicembre 2019, n.

160, a seguito del correttivo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i monopattini elettrici, fuori dai centri abitati, possono circolare esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

➨ **Articolo 1, commi 75-*quaterdecies* e 75-*duodevicies*, legge 27 dicembre 2019, n. 160**

13. Circolazione con monopattini elettrici – Velocità consentita

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 50,00	**€ 35,00**	0	non previste

Da € 50,00 a € 250,00	Metà del massimo: € 125,00	Doppio del minimo: € 100,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato … > *vedi* **Casi**.

Casi

13.1 superando la velocità di 6 km/h all'interno dell'area pedonale

13.2 superando la velocità di 20 km/h nelle aree dove è ammessa la circolazione di tali veicoli ai sensi dell'articolo 1, comma 75-*terdecies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Note

(24) Rapporti con l'articolo 142 del codice della strada. Si riporta quanto il Ministero dell'interno aveva proposto in ragione della normativa previgente, da ritenersi ancora valido salvo che per quanto riguarda il limite di velocità che è stato ridotto a 20 km/h … *Quanto al superamento del limite di velocità sulla carreggiata, l'art. 1, comma 75-ter prevale sulla norma di cui all'art. 142 c.d.s. in quanto disposizione a carattere speciale avente medesima oggettività giuridica. Pertanto, ove venga rilevata una velocità superiore a 25 km/h e superiore anche al limite imposto per la strada, troverà applicazione la sola sanzione di cui all'art. 1, comma 75-ter, citato. Rimane, invece, ferma l'applicabilità dell'art. 142 c.d.s. laddove la velocità tenuta sulla carreggiata dal veicolo sia inferiore o uguale a 25 km/h, ma superiore al limite vigente sulla carreggiata. Sulle piste ciclabili, viceversa, salvo diversa segnalazione, è consentito tenere la velocità imposta sulla strada di cui le piste sono parte. In caso di superamento dei limiti imposti sulla pista, perciò, trovano sempre applicazione le sanzioni dell'art. 142 c.d.s. perché non si applica alla circolazione sulle piste la sanzione per il superamento del limite di velocità indicato dal citato comma 75-ter.*

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI

NOTE INTRODUTTIVE

1. Disciplina
Il trasporto di cose su strada è principalmente disciplinato dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e dal d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. La legge 298/1974 definisce il trasporto di cose per conto di terzi come l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo (art. 40).
La normativa di settore ha successivamente subito numerose modifiche, ad opera del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (modificato dalla legge di stabilità 2015), nonché dalle leggi n. 120/2010 e n. 208/2015 che hanno inserito rispettivamente gli articoli 46-*bis* e 46-*ter*.

2. Definizioni
- ***Attività di autotrasporto***: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.
- ***Vettore***: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce (l'ultimo periodo è stato introdotto dalla legge stabilità 2015).
- ***Committente***: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto (l'ultimo periodo è stato introdotto dalla legge stabilità 2015).
- ***Caricatore***: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto.

- ***Proprietario della merce***: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
- ***Sub-vettore***: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore (nuova definizione introdotta dalla legge stabilità 2015).

3. Tipologia dei contratti

Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti.

Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- termini temporali per la riconsegna della merce;
- istruzioni aggiuntive del committente o di altri soggetti.

In assenza di anche uno degli elementi essenziali, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

4. Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce

- Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
- Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di

cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 si applicano al committente, al caricatore e al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

- In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del codice della strada, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal decreto legislativo n. 286/2005 sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
- Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del c.d.s. e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore e al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
- In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 286/2005, il committente, o un suo delegato, allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
- Ai fini dell'accertamento della corresponsabilità sopra ricordata, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni

del codice della strada, inerenti alla sicurezza della circolazione: articolo 61 (sagoma limite) - articolo 62 (massa limite) - articolo 142 (limiti di velocità) - articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli) - articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) - articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

- Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del c.d.s., e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
- Quando dalla violazione di disposizioni del c.d.s. derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale sopra rubricate e dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Sub-vettore (disciplina introdotta con legge stabilità 2015)

Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

In mancanza di tale accordo, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

• • •

6. Procedura accertamento responsabilità concorsuale

- L'accertamento della responsabilità concorsuale sopra descritta può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante l'esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
- In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 286/2005 (cioè il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario delle merci oggetto del trasporto), la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
- Entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora emerga la responsabilità dei soggetti, applica le sanzioni eventualmente riscontrate.
- Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

7. Locazione

Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del c.d.s, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 c.d.s.

8. Attestazione del conducente

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8 del c.d.s., e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

9. Esenzioni

L'art. 30 della legge n. 289/1974 individua i veicoli che non sono soggetti alle norme sul trasporto merci, tra i quali ricordiamo:

- gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

- gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario.

Relativamente al trasporto merci per conto terzi la legge n. 454/1997 ha stabilito che tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi **con qualsiasi mezzo e tonnellaggio** e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

La legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del d.l. n. 5/2012, ha precisato che sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 (e quindi **soggette al REN** – Registro Elettronico Nazionale e relativi **requisiti professionali**) le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 1,5 tonnellate**. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica.

Trasporti occasionali in conto proprio da parte di soggetto autorizzato per il trasporto merci in conto terzi devono ritenersi consentiti in ossequio alla sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012 della Corte di Cassazione civile che ritiene il trasporto per conto terzi comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un *minus*. Per i giudici risulterebbe ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31, lett. b) della legge 298/1974 definisce come "complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale".

10. Trasporti internazionali e cabotaggio

Con l'art. **46-*bis***, inserito dalla legge n. 120/2010 e modificato dal d.l. n. 133/2014 vengono inserite le sanzioni per l'inosservanza del regolamento (CE) n. 1072/2009 in relazione al cabotaggio stradale.

Il paragrafo 6 dell'art. 2 del citato regolamento definisce i "trasporti di cabotaggio" quali trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del regolamento stesso.

• • •

Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, nel rispetto di determinate condizioni ad effettuare trasporti di cabotaggio.
Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, **fino a tre trasporti di cabotaggio** successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante.
L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo **entro sette giorni** dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Entro lo stesso termine, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi, purché siano **limitati ad un trasporto** per Stato membro **entro tre giorni** dall'**ingresso del veicolo vuoto** nel territorio dello stesso Stato membro. Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.
Assieme alle sanzioni pecuniarie viene previsto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il fermo amministrativo si attua secondo le procedure di cui all'articolo 214 del c.d.s. previo affidamento in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-*bis*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del c.d.s.
Le sanzioni anzidette si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8 del reg. (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.

Calendario del cabotaggio

Il richiamo ai "giorni" contenuto nel regolamento si riferisce ai giorni di calendario e non solo a periodi di 24 ore. Ne consegue, per esempio, che il periodo complessivo di 7 giorni dall'ultimo scarico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, decorre dalle ore 00,00 del giorno successivo all'esecuzione del trasporto internazionale in entrata ed il trasporto di cabotaggio deve terminare al più tardi alle 23,59 del settimo giorno.
Il calcolo dei periodi, delle date e dei termini deve tenere conto delle regole comunitarie contenute nel Regolamento CEE n. 1182/71, del 3 giugno 1971. In forza di tali norme, se l'ultimo giorno di un periodo espresso in giorni è un giorno festivo,

una domenica o un sabato, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. Inoltre, ogni periodo di due giorni o più comprende almeno due giorni lavorativi.
Esempi di applicazione del calendario al caso previsto all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del Reg. 1072/2009 (*ogni trasporto di cabotaggio effettuato in uno Stato membro diverso da quello del trasporto internazionale in entrata deve essere effettuato* ***entro 3 giorni dall'ingresso a vuoto*** *del trasportatore in tale Stato membro*).

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì
Entrata	X	X	Max Cab.						
	Entrata	X	X	Max Cab.					
	Entrata	X	X	festivo	X	X	Max Cab.		
	Entrata	festivo	X	Max Cab.					
		Entrata	X	X	X	X	Max Cab.		
		Entrata	festivo	X	X	X	Max Cab.		
			Entrata	X	X	X	Max Cab.		
				Entrata	X	X	X	Max Cab.	
					Entrata	X	X	Max Cab.	
						Entrata	X	X	Max Cab.

(***Entrata****: giorno di ingresso a vuoto in Italia;* ***festivo****: eventuale festività infrasettimanale;* ***Max Cab.****: termine ultimo per effettuare un trasporto di cabotaggio*)

Esempi di applicazione del calendario al caso previsto all'articolo 8, paragrafo 2-*bis* del Reg. 1072/2009, c.d. periodo di raffreddamento, introdotto dal Reg. 1055/2020 del 15 luglio 2020 (*al trasportatore non è consentito effettuare trasporti di cabotaggio con lo stesso veicolo nello stesso Stato membro* ***entro quattro giorni dalla fine del suo trasporto di cabotaggio*** *in tale Stato membro*).

Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.	Sabato	Dom.	Lun.	Mart.	Merc.	Gio.	Ven.
Cabot.	X	X	X	X	2° Cab.						
	Cabot.	X	X	X	X	X	X	2° Cab.			
		Cabot.	X	X	X	X	X	2° Cab.			
		Cabot.	festivo	X	X	X	X	2° Cab.			
			Cabot.	X	X	X	X	2° Cab.			
			Cabot.	festivo	X	X	X	X	2° Cab.		
				Cabot.	X	X	X	X	2° Cab.		
				Cabot.	X	X	festivo	X	X	2° Cab.	
					Cabot.	X	X	X	X	2° Cab.	
						Cabot.	X	X	X	X	2° Cab.

(***Cabot.***: *trasporto di cabotaggio a seguito di trasporto internazionale verso l'Italia;* ***festivo****: eventuale festività infrasettimanale;* ***2° Cab.****: secondo trasporto di cabotaggio possibile in Italia*)

Questo secondo trasporto di cabotaggio non è ammesso se il primo è avvenuto a seguito di entrata a vuoto in Italia. Infatti, come già detto, ai sensi del paragrafo 2 del citato art. 8, entro il termine di sette giorni, i trasportatori possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi, purché siano limitati ***ad un trasporto per Stato membro*** entro tre giorni ***dall'ingresso del veicolo vuoto*** nel territorio dello Stato membro in questione.
Ad ulteriore titolo di esempio, se il trasportatore ha effettuato un trasporto internazionale in Italia, può poi effettuare un trasporto di cabotaggio in Francia (***dove si è recato a vuoto, altrimenti sarebbe un nuovo trasporto internazionale***), poi recarsi in Austria per effettuare un secondo trasporto di cabotaggio. Può anche tornare in Italia a vuoto per effettuare il terzo trasporto di cabotaggio, ma solo a condizione che siano stati rispettati i 4 giorni di periodo di "raffreddamento". Questo vale anche in caso di nuovo ingresso a carico in Italia (trasporto internazionale in entrata), nel senso che se viene effettuato un

trasporto di cabotaggio a qualunque titolo, devono passare 4 giorni per poter effettuare un nuovo trasporto di cabotaggio in Italia, indipendentemente che si verifichi a seguito di ingresso a carico o a vuoto.
L'art. **46-*ter*** riguarda la documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali, ponendo l'obbligo, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso (principalmente CMR-Convention des Marchandises par Route, DDT, ADR, ecc.). All'atto dell'accertamento della violazione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento.
Anche in questo articolo viene fatto espresso richiamo agli articoli 214, 214-*bis* e 207 del codice della strada. La prova documentale può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.
Per quanto riguarda il distacco dei lavoratori e l'impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio la legge 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto importanti novità in relazione al **d.lgs. n. 136/2016**, modificato con d.lgs. 15 settembre 2020, n. 122.
Viene prevista una comunicazione preventiva che deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera, e nell'ipotesi in cui l'impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia.
I servizi di trasporto internazionale su strada, che comportano il mero transito su territorio italiano, oppure il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'osservanza degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 136/2016.
Per la violazione prevista nell'art. 12, comma 1-*bis* del citato decreto è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. Non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è anche ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma scontata del 30% rispetto al minimo edittale, secondo quanto previsto dall'art. 202 c.d.s. Questa interpretazione viene rappresentata nella circolare n. 5507 del 10 luglio 2018 a seguito di parere conforme del Consiglio di Stato.
Quando la violazione di cui all'art. 10, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del d.lgs. 136/2016, viene commessa alla guida di un veicolo immatricolato in un altro Stato, in coerenza con le diverse violazioni di leggi in materia di autotrasporto, l'art. 12, comma 1-*bis*

del d.lgs. n. 136/2016 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 c.d.s., con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.

11. Carta di qualificazione del conducente

L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica. Si ricorda che dopo le modifiche apportate dal decreto legge 10 luglio 2021, n. 121 al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non vi sono più dubbi circa il fatto che la qualificazione del conducente non è richiesta per quei veicoli non destinati al trasporto di persone o cose, come ad esempio i veicoli ad uso speciale.

In forza della direttiva 2018/645 del 18 aprile 2018, recepita con d.lgs. 10 giugno 2020, n. 50, modificato dall'art. 1, comma 5, del d.l. 121/2021, la qualificazione non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;

g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;

h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.
Secondo la Direttiva (UE) 2018/645 (considerato n. 6) la guida non è ritenuta l'attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo.

11.1. *Ulteriori esenzioni*

La CQC non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;

b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;

c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

La norma specifica che ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:

1) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
2) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

La qualificazione non è inoltre richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

12. Sistema sanzionatorio nel trasporto di cose in conto terzi

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, gli interessati possono presentare scritti difensivi al prefetto competente per territorio di accertata violazione. Non è ammesso ricorso contro il verbale direttamente al giudice di pace. Se è prevista sanzione accessoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c, d.lgs. 150/2011, contro l'ordinanza-ingiunzione non è ammesso ricorso al giudice di pace. Proventi allo Stato con modello F23.

È fatto obbligo al committente, al caricatore e al proprietario della merce di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto.

➨ Articolo 26, comma 1, legge 298/1974

1. Esercizio abusivo di autotrasporto in conto terzi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 4.130,00 (2)	non consentito	0	Fermo amministrativo per 3 mesi **(3)**

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Il soggetto indicato esercitava attività di autotrasporto in conto terzi delle seguenti merci … da … a … con veicolo … > *vedi* **Casi**.

Casi

1.1 senza essere iscritto all'Albo autotrasportatori
1.2 essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi sospeso con provvedimento n. … notificato il …
1.3 essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi radiato con provvedimento n. … notificato il ...

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

(1) **Sistema sanzionatorio.** Vedi punto 12 delle Note introduttive.
(2) **Reiterazione**. Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.582,00 a € 15.493,00**.
(3) **Confisca.** In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
(4) È necessario verbalizzare la violazione prevista dall'art. 46 della legge 298/74 al vettore (che potrebbe coincidere con chi ha disposto il trasporto).
(5) **Concorso di persone.** Si applica la procedura inerente la responsabilità concorsuale prevista dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 286/2005 (vedi punto 6 delle Note introduttive).
(6) **Soggetti concorrenti.** La sanzione prevista dall'art. 26 legge 298/74 si applica al committente, al caricatore e al proprietario della merce.

➨ Articolo 26, comma 2, legge 298/1974 e articolo 7, comma 2, d.lgs. 286/2005

2. Affidamento di autotrasporto in conto terzi a vettore abusivo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 3.098,00	non consentito	0	Confisca della merce **(8)**

Da € 1.549,00 a € 9.296,00

Il soggetto indicato, in qualità di … committente (o caricatore o proprietario della merce) **(8)**, affidava attività di autotrasporto in conto terzi delle seguenti merci … da … a … a soggetto:> *vedi* **Casi**.

Casi
2.1 che esercitava senza essere iscritto all'Albo autotrasportatori
2.2 che esercitava essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi sospeso con provvedimento n. … notificato il …
2.3 che esercitava essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi radiato con provvedimento n. … notificato il ...

Annotazione sul verbale. *L'accertamento fa riferimento al verbale n. … del … col quale è stato verbalizzato il trasporto in conto terzi senza iscrizione all'Albo trasportatori; si accerta la responsabilità concorsuale, prevista dall'art. 26, comma 2 della legge 298/74 a carico di …*
Con verbale a parte si procede al sequestro della merce, affidata in custodia a … **(8)**

Note
(7) **Sistema sanzionatorio.** Vedi punto 12 delle Note introduttive.
(8) **Committente privato.** Quando il committente è un soggetto privato, si applica la medesima sanzione (art. 26, l. 298/1974) ma non si applica la confisca della merce.

➨ Articolo 46, legge 298/1974

3. Titolare di impresa in conto terzi che dispone trasporto nazionale con violazioni

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 4.130,00 (2)	non consentito	0	Fermo amministrativo per 3 mesi **(3)**

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Quale titolare dell'impresa … disponeva un trasporto nazionale in conto terzi delle seguenti merci … da … a … utilizzando il veicolo di cui sopra, … con conducente … > *vedi* **Casi**.

Casi
3.1 utilizzando veicoli non adibiti a tale uso (art. 88, comma 3 c.d.s.)
3.2 senza essere iscritto all'Albo autotrasportatori (o con iscrizione sospesa o con iscrizione revocata)

Annotazioni sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo.*

Note
(9) **Sistema sanzionatorio.** Vedi punto 12 delle Note introduttive.
(10) Vedi note 3, 4 e 5.

➨ **Articolo 12, commi 2 e 5, d.lgs. 286/2005 e articolo 180 c.d.s.**

4. Mancanza dei documenti di bordo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 42,00	**€ 29,40**	0	non previste

Da € 42,00 a € 173,00	Metà del massimo: € 86,50	Doppio del minimo: € 84,00

Quale conducente del veicolo indicato, adibito a trasporto in conto terzi … > *vedi* **Casi**.

Casi
4.1 locato ai sensi articolo 84 c.d.s., non aveva a bordo contratto (oppure certificato di iscrizione all'albo) del locatore
4.2 cittadino italiano (o comunitario), non aveva al seguito titolo idoneo a dimostrare il rapporto di collaborazione col vettore
4.3 cittadino extracomunitario, non aveva al seguito titolo idoneo a dimostrare il rapporto di collaborazione col vettore

Annotazione sul verbale. *Ai sensi dell'art. 180, comma 8 c.d.s. si intima di esibire il documento mancante o di fornire notizie in merito ad un ufficio di polizia entro il … . In difetto si procederà alla verbalizzazione della violazione di cui all'art. 180, comma 8 c.d.s.*

Note

(11) **Sistema sanzionatorio.** Diversamente dalle altre violazioni di questa sezione, per pagamento e ricorso si applica il Titolo VI del c.d.s..

(12) I **documenti** che possono essere esibiti dal conducente per dimostrare a che titolo effettua l'attività di conducente a favore del vettore, ai sensi della deliberazione 27 gennaio 2005, n. 1/05 (determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del d.m. 22 maggio 1998, n. 212 - Emanata dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - pubblicata nella G.U. 11 febbraio 2005, n. 34), sono:

Conducente	Documentazione
Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratore comandato o distaccato	Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
Lavoratore con contratto di somministrazione	Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Titolare di impresa individuale	Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.
Socio di società di persone	Certificato di iscrizione al Registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

(*segue*)

Conducente	Documentazione
Collaboratore familiare	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte di uno dei raggruppamenti della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di società di capitale	Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.	

➨ Articolo 47, legge 298/1974

5. Mancanza del contrassegno

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 16,67	non consentito	0	non previste

Da € 20,00 a € 50,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, adibito a trasporto in conto terzi, avente massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, … > *vedi* **Casi**.

Casi

5.1 con contrassegno di colore bianco anteriore mancante
5.2 con contrassegno di colore bianco posteriore mancante
5.3 con contrassegno anteriore di colore diverso, in particolare …
5.4 con contrassegno posteriore di colore diverso, in particolare …

Note

(13) Sistema sanzionatorio. Vedi punto 12 delle Note introduttive.
(14) Contrassegno. Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:
1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.
Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio (art. 45, l. 298/1974).

➨ **Articolo 27, legge 298/1974**

6. Mancate comunicazioni all'Albo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 17,00	non consentito	0	non previste

Da € 15,00 a € 51,00

Titolare dell'impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all'Albo degli autotrasportatori con n. …, ometteva di comunicare, entro il termine di 30 giorni (all'Albo medesimo), … > *vedi* **Casi**.

Casi

6.1 la perdita dei requisiti per mantenere iscrizione all'Albo
6.2 la perdita delle condizioni per mantenere iscrizione all'Albo

• • •

6.3 il mutamento dei requisiti o delle condizioni per mantenere iscrizione all'Albo
6.4 modifiche (*specificare*) della struttura aziendale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori
6.5 l'acquisto di nuovi veicoli
6.6 l'acquisto di nuovi mezzi tecnici di servizio
6.7 l'alienazione, a titolo di … di veicoli
6.8 l'alienazione, a titolo di … di mezzi tecnici di servizio

➨ **Articolo 46, commi 1 e 2, legge 298/1974**

7. Trasporto internazionale di cose in conto terzi senza titolo

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 4.130,00 (17)	non consentito	0	Fermo amministrativo per 3 mesi **(16)**

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in…, effettuando un trasporto internazionale di cose in conto terzi, iniziato a … con destinazione, … > *vedi* **Casi.**

Casi
7.1 senza licenza comunitaria perché mai rilasciata
7.2 senza licenza comunitaria perché scaduta il …… ovvero senza copia conforme del titolo
7.3 senza licenza comunitaria perché sospesa con provvedimento n. … del ……
7.4 senza licenza comunitaria perché revocata con provvedimento n. … del ……
7.5 senza autorizzazione CEMT perché mai rilasciata ovvero senza copia conforme del titolo
7.6 senza autorizzazione CEMT perché scaduta il …….
7.7 con autorizzazione CEMT non valida per l'Italia ma per il seguente Stato: ……
7.8 senza autorizzazione prevista da accordi bilaterali col seguente Stato: ……
7.9 violando le prescrizioni, condizioni o limiti indicati nel …… (*indicare tipologia titolo autorizzatorio*) n.. …. del …… dove era indicato: ……., mentre il trasporto veniva effettuato……

7.10 conducente non italiano (o della UE, della SEE o non soggiornante di lungo periodo) privo dell'attestato del conducente o comunque non in grado di esibirlo…….
7.11 altro (*specificare*)…….

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note
(15) Sistema sanzionatorio. Vedi punto 12 delle Note introduttive.
(16) Reiterazione. Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.
Confisca. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
(17) Pagamento a mani dell'agente. Art. 207 c.d.s. Trattandosi di veicoli immatricolati con targa non italiana, si applica la speciale procedura sanzionatoria prevista dall'art. 207 c.d.s. Nell'ipotesi di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore oppure del versamento della cauzione, il veicolo è affidato in custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-*bis* c.d.s..

➨ Articolo 46-*bis*, comma 1, legge 298/1974

8. Cabotaggio con documentazione irregolare o mancante

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 5.000,00	non consentito	0	Fermo amministrativo per 3 mesi **(18)**

Da € 5.000,00 a € 15.000,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in ……., effettuando un trasporto di cabotaggio, iniziato a …….. con destinazione … > *vedi* **Casi**.

Casi
8.1 senza avere a bordo copia certificata della licenza o documentazione idonea ad attestare la regolarità del trasporto
8.2 avendo a bordo documentazione non idonea ad attestare la regolarità del trasporto

8.3 violando le disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 29 ottobre 2009 sulle condizioni del cabotaggio. Nella fattispecie si dà atto che .... (*specificare il tipo di violazione riscontrata – punto 10 delle note introduttive*)
8.4 conducente non italiano (o della UE, della SEE o non soggiornante di lungo periodo) privo dell'attestato del conducente o comunque non in grado di esibirlo

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

(18) Reiterazione e fermo del veicolo. In caso di reiterazione nel triennio, il fermo amministrativo è di 6 mesi. Per l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 214, ma il veicolo è affidato sempre al custode acquirente.

(19) Pagamento a mani dell'agente. Vedi nota 17.

(20) Discordanza della documentazione. Le sanzioni si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. Se la discordanza riguarda anche le registrazioni del cronotachigrafo, acquisire copia dei fogli di registrazione e degli stampati del tachigrafo digitale. Dal 2 febbraio 2022 è fatto obbligo di inserire sulla stampa tachigrafica il momento di ingresso in un Paese straniero. Le informazioni sull'attraversamento devono essere inserite dal conducente all'inizio della sua prima sosta all'interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Se l'attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l'inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo.

(21) Condizioni per il cabotaggio. Vedi il punto 10 delle Note introduttive.

➨ Articolo 46-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, legge 298/1974

9. Trasporti combinati non ammessi

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 5.000,00	non consentito	0	Fermo amministrativo per 3 mesi **(16)**

Da € 5.000,00 a € 15.000,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in ……., effettuando un trasporto combinato, iniziato a …….. con destinazione … > *vedi* **Casi**.

Casi

9.1 sprovvisto di licenza comunitaria in quanto……..

9.2 con mancante la documentazione attestante il trasporto combinato ovvero utilizzando un complesso veicolare diverso da quello entrato in Italia

9.3 conducente non italiano (o della UE, della SEE o non soggiornante di lungo periodo) privo dell'attestato del conducente o comunque non in grado di esibirlo

9.4 altro (*specificare*) ……..…..…..….

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

(22) Vedi note caso precedente.

(23) Per **"trasporto combinato"** si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:

1. la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
2. la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco. Per ogni maggiore dettaglio si rinvia alla circolare del Ministero dei trasporti 18 marzo 2008, prot. 25149, integrale su www.polizialocale.com.

➨ **Articolo 46-*ter*, comma 1, legge 298/1974**

10. Esibizione prova documentale per i trasporti internazionali

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 400,00	non consentito	0	Fermo amministrativo del veicolo **(15) (16) (17) (24)**

Da € 400,00 a € 1.200,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in ……., effettuando un trasporto internazionale di merci, iniziato a ..... con destinazione ..... > *vedi* **Casi**.

Casi

10.1 senza essere in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso
10.2 esibendo prove documentali incomplete per quanto riguarda .....

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo e sarà restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-*bis *del codice della strada.*

Note

(24) L'articolo 46-*ter* è stato introdotto a seguito delle modifiche apportate alla legge 298/1974 dalla legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, s.o.) ed il suo testo prevede:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-*bis* del codice della strada. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di

accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. **Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada**".

(25) Vedi anche punto 10 delle Note introduttive.

➨ Articolo 46-*ter*, comma 3, legge 298/1974

11. Mancata o irregolare prova documentale trasporto internazionale - trasporto consentito

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 2.000,00	non consentito	0	**(15) (16) (17) (24)**

Da € 2.000,00 a € 6.000,00

Benché fosse in corso un regolare trasporto internazionale di merci, circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in ……., viaggio iniziato a …….. con destinazione … > *vedi* **Casi**.

Casi

11.1 senza che la prescritta documentazione fosse stata compilata
11.2 esibendo prove documentali compilate in modo difforme alle norme nazionali o internazionali

Note

(26) Vedi nota 17 per il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.
(27) Vedi punto 10 delle note introduttive.
(28) L'irregolarità del trasporto, ovvero l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto trova sanzione nell'art. 46 della legge 298/1974 che prevede anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (circolare n. 1347 del 26 febbraio 2016). Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni dell'art. 46, accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00. Confisca. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

➨ **Articolo 12, comma 1-*bis*, d.lgs. 136/2016**

12. Comunicazione preventiva di distacco transnazionale			
SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.000,00	**€ 700,00**	0	Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nella mani dell'agente

Da € 1.000,00 a € 10.000,00	Metà del massimo: € 5.000,00	Doppio del minimo: € 2.000,00

Quale conducente di veicolo di cui sopra, prestava attività lavorativa in regime di distacco per conto dell'impresa …… in esecuzione di un trasporto nazionale/internazionale di merci, con viaggio iniziato a …….. con destinazione … > *vedi* **Casi**.

Casi

12.1 (art. 10, comma 1-*bis*) con comunicazione preventiva di distacco antecedente a tre mesi, ovvero omessa indicazione della paga oraria
12.2 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
12.3 (art. 10, comma 1-*ter*) senza avere ostensibile copia della comunicazione preventiva di distacco
12.4 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
12.5 (art. 10, comma 1-*quater*) senza avere al seguito i prospetti paga in lingua italiana, ovvero il contratto di lavoro o documento equivalente
12.6 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta

Annotazione sul verbale. *Limitatamente ai veicoli stranieri si applica l'art. 207 del c.d.s.*

Note

(29) I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 10 del d.lgs. n. 136/2016 vengono assoggettati al Titolo VI del c.d.s., mentre per i restanti articoli e commi si applica la legge 689/1981.
(30) Vedi punto 10 delle Note introduttive.
(31) L'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 136/2016 fornisce la puntuale definizione di "lavoratore distaccato" precisando che deve intendersi "*il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia*".

(32) Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.
(33) La circ. Isp. nazionale del lavoro n. 0006262 del 17 luglio 2018 ha precisato che i modelli informatici denominati "comunicazione preventiva di distacco" da compilare entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco, non sono ancora pronti per riportare le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

➨ **Articolo 12, comma 1-*bis*, d.lgs. 136/2016**

13. Comunicazione preventiva di distacco - cabotaggio stradale

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.000,00	**€ 700,00**	0	Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nella mani dell'agente

Da € 1.000,00 a € 10.000,00	Metà del massimo: € 5.000,00	Doppio del minimo: € 2.000,00

Quale conducente di veicolo di cui sopra, prestava attività lavorativa in regime di distacco per conto dell'impresa …….. in esecuzione di un trasporto in regime di cabotaggio stradale di merci, con viaggio iniziato a …….. con destinazione … > *vedi* **Casi**.

Casi

13.1 (art. 10, comma 1-*bis*) con comunicazione preventiva di distacco antecedente a tre mesi, ovvero omessa indicazione della paga oraria
13.2 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
13.3 (art. 10, comma 1-*ter*) senza avere ostensibile copia della comunicazione preventiva di distacco
13.4 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
13.5 (art. 10, comma 1-*quater*) senza avere al seguito i prospetti paga in lingua italiana, ovvero il contratto di lavoro o documento equivalente
13.6 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta.

Annotazione sul verbale. *Si applica l'art. 207 del c.d.s.*

Note

(34) I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 10 del d.lgs. 136/2016 vengono assoggettati al Titolo VI del c.d.s., mentre per i restanti articoli e commi si applica la legge 689/1981.

(35) Vedi punto 10 delle Note introduttive.

(36) L'azienda estera è esonerata da questo obbligo se il veicolo svolge solo attività di trasporto internazionale con carico e scarico in Italia o se è semplicemente in transito sul territorio.

(37) Il regolamento CE 21 ottobre 2009 n. 1072, al paragrafo 6 dell'art.2, definisce "trasporti di cabotaggio" i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità alle norme comunitarie.

(38) La circ. Isp. nazionale del lavoro n. 0006262 del 17 luglio 2018 ha precisato che i modelli informatici denominati "comunicazione preventiva di distacco" da compilare entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco, non sono ancora pronti per riportare le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

(39) Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.

ELENCO DELLE PATENTI CONVERTIBILI (versione aggiornata ad agosto 2022)

ALBANIA (1)	**FINLANDIA ***	**LUSSEMBURGO ***	**REPUBBLICA SLOVACCA ***
ALGERIA	**FRANCIA ***	MACEDONIA	**ROMANIA ***
ARGENTINA	**GERMANIA ***	**MALTA ***	SAN MARINO
AUSTRIA *	GIAPPONE	MAROCCO	**SLOVENIA ***
BELGIO *	GRAN BRETAGNA ***	MOLDOVA	**SPAGNA ***
BRASILE (2)	**GRECIA ***	*NORVEGIA ** *	**SVEZIA ***
BULGARIA *	**IRLANDA ***	**PAESI BASSI ***	SVIZZERA (4)
CIPRO *	*ISLANDA ** *	**POLONIA ***	TAIWAN
CROAZIA *	**LETTONIA ***	**PORTOGALLO ***	TUNISIA
DANIMARCA *	LIBANO	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA
ESTONIA *	*LIECHTENSTEIN ** *	**REPUBBLICA CECA ***	UCRAINA (5)
FILIPPINE (3)	**LITUANIA ***	REPUBBLICA DI COREA	**UNGHERIA ***

(1) *Accordo valido sino al 12 luglio 2026.*
(2) *Accordo valido sino al 13 gennaio 2023.*
(3) **Circolare MIT prot. MOT3/2166/M340 del 13 aprile 2006.** *A partire dal 1° maggio 2006, non sono più accettate istanze per il rilascio di documenti di guida italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo invece ad emettere, se propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B. Per le domande volte ad ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in categorie C, D, E sarà possibile solo sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una dichiarazione scritta.*
(4) *Accordo valido sino al 12 luglio 2026.*
(5) *Accordo valido sino al 24 gennaio 2027.*

*** In grassetto gli Stati dell'Unione europea**
***** In corsivo gli Stati che insieme a quelli U.E. formano lo SEE (Spazio Economico Europeo).***
******* Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea. Coloro che sono residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2021 possono continuare a guidare senza obbligo di conversione fino al 31 dicembre 2022.
Dal 1° gennaio 2021 le patenti del Regno Unito sono trattate come le patenti non comunitarie e si applica l'articolo 135. Sono riconosciute valide per la circolazione nei limiti del predetto articolo e non necessitano di traduzione, nè di essere accompagnate dal permesso internazionale di guida.

PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

Non è possibile la conversione della patente extracomunitaria ottenuta dopo l'acquisizione della residenza in Italia, né sarà possibile la conversione della patente ottenuta per conversione di un documento non convertibile in Italia.